

DISSERTAZIONE

Istorico-Politica, e Legale

SOPRA

La natura, e qualità delle Città

DI

PIACENZA, E PARMA.

OSservò saggiamente celebre, ed erudito Scrittore, gli Uomini essere inclinati a trascurare, ed anche a disprezzare le cose a loro vicine, e per lo contrario lasciarsi rapire da quelle, che sono di luogo, e tempo assai rimote; e tant' oltre avanzarsi questa, dirò così, corruttela universale, che si lodano per lo più solamente quelle cose, che non sono. (1.) Vediamo coll' isperienza, che non solo il Volgo rozzo cade per la sua cecità in questo inciampo, ma v' inciampano fin gli stessi Eruditi per troppo prurito d' investigare le anticaglie: Nel che per altro meritano lode singolare presso di quelli, che dotati dalla Natura di talenti; dall' Industria, di nobili cognizioni; e dalla Fortuna, d'agio, e d' ozio, possono a loro talento pascere il loro genio, e nutrirsi di ciò, che poco, o nulla importa a gl' interessi de' Sovrani, al Diritto de i Principati, ed alla quiete, e pace pubblica. Diversamente, se mal non m' appongo, debbono procedere coloro, a i quali tocca d' assistere a i grandi affari ne i Gabinetti de' Principi, e ponderare i titoli, da i quali dipende la tranquillità dell' Universo, la sicurezza de i Regnanti, e la felicità de i Popoli. Appartiene a questa sorta d' Uomini, prescielti dalla Divina Provvidenza per dar esecuzione a i decreti da essa stabiliti, rivolgere tutti i loro pensieri alla giustizia del Possesso attuale degli Stati, delle Provincie, e de i Regni, unica base delle Guerre, e delle Paci, che la condizione delle cose umane richiede, si trattino bene spesso fra i Principi, i quali si pregiano del vero Onore, e titolo di Cattolico, e di Cristiano. Per discoprire questa Giustizia, concederò volentieri non doversi far troppo caso dell' autorità delle Leggi altre volte stabilite per il Governo dell' antico Romano Impero, ricevute solamente coll' intervallo di più Secoli dal consenso, e da i costumi di varj Popoli, benchè soggetti all' obbedienza di Dominanti per niente affatto dipendenti da quell' Impero, nè da quei Monarchi, che il governarono. Servono desse alla Polizia interna degli Stati, che le hanno ricevute, e specialmente per il Diritto de i Privati: Ma non pongono già verun limite all' autorità de i Sovrani, che non vi sono in conto alcuno soggetti, anzi non di rado avviene, che colle loro Leggi particolari diversamente provveggano ne i casi, dove credono così ricercare il bisogno de' loro Stati, prescrivendo Ordinazioni affatto contrarie. Servono parimente bene spesso a farci conoscere i Dettami del Jus Naturale, e delle Genti, che gli antichi Romani, e dottissimi Giureconsulti indefessamente coltivarono, restandocene qualche pezza rapportata con ingegnoso Mosaico da i rinomati Compilatori de' cinquanta Libri, che formano tutto il Digesto. Sarebbe all' incontro una grande semplicità il volere, che quelle Leggi, ed altre di qualsivoglia Principe Sovrano dovessero non solamente obbligare i proprj Sudditi, ma ancora gli altri Principi Indipendenti, e Sovrani, cadauno ne i loro proprj Dominj, che

(1.) *Hinc solemne mortalitatis vitium negligere, atque etiam contemnere proxima: contrà loco, & ætate longinqua admirari.* — Poco sotto — *Et laudemus tantùm, quæ desierunt esse.* Eric. Putean. Histor. Cisalpin. lib. 1. in princ. nella raccolta del Grevio tom. 3. col. 1142. Concorda col Putean. Cesarin. Furstiner. de Jur. Suprem. ac Legat. Princip. German. cap. 9. ibi — *Illi qui ad scribendum plerumque animum appellunt, miserabili ingeniorum morbo, nonnisi vetera crepant, quorum nostris temporibus vix apparent vestigia, recentium incuriosi* — e dopo avere tacciati, come inetti a dare giudizio in materia del Jus Pubblico li Giureconsulti Forensi, va seguitando — *Sed illud semper miratus sum, Illustres dignitate, & rebus gestis, & eruditione Viros, cum ad scribendum accessêre, maluisse eruditionis suæ documenta dare, quàm experientiæ, atque judicii.*

possèggono attualmente. Non dobbiamo però per questo persuaderci, che i Sovrani disobbligati, ed anzi superiori a tutto il Diritto comunemente chiamato positivo, o Civile, siano esenti da ogn'altra Legge, fuorchè da quella del loro capriccio, o delle loro passioni, introducendo per primo, ed assoluto principio quel triviale – *Quod libet, licet* – mettendo i primi elementi dell'umana Natura in uno stato di perpetua guerra, come piacque ad un celebre Trattatore moderno, del quale parlerò in appresso. Perchè sarebbe l'istesso, che affermare, consistere l'essenza del Jus Naturale, e delle Genti, nella forza, e nella prepotenza, che colla Guerra assoggettisce il più debole, usurpando gli Stati, e rendendone irrisoriamente la cagione, che n'allegarono a gli Ambasciadori Romani, Brenno, e i suoi Galli, che domandavano, e volevano in loro balia parte del Territorio della Città di Clusio — *Omnia fortium Virorum esse* (2.) Vi sono le sue Leggi ancora per i Sovrani, qualunque volta avvegna, che insorgano liti tra di loro: E sono quelle appunto, che la più sana morale Filosofia c'insegna intorno a i veri principj, e dettami del Jus Naturale, e delle Genti; (3.) Regola infallibile dataci immediatamente dall'Autore della Natura, ed impressa nell'animo degli Uomini, o veramente dimanante immediatamente dal lume della Ragion Naturale, come confacevole, o necessariamente richiesta dal Bene comune della Natura, e Società umana, e di tutte le Genti, che non può avere altr' oggetto, che la Pace, la quale consiste nell'attuale esercizio della Carità diffusa nel Cuore di tutti gli Uomini atti, e destinati, per l'origine, che traggono da un solo principio, e per la similitudine di Natura, che tutti portano, all'Unione sociale, ed al di lei pacifico mantenimento. (4.)

Accostan-

(2.) T. Liv. dec. 1. lib. 5. haud longè a fin. – *Quodnam id jus esset, agrum à Possessoribus petere, aut minari arma – Cum illi* (Galli) *se in armis jus ferre, & omnia fortium Virorum esse, ferociter dicerent.*

(3.) *Naturale enim Jus, ut est Divinum, superat omnes Leges positivas; Ergo & illam, quæ dicit, Principem Legibus solutum* — Hermes Fascic. Jur. pub. cap. 2. n. 84. Ergo, *dich'io*, & illas Germanorum, si quæ vetant contrà Imperium, & summam illius Potestatem currere præscriptionem annorum centum, aut ducentum, vel etiam plurium. Besold. dissert. Politico-Jurid. de Majest. in gener. cap. 7. per tot., *e specialmente* §. 8. ibi — *Verùm ratione hujus extraordinariæ Potestatis Legibus soluta est Majestas, Civilibus tantùm, non Naturalibus, Gentiumve Jure primævo.* Camillus Borell. tract. de Magistrat. lib. 2. cap. 1. *quibus, utpotè Divinâ Providentiâ constitutis, æquè Imperantes, ac Subditi obtemperare tenentur*; & §. 9. dove vuole soggetto il Principe – *Legibus Imperii, seu fundamentalibus, aut Status*; e seguita a dimostrare, che il Principe soggiace anche al Jus delle Genti secondario, ibi – *Ergo quidquid, Naturam sequendo, Gentium præscripserunt Jura* (e v'annovera la prescrizione) *Principem quoque tum Naturali Lege cogente, tum publico consensu suadente, ligare ajo.*

(4.) P. Suarez Defens. Fid. Cathol. ad Jacob. Magn. Britan. Reg. lib. 3. cap. 2. per tot. Ubi id probat ex Patribus, & rationibus desumptis ex ipso fine Societatis Humanæ. Hug. Grot. in Prolegom. ad tract. de Jur. Bell. & Pac., & lib. 1. cap. 3. §. 16. — *Nec jam de observatione Juris Naturalis, & Divini, adde Gentium, loquor, ad quam Reges omnes tenentur, etiam si nihil promiserint* — Puffendorf de Stat. Hom. nat. per tot. *in specie* à §. 8. & de Jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 3. per tot. Barbeyrac. in Præfat. ad Puffend. cit. tract. de Jur. Nat. & Gent. Daniel. Otton. Dissert. Juridico-Polit. de Jur. Pub. Imp. Rom.

Accostandomi dunque all' assunto, che ho preso, e che procurerò trattare, seguendo gl' insegnamenti del Jus Pubblico, ma Comune a tutte le Nazioni, che professano Polizia, o Politezza di Governo, e di Costumi, dico: Esservi due maniere opportune da venire in cognizione della Natura, e qualità d'uno Stato, sopra del quale siavi controversia fra due Sovrani; l' una soggetta a non pochi, nè leggieri intoppi; l' altra piana, sicura, ed infallibile, secondo i Dettami di quella Legge de i Sovrani, che pur ora accennai. La prima consiste nell' incominciare da capo, e dalla primiera Origine, o fondazione dello Stato, che è in quistione, mettendosi di primo balzo fra le tenebre dell' Antichità colla scorta di quegli avanzi, che sono rimasti, e pervenuti fino a i giorni nostri, per grande fortuna sottratti dalle rovine, che la barbarie de i tempi, e la condizione dell' umane cose hanno cagionate. Ella è cosa ben manifesta, che camminando per questa strada doveremmo per lo meno avanzarci insino a i tempi oscurissimi de i Rè Longobardi Astolfo, e Desiderio, e de i primi Rè della seconda Dinastia de i Monarchi Francesi Pipino, e Carlo Magno. E quì incontreremmo altre difficoltà comunali, mentre allora non solamente durava l' antico Romano Impero nell' Oriente, ma riteneva pur anche nell' Occidente, e specialmente nell' Italia, i suoi Diritti attuali, governati dall' Esarco di Ravenna, Magistrato, o vogliam dire Vicario Imperiale, (5.) che nella sua origine teneva sotto di sè tutta l' Italia, quanto ella è larga, e longa, ricuperata da i Gotti, che l' avevano tenuta soggetta settant' anni incirca, per l' opra de i gloriosi Capitani Belisario, e Narsete. E sebbene i Longobardi n' aveano occupata la maggior parte, fondando sopra di quella il loro Regno, che in sostanza fu, ed è la prima radice, ed il primo fondamento del Regno d' Italia, e del moderno Romano Impero nell' Italia: Fu nientedimeno tal occupazione de' Longobardi mera Intrusione, Invasione, e forza Tirannica, la quale non averebbe potuto pregiudicare a gli Imperadori dell' Oriente, ed a i Diritti dell' Esarco; e tanto più rispetto a quella parte, ed a quelle Città, che gli Esarchi conservate aveano: Attese massime le istanze fatte col mezzo degli Ambasciadori Gregorio primo Segretario, e Giovanni Silentiario (6.) a i Rè Pipino, ed Astolfo per la restituzione di Ravenna, e sue Dipendenze: Incontreremmo, dissi, non comunali difficoltà, se non avessimo da ricorrere a qualch' altro principio del Diritto di Natura, e delle Genti, col quale restasse purgata dal vizio di Tirannia, sì la Dominazione Longobarda sopra il gran tratto di Paese occupato nella prima Invasione a pregiudicio del Romano Impero, come la Dominazione dell' Esarcato di Ravenna, e sue pertinenze, tolta egualmente da Pipino al Rè Astolfo mero Usurpatore, ed a gli

Rom. cap. 8. §. 2. ibi – *Quia Jus Naturale Principi cum cæteris, etiam his, qui ipsi subsunt, commune est; eodemq; æquè cum illis jure utitur* – Joan. Frider. Hom. de Civit. lib. 2. cap. 2. §. 10. in fin. ibi – *Quare ita censendum erit nec Juris Naturalis, nec Divini Universalis, nec Gentium Decretis Majestatem solutam esse* – Carpzov. de Leg. Reg. cap. 12. n. 17. & seqq. *Nec Gentes, quæ sibi Jus proprium constituerunt, eo jure, ubi cum aliis Gentibus ipsis res est, uti possunt, sed necesse habent communi Gentium Jure uti.*

(5.) *Penè Dominus, hoc est, alieni Juris Vicarius* l. 12. ff. de leg.

(6.) Anastas. Bibliothec. In Steph. III. Rom. Impress. novissimæ Operâ Rmi Franc. Blanch. fol. 210. & 211. – *Ut Ravennatium Urbem, vel cæteras ejusdem Exarchatus Civitates, & Castra Imperiali tribuens concederet Ditioni* — *affirmans* (il Rè Pipino) *etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem se se certamini sæpius dedisset, nisi pro amore B. Petri, & veniâ delictorum.*

gli Imperadori dell'Oriente, che v'erano stati verissimi, ed accertatissimi Dominanti. La necessità d'esaminare simili controversie ci obbligarebbe, tenendo questo primo metodo, a deviare con longhi Episodj dalla Cronología, che poi ne' tempi successivi resta ingombrata da nuove tenebre con interrompimento di nuove Dominazioni insorte di mano in mano talora in favore di Principi Italiani, e talora in favore di Nazioni straniere; Poscia vie più confuse, e variate dalle Discordie intestine, e dalle Fazioni de' Guelfi, e Gibellini, e de i Bianchi, e Neri; le quali cose per molti Secoli non ci lasciano dove posare con sicurezza il piede; e durando tal incertezza di continuo, e pacifico possesso, quasi sempre vizioso, perchè puramente originato dalla Forza, ne segue, che il Lettore cammina onninamente al bujo; o, se non altro, a lui pare di vedersi trasportato in un'altro Mondo, bramoso sempre di ripatriare, e sempre fisso col pensiero nelle più recenti Dominazioni de i Visconti, e degli Sforzeschi, i quali tennero Milano, e le Città soggette col titolo di Feudo Imperiale, supponendo intanto il Lettore, benchè falsamente, che Piacenza, e Parma coi loro Stati siano Membra di quel Corpo, e che ritengano l'istessa Natura; ed aspettando, che se gli faccia vedere qualche legittima dismembrazione, che le abbia staccate per sempre da detto Feudo, e dall'Alto Dominio dell' Impero Romano-Germanico. Sicchè questo primo metodo, il quale per altro veggo seguitato da chiunque ha scritto sinora su queste materie, non è senza grandissime Difficoltà nel Fatto, e nella Ragione, nè senza longhissimi pellegrinaggi non necessarj, e ne meno forse utili per la Decisione della Causa, se non per chi trovasse suo miglior conto pescare nel torbido, e colla forza superiore spogliare il più Debole di fatto, e poscia negare la giustizia de' titoli, che si portassero per ricuperare le cose perdute, dicendo, che non sono abbastanza giustificati nel Fatto, e nella Ragione.

All'incontro mi si para avanti il secondo metodo da indagare la Verità, e la Giustizia con quella schiettezza, e nudità, che richiede il Diritto della Natura, e delle Genti, libero da contenzioni, e da cavillazioni, professate comunemente da chi piatisce Cause private nel Foro, e si vede dalla ragion lontano; ma rigettate, ed abbominate da chiunque al vero lume della Cristiana Ragion di Stato, e della Giustizia naturale, e delle Genti, discute quei dubbj, che debbono assopirsi, non per Sentenza di qualunque Giudice, ma con Trattati, e pacificazioni stipolate fra' Sovrani. Consiste quest'altro metodo nell'incominciare dallo stato attuale delle cose, e nel rimontare con ordine retrogrado all'indietro, sin a che siasi accertato un possesso vero, pacifico, e continuato per longhissima serie d'anni, oltre alla rimembranza de i Viventi, de i Padri, e degli Avoli, ed oltre a i limiti di più Secoli, e fino ad incontrarsi nelle Guerre intraprese per ricuperare tali Stati dagli Invasori, e ciò medianti più Confederazioni seguite tra gli Autori del Possessore presentaneo, e rispettivamente di quei Principi, che hanno convenuto, e contribuito colla comunanza delle loro forze a rimettere il possesso nelle mani di quei, che l'hanno trasmesso con quiete, e pace in chi ora li gode.

Questa sorta d'esame piace a me di fare nella presente Dissertazione, sperando col Divino ajuto, che chiunque leggerà, toccherà con mano, che le Città di Piacenza, e Parma, coi loro Stati, e Territorj, appartengono alla Santa Apostolica Romana Sede per la Sovranità, ed Alto Dominio indipendentemente dal Sagro Impero Romano-Germanico.

I modi d'acquistare uno Stato sì in quanto all'Utile, come in quanto al Diretto, Sovrano, ed Alto Dominio, che prima fosse d'altro Principe, sono comunemente riputati più degli altri saldissimi, giustissimi, ed inappuntabili

appresso

appresso tutte le Genti, il Diritto, o Jus Belli; la legittima Prescrizione, è l'Occupazione semplice, e senza Titolo, cui s'uniscano la Derelizione del vero, ed antico Sovrano; ed il Consenso espresso de i Popoli soggetti, od anche solamente tacito, che di fatto abbiano avuto, e riputato l'Occupatore per vero, legittimo, e Indipendente Sovrano. (7.)

La ragione essenziale, che giustifica le accennate maniere d'acquistare gli Stati, è una sola nella radice, che risulta dal primo, ed insieme ultimo fine della Società Umana, cioè a dire, il Bene universale della Pace, della quiete, e della felicità del Genere Umano.

Tutte le suddette maniere concorrono separatamente, ed unitamente nel caso nostro, a stabilire l'Alto Dominio delle Città di Piacenza, e Parma, e suoi Territorj, nella Santa Romana Sede con indipendenza totale del Sagro Romano-Germanico Impero.

Ella è cosa altrettanto certa, quanto notoria all' Universo, che la Serenissima Casa Farnese di presente possede le due Città rinomate in qualità di Feudo della Santa Sede Ed è bene una confidenza troppo grande quella del preteso Simon Museo, Autore mascherato sotto nome fittizio, nel suo Libro stampato l'anno 1709. col titolo ardito – *De Juribus in Parmæ, & Placentiæ Ducatus à Pontifice malè prætensis, vel usurpatis* – il quale nel cap. 1. fol. 15. falsamente asserisce, che l'Augustissimo Imperador Giuseppe vietasse al Serenissimo Sig. Duca Francesco di riconoscere l'Alto Dominio del Sommo Pontefice. (8.) Riconobbe l'A. S. l'Alto Dominio della Santa Sede, e la Sovrana Autorità del Romano Pontefice sopra i due Ducati di Piacenza, e Parma fin dall' anno 1695. il dì 19. Maggio per Atto pubblico ricevuto dal Notajo Apostolico, e Cerimoniere di S. S., Pietro Santo Fanti, quando succedette al Serenissimo Sig. Duca Ranuccio II. suo Antecessore, e Padre, inviando al Pontefice Innocenzo XII., allora Regnante, solenne Ambasceria in persona del fu Conte Gasparo Scotti, che in nome dell' A. S., e come nuovo Vassallo, prestò il dovuto Giuramento di Fedeltà; ed indi averebbe rinovata, e fu pronto a rinovare, nell'anno 1700., altra simile Ambasceria, ed uniformi ricognizioni verso il di lui Successore Clemente XI. felicemente in oggi Regnante, se non fosse benignamente condiscesa la Santità Sua ad avere il tutto per ricevuto. Non furono questi atti clandestini, nè furtivi, ma solenni, e pubblici, in faccia dell' Alma Città di Roma, a vista degli Ambasciadori delle Corone d'Europa, Residenti appresso la Corte Pontificia, e specialmente a vista dell' Ambasciadore del fu Gloriosissimo Imperador Leopoldo,

---

(7.) Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 22. §. 13. – *Multa enim, ut bello quæsita, ita bello amissa sunt; alia pactionibus, alia Derelictione in aliarum Gentium, & Regum Jura transierunt* – Puffend. de Jur. Natur. & Gent. lib. 7. cap. 7. ubi §. ult. reprobat Hornium de Civit. lib. 2. cap. 9. §. 2. sentientem, jure belli attento, solam Victoriam sufficere ad transferendum Imperium summum in Victorem, statuens requiri etiam consensum, liberum, an coactum, & extortum, parum refert, ipsorum subjectorum. Suarez loc. cit. cap. 5. n. 7. dove parlando degli Stati, che altre volte furono del Romano Impero, soggiugne – *Plures (Reges) censentur legitimè exempti jure præscriptionis, accedente simùl Populorum Consensu; jure belli* &c. & n. 12. specifica la Spagna, la Francia, l'Inghilterra.

(8.) *Tum quod Invictissimus Cæsar, qui gloriosissimè Jura Imperii vindicat, supremoque per Regnum Italiæ, & Imperium Romanum, Dominio potitur, Sermo Duci Parmensi, ne imposterùm Pontificis Dominium agnosceret, severè interdixerit.*

Leopoldo, visitato in quella occasione dal suddetto Conte Scotti, che da detto Cesareo Rappresentante ricevette trattamento proprio d'Ambasciadore di Principe non soggetto all'Impero; tralasciando di riferire con distinzione l'applauso pubblico, e gli onori, che esso Conte Scotti ricevette pure dall' Universale di Roma nel di lui ingresso, e nell'atto d'andare a presentarsi a i Piedi dell'accennato Pontefice, per fare la rinomata ricognizione, e Giuramento di Fedeltà.

Oltre di ciò; Dal principio del suo Glorioso Governo insino al giorno d'oggi l'istesso Serenissimo Sig. Duca Francesco I. pagò in cadaun'anno, e nella Festa dell'Apostolo San Pietro, il Censo dovuto alla Santa Sede per l'Investitura di dette Città, e Ducati, e questo ancora non clandestinamente, nè furtivamente, ma con solennità, in faccia del Pubblico di Roma, e degli Ambasciadori suddetti di tutte le Corone, e specialmente degli Augustissimi Cesari Leopoldo, Giuseppe, e Carlo VI., nè alcuno disse mai parola, nè fece pur minimo moto di contraddire, o di disapprovare simili atti, come pregiudiciali alla pretesa Sovranità dell'Impero Romano-Germanico, e de' suoi Augusti Monarchi.

Anzi che tanto è lontano dal vero ciò, che ardisce d'avanzare Simon Museo circa il divieto riferito, che più tosto tutto il contrario s'inferisce dal vedersi, che oltre alle preallegate procedure si mantenne, e fu osservata fin' all'ultimo respiro dell'Augustissimo Giuseppe, e si mantiene da che regna l'Invittissimo Carlo VI., la Neutralità, che dalla Gloriosissima Memoria di Leopoldo fu accordata all'A.S. per tutto il tempo, ch'averebbono a durare le Guerre, eccitate, a grande sventura dell'Europa, sopra la Successione della Monarchia di Spagna per la morte del Rè Carlo II. senza Prole: Sopra di che io rifletto, che questa Neutralità ripugnarebbe alla pretesa Sovranità dell'Impero Romano-Germanico ne i Ducati di Piacenza, e Parma, se di verità fossero Feudo dell'Impero, e se i Serenissimi Duchi di Parma fossero del medesimo Feudatarj, poichè non averebbono dovuto essere Neutrali, nè averebbe dovuta accordarsi loro la Neutralità rispetto a una Guerra, che si faceva a nome dell'Impero per ricuperare all'Impero medesimo gli Stati, ch'erano Feudo Imperiale, qual'era, ed è fuor d'ogni controversia quello di Milano. Sono tenuti i Feudatarj contribuire a Guerre simili per la ragion comune delle Leggi Feudali, ed in vigore del Giuramento di Fedeltà, ed anche per le Costituzioni, ed altri Provvedimenti dell'Impero, (9.) e nella Guerra di poc'anzi per gli Stati d'Italia tanto fece il Serenissimo Sig. Duca di Modona Vassallo Imperiale, a costo ancora di grandissimi travaglj, ed a rischio di restare spogliato per sempre degli Stati.

S'aggiugne, che potendo il Sovrano mettere Presidio nelle Piazze de' suoi Feudatarj, quando queste siano di conseguenza per la conservazione, (10.) o per la ricupera

---

(9.) De Usib. Feud. tit. de nov. form. fidel. ibi – *Et si scivero te velle justè aliquem offendere, inde generaliter, vel specialiter fuero requisitus, meum tibi, sicut potero, præstabo auxilium.* – Belold. dissert. de Orig. Feud. fol. 20. ibi – *Quippe Vassallorum munus ad bellorum necessitatem inventum* – & fol 21. – *Cum ad Vires Imperii augendas, & confirmandas firmissima illa inter Dominum, & Vassallum conjunctio fuerit introducta.*

(10.) *Hoc etiam* (Jus munitiones extruendi, & Præsidiis firmandi Arces jam extructas) *extendunt ad Castrum Vassalli, ita ut Dominus Feudi etiam Vassallo invito illud occupare, Fortalitiis cingere, & Præsidio munire possit.* – Vitriar. Instit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 3. tit. 19. §. 72. Indi prosiegue, e ne dà

ricupera degli altri suoi Stati, qual sarebbe stata la Città di Piacenza rispetto al Ducato di Milano; credette bensì l'Augustissimo Leopoldo, ch'il Presidio Cesareo nella Città di Piacenza sarebbe stato d'infinito rilievo, e giovamento alle intenzioni dell'Impero: ma non credette già di potercelo introdurre di sua Sovrana Autorità: Ricorrendo più tosto alle richieste, ed alle insinuazioni fatte passare al Serenissimo Sig. Duca Francesco, perchè v'acconsentisse; il quale, essendo Principe Indipendente dall' Impero, ed avendo preso il partito salutevolissimo, ed utilissimo della Neutralità, ricusò di concorrere nelle soddisfazioni di quel Veneratissimo Principe, col quale avea per altro Vincoli di sì prossima, e gloriosa attinenza.

Per l'opposto; Perchè Piacenza, e Parma erano Feudo della Santa Sede, e come tali erano di consenso delle Corone guerreggianti attualmente riconosciute, usando il Pontefice Clemente XI. in quell'istessa congiuntura della sua Sovrana Autorità, e Diritto, e per suoi Fini prudentissimi, e giustissimi dettati dalla Ragion di Stato, puote introdurvi, e realmente v'introdusse Milizie Pontificie, stipendiate, e mantenute al soldo della Santa Sede; nè puote il Serenissimo Sig. Duca Francesco I. opporvisi, e nè meno sortì nel Pubblico veruna Protesta dell'Imperadore, o dell'Impero contro quella Determinazione del Sovrano Pontefice, quasi che venissero con simili procedure a pregiudicarsi le ragioni, e i Diritti dell'Impero medesimo, al quale non era stato permesso d'introdurre in quella Città i suoi Presidj.

Darà grande risalto, e forza alla riflessione pur ora detta l'esempio recente di Mantova, Feudo certissimo dell'Impero; nella quale avendo quel Duca ricevuto Presidio Francese, funne per tal causa dichiarato Reo di Contravenzione al Debito di Feudatario contro il suo Signore, e per Sentenza funne altresì dichiarato decaduto da ogni ragione, ed aperto, e devoluto il Feudo all'Impero, il quale presone il Possesso, tuttavia lo ritiene a titolo di tale devoluzione. Se Piacenza, e Parma fossero state Feudo di natura uniforme, come si vuole ora pretendere, non averebbe trascurato Leopoldo, zelantissimo mantenitore de i Diritti dell'Impero, di procedere alla dichiarazione di Fellonía contro il Serenissimo Sig. Duca Francesco I. per avere all'istesso modo ricusato di ricevere il Presidio del suo Sovrano, e per avere vicendevolmente ricevuto Presidio d'altro Principe, ciò che non fece, perchè appunto quell' Anima Grande non seppe trovarci fondamenro di Giustizia, che appresso di lui prevalse in ogni tempo a qualunque altro Interesse, anche di Stato.

Egli è vero, che questi Stati han dovuto soccombere alla fatale necessità di Quartieri, e di Contribuzioni, dopo l'anno 1706., e dovettero soggiacervi anche prima dall'anno 1691. fin'all'anno 1697., nel quale colla Pace di Reswik si diede la quiete all' Europa. Ma se parliamo de i recenti Quartieri, e Contribuzioni, son ben note all'Europa le contrarie proteste, e dichiarazioni del

 Pontefice

ne dà la ragione – *Vassallus enim Juramento obligatur, Vitam Domini, membra, mentem, & ejus rectum bonorem custodire; Ergo etiam tempore necessitatis cum Castri munitione adjuvare obligabitur*, – e dà per mallevadori Hering. de Jur. Burg. n. 683 Fritsch. de Jur. Fortalit. cap. 4. n. 57., e'l Pfeffinger. che illustrò il Virriario lit. A. v'aggiugne l'istesso Fritsch. toto tractatu de Jur. Præsid. In specie cap. 2. n. 25. & 26. ubi quod – *Si necessitas publica postulet, ac ratio belli urgeat, Præsidium Civitati Privilegiatæ, fortè in finibus sitæ ad arcendam vim bostilem imponi possit* – & cap. 3. per tot., dove sostiene contro il Grozio, ed altri, che non può mettersi Presidio nel Fortalizio di Principe vicino, ma che stà in Pace, benchè l'altro sia quasi a rischio di perdersi; & de Excub. Myler de Stat. Imper. cap. 78.

Pontefice Regnante nella Bolla dei 27. Luglio 1707., non rilevando punto, dove si tratta di sapere quello, che di Giustizia può farsi, ciò che di fatto s'eseguisca; e rispetto a i Quartieri, ed alle Contribuzioni di detti anni 1691. fin' al 1697., benchè se ne sia fatta, per così dire, gran festa di là dall' Alpi sulla fiducia ingiustamente conceputa, che da ciò risorgesse in questi Stati la Podestà, e Diritto Imperiale fin' allora obliterata, (11.) si mostra con tutto ciò, che quegli atti, in cambio di rinvigorire il preteso Diritto Imperiale sopra Piacenza, e Parma, lo atterrano piuttosto, e ci danno un nuovo fortissimo argomento di Giustificazione della totale loro indipendenza. Veggasi, e con indifferenza d'animo, e di genio si ponderi da chi legge, il Diploma spedito in quella occasione dalla Gloriosa Memoria dell'Imperador Leopoldo, che quì si vuol registrare. — *Sacra Cæsarea Majestas Dominus noster Clementissimus benignè intellexit, quod Serenissimi Parmæ, & Placentiæ Ducis Ablegatus D. Philippus Maria Scotti de Vigoleno, de compensandis Contributionibus à dicto Serenissimo Duce Copiis Cæsareis in Italiâ subministratis, cum in diversis Scripturis, tum vivo etiam sermone proposuit, eidemque responderi jussit, non latere Serenissimum Ducem, qualiter Sacra Cæsarea Majestas, postquam Galliæ Rex Italiæ fines hostiliter invasit, armaque sua in eandem ulterius proferre conatus fuit, nullius lucri spe, sed solo Italiæ libertatem vindicandi, imminentemque tunc temporis servitutem avertendi studio, Copias suas Cæsareas illuc miserit. Et cum Sacra Cæsarea Majestas eâ in re præstiterit, quod non solùm Imperiale munus suum, sed etiam totius Italiæ, & cujuscumque in eâ existentis Status, aut Principis securitas, & defensio exigebat, neque tamen ab ea, quæ alibi locorum sibi pro salute Christianitatis gerenda sunt bella, id sola efficere, suisque sumptibus integram belli molem sustinere posset, aut deberet, Serenissimum Parmæ Ducem pro suâ prudentiâ, haud ægrè judicaturum censet, repetenda, aut compensanda non esse, quæ Sacra Cæsarea Majestas, tam ex belli, & publicæ necessitatis, quàm Defensionis naturalis ratione, & ex Clientelæ vinculo ab Italiæ Statibus poscere exacta fuit. INTEREA TAMEN SERENISSIMUS DUX PRO CERTO TENERE POTERIT, QUOD SACRA CÆSAREA MAJESTAS SICUTI EJUSDEM PROMPTITUDINEM, OCCASIONE DICTI BELLI REPETITIS VICIBUS MAGNA' SUA' LAUDE EXHIBITAM, LIBERALEQUE SUBSIDIUM NON EX MERO VASSALLAGII DEBITO (NAM PAUCA TANTUM SERENISSIMUS DUX A' SACRA' CÆSAREA' MAJESTATE, ET SACRO ROMANO IMPERIO FEUDA RECOGNOSCIT) SED PRO SPECTATO SUO ERGA SACRAM CÆSAREAM MAJESTATEM OBSERVANTIÆ STUDIO COLLATUM perpetuâ conservabit memoria, ita nullam occasionem prætermittet, qua sincerum suum erga Serenissimum Ducem affectum, & propensam Voluntatem juxta sua Decreta Cæsarea, & quidem die undecimâ Novembris anno millesimo sexcentesimo nonagesimo primo, quintâ Februarii anno millesimo sexcentesimo nonagesimo tertio, & trigesimâ Maji anno millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto, quæ hìc loci in omnibus, & per omnia repetuntur, & denuo pro insertis habeantur, reipsâ porrò testari queat omninò confisa, eundem nunc quoque in pendendis iis, quæ Copiis Cæsareis,*

(11.) Pfeffinger. ad Vitriar. cit. tract. lib. 2. tit. 5. §. 1. lit. A. *Exempli loco huc allegandæ ingentes argenti summæ, quas Contributionum vocabulo, Cæsar ab anno 1692. – non honorarii, sed debiti, titulo, magno Imperii Juris, diu in terris illis* (Italiæ Statibus) *quasi neglecti, incremento exegit.*

Cæsareis, ob discessum ex Italiâ hybernorum loco assignata sunt, haud difficilem porrò futurum, quin potiùs residuam portionem suam brevi numeraturum esse; nihil enim gravius, aut ingratius esset Sacræ Cæsareæ Majestati, quàm si, ob tarditatem solutionis, eorum interventionem adhibere necesse foret, qui dicti armistitii executionem in se susceperunt: de quo, ut dictus D. Ablegatus ad Serenissimum Ducem decenter referat, idque negotii, suâ etiam ex parte, promoveat, Sacra Cæsarea Majestas benignè cupit, eundemque de Gratiâ suâ Cæsareâ securum reddit.

Signatum Viennæ, sub Sigillo Sacræ Cæsareæ Majestatis Secreto, die 27. Jul. anno 1697.

Veggasi inoltre nel Trattato del Sacerdozio, e dell'Impero, dato alla luce da Monsignor Marco Battaglini, e si troverà all'anno 1697. §. 9. che parla di dette Contribuzioni, e del riferito Diploma Cesareo colle precise parole – *In Germania pendeva un'Appendice dello scritto Quartiere goduto, o estorto colla forza ne' decorsi Verni entro le Terre del Duca di Parma, il quale tenendosene libero, come Feudatario della S. Chiesa, spedì a Vienna il Conte* (dee dire il Marchese) *Filippo Maria Scotti di Vigolino, per supplicar Cesare a farlo rilevare da' danni sostenuti per detta cagione irragionevolmente. Ascoltato benignamente, fu maturata ne' Squittinii del Consiglio la sua Istanza, dandosegli una risposta, che se ben per esso non fu propizia per buon' esito della sua Ablegazione, fù però ottima per riconoscimento della Giustizia, e de' Diritti del suo Signore, e della S. Sede, perchè sotto il giorno ventesimo settimo di Luglio dal Conte Bastiano Unibaldo di Zeiler Ministro Cesareo ebbe un foglio, che si conserva nell'Archivio Ducale &c.* e seguita a rapportarne compendiosamente il contenuto.

Avea quel gran Monarca prestato così bene, come ogn'altro di lui Antecessore, nella promozione al Sagro Impero, il giuramento di conservare intatti i Diritti Imperiali; e per la rettitudine dell'illibatissima di lui Coscienza dovette esserne fin' all'ultimo spirito ben memore, ed inviolabile mantenitore. Avea egli già regnato presso a quarant'anni, quando comandò, che fosse spedito questo Diploma. Il maneggio degli affari dell'Impero, a i quali con somma accuratezza avea assistito, non ammetteva ignoranza circa la dipendenza degli Stati, che veramente dipendevano nell' Italia dal Sagro Impero, e specialmente rispetto al Ducato di Milano, di cui oggidì vorrebbesi sostenere, che fossero membra le Città di Piacenza, e Parma. Con tutto questo Leopoldo nel riferito Diploma restrigne tutto il Diritto Imperiale a pochissimi Feudi tenuti fin d'allora dal Serenissimo Sig. Duca Francesco, ad esclusione delle Città di Piacenza, e Parma, e suoi Territorj. A riguardo dunque di detti pochi Feudi, e non già per alcuna ragione, ch' avesse l'Impero sopra le Città, e Territorj di Piacenza, e Parma, furono allora pagate le Contribuzioni a Leopoldo, ed all' Impero, ed a riguardo solamente de i medesimi dovrebbono riferirsi le ultime Contribuzioni, riscosse con forza superiore, e con eccesso, quando si volessero recare in comprova del preteso Diritto Cesareo: Altrimente a niente servirebbono nel Foro della Ragione, e del Diritto delle Genti, e molto meno nel Foro della Coscienza, quegli atti di mera forza, non mai ammessi, nè approvati dal Sig. Duca Francesco, nè dal Pontefice Clemente XI.

Fermianci di grazia ancora per un momento sopra il Diploma poc'anzi registrato. Confessa l'Augustissimo Leopoldo, che il Sig. Duca di Parma tiene pochi Feudi Imperiali, vale a dire, confessa, che alla riserva di pochi Feudi Imperiali, tutto il rimanente de' suoi Stati non è soggetto all'Impero. E perchè taluno direbbe forse con acutezza d'ingegno, che sotto nome di pochi

Feudi Imperiali possono venire tutti gli Stati del Serenissimo Sig. Duca Francesco, i quali rispetto al Sagro Impero altro appunto non sono, che pochi Feudi Imperiali: Risponderemmo, che il Fatto convince tutto l'opposto, e mirabilmente conferma il mio assunto. Dovea il Sig. Duca Francesco, succeduto al Serenissimo Sig. Duca Ranuccio lui Padre, pigliare dalla Cesarea Imperial Maestà l'Investitura de i Feudi, che riconosceva dall' Impero. Dunque se Piacenza, e Parma coi loro Territorj fossero state, come pretendesi, Feudi Imperiali, averebbe dovuto l'A. S. nel termine prefisso dalle Leggi de' Feudi, e dalle Costituzioni dell'Impero, prestare il giuramento di Fedeltà in atto di ricevere l'Investitura di Piacenza, e Parma. E pure egli è ben vero, che fu prestato il dovuto Giuramento di Fedeltà, e presa l'Investitura d'alcuni Feudi, mediante un Proccuratore speciale costituito dall'A. S., ma egli è altrettanto vero, che rispetto alle Città, e Territorj di Piacenza, e Parma ciò non si fece, e nè meno fu preteso dall'Augustissimo Imperador Leopoldo; Argomento convincentissimo senza fallo, che l'A. S. in riguardo di dette Città fu considerata con tutt' altro riflesso, che di Feudatario del Sagro Romano Impero.

Perseverò l'Invitrissimo Leopoldo con sentimenti di sì Eroica rettitudine anche dopo gl'incendj di Guerra, che s'accesero nell'Italia, morto il Rè Carlo II., mentre introdottesi ne i Stati di Piacenza, e Parma le Truppe Imperiali con quei danneggiamenti, che sono inseparabili da tali circostanze, giudicò il Serenissimo Sig. Duca Francesco dovere spedire alla Corte di Vienna il Conte Ferrante Anguissola suo Rappresentante a chiedere riparo de i danni, che soffrivano i di lui Sudditi; concorrendo la Maestà Sua benignamente a confessare di bel nuovo, che non doveano questi Sudditi della Serenissima Casa Farnese soggiacere a i suddetti dispendj, con esibire anzi di reintegrare i danni, allorchè cessato il turbine di Guerra potesse venirsi a farne la giusta liquidazione. Ecco le parole del Diploma Cesareo, che fu consegnato a detto Conte Ferrante, e spedito sotto il dì 16. Giugno 1703. — *Sanè Sacræ Cæsareæ Majestatis benignitatem — qua eadem Serenissimam Farnesiorum Prosapiam semper amplexata fuit, sinistræ Suæ Serenitatis, ejusdem Subditorum sorti variis, ac improbis belli casibus, qui nocentes juxta, ac innocentes affligunt imputandæ. Verùm enim verò haud suæ defuturam Clementiæ, si hostilis vis, quâ Parmensis jam totus inundatus tenetur Ager, cessaverit, aut pacatiora etiam inter Arma redierint tempora, vel eorum intervalla, ut, QUEMADMODUM JAM DEMANDATUM EXTITIT, OMNIUM DAMNORUM AUTHENTICE' DEMONSTRANDORUM RITE' TENEATUR RATIO, NEC NON ÆQUITATI CONSONA TRIBUATUR SATISFACTIO.*

So, che un Professore del Jus Pubblico Romano-Germanico rileverebbe qui subito la difficoltà per suo parere insurmontabile, dicendo, che Leopoldo non puote, nè qualunque altro Imperadore può alienare uno Stato dell'Impero per qualunque atto, che faccia. Per conseguenza vanamente pretendersi, che le Confessioni di Leopoldo, comprese ne i Diplomi riferiti, giustifichino l'indipendenza delle Città controverse dall'Impero.

Verrà in acconcio d'esaminare questo rilievo nella presente Dissertazione, quando più abbasso tratteremo delle Confederazioni di Massimiliano I. d'Austria, e di Carlo V. con i Sommi Pontefici Giulio II. e Leon X. Frattanto rispondo brevemente, ch'io non pretendo, che le Confessioni di Leopoldo produchino qualche dismembrazione de i Dominj, che sono in quistione, dall'Impero, e per dirla con espressinne, ch'userebbe un Legale, non pretendo servirmi di dette Confessioni al fine, ed all'effetto d'indurre obbligazione nel Confitente.

Ma

Ma deduco, e mi valgo di dette Confessioni al fine, ed all'effetto di provare, che detti Dominj siano stati riconosciuti da Leopoldo, come indipendenti dall'Alto Dominio dell'Impero; potendo benissimo un'atto, che non è valevole ad operare il primo effetto, essere valevole ad operare il secondo, benchè procedente da Persona, che non abbia la podestà d'alienare, e d'obbligare quello, di cui si tratti. Ognuno può, e deve essere capace di riconoscere la buona Fede, e la Sagrosanta Verità, massime quando la Controversia si tratti nel Foro, e tra Persone, dove può aver luogo solamente il Jus Naturale, e delle Genti.

Passiamo più oltre; Il Serenissimo Sig. Duca Ranuccio II. succedette al Serenissimo Sig. Duca Odoardo lui Padre nel 1647., e governò felicemente gli Stati sin' all' anno 1694., toltene le Investiture de i pochi Feudi Imperiali sovraccennati, per i quali averà pur anche prestato all'Augustissimo Imperadore, ed all'Impero il Giuramento di Fedeltà nell'ingresso del suo Governo. Mostrisi un poco da Simon Museo, e da chiunque s'argomenta potere dimostrare la dipendenza delle nostre Città, e Stati dall'Impero, che il Sig. Duca Ranuccio prendesse l'Investitura, e prestasse Giuramento di Fedeltà, ovvero, che durando tutto quel suo longo Governo, facesse verun' altr' atto proprio di Feudatario Imperiale per le Città medesime. Nel corso di tant'anni trattò la sua Serenissima Persona da Feudatario del Sommo Pontefice, il di cui Alto Dominio riconobbe in ogni tempo, ed anche in quel tempo medesimo, che per la contingenza di troppo fatali avvenimenti, e circostanze, venne a rottura con il Pontefice Innocenzo X., nel qual tempo averebbe dovuto implorare l'ajuto dell'Augustissimo Imperadore, e dell'Impero, se avesse in alcun modo creduto, o se i di lui Consiglieri avessero in alcun modo saputo, che l'Alto Dominio di Piacenza, e Parma fosse appartenuto all'Impero stesso, massime che la qualità delle discordie, che avea col Sommo Pontefice, furono di tal sorta, che Innocenzo di fatto minacciò di dichiarare, che, detto Sig. Duca Ranuccio, fosse incorso nella caducità di tutti i di lui Stati, che riconosceva in Feudo dalla Santa Sede. Egli, durando tutti quei torbidi, non ricusò il pagamento del Censo dovuto, per l'Investitura di questi Ducati, e pagollo tutti gli anni del suo Governo colla solennità, e pubblicità, che ho marcata, voglio dire, a vista degli Ambasciadori Cesarei, che mai zittirono in contrario, e pagollo in esecuzione, ed a tenore dell'obbligo, ch'avea preso il dì 9. Febbrajo 1648. prestando il Giuramento di Fedeltà all'accennato Pontefice Innocenzo X., del quale seguinne Atto pubblico ricevuto da Francesco Maria Febo, e Domenico Belli Notaj Apostolici, e Cerimonieri del Papa, intervenendo a nome del Duca il Sig. Don Appio Conti Duca di Poli suo Ambasciadore, e Proccuratore speciale. Egli ebbe da inviare suoi Ministri all'Imperial Corte di Vienna nelle tante, e tante occasioni, che vennero, ne i detti anni quarantasette, i quali furono ricevuti, ma non già in qualità di Ministri di Principe Feudatario, e Suddito dell'Impero, anzi di Principe straniero; e con quelli, ed altri atti, che non accade raccontare, andò continuando quel possesso, che avea incominciato il Sig. Duca Pierluigi, e ch'era continuato negli altri Serenissimi Antecessori, compiendo per la sua parte la prescrizione, che intanto correa in favore della Santa Sede, e del di lei Alto Dominio, della quale ora vo parlando.

Potrei sbrigarmi accennando con due sole parole il Governo, e possesso del Serenissimo Sig. Duca Odoardo, incominciato nell'anno 1622., e continuato sin nell'anno 1647., nella di cui Persona erano accaduti, presso a poco, tutti quegli atti di ricognizione della Santa Sede, e dell'Alto Dominio della medesima nelle Città sopraddette, ed in particolare avea costituito suo Proccuratore

ratore

ratore il Sig. Principe D. Appio Conti a prestare in di lui nome, e nelle mani del Pontefice Gregorio XV. il Giuramento di Fedeltà, per Istrumento rogato dal Notajo Alessandro Magni, come fu realmente prestato il dì 5. Giugno 1622. per atto ricevuto dal Notajo Apostolico, e Cerimoniere Pontificio Paolo Alaleona; come altresì erano accaduti, presso a poco, tutti i medesimi atti a riguardo degli Augustissimi Imperadori Ferdinando II., e Ferdinando III., che a suo torno praticò il Sig. Duca Ranuccio II. verso l'accennato Imperadore Ferdinando III., e verso l'Inclito Leopoldo. Ma v'è di più una rilevantissima circostanza, che dà peso infinito al mio assunto. Io non so, nè fia necessario ridire per quai motivi il Serenissimo Sig. Duca Odoardo facesse Lega col Rè Lodovico XIII. di Francia contro il Rè Filippo IV. di Spagna Feudatario del Sagro Impero, per il Ducato di Milano. Furono introdotte negli Stati di Piacenza, e Parma Milizie Francesi. Il Sig. Duca Odoardo armò i suoi Sudditi, ed unendo le proprie forze con quelle degli stranieri, ruppe con il Rè Filippo, ed entrò con lui in guerra aperta. Proccurarono diverse Potenze di prevenire quelle rotture, benchè indarno. Gli stessi Spagnuoli temendo forse, che quell' incendio si dilatasse più di quello, che portava la Guerra, con un Principe di Stati per altro inferiori di longa mano alla vastità della Monarchia Spagnuola, fecero tutte le possibili diligenze per divertirne lo scoppio. Unirono le loro industrie con quelle dell' Imperador Ferdinando III. Padrone Sovrano dello Stato di Milano, cui per ragion Feudale toccava d'entrare a parte della difesa del Feudo, e del Feudatario, e congiuntamente interpellarono per mezzo de i loro Ambasciadori, e con gagliardissimi uffizj riscaldarono l'animo del Sommo Pontefice Urbano VIII. in qualità di Signore Sovrano del Duca Odoardo, acciocchè coll' autorità, che teneva sopra di lui come Feudatario della Santa Sede, mettesse freno al di lui spirito bellicoso, costrignendolo a deporre le arme, ed a rinonziare alla Confederazione di Principe straniero: Non mancando maniere di dedurre, e di far valere le sue ragioni, men' azardose, per il di lui privato interesse, e men pericolose, per la quiete comune dell' Italia. Parvero al Pontefice troppo ragionevoli le istanze de i due Monarchi: Onde concorrendo pienamente ne i loro sentimenti, spedì Brevi replicati, ed efficacissimi al Duca Odoardo, esortandolo ad abbracciare consiglj di Pace, e di quiete, ed alle esortazioni congiunse l'autorità del Comando, resistendo alle prime, ed al secondo, l'animo già impegnato d'esso Duca. Quindi il Pontefice procedendo più oltre con atti da Sovrano Signore, pubblicò contro del Duca, come Feudatario Contumace, rigoroso Monitorio, nel quale inserì di parola in parola i due Brevi accennati, acciocchè ognuno comprendesse, che non erano state trascurate le Insinuazioni Paterne, ed amorevoli di chi teneva verso del Duca grado di Comun Padre; e che ella era stata precisa necessità, d'impiegare i comandamenti di Sovrano, ed assoluto Signore. Nè qui terminarono le procedure dell'amareggiato Pontefice, presso del quale non mancavano gl'incentivi continuati degli Ambasciadori Cesareo, e Spagnuolo, somministrando, come suol dirsi, nuova legna al fuoco acceso: Laonde Urbano, dopo avere tentato in vano tutti i mezzi pur ora raccontati, volle almeno far l'ultima isperienza col Governatore di Milano, proccurando frastornarlo dall' invadere quelle Città, ch'erano Feudi della Sede Apostolica, scrivendo Lettere efficacissime in Ottobre dell' anno 1635., ed il tutto, come dissi, infruttuosamente, spignendo il Governatore di Milano addosso al Duca l'Esercito Spagnuolo, con ordine di mettere tutto il Paese sotto il Militare saccheggio, eseguito prontamente con quella severità,

rità, che si fa pur anche sentire dopo ottantacinque anni. (12.)

Più riflessioni cadono acconciamente sopra questo lagrimevole fatto. 1. Una Lega Offensiva del Duca contro un Rè Feudatario dell'Impero. 2. L'introduzione di Milizie Francesi nelle Città, e Stati di Piacenza, e Parma. 3. Una Guerra per fomento, e per opra d'esso Duca attualmente accesa. E non sono questi, atti senza dubbio di tal natura, che, se il Duca fosse stato, per le Città di Piacenza, e Parma, Feudatario subordinato allo Stato di Milano, od all'Impero, non averebbono poruto in conto alcuno iscusarsi dal Crime di manifesta Fellonía? Perchè dunque il Rè Filippo, e l'Imperadore Ferdinando II. non lo trattarono da Ribelle? Perchè mettere gli Stati del Duca a saccheggio, se di natura loro riputare doveansi Feudali? Richiedea piuttosto la buona Ragion di Stato; Richiedeanlo le Leggi de i Feudi, e le Costituzioni Imperiali (ritenuta quella ipotesi) che il Duca fosse citato a presentarsi ne i Tribunali del Sagro Impero; che se gli intimasse la Devoluzione, ed essendo contumace, si fulminasse contro di lui Sentenza di privazione, e che la Sentenza successivamente fosse eseguita colla mano, e forza militare. Era pur allora fresca la memoria di simile pratica osservata nell' anno 1628. contro un' altro Duca nell' Italia, e contro una Città di verità Feudo dell' Impero; dico l'infelice Città di Mantova. La medesima pratica abbiam noi veduto, poc'anni fa, osservarsi contro il Duca Carlo Ferdinando Gonzaga ultimo Duca di Mantova stessa, perchè contrasse Lega con Principe straniero, ed introdusse Milizie parimente straniere, e nimiche dell' Impero nel di lui Feudo. Congiuntura più propria, nè bisogno più urgente potremmo immaginare, nel quale Uno, che sia veramente Alto, e Supremo Signore d'uno Stato, debba usare della Sovrana, e giuridica sua Podestà contro il Feudatario, che quello pur ora riferito, circa la Persona del Duca Odoardo? Potrò dunque inferire con sicurezza da queste premesse, che mentre il Rè Filippo, e l'Imperadore Ferdinando tennero un metodo tutto contrario a quello, che averebbono dovuto tenere rispetto al Duca Odoardo, il fecero, perchè conoscevano, che sarebbe stata procedura irregolare, processo, e giudizio nullo per difetto di Podestà, Sentenza notoriamente di niun valore. Usò simile maniera d'argomentare il Senatore Girolamo Donati, (13.) rispondendo al Vescovo Gurgense Plenipotenziario di Massimiliano I. nel Congresso tenuto in presenza del Pontefice Giulio II. l'anno 1511., del quale tornerà più abbasso in acconcio far menzione; e fu insegnata dall'istesso lume naturale la medesima Dialettica a gl'Interpreti del Jus Civile, che nella *l. Si Filiusfamilias* 16. *ff. ad Macedon.* fondarono quella loro regola, *Che colui, il quale tace, quando ragion volea, che parlasse ben' alto, e producesse la ragione, che poi volle produrre in congiuntura diversa, confessa, che manca di ragione, e di Giustizia.* (14.)

Per l'opposto, perchè il Duca Odoardo era di verità Feudatario della Romana Sede, il Papa Urbano VIII. non mancò d'usare, e valersi della regola pur ora accennata nella congiuntura, che poc' anni appresso si presentò. Diasi un'

(12.) Restano comprovate tutte, e cadauna circostanza da me accennata, con altre ancora per brevità ommesse, dal Brusoni nella sua Storia d'Italia lib. 3., da Battista Nani nelle Storie di Venezia lib. 12., dal Grozio nelle sue Lettere 492. 500. e 530., dall' Abbate Sirj nel suo Mercurio Tom. 3., da Monsignor Battaglini negli Annal. del Sacerd. e dell'Imp. all'ann. 1635.

(13.) Lig. de Cambray Impress. l'ann. 1709. in Parigi lib. 2. fol. 405.

(14.) Possono vedersi li Dottori, che fermano la regola qui allegata, presso l'Erudito Raffaele dalla Torre nella Causa del Finale Excurs. 1.

un'occhiata alla Guerra mossa contro Papa Urbano suddetto da esso Duca, il quale non contento d'impugnare le armi, e d'impiegare le proprie forze contro il suo Sovrano, si strinse di più in Lega col Serenissimo Gran Duca di Toscana, colla Serenissima Repubblica Veneta, e col Serenissimo di Modona, entrando colle forze unite nello Stato Ecclesiastico. Protestò Urbano altamente contro il Duca Odoardo, lo redarguì di Fellonia, intraprese procedure giuridiche contro di lui, in qualità di Giudice Sovrano. Vi s'interposero le principali Corone d'Europa, bramose di ridurre quei Principi a deporre le armi, ed a venire ad un'amichevole componimento. Filippo IV. Rè di Spagna poc'anzi Nimico del Duca Odoardo, e l'Imperadore Ferdinando III. tentarono più volte per mezzo de i loro Ambasciadori farsi mediatori. La mediazione non fu veramente accettata, essendosi già frapposto di comune soddisfazione il Rè Lodovico XIII. di Francia, sotto i di cui Auspicj realmente riuscì al Cardinale Bichi mettervi fine dopo longhissimi maneggi. Ma non è però da negarsi, che Urbano in voce, ed in iscritto, e nell'istessa conchiusione della Pace trattasse sempre il Duca da Feudatario della Santa Sede, esagerando il torto, che si faceva alla di lui propria Sovranità da chiunque metteva impedimento al di lui processo, e non permetteva, che gastigasse un Feudatario, ch'avea prese l'arme contro il Sovrano. Replicò mille, e mille volte Urbano queste, ed altre più acri doglianze, contro il Duca Odoardo, il quale finalmente dovette consentire d'essere contraddistinto dagli altri suoi Collegati nelle Leggi, e condizioni della Pace. Nè l'Imperadore Ferdinando, nè il Rè Filippo, nè i loro Ministri dissero mai una parola contro le proteste d'Urbano; mai negarono, che il Duca fosse di lui Feudatario; mai pretesero, che fosse anzi Feudatario dell'Impero; mai asserirono, che Piacenza, e Parma fossero Membra dello Stato di Milano.

Tutte queste prolisse negoziazioni, che possono vedersi riferite dall'Abbate Vittorio Siri, (15.) sono altrettante prove irrefragabili del possesso attuale di Sovranità, e d'Alto Dominio della Santa Sede, sopra le Città rinomate, e Stati; Posseso non di qualunque sorta (che pur basterebbe per fondamento della prescrizione, della quale io parlo, dato ancora, che fosse, come parlano i Legali, nudo, e senza titolo;) ma qualificato dal consenso espresso, positivo, e liberissimo de i Principi, che averebbono dovuto opporsi con ragione propria per impedire la prescrizione, se fossero stati assistiti da veruno, benchè debolissimo, Diritto. Si sa quanto siano oculati i Sovrani, e fin'all' eccesso scrupolosi, di non pregiudicarsi nella Sovranità sopra di quelle Persone, e di quegli Stati, coi quali avvegna loro d'avere a fare trattati. L'esempio delle negoziazioni, che la Gloriosissima Casa d'Austria per tant'anni maneggiò, e finalmente stabilì colle Provincie Unite de i Paesi Bassi, basterebbe per darcene piena, e indubitata prova, se, di verità così notoria, corresse bisogno di recarne veruna prova.

M'avanzo al Governo del Serenissimo Ranuccio I. incominciato nell'anno 1592. e continuato fin'all'anno 1622., del quale non ho che rimarcare, se non che egli fu tutto pacifico, e che nel di lui ingresso riconobbe la Santa Sede, ed il Pontefice Clemente VIII. col Giuramento di Fedeltà, per mezzo del di lui Ambasciadore il Conte Renato Borromei Proccuratore specialmente costituito per Rogito del Notajo Giovan Battista Turchetti li 4. Novembre 1593., prestato il dì 6. Decembre dell'anno medesimo per Rogito del Notajo Apostolico,

(15.) Del Mercurio, o sia Istor. de' corrent. Temp. Tom. 4. Part. I. dal fol. 449. fin'al fin. ove a fol. 686. si vede registrata la Pace, nella quale il Duca Odoardo chiamasi Vassallo della Santa Sede, e del Vicario di Cristo.

ſtolico, e Cerimoniere Pontificio Paolo Alaleona, in qualità di Feudatario, e pagò regolatamente d'anno in anno il Cenſo colle ſolennità più volte ridette; contribuendo con tali atti di notoria Soggezione tutta quella porzione di tempo, e di poſſeſſo, che andava formando la preſcrizione in favore della Chieſa Romana.

Le ſteſſe coſe accenno del Sereniſſimo Aleſſandro, Nome, e Principe conſagrato all'Immortalità, per le grandi, Eroiche Impreſe, che fece nel ſervigio preſtato alla ſempre Grande, e ſempre Venerata Caſa d'Auſtria. Oſſervisi però brievemente, che Aleſſandro impiegò bensì il di lui alto Valore per il Rè Filippo II. fino a conſagrare gli ultimi ſuoi reſpiri nel glorioſiſſimo ſervigio di quell'Inclito Monarca; ma non fece già mai, ciò non oſtante, verun'atto di Soggezione Feudale all'Impero, e nè meno allo ſteſſo Rè Filippo. Morì nel 1585. il Sereniſſimo Sig. Duca Ottavio di lui Padre, e mandò a Roma ſuo Proccuratore ſpeciale il Dottore Ottavio Lalatta, che in di lui nome preſtaſſe, come preſtò, Giuramento di Fedeltà al Pontefice Siſto V. il dì 8. Giugno 1587. per Rogito di Lodovico Branca, e Franceſco Mucconi Notaj Apoſtolici, e Cerimonieri di S. S., ratificato dal Duca medeſimo in Bruſseles il dì ultimo Agoſto anno ſuddetto negli atti del Notajo Pietro Vandenone, in atto di riconoſcere l'Alto Dominio della Santa Sede; Atto, che non puote eſsere ignorato dagli Ambaſciadori Ceſareo, e Spagnuolo, Reſidenti in Roma, nè dall'iſteſso Rè Filippo, il quale avendo, per così dire, in ſuo potere il Duca Aleſsandro, meglio, ch'ogn' altro, averebbe dovuto, e potuto opporſi alle procedure, che vedute aveſse incompatibili colla qualità di Signore ſubordinato al Feudo di Milano, ſe tale veramente foſse egli ſtato da lui creduto. Pagò Aleſsandro coll'iſteſsa notorietà il Cenſo alla Santa Sede, concorrendovi, ſe non altro, il Conſenſo tacito dell' Imperadore, quando un ſimile conſenſo aveſse potuto richiederſi a continuare una legittima preſcrizione.

Dal Grande Aleſſandro ſo paſſaggio al Sereniſſimo Sig. Duca Ottavio, ſucceduto al Duca Pierluigi morto nel 1547., del quale ſarà d'uopo differire, dopo che averò parlato dell'accennato Sig. Duca Pierluigi, e dell'infelice di lui morte, a ripigliarne opportunamente il diſcorſo, allorchè dovrò riſpondere all'obbietto, che ſi farà, circa l'interrompimento della preſcrizione. Intanto non v'ha dubbio, che il Duca Ottavio ritenne ſempre, ſenza interrompimento, che proveniſſe dalla parte dell'Impero, o degli Imperadori Carlo V., e Ferdinando I., il Ducato di Parma, al quale, nove anni dopo la morte del Duca Pierluigi, congiunſe quello ancora di Piacenza, ritenendo l'uno, e l'altro fino al dett'anno 1585., nel quale morì, come Feudatario della Santa Sede, alla quale preſtò gli ſteſſi Giuramenti di Fedeltà, che accennai de i di lui Succeſſori, nelle Sagratiſſime Perſone de i Sommi Pontefici, che durando il di lui Governo, furono aſſunti al Sovrano Seggio dell'Apoſtolo San Piero, cioè nelle mani di Giulio III. riſpetto al Ducato di Parma, di Paolo IV., di Pio IV., del Santo Pio V., e di Gregorio XIII., riſpetto a quello ancora di Piacenza, ed avea preſtato ſimile Giuramento al Sagro Collegio de' Cardinali, in tempo di Sede Vacante per la morte di Papa Paolo III., mediante la Perſona del Cardinale Aleſſandro Farneſe ſuo Proccuratore ſpeciale, per Iſtromento del Notajo Aleſſandro Mateſilani, il dì 27. Novembre 1550., unitivi d'anno in anno i replicati, e non mai interrotti pagamenti del dovuto Cenſo.

Vengo dunque al Sig. Duca Pierluigi, nel quale ſi diè principio al poſseſso de i Sereniſſimi Duchi della Caſa Farneſe, il quale eſsendo durato per lo ſpazio d'anni oramai centoſettantacinque, e ſempre a nome, ed in favore della San-

ta Sede, basterebbe da sè solo a costituire valevolissima, e legittimissima prescrizione con tutti i requisiti, che ne i Termini del Jus Pubblico delle Nazioni (che che sia del Jus Pubblico Romano-Germanico, che può valere solamente dentro a i limiti del Sagro Impero, e non già contro i Principi da lui indipendenti, qual è il Vicario di Cristo, ed il Successore, pro tempore, dell' Apostolo San Pietro) si richieggono a prescrivere l' Alto Dominio de i Regni, e delle Provincie, le quali prima di tale prescrizione riconoscevano per suo alto, assoluto, e legittimo Signore qualunque altro Principe; lo che nel decorso di questa Dissertazione procurerò di stabilire coll' autorità di chi trattò queste materie, prescindendo dalle Leggi peculiari di questo, o di quell' altro Principato.

Possedeva la Santa Sede nell' anno 1545. le Città di Piacenza, e Parma coi loro Stati, con quell' istesso Diritto, e coll' istessa Prerogativa d' Alto, e d' Indipendente Sovrano, colla quale possedeva l' Alma Città di Roma, e tutto il restante del Dominio Ecclesiastico nell' Italia. Riferirò fra poco la maniera, ed i titoli più recenti, coi quali era rientrata nel di lei possesso interrotto, ed usurpato dalla violenza de i Visconti, ed indi degli Sforzeschi. Giudicò Papa Paolo III., che la maggior sicurezza, ed il maggior utile della Santa Sede, richiedessero, che si facesse Investitura perpetua di dette Città, e Stati, in un Principe, che vi risedesse attualmente, per molte prudentissime considerazioni rapportate a longo dal Cardinale Sforza Pallavicino nella sua Celebre Istoria del Sagro Concilio di Trento, il quale però per i suoi Fini privati (mentre anche gli Uomini di vasto talento sono soggetti alle passioni del loro animo, che per essere grande, non lascia d' essere Umano) vi rimescolò certe espressioni, che non vi furono da lui poste a caso, nè il bisogno della Causa mi costrigne a confutarle. (16.) L' affare fu discusso seriamente nel Sagro Concistoro, ed alla pluralità de' Voti fu risoluto, che il progetto fosse d' evidente vantaggio della Santa Sede. Il dissenso tacito, od espresso di due, o tre Cardinali non merita riflesso; giacchè non v'è Senato, nè Raunanza di Ministri di Stato, e nè meno appena trovasi Concilio Generale, nel quale siano esaminate materie di Fede Cattolica, dove non si contino alcuni Dissenzienti, i voti de i quali restano assorbiti dal maggior numero degli altri; E se, dopo presa la risoluzione, persistessero nel sostenere i loro contrarj giudizj, e s' impegnassero a mantenere i loro assunti, trattati verrebbono da Contumaci, e da Ribelli in materia di Stato, e da Eretici in materia di Fede. In conformità, ed in esecuzione del Decreto Concistoriale, seguì a' dì 12. Agosto di dett' anno 1545. l' Investitura di Piacenza, e Parma, nel Sig. Duca Pierluigi, e ne i di lui Discendenti Maschi della linea Mascolina in infinito. Erano allora nel Mondo i Principi Ottavio d' anni venti, ed Alessandro, Bambino di pochi mesi, a i quali perciò competeva Diritto attuale, e non solamente eventuale, e speranzoso, in vigore di detta Investitura. Il Sig. Duca Pierluigi ne prese il possesso nella Cattedrale di Piacenza a' dì 19. dell' istesso mese, ricevuto per mano del Cardinale Marino Grimani Legato Apostolico, ed in presenza del Vescovo Piacentino Catelano Triultio, acclamato dal Clero insieme, e dal Popolo. (17.)

Trovò

(16.) Ne riferisce parimente l'Angeli nella sua Storia di Parma lib. 5. il fatto colle sue cagioni, tignendo sempre gli oggetti dell' istesso colore, col quale imbevuto avea il di lui animo avverso alla S. Sede.

(17.) Locat. de Origin. Plac. ad dict. ann., Card. Pallav. Istor del Concil. di Trento lib. 5. cap. 14., Federic. Scott. Respon. 1. n. 5. & 19. lib. 2. Tom. 1., Sacca Cons. 187. n. 58. & seqq.

Trovò il Duca Pierluigi i Popoli ſoggetti imbevuti di maſſime diverſe. La Nobiltà avvezza ad eſſere governata per mezzo di ſemplici Prelati, che ſoſtenevano le veci di Legato Apoſtolico, conſiderava i ſuoi Governanti, come di poco ſuperiori al loro grado: Ed i Legati per proprio genio, o per altri reconditi fini, condiſcendevano più del dovere alla Nobiltà (18.) piena di ſpiriti alti, e facile ad uſare le prepotenze contro de i Popolari. La Plebe, e l'Ordine de i Cittadini mediocri, riceveva inſulti dalla Nobiltà ſenza riparo. Quindi il nuovo Duca pensò a rimettere tutti gli Ordini nella carriera della ſanta Giuſtizia; (19.) deſtinò giorni fiſſi di cadauna ſettimana, ne i quali ſi dava udienza a i grandi, ed a i piccioli indifferentemente in preſenza, e per lo più coll'aſſiſtenza de i Nobili del primo Rango. (20.) Il Principe avvedutamente in iſcambio di rimettere i Supplicanti alla Giudicatura de i Tribunali inferiori, ch'aveano di fatto poco vigore, per contenere dentro a i limiti del giuſto la Nobiltà, decideva deſſo, non di rado, inappellabilmente, e faceva dare eſecuzione inviolabilmente al giudicato, ſenza riſpetto, od accettazione di Perſone. Era ſtata Piacenza recentemente munita di mura (21.) di ſalda ſtruttura, che prima aveva ſolamente Terrappieni, che la difendevano, ma non avea fortezza, che inſieme la garantiſſe dalla forza eſterna, e da i tumulti de i Cittadini ſollevati. Riſolvette per ciò il Duca Pierluigi di fabbricare il Caſtello, *(22.)* che ora ſi vede, e v'accudì con tale applicazione, che nel brieve ſpazio di tre meſi riduſſe tutta la ſtruttura fin'al Cordone con Foſſe capaci, e con tal' arte, che fu creduta una delle migliori Fortezze d'Italia, non eſſendo per anco ammaeſtrata l'Europa dalle proprie calamità nell'Arte, che in queſti tempi ſembra giunta all'ultima ſua perfezione. Furono queſte le vere, e ſe ſi vuol conſiderare il fatto con indifferenza, le più veriſimili cauſe, *(23.)* che

 ſpinſero

(18.) Ne Potentiorum odia Bono publico ſibi irritarent, illorum cupiditatibus ſervire conſueverant, arrogantiamque Nobilitati naturâ inſitam connivendo alebant. Quare illi legum metu ſoluti, libidinem pro lege habentes, omnibus iniquitatibus tenuiores, & Ruſticanos vexare; contumeliis afficere; bonis etiam, & fundis per varia calumniarum genera evertere. Ubert. Foliet. Cæd. Petr. Lud. Farneſ. Plac. Duc.

(19.) Quin etiam (Petrus Aloyſius) *quo nihil popularius eſt, facilem aditum ad ſe omnibus patefecit; ſtatoſque dies babuit, quibus in publico, Proceribus præſentibus, ad querelas Humilium, & tenuiorum audiendas poſitâ ſellâ ſedebat: ſeq; injuriarum illis factarum acerrimum vindicem apertè ferebat.* Foliet. ubi ſuprà.

(20.) Non ſeppe l'Angeli, con tutta l'avverſione del di lui animo, naſcondere ſentimenti di tanta rettitudine profeſſati, e praticati dal nuovo Inveſtito, concordando appieno col Fogliet. nel cit. lib. 5. della Storia di Parma.

(21.) Itaque novis Mœnibus, & Foſſis, noviſque propugnaculis egregiis, ut infrà patet, formata Placentia (ſcilicet à Ferratino Legato.) Locat. de Orig. Plac. ad ann. 1529.

(22.) Anno proximo Petrus Loyſius Arcem ædificare, Molibuſque eam munire cæpit — Eâque celeritate, & ſolicitudine, uti eſt viſus, ut ad eam Molem trium menſium ſpatium opus reduxerit, quod poſſet cum antiquioribus Romanorum extructionibus comparari. Locat. ad ann. 1546.

(23.) Quibus artibus duas res, ut neceſſe fuit, eſt aſſecutus: Nam Plebis, & Agreſtium animos mirâ benevolentiâ in ſe firmavit, & Nobilitatis inexpiabile odium ſibi irritavit. Hoc enim ferè eſt Nobilitatis vitium; injuriam ſe ſe accipere putant in eo, quod facere probibentur. Vulgo igitur indignari Primores,

spinsero quattro Ribelli ad assassinare il Duca a' diece Settembre 1547., cioè compiuti appena due anni di Principato. So, che Giacomo Augusto Tuani, Calvinista di Setta, e perciò perpetuamente maligno contro i Papi, e contro i Cattolici, nelle sue Storie dipinse questo tragico avvenimento con orridi colori somministratigli, com'egli confessa, da uno de i Congiurati, che solo imbrattò le mani nel sangue del suo Sovrano. Chi non sa, che i Delinquenti, ed i Rei specialmente d'alto tradimento, inventano bugie, e calunnie, per iscusare a costo dell'altrui innocenza la propria fellonia? Gli altri Congiurati ancora sapendo, che Piacenza dovea poi tornare al suo legittimo Signore, abbandonarono la Patria, ed empierono l'Europa di simili indegni racconti; e forse non fu affatto infelice la loro malizia, essendo per l'ordinario attribuita a franchezza, ed a libertà di spirito, e perciò ricevuta, qual verità accertata, la malignità de i Detrattori.

Che l'Imperadore Carlo V. fosse compartecipe de i consiglj de i Congiurati, come costoro, e l'istesso Marchese Ferrando Gonzaga procurarono di far credere al Mondo, (24.) io non posso persuadermelo, e dirò con Giacomo Bonfadio ne' suoi Annali Genovesi lib. 4., che parla di questo caso, e della fama divolgata contro l'Imperadore — *Temerè autem, an ex vero, nobis non est compertum; & quod ambiguum est, non videtur pro certo sumendum.* — Viveva il Bonfadio in que' tempi, ed era intervenuto personalmente nella Congiura di Gianluigi Fieschi contro il Doria (non già di quella partecipe) dalla quale i medesimi nostri Congiurati disseminarono essere proceduta tutta la tessitura dell'assassinamento di Pierluigi.

Che che ne sia, ella è verità costante, che alla morte di Pierluigi erano preparate

---

mores, & fremere. Foliet. ubi suprà. – Concorda il Locati citato di sopra, dicendo – *Ea operis celeritas in suspicionem haud mediocrem Primarios ejus Civitatis induxit. Quapropter Augustinus Landus &c.*

(24.) Veggansi Giuseppe Ripamont. Histor. Urb. Mediolan. lib. 10. dove racconta le accuse date al Gonzaga, e tra le altre — *Id ipsum, quod interfecto à Conjuratis Farnesio, Placentiæ possessionem Cæsaris nomine adjisset, Provinciæque fines protulisset usque ad Panarum, inutiliter, & ambitiosè factum criminabantur.* – E la difesa del Gonzaga fu questa – *In Placentinâ expeditione nullas suas, præter quàm obediendi, & exequendi partes fuisse.* Ed Ubert. Foliet. loc. cit. – *Ægros sua sponte animos Ferdinandus Gonzaga Mediolanensis Ditionis Vicarius assiduis stimulis insuper incitabat. Is & privatim multis de causis Farnesiæ Genti erat infensus.* — *Hominem igitur* (scilicet Petrum Aloysium) *Gonzaga ad Cæsarem assiduè criminari, ac formidolosum accolam dicere, res novas apertè molientem: Quarum occulta consilia cum Gallis concoquat.* — E sebbene Carlo disse a Camillo Orsini, ch'a nome di Paolo istava per la restituzione di Piacenza – *Bono animo sint Farnesii: se se enim illos Filiorum loco semper habiturum.* — Tuttavia il Granuela, al quale fu rimesso l'Orsini — *longè alio vultu, longèque alia oratione hominem accipit: Perfidiam enim Petri Ludovici graviter incusat, à quo occulta consilia cum Gallis, Cæsaris in Italiâ evertendi, agitata sint.* – Queste medesime alienazioni d'animo di Carlo, e cause, o pretesti, e compartecipazione dell' assassinamento ci descrive Natal Conti Histor. lib. 3. ad ann. 1548., conchiudendo – *Quam tamen cædem nonnulli inconsulto Cæsare factam esse dicebant, ignari rerum Regiarum, quare ista carmina tunc sunt circumlata* —

Cæsaris injussu cecidit Farnesius Heros,
Et data sunt jussu præmia Sicariis.

rate dal suddetto Marchese Ferrando Gonzaga, Governatore di Milano per l'Imperadore Carlo V., le Milizie Imperiali, in poca distanza da Piacenza, le quali per opra de i Congiurati medesimi furono introdotte nella Città, che restò poi in potere dell'Imperadore, sin'a che continuò a governare l'Impero. Il Pubblico di Piacenza, non ostante la morte di Pierluigi, spedì subito Corriero a Roma, protestando al Papa, che voleva continuare nell'obbedienza verso de i suoi Principi novelli, e della Santa Sede; ed abbenchè la forza del Marchese Gonzaga, e delle Truppe Cesaree, costrignesse poi i Cittadini medesimi a riconoscere l'Imperadore, lascieremo però, ch'il Mondo sia Giudice, se la protesta de i Piacentini fatta al Papa fosse un mero complimento, ed un' offizio verbale di condoglianza, da non tenersene conto; e che l'atto della ricognizione in favore dell'Imperadore fosse spontaneo, e fatto di buona voglia, come diceva l'Imperadore medesimo, rispondendo alle istanze del Papa, che dimandava la restituzione di Piacenza, con fondamenti sì saldi, che non vi si seppe mai rispondere altro, che con usare tergiversazioni sì fine, che non sarebbono state lodevoli ne meno in un particolare Litigante al Tribunale d'un Giudice ordinario. Certamente il Vescovo di Fano, e Monsignor della Casa dissero in faccia a Carlo V. cose tali, caricandolo di complicità nell'assassinamento di Pierluigi, e del disprezzo, che faceva della Giustizia, e della Coscienza, e che usasse fraude, violenza, ed altre Frasi di simile stampa, che non le averebbe sofferte, come fece, se fossero stati meri trasporti d'animi appassionati. (25.)

Persistette Carlo V. nell'occupazione, sin'a che tenne gli Stati. Bisogna però confessare, che la Coscienza il pugnesse, a segno che, ridotto a farne scruttinio al lume delle Massime d'Eternità, diffidasse molto de i consiglj del Granuela, di Ferrando Gonzaga, e d'altri suoi Consiglieri di Stato, e di Coscienza, i quali, secondando il genio della Politica, e mettendo l'interesse di Stato sopra l'Onesto, e sopra il Giusto, confortato l'aveano a non far caso delle ragioni della Santa Sede, ed a ritenersi Piacenza senza scrupolo. Imperocchè, facendo nell' anno 1554. il suo Testamento, v'inserì una Clausola toccante l'affare di Piacenza, registrata per intero da Prudenzio di Sandoval Cronista di Filippo III., e Vescovo di Pamplona; e trasportata da Monsignor Fontanini

(25.) Si può vedere, rispetto a Monsignor della Casa, l'Orazione, che recitò all'istesso Imperadore su questo particolare, stampata colle altre di lui Opere . . . . – *Alla qual cosa fare* (cioè la ritenzione di Piacenza) *alcuni per avventura la consigliano, e voglion nascondere sotto 'l nome della Ragione l'opera della fraude, e della violenza: e l'impresa, che è cominciata colla forza, voglion terminare co' piati, e con le liti, i quali turbano, e confondono l'ordine delle cose, e della Natura; in quanto la forza, naturalmente debbe esser ministra, & esecutrice della Ragione, & eglino ora, che Piacenza è venuta in man vostra con la forza, ricorrendo alle liti, ed a' giudizj, fanno la Giustizia della Violenza serva, e seguace. — I quali il loro Signore, Congiunto, e Parente di V. M. insidiosamente ucciso avendo, la lor Patria sforzata, & oppressa, a Voi con scellerata mano abbiano porta, & assignata; e Voi come vostra ritenuta, & usata l'abbiate. — Non può essere etiandio in una sola Città senza rimordimento della Vostra Coscienza, nè senza riprensione degli Uomini, nè senza offesa della Divina severità. — E potrà forse alcuno fare a credere alle Età, che verranno dopo noi, che l'altiero animo Vostro – in questo atto dicbini ad ignobilità – quella Città non con la Vostra Virtù, nè con le Vostre forze, ma con gli altrui inganni, e con l'altrui crudeltà acquistata, ritenendo –*

nini nella sua Scrittura, e recentemente dataci nell' Idioma Spagnuolo da un moderno Autore di quella Nazione, che descrive la Cronologia, ed Istoria della Serenissima Casa Farnese, (26.) ed io pure la do qui tradotta fedelmente, e rapporto nel margine il Testo Castigliano. — *Item, per quanto l'anno scorso 1547. avendo Noi terminata la Guerra di Germania, il Duca di Castro Pierluigi Farnese fu ucciso da alcuni della Città di Piacenza, con pretesto di non volerlo per Signore, ed altre cause, e dopo la sua morte, quelli, che governavano la Città, concordemente con quelli del Popolo mandarono a chiamare D. Ferrando Gonzaga Governatore, e Nostro Capitan Generale nello Stato di Milano, e gli consegnarono detta Città, e le sue Appartenenze, come cosa annessa, e spettante al detto Stato di Milano, ed al Sagro Romano Impero, con certi concordati, che fecero col detto D. Ferrando per sicurezza delle loro Persone, ed altre cose, e dopo la detta Città con sue Appartenenze è stata a disposizione, ed obbedienza Nostra, ed è guardata, e tenuta in giustizia da' Nostri Ministri, parendoci, dopo aver sopra ciò molto osservato, conferito, e consultato, che così avevamo a fare, ed eravamo obbligati per quello, che dovevamo al detto Sacro Impero, ed alla conservazione delle sue preminenze, e prerogative, e che non potevamo, nè*

(26.) Luis de Salazar, y Castro, Indice de las Glorias de la Casa Farnese – En Madrid – En la Emprenta de Francisco del Hierro – 1716. – §. 2. del Capitulo 4. — *La mayor justificacion deste Principe sale à nuestro juicio de una Clausula del Testamento, que en Bruselas a 6. de Junio de 1554. otorgò el Invicto Emperador Carlos V. pues tratando Su Magestad de la muerte del Duque, no expressa otra causa, que no quererle por Señor los agressores. Sus palabras son — Item, por quanto el año passado de 1547. aviendo nos acabado la guerra de Alemania, el Duque de Castro Pedro Luis Farnesio fuè muerto por algunos de la Ciudad de Placencia, con protestacion de no lo querer por Señor, y otras causas, y despues de su muerte los que regian y governaban la Ciudad con acuerdo de los del Pueblo, embiaron à llamar à D. Fernando de Gonçaga Governador, y Capitan General nuestro en el Estado de Milan, y le entregaron la dicha Ciudad, y sus pertenencias, como cosa anexa, y tocante al dicho Estado de Milan, y al Sacro Romano Imperio, con ciertos ajustamentos, que con el dicho D. Fernando hicieron para seguridad de sus personas, y otras cosas. Y despues la dicha Ciudad, y sus pertenencias ha estado a disposicion, y obediencia nuestra, y se ha guardado, y tenido en justicia por nuestros Ministros, pareciendonos, despues de aver en ello mucho mirado, conferido, y consultado, que assi los debiamos de hacer, y eramos obligados, por lo que debiamos al dicho Sacro Imperio, y à la conservacion de sus prebeminencias, e prerogativas, y que no podiamos, ni debiamos soltar la dicha Ciudad de nuestra mano, por muchas razones, hasta que por justicia se averiguasse no pertenecernos ni al Sacro Imperio, ni al dicho Estado de Milan. Y porque dado, que por parte del Santo Padre Paulo III. de felice recordacion, y los Suyos, antes de su muerte nos huvo pedido y hecha instancia paraque la mandassemos restituir en persona del dicho Octavio hijo del Duque Pedro Luis muerto, y en persona de la dicha nuestra hija Madama Margarita paraque la huviessen, y tuviessen, y despues dellos sus hijos, como dicen la tenìa el dicho Duque de Castro, por cierta donacion è imbestidura, que della le hizo el Papa, y por respeto de la dicha nuestra hija,*

Traele Sandov. en el tom. 2. de la Historia de Carlos V.

nè dovevamo lasciare uscire la detta Città di nostra mano per molte ragioni, fin tanto che per giustizia si verificasse, non appartenere la medesima nè a Noi, nè al Sacro Impero, nè al detto Stato di Milano; e perchè dato, che per parte del Santo Padre Paolo III. di felice memoria, e de' Suoi, prima della di lui morte, ci era stato richiesto, e fatta istanza, perchè ne comandassimo la restituzione in Persona del detto Ottavio Figlio del Duca Pierluigi morto, ed in Persona della detta Nostra Figlia Madama Margherita, perchè l'avessero, e tenessero, e dopo loro i suoi Figli, come dicono l'aveva il detto Duca di Castro per certa Donazione, e Investitura, che gliene fece il Papa, e per rispetto della detta Nostra Figlia, e suoi Discendenti, e per concedere ciò, che S. Santità aveva richiesto, ed a' servigi, che allora il Duca Ottavio ci aveva prestati, risolvemmo di farlo; però non si puote, nè si è potuto fare, nè effettuare per le cause già dette, e per non uscire del Dovere, nè da ciò, per cui siamo al detto Sacro Impero tenuti; e finora, benchè si sia per nostra parte richiesto, che si mostrassero i titoli, che ha la Chiesa Romana sopra quelle Città, e si presentassero alcune Scritture, le quali furono vedute, ed esaminate da Persone dotte, e di rettitudine, e buona Coscienza, in presenza del Nunzio della Santità di Papa Paolo, non apparve, nè è apparito trovarsi fondamento, nè cosa di sussistenza nelle medesime, e per altra parte si è allegato, e mostrato essere stata annessa, ed appartenere al detto Stato di Milano, e che non si trova causa, onde si sia potuto separarnela, nè smembrarnela; tuttavia PER ISCARICO DELLA NOSTRA COSCIENZA, E PERCHE' NON E', NE' E' STATA NOSTRA INTENZIONE, NE' VOLONTA', CHE PER NOI, NE' PER QUELLI, CHE DA NOI AVESSERO TITOLO, O CAUSA, SIA RITENUTA COSA ALCUNA SENZA GIUSTO TITOLO; E DESIDERANDO, CHE IN QUESTA DI PIACENZA SIA POSTA IN CHIARO LA VERITA', E SI FACCIA QUELLO, CHE SARA' RAGIONEVOLE, E GIUSTO &c. Fin qui la Clausola registrata dall'Autore suddetto. (Più oltre va trascrivendo

hija, è sus descendientes, y por conceder a lo que Su Santitad avia pedido, y a lo, que el Duque Octavio nos avia entonces servido, bolgamos de la hazer; pero no se pudo, ni ha podido hacer, ni efetuar por las causas ya dichas, y por no salir del deber, y lo que al dicho Sacro Imperio somos obligados, y hasta agora, aunque se aya por nuestra parte pedido, que se mostrassen los titulos, que la Iglesia Romana tiene à aquella Ciudad, y se ayan presentado algunas escrituras, las quales fueron vistas, y examinadas por personas doctas, y de rectitud, y buenas Conciencias en presencia del Nuncio de la Santitad del Papa Paulo, no pareciò, ni ha parecido aver fundamento, ni cosa de sustancia en ellas; y por otra parte se ha alegado, y mostrado aver sido anexa, y pertenecer al dicho Estado de Milan, y que no se halla causa por donde se aya podido apartar, ni desmembrar dèl. Todavia por descargo de nuestra Conciencia, y porque no es, ni ha sido nuestra intencion, ni voluntad, que por nos, ni por los, que de nos huvieron titulo, y causa, sea retenida cosa alguna sin justo titulo, y deseando que en esto de Placencia se aclare la verdad, y se haga lo que fuere razon, y justicia &c. —— Manda el Sermo Principe D. Phelipe su hijo, que si quando Su Magestad falleciere no estuviere determinado este caso, lo averigue, determine, y declare en justicia, con la mayor brevedad; y assi se executò aun antes del tiempo prefinido, como luego verémos.

scrivendo dal Testamento di Carlo, Monsignor Fontanini, le di cui parole qui non si rapportano, per motivo di brevità;) indi mette in compendio il tenore del precetto ingiunto a Filippo, e ciò che questi operò in obbedienza di tal Comando. Così dunque seguita a dire — *Comanda* (Carlo) *al Principe D. Filippo suo Figlio, che se quando S. M. verrà a morire, non sarà determinato questo caso, lo verifichi, determini, e dichiari in giustizia colla maggior brevità; e così fu eseguito, anche prima del tempo destinato.*

Accennerò a buona congiuntura i diversi progetti fatti da Carlo, durando la negoziazione per la restituzione di Piacenza, che pur ad ogni patto allora trattener volea, procurando d'indurre la Santa Sede a prestarvi il consenso, ed offerendo al Duca Ottavio altre compense. Basti ora il dire, che non furono quei progetti, se non forse pretesti da tirare in longo. Così la sente Monsignor Fontanini. Io mi restringo a riflettere sopra la Clausola mentovata, più cose, al parer mio, rilevantissime.

Primieramente trattando l'Imperadore dell'ultima sua Volontà, che dovea essere, come fu, la base della rinunzia, che nell'animo suo digerita avea, dell' Impero, in favore di Ferdinando suo Fratello, e della Monarchia di Spagna in favore di Filippo suo Figlio, dobbiamo supporre per accertato, che in quell' atto non vi fosse politica simulazione, nè seconda, o sinistra intenzione, per ingannare Ministri di Principi, o Nimici, o d'Interessi, al di lui proprio interesse di Stato contrarj.

Dobbiamo pure concedere per infallibile, che la Coscienza di Carlo sopra le cose di Piacenza fosse ondeggiante, inquieta, ed affatto dubbia con dubbio positivo, e ben fondato, come parlano i Teologi; onde conoscesse, che si trovava in obbligo d'esaminare il dubbio, e di sedare i rimorsi, per non esporsi all'evidente pericolo di dannazione.

Più. Non trovò Carlo bastanti, per calmare la di lui Coscienza su questo punto, nè i pareri de i suoi Ministri di Stato, nè quelli de' suoi Teologi, a i quali, protestato avea al Vescovo di Fano, Nunzio del Papa in Bruffelles, che l'averebbe fatto esaminare; nè il sentimento del Senato di Milano, che richiesto avea, e riportato, mentre credette, che abbisognasse nuova discussione, quale perciò ingiunse per via di precetto, e non di semplice Consiglio al di lui Erede.

Inoltre; Ci fa vedere la riferita Clausola di Testamento, che Carlo, fin da principio avea occupata, e seguitò a tenere occupata Piacenza, con animo di semplice sospensione, ed in certa forma di sequestro, fin'a che restasse chiarito il di lui animo ne i termini della Giustizia, e non mai avere avuta intenzione, che fosse di fatto (giacchè non potevasi di ragione) incorporata al Feudo di Milano, e molto meno immediatamente a i Beni dell'Impero. Imperocchè se Piacenza fosse stata incorporata immediatamente all'Impero, Carlo non doveva comandare a Filippo, ch'esaminasse il merito di questa Causa; e, non a Filippo, ma a Ferdinando averebbe dovuto rinunziarla unitamente coll'Impero, che a lui rinunziò. E se, secondo la di lui opinione, fosse stata incorporata al Feudo di Milano, non averebbe Carlo comandato a Filippo, nè Filippo averebbe potuto, in adempimento di quel comando, fare giustizia alla Casa Farnese, e restituirle di propria autorità la Città di Piacenza, Membro, e Parte, nella data ipotesi, dello Stato di Milano, con diminuzione del Feudo Imperiale; toccando alle Diete dell'Impero, od almeno alla suprema Podestà Giudiziaria dell'Imperadore, la cognizione di simili materie, e la podestà di simili dismembrazioni. A quest' effetto piace a me di registrare le parole di Giambattista Cini nella Vita di Cosimo I. Gran-Duca di Toscana, ch'ebbe mano nel trattato della restituzione, che Filippo fece al Duca Ottavio, le quali comprovano a maraviglia

viglia quel ch' io dico — *Separossi* (il Duca Ottavio) *in questo tempo dall' amicizia di Francia con tutta la Casa Farnese, rendendosegli Piacenza con tutte le sue entrate, sospesegli fin' allora dagli Imperiali*. Il termine di sospensione conferma, e spiega tutto il mio raziocinio. Che dico raziocinio? Ella è verità senza contrasto. Ce ne fa fede rinomato Professore di Diritto Civile in Pavia nel tempo preciso di questa occupazione, in un suo Consiglio, ch' allora rese al suo Clientolo, poscia diede al Pubblico colle Stampe; dico Alba Mandello nel suo conf. 49. a dì 28. Gennajo 1548., dove stabilisce di fatto, che fugli accertato dal primo Segretario delle cose di Stato in Milano, Uomo di longhissima, ed accreditatissima sperienza in quell' Uffizio, che Piacenza non era unita allo Stato di Milano, e che gli affari a lei spettanti erano trattati come di Città non subordinata; nè l' Imperador Carlo V. avere ordinato diversamente. Merita l' Autore quì credenza circa un fatto a lui contemporaneo, e ch' era necessario accertare per l' esame dell' Articolo di Diritto, ch' avea per le mani. Realmente non tralasciò Carlo di riconoscere il Duca Ottavio, come Feudatario della Santa Sede rispetto alla Città di Parma, che possedeva; Imperocchè vedendolo strettamente unito col Rè di Francia, e sapendo, che a contemplazione d' Orazio Duca di Castro, e di lui Fratello, il Rè Arrigo gli avea promesso dargli pagato Presidio conveniente per Parma, fece esso Carlo ricorso al Papa, come a Sovrano di lui, scrivendogli (ne fa fede Alfonso Ulloa nella Vita di quel Monarca lib. 5. fol. 306.) *Che avvertisse, ch' esso Duca dava la Città di Parma in man di Francesi, che se fosse vero, sarebbe un metter fuoco in Italia; che dovesse ripararci* (toccando al Padron Sovrano di tenere in riga il Feudatario) *o lasciar la cura a lui, che vi averebbe dato rimedio*.

Pose Carlo colla sua rinunzia Filippo suo Figlio nell' attuale possesso della Monarchía a' 25. Ottobre 1555., nè trascurò Filippo l' adempimento del precetto di Carlo, e convien dire, ch' affrettasse l' esecuzione per acchetare fors' anche i rimorsi della Coscienza del Padre, mentre viveva; e perchè nel cospetto di Dio non divenisse carico della Coscienza di Filippo quello, ch' era stato carico della Coscienza di Carlo. Onde veggiamo restituita Piacenza nel 1556. al Duca Ottavio, e desso rientrato nel possesso naturale solamente, già che l' occupazione, e la sospensione procedute per opra di Carlo non aveano spogliato, nè esso Duca Ottavio del possesso almeno Civile del Feudo, nè molto meno la Sede Apostolica del possesso del suo Alto Dominio sopra il medesimo Feudo.

Chi bramasse sapere per minuto le Negoziazioni toccanti questa restituzione, può riconoscerle a bell' agio appresso Monsignor Fontanini nella di lui Scrittura, dove ritroverà indicati gli Autori, ed insieme un' esattissimo dettaglio dell' operato. Osservo sol di passaggio, che gli Autori comunemente ne parlano, come appunto di restituzione, e non di nuova concessione, che il Rè Filippo facesse alla Serenissima Casa Farnese, in vigore d' una pretesa Investitura, che si va dicendo stipolata nella Città di Gant, in persona del Marchese da Correggio, che fu poi Cardinale, supposto Proccuratore speciale d' Ottavio. Così ancora chi bramasse vedere accuratamente confutata la diceria pubblicata dal Tuani, ed avidamente abbracciata dal Corringio, e da altri Autori Tedeschi, cioè, che Paolo III., e la Serenissima Sig. Duchessa Margherita d' Austria, allora in seconde nozze, Moglie del Duca Ottavio, procurassero con tutta l' energía d' impetrare da Carlo V. la confermazione dell' Investitura della Santa Sede col titolo, ed onore di Duca, la troverà convinta di falsità da Monsignor Fontanini in detta sua Scrittura; quasi che per tacere le altre fortissime ragioni recate da questo Prelato, Paolo III. fosse un' Uomo di tanta semplicità, e così male informato delle cose di Piacenza, e di Parma, che volesse confessare di

non avere titolo, nè ragione sopra di quelle Città, con sottometterle all' Autorità dell' Imperadore, e farle riputare membra dello Stato di Milano, chiedendo quella supposta Confermazione; quando egli era stato Testimonio oculato della Lega di Giulio II. con Massimiliano I. d' Austria, e con altri Confederati, per levarle di mano a Lodovico XII., Investito, come diremo, e Possessore dello Stato di Milano; e della Lega di Leon X. coll' istesso Carlo V. per ritoglierle di mano del Rè Francesco I. di Francia, e della rinunzia, che fatto avea Massimiliano Sforza in Roma d'ogni sua pretensione sopra le Città istesse, in favore della Sede Apostolica, ed in presenza degli Ambasciadori Cesareo, Spagnuolo, e di tutti i Principi Cattolici. Dopo poi il caso empio, e detestabile accaduto nel Duca Pierluigi, aveva pure Paolo III. fatto contestare in faccia di Carlo V. per mezzo del Vescovo di Fano — *Le ampie promesse fatte da S. M. non una volta, ma più, nè ad un solo de' Ministri di S. Santità, ma a molti, ch' averebbe restituita Piacenza; Che rappresentar dovessegli — Con quell' efficacia, che si può maggiore, che consigliandosi di nuovo con Dio, e con la Coscienza sua, voglj riconoscere, che quella Città si deve alla Sede Apostolica, e che S. M. non la può tenere giustamente per molti rispetti*. (27.) Avea pur anche l' istesso Vescovo di Fano *citato Carlo, ed il Granuela suo Ministro avanti il Tribunal d' Iddio, ove anch' egli bramava d'esservi, per mostrare al cospetto del Supremo Giudice il torto, che S. M. avea, di tenere occupata Piacenza Patrimonio della Chiesa, già che non potea trovarvi ragione in Terra*. — E tutto fù replicato in una Scrittura data al Consiglio Imperiale. Ciò però non ostante, e non ostante tant' altri maneggi sopra un tal Fatto, udissi mai rinfacciare da Carlo a i Ministri di Paolo, che l' istesso Papa, in occasione di detta Investitura, l' avesse stimolato di dare la decantata Confermazione con il Titolo di Ducato a Pierluigi? Il qual rinfacciamento da sè solo chiuder potea la bocca a chiunque avesse voluto aprirla, per esagerare, e magnificare i Diritti della Santa Sede sopra Piacenza.

Io ho creduto dover trattenermi con qualche prolissità sopra la persona del Duca Pierluigi, perchè il racconto, per altro succinto, quanto è stato possibile, di questi fatti, era necessario per appianare la strada, e mettere nel suo vero lume due opposizioni, che si fanno contro la prescrizione, di cui io parlo, che sembrar potrebbono di qualche peso presso di chi, per difetto d' Informazione, non avesse contezza di queste verità; non intendendo io d' incaricarmi a persuadere quei, che chiudono gli occhj per non vedere il Sole. Differirò pochi momenti il racconto di dette opposizioni, e le risposte di perfettissima evidenza, colle quali resteranno disciolte, e passerò più oltre, esponendo il possesso dell' Utile, Diretto, Alto, e Sovrano Dominio appresso la Santa Sede.

Raccogliendo insieme gli anni, che dall' Investitura di Paolo III. fin' all' anno 1720., nel quale io scrivo, sono trascorsi, montano dessi a centosettantacinque; e se vogliamo tralasciare quei pochi, ne i quali Carlo V. tenne sotto sequestro Piacenza, montano al numero di centosessantasei; e rimarcando gli atti di possesso da me riferiti, per la Santa Sede, si veggono qualificati da circostanze così rilevanti al fine, ed all' effetto di fondare la prescrizione, che difficilmente potranno gli Avversarj della Santa Sede assegnarne altrettanti praticati dal Sagro Impero, in riguardo di molti, moltissimi Stati, sopra de i quali non se gli controverte l' Alto Dominio, il quale però, se i medesimi nostri Avver-

(27.) Parole precise, che si leggono nella Risposta data a Martino Alonso de ordine di N. S. a' 22. Giugno 1549. nelle Lettere de' Principi lib. 3. fol. 186. & 187.

Avverſarj foſſero coſtretti giuſtificare, ſi troverebbono ben eſſi in uno ſtato di longa mano più arduo, e più difficile da mantenere, che non è il mio aſſunto. Nientedimeno però il Museo teſſendo il ſuo libricciuolo coll' ordine di Cronologia, quando giunſe a i tempi, de i quali ho parlato ſin'ora, paſsò ſotto ſilenzio tutti queſti efficaciſſimi Fatti, e credette poterſi ſoſtenere la di lui ardita Intrapreſa con longa ſaragine d'Encomj, eſaltando le Auguſtiſſime Perſone de i Ceſari contemporanei alli ſovranominati Sereniſſimi Farneſi, e non potendo produrre pur un'atto d'alto, e ſovrano Dominio da eſſi eſercitato ſopra Piacenza, e Parma, s'attacca a quegli Atti, che averebbono potuto eſercitare, e che finge aveſſero volontà di praticare, perchè nella loro aſſonzione all'Impero, giurarono di mantenere illibati i Diritti Imperiali, e di ricuperare ciò, che da altri foſſe malamente uſurpato; unendovi il zelo, che cadauno ebbe per la ſua ben degnamente lodata Monarchia. Io vengo d'accordo con il Muſeo, ſin'a che la fa da Panegeriſta della ſempre veneratiſſima Caſa d'Auſtria, alla riſerva del paragone, che ſi è compiacciuto darci, mettendo gli Arrighi, i Federighi, ed altri Nimici, e Perſecutori de i Romani Pontefici a confronto de i Glorioſiſſimi Carlo V., e Giuſeppe, preciſamente per queſto, perchè dall'Eſercito dell'uno s'imprigionò il Pontefice Clemente VII., e ſi poſe Roma ſotto l'orrido ſaccheggio, che il Mondo ſa; e l'altro, perchè a'giorni noſtri fece Guerra contro il Regnante Clemente XI. Ed in ſoſtanza laſciando ſtare li Panegirici, e di bel nuovo ricordando al Muſeo, ed a'ſuoi ſimili, detti centoſettanta, od almeno centoſeſſanta e più anni di poſſeſſo dell' Alto Dominio continuato in favore della Santa Sede, medianti i Sereniſſimi Farneſi, v'aggiungo ſolamente il Caſo, che ſta ſcritto nel Sagro Teſto, *Judic. cap.* 11. Al Rè degli Ammoniti, che voleva, ſe gli reſtituiſſe certo tratto di Paeſe poſſeduto dagli Ebrei, altre volte ſtato di ragione de i Rè ſuoi Anteceſſori; conſultato il Divino Oracolo per mezzo del Sommo Sacerdote, a cui il Dio d'Abramo riſpondeva ſenſibilmente dall'Eſod, s'oppoſe Jeſte Capo della Repubblica Teocratica degli Ebrei, dicendo: Che la dimanda del Rè degli Ammoniti non era giuſta, e che gli Ebrei non dovevano reſtituire un Paeſe, quale poſſeduto aveano già quaſi trecent'anni, e nel decorſo di sì longo tempo; *Quare*, diſſe il valoroſo Giudice, e Capitano, *tanto tempore nihil ſuper hac repetitione tentaſtis? Igitur non ego pecco in te, ſed tu contra me malè agis, indicens mihi bella non juſta. (d. cap. 11. verſ. 27.)* Conchiudendo, che moveſſe pure il Rè a ſuo talento guerra per coſtrignerli con la forza, che colla forza ancora gli Ebrei averebbono mantenuto (come di fatto il mantennero) il loro Diritto. Altrettanto io dirò per la Santa Sede a chiunque pretende, che Piacenza, e Parma, riſpetto all'Alto, e Supremo Dominio, debbano renderſi all'Impero — *Malè agis indicens bella non juſta.* — Ma paſſiamo più oltre, ripigliando il racconto della Storia del poſſeſſo goduto dalla Santa Sede nelle Città di Piacenza, e Parma pria della mentovata Inveſtitura di Paolo III.

Poſſedeva, ſiccome diſſi, la Sede Apoſtolica nel 1545. *pleno jure*, e coll'Alto Dominio le Città di Piacenza, e Parma. Regnava allora ſul Soglio Pontificio Paolo III., che vi era ſalito nel 1534. In tutto queſto tempo non v'è chi ponga dubbio, che Piacenza, e Parma foſſero governate da Paolo III., per mezzo de'ſuoi Legati. Oltre all'atteſtato di tutti gli Storici di que' tempi, potiamo eſibire ben molti Brevi, e Bolle indirizzate da Paolo alle Città di Piacenza, e Parma, e ſpecialmente il Breve del dì 20. Febbrajo 1535., col quale approvò le Leggi, Statuti, ed Ordinazioni della Città di Parma, con trenta diverſi Articoli concernenti il buon governo di quel Pubblico; e l'Ordinazione, che la Comunità di Parma fece il dì 27. Ottobre 1534., colla quale furono eletti il Dottore Girolamo Gionto, il Cavaliere Geneſio Baleſtrerio,

D 2 il No-

il Nobile Angelo Cantello, ed il Nobile Francesco Balduchini per andare a giurare Obbedienza, e Fedeltà al detto Pontefice, di cui abbiamo più altri Brevi nel libro autentico, detto *Messale*, conservato dalla Comunità di Piacenza, dai 25. di Marzo del 1534. fino a' 16. di Settembre del 1545. (28.) Ma meglio d'ogn'altro il seppe Carlo V., che più volte vi fu ricevuto, ed in Busseto, situato nel Distretto di Parma, vi tenne il noto Congresso coll' istesso Paolo III., che da Roma venne a bella posta per conferire coll' Imperadore sopra la pubblica tranquillità del Cristianesimo, e non per trattare con essolui dell' Investitura di Milano a favor di Pierluigi; menzogna fabbricata dalla malignità di chi studiossi d'annerire le azioni gloriosissime d'un tanto Pontefice, e dileguata perfettamente dal Cardinale Sforza Pallavicino nella mentovata di lui Storia del Sagro Concilio di Trento.

Prima di Paolo sedette su la Cattedra di San Piero Clemente VII., Pontefice sfortunato, e che colle sue disgrazie rendette non meno sfortunato l'Imperadore Carlo V. nel concetto del Mondo Cattolico; mentre dalla Mole d'Adriano, o sia Castello Sant' Angelo, prigione, dove stette rinchiuso sette mesi, soffrendovi trattamenti d'asprezza inaudita, fu costretto vedere co' proprj suoi occhj incendiata, e saccheggiata la Città di Roma, vilipesi i Cardinali, e profanate le Cose Sagre da i Comandanti, e dalle Milizie dell'istesso Carlo. E pure quell'istesso Esercito, che s'impiegò nell'esterminio della Città Capo del Cristianesimo, e Sede de i Vicarj di Cristo, tentò bensì più tosto con largo blocco, che con assedio stretto, la Città di Piacenza, guardata, e difesa valorosamente dal Legato Pontificio, e dalle Milizie della Chiesa: Ma non venne però nè meno in capo all'Imperadore di farsi riconoscere per Signore, e Padrone del Territorio, nè di dichiarare coll'armi in mano, che teneva, essere Piacenza, ed il di lei Contado, membro, e parte del Feudo di Milano; Nè con questo titolo era stato intrapreso il blocco, od assedio accennato, ma solo per causa, e con quel titolo, col quale lasciò trasportarsi a far guerra contro il Sommo Pontefice, e a devastare il rimanente degli Stati della Santa Sede, che certamente non si pretendeva, che fossero parte, o membro dello Stato di Milano, come fu poi preteso, che fosse Piacenza.

Continuò il Pontefice Clemente VII. nel suo possesso di Piacenza, e Parma, durante quella Guerra, e dopo, non con dissimulazione, ma con il consenso, che posso dire espresso, di Carlo; Imperocchè venuto egli in pensiero di prendere la Corona Imperiale di mano dell' istesso Clemente, riscattato a forza di grosso sborso, a guisa di cadaun' altro Prigioniero di Guerra; e fissata la Città di Bologna per Teatro di quella nobilissima Funzione, ove doveano convenire in persona il Papa, e l'Imperadore; Si portò questi in Lombardia, e perchè Clemente non fu tanto sollecito a venire a Bologna, risolvette trattenersi, e di fatto si trattenne più mesi, parte de'quali passò in Piacenza, e parte

(28.) Dal foglio di detto libro 42. al 157. *Confirmatio Capitulorum Iulii II, Leonis X., Adriani VI., & Clementis VII Pontificum defunctorum, etiamsi non sint effectum sortita* fol. 42. & diversa alia *prò Compartito, & Revisione ejusdem. — Breve pro fortificatione* 15. *Junii* 1535. *contra Feudatarios Forenses* fol. 47. — *Breve, quòd omnes solvant pro fortificatione propugnaculorum* 6. *Augusti* 1535. fol. 48. — *Breve, quòd novum Compartitum exequatur, non obstantibus litibus*, 28. *Augusti* 1535. fol. 51. — *Breve contra euntes ad stipendium, & eorum Uxores*, 12. *Augusti* 1536. ibid. — *Breve, quòd adbibeatur fides litteris Reverendissimi Domini Cardinalis Alexandri de Farnesio, ac si esset scriptum per SS. D. N.* 2. *Januarii* 1538. fol. 56. Et diversa alia Decreta in particularibus facta pro Civitate, & Communitate Placentiæ.

parte in Parma, nel qual tempo puote vedere co gli occhj proprj il Legato, i Comandanti, e le Milizie del Papa, che la governavano, e guardavano per la Santa Sede. Più bella, nè più propizia congiuntura averebbe egli potuto ideare per farsene acclamare Possessore, ed Alto Signore, se avesse creduto ciò, che poscia mostrò di credere, ovvero lasciò persuadersi a credere da chi architettò la morte di Pierluigi, e pubblicolla, come seguita sotto i di lui auspicj. Era troppo recente la memoria del Giuramento, che in partendo da Genova a'25. Settembre 1528., e venendo a Piacenza, prestato avea (non era anche l'anno) alla Santa Sede, ed in di lei nome in mano di tre Cardinali Ippolito de' Medici, Francesco degli Angeli, ed Alessandro Farnese, che fu poi indi a poco innalzato al Pontificato, promettendo sopra li Sagri Evangelj, che non averebbe dato molestia, nè levato alla Santa Sede punto, nè poco di quello, che possedeva.

Io so, che la Clausola — *Quoad ejus fieri potest conservaturum* — inserita nel Giuramento di Carlo, fu interpretata dall'Istorico Venale Paolo Giovio, da Carlo particolarmente stipendiato; e dallo Sleidano ne i suoi Comentarj, come che vi fosse inserita per un mezzo termine da non disturbare la Funzione, che dovea celebrarsi, e da preservare insieme i Diritti, che pretendeva contro Piacenza, e Parma, *tanquàm Mediolanensi Imperio antiquitùs attributas*, macchinando sin d'allora ricuperarle all'Impero. Fosse artificiosa malizia, o vaghezza d'assottigliare l'ingegno, che trova nelle parole de i Principi, o per meglio dire a forza di specolazioni, vuol trovare, o finge misterj, che mai non furono nella mente de i Principi stessi; il Varchi, e qualch'altro mal'affetto alla S. Sede seguitarono il Giovio, e lo Sleidano su questo punto. Ma per convincere il loro chimerico assunto, basta confrontare il Giuramento di Carlo, riferito *ad verbum* da Michele Goldasto nel terzo Tomo delle sue Costituzioni pag. 528., coi Giuramenti, che in occasione delle loro Coronazioni prestarono altri Imperadori, e specialmente Carlo Magno, Ottone I., Arrigo il Santo, e più recentemente Arrigo VII. Leggesi quel d'Ottone presso Gratian. dist. 63. cap. 30. — *Ego Rex Otto*, nel quale promette, che renderà al Papa — *quicquid in Nostram Potestatem de terrâ Sancti Petri pervenerit*, e che difenderà *Terram Sancti Petri secundùm suum posse*. — E quel d'Arrigo VII. dato in Pavia a dì 26. Luglio 1309. nella Mantiss., e rapportato dal Leibnizio *Cod. Jur. Gent. num.* 50. colle precise parole — *Et quicquid de terrâ Ecclesiæ Romanæ pervenit ad ipsum, aut perveniet, vobis reddet quantocyùs poterit*. — La Clausola d'Ottone — *Secundùm suum posse*, — e di detto Arrigo — *Quantocyùs poterit* — è ella nient' altro, che puro Sinonimo della Clausola — *quoad ejus fieri potest* — glossata dal Giovio, e dallo Sleidano? Non è egli vero, che in sostanza convengono tutti questi Giuramenti, i quali però non potrebbono stiracchiarsi colla mira segreta di ricuperare Parma, e Piacenza, se non da chi cercasse rendersi ridicolo?

Non accorda troppo bene l'Interpretazione di Giovio, e dello Sleidano, e de i seguaci, colla lettera, che di Granata a'17. Settembre 1526. Carlo scrisse a Clemente VII. in forma di Manifesto, dato sindallora alle Stampe, nella quale confessa, che in virtù della Confederazione seguita con Leon X., da esso Carlo — *Actum, executumque extitit, ut Parmâ, & Placentiâ Ecclesiæ restitutis* — fossero espulsi dall'Italia i Francesi. E perchè Clemente, nel tempo di quella Lega, Cardinale Legato di Leon X. vi avea affaticato, e contribuito, Carlo segue in certa maniera a rinfacciargli la ricompensa, che gliene diede, confessando nuovamente, che — *ipsa Romana Ecclesia suum ex his auxerit Patrimonium, non solùm Parmæ, & Placentiæ recuperatione, sed etiam &c.* — E nell' altra lettera scritta da Barcellona al Collegio de' Cardinali, o com'

com'altri dissi, da Granata, nell'anno istesso a' 6. Ottobre, protestato avea, con qualche giattanza però, colorendo in aria di mera Liberalità ciò, che fu obbligo per patto di detta Lega — *Parmam, & Placentiam à Romani Imperii Feudo disjunctas, Sedi Romanæ, nullo Jure coacti, possidendas restituimus*. — Queste confessioni di Carlo, siano, o non siano sussistenti nel Diritto, ed in *puncto Juris*, secondo che parlano i Legali, fuor d'ogni controversia dimostrano, che la Santa Sede teneva Piacenza, e Parma con perfetta scienza di Carlo, e con il di lui positivo consenso; e che intanto correva in beneficio della Santa Sede la prescrizione; riservandomi più oltre d'esaminare la forza di dette Leghe, e confessioni *in puncto Juris*, e di rifiutare i Comenti, che di suo capo vi fecero Corringio, ed altri. Del Pontefice Clemente VII. sono pure altri Brevi registrati nel libro sopraccitato della Comunità di Piacenza dal foglio 3. al foglio 41. (29.)

Altrettanto indubitato fu il possesso, che n'ebbe Adriano VI., *Imperii felix brevitate*, può dirsi di lui ciò, che fu detto dell'Imperadore Tito. Nel brieve tempo del di lui Pontificato niuna occasione si presentò di disapori coll'Imperadore; Ma intanto egli è vero, che pacificamente, ed a vista dell'Imperadore Piacenza, e Parma furono in potere d'Adriano, e della Santa Sede. Stanno nell'Archivio della Comunità di Piacenza varj Brevi di questo Pontefice toccanti il mero Diritto Temporale scritti a quel Pubblico. (30.)

Non così può dirsi di Leon X., il quale ricuperò ben'egli in vigore della sovraccennata Confederazione le suddette Città, ma ben tosto passò all'altra Vita, tutto pieno d'allegrezza, e di contento, già che aveale vedute ritornate alla Santa Sede per di lui applicazione, fatica, e spesa immensa. Riserverò parimente l'esame di detta Lega in altra parte più confacevole, non appartenendo alla prescrizione, della quale adesso parlo. Trovò Leone alla di lui assonzione, che Massimiliano Sforza restituito colle Armi della Chiesa nel possesso di Milano, dimenticatosi il beneficio, come avviene nelle Persone del di lui rango, ad istigazione d'alcuni Popolari di Fazione Gibellina, come notò il Locati, e sostenuti da Girolamo di Cardona (Uomo di gran vanità, ma di nessun consiglio, solito chiamarsi da Papa Giulio II. Madama di Cardona, come osservò il P. Daniele nella sua nobile Storia di Francia nel Regno di Lodovico XII.) (31.) erasi posto nel possesso di Piacenza, e Parma, quando vacava la Sede per la morte di Giulio II., valendosi dell'opportunità, e delle forze delle Milizie del Rè Cattolico, che tenevano ancora il loro soggiorno nella Lombardia. Una delle prime cure del suo Pontificato fu quella di ricuperare dette Città, senza doversi venire alla forza dell'Arme. Fece ricorso a Massimiliano d'Austria, e colla di lui Autorità, e senza rottura, ritornò la Santa Sede nel suo possesso. Stà nell'Archivio della Comunità di Parma il Breve Originale di Leone sotto il dì 16. Marzo 1513., nel quale riferisce, ch'era stato dato Giuramento di Fedeltà, e d'Obbedienza alla di lui Sagra Persona, ed alla S. Sede da Antonio Cabrieli,

(29.) *Confirmatio Capitulorum jam concessorum per fel. record. Julii II., Leonis X., & Adriani VI. Romanorum Pontificum Communitati Placentiæ*. — Et alia pro fortificatione Civitatis *de anno* 1524. 22. *Martii ad annum* 1534. 28. *Junii*.

(30.) Specialmente sotto il dì 8. di Ottobre 1522. *Capitula per SS. Dominum Nostrum Adrianum Communitati Placentiæ, pro novo Compartito &c.* — *Et Confirmatio antiquorum Capitulorum per fel. record. Julii II., & Leonis X.* — *Et alia, ut supra*. Nello stesso libro della Comunità di Piacenza sopraccitato dal fol. 1. al 3.

(31.) Tom. 2. col. 1871. Ligue de Cambray livr. 4. fol. 265.

Cabrieli, da Sigismondo Tagliaferri, e da Francesco Mario Grapaldo Cittadini, ed Oratori di Parma in nome del loro Pubblico, con aggiugnervi diverse provisioni, anche a riguardo de i danni cagionati dall'occupazione del Duca di Milano, che era durata tre mesi. Il Cavitelli ne i suoi Annali di Cremona all'anno 1513. lasciò scritto, che Leone sborsasse allo Sforza quarantamila scudi d'oro, perchè rinunziasse a quella intrusione, nel che sbagliò all'ingrosso, come veggo, ch'egli fece, sopra molte altre cose. Di verità Leone fece segretissimo sborso di scudi d'oro quarantaduemila, e non quarantamila, in mano di Girolamo Moroni Ambasciadore presso di lui per lo Sforza, affine che mediante quel denaro i Svizzeri, che n'erano sindallora avidissimi, perchè necessitosi, condiscendessero a confederarsi col medesimo Leone, e collo Sforza, per i fini, che il prudentissimo nuovo Pontefice conceputi avea, come scrisse il Guicciardini (32.) molto più accurato del Cavitelli. Intanto rifletto ribattersi, e restare convinta di falso con questo Fatto, la diceria di taluno, cioè che lo Sforza avesse date le Città di Piacenza, e Parma a Papa Giulio a titolo di semplice pegno. Sebbene non accade perdere tempo a rifiutare simili inezie direttamente opposte alle Leghe, che poi riferiremo.

Godette bensì allora Leon X. Piacenza, e Parma poco tempo, posciachè calato in Italia Francesco I. con potente Armata nel 1515., fu costretto d'abbandonare la Lega, che in quell'anno fatto avea coll'Imperadore Massimiliano d'Austria, e strignersi in nuova Lega coll'accennato Rè Francesco, in virtù della quale procurò, per quanto puote, di conservare le ragioni della Chiesa Romana, tenendosi lontano da qualunque atto di positivo rilascio, e di rinunzia delle Città di Piacenza, e Parma, che il Rè colla forza, e col timore incusso al Papa, volle onninamente in suo potere. Soscritta adunque a'dì 13. Ottobre 1515. la Lega col Rè Francesco, comandò il Papa a Giuliano de'Medici lui Fratello, e Governatore d'esse Città per la Santa Sede, che ritirate di là le Milizie Pontificie lasciase le Porte aperte, ed i Francesi v'entrasero, se volevano, ma non fosero loro positivamente consegnate, contenendosi onninamente sul negativo. Quanto di mala voglia, e per solo timore dell'Arme, v'acconsentise nella maniera, che ho detto, il Papa, ce lo dicono le Storie, (33.) e spiegollo Leone medesimo nel Breve, col quale creò Legato il Cardinale de'Medici, che fu poi Clemente VII. (34.) Stette per questo la Santa Sede fuor del posseso naturale, ma non del Civile, che ritenne coll'animo, da Novembre 1515. fin'al 1521., nel quale, si dise, le ricuperò. Non restò però interrotta la prescrizione, nè meno per questo picciolo intervallo di tempo. Il contegno di Leone in questa occasione sul fatto negativo dimostra l'animo di ritenere il posseso Civile di Piacenza, e Parma, e di ricuperare il posseso naturale alla prima favorevole congiuntura; e questo basta per mantenere viva la prescrizione, che nella data ipotesi dassi per incominciata sotto l'Antecessore, lo che sarà mia cura di giustificare.

Eccoci giunti al Pontificato di Giulio II., che terminò gloriosamente colla ricupera di Piacenza, e Parma, in virtù, ed in seguito della Lega da lui promossa nell'anno 1511. soscritta, e pubblicata a'dì 5. Ottobre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo in Roma, di cui riparleremo in altra parte della presente Disser-

(32.) Nel lib. 11. delle di lui Storie.

(33.) Ubert. Foliet. Genuen. Histor. lib. 12. Histoire de la Ligue de Cambray livr. 4. fol. 530., ed altri.

(34.) Leggesi nel detto Breve – *Ut Parmam, & Placentiam Civitates nostras, quas à dicto Rege* (Francisco I.) *occupari, ac detineri publicæ Pacis, & quietis causa, per aliquot annos toleravimus, tandemq; recuperare possemus.*

Dissertazione. Entrò Giulio l'anno 1512. nel possesso colle sue Truppe, ma non espugnò colla forza dell'Arme le suddette Città, le quali, a parlar giusto, dirò, ch' erano vacanti, e senza verun Possessore. Lodovico il Moro erane stato cacciato a forza da Lodovico XII. Rè di Francia sin nell'anno 1499., e Massimiliano di lui Figlio non le avea per anche ricuperate. Lodovico XII. non potendo resistere alle Armi del Papa, e de i Collegati, le avea abbandonate. Sicchè quei Cittadini giudicarono, che fosse doveroso, e di loro vantaggio il ritornare sotto la Chiesa Romana, che le avea possedute ne i tempi più rimoti, facendone volontaria dedizione al Papa, che gli accettò come Sudditi antichi, e non come Popoli di nuova Conquista, giusta la dichiarazione fattane in occasione, che dieci Ambasciadori di Parma, e quattro di Piacenza spediti furono a Roma poco dopo la detta Conquista a prestare il Giuramento di Fedeltà verso la Santa Sede. Nell'Atto, che Giulio fece spedire a gli Ambasciadori di Parma, concedendo varie provisioni, delle quali era stato supplicato, segnato sotto il dì 7. Dicembre 1512., leggesi – *Considerantes, quàm devotè, nulloque expectato exoratu, nullisque expectatis Armatorum copiis, aut tormentis, Civitas ipsa ad immediatam nostram, & S. R. E. obedientiam redierit.* – Altrettanto avea detto il Cardinale Sedunense, confermando a i Parmigiani i loro Statuti, e Privilegi in un Diploma, segnato così – *Datum in fælicibus Castris Sanctissimæ Ligæ ad Papiam die 18. Junii* 1512. – Ed in un Breve, che 'l Papa scrive a i Parmigiani il dì 15. Giugno anno suddetto, si legge – *Exemplum enim præsertim Placentinorum, qui nullo exercitu, nullisque Militum copiis expectatis, ultrò se Nobis, & eidem Ecclesiæ dederunt, præ oculis habetis.* – Quì vediamo chiaramente qual fosse l'animo di Giulio, cioè essere stato, che la Santa Sede possederebbe dette Città, e Stati, senza veruna relazione anche rimota a i Duchi di Milano, che nel concetto del Papa erano stati meri Spogliatori della Chiesa, e non v'aveano potuto acquistare Ditirto, mancando i requisiti essenziali di legittima prescrizione, conforme a suo tempo farò conoscere.

Supposta la serie di fatti accompagnati da circostanze tanto qualificate, e di tanta, e tale notorietà, resta da ponderare, se in virtù d'essi fatti siasi aperto luogo alla prescrizione, e se questa abbia avuta forza sufficiente per trasferire nella Santa Sede il pieno, e l'Alto Dominio con totale Indipendenza dall'Impero, delle Città di Piacenza, e Parma, quando la Santa Sede ne i Secoli anteriori all'anno 1512. (ciò sia detto nuovamente per falso, falsissimo supposto) non fosse stata vera, legittima, e suprema Padrona delle medesime.

Alcuni Autori Imperialisti sono di parere, che l'Alto, Supremo Dominio d'uno Stato, che una volta sia incorporato all'Impero, non possa più in conto veruno abdicarsi, nè spressamente in virtù di qualunque atto positivo, nè tacitamente per via di derelizione, nè assolutamente per forza della prescrizione.

Altri Autori della medesima Inclita Nazione Alemanna, ed inoltre i Maestri del Diritto Naturale, che vissero sotto diversi Climi, tengono contraria opinione, e stabiliscono qual assoluto principio, ed assioma, la possibilità dell'alienazione, e dell'abdicazione dell'Alto, Supremo Dominio, a pregiudicio di qualunque Dominante, succedendo massimamente l'alienazione, od abdicazione in favore, e beneficio d'un'altro Principe, o Popolo pure libero, e indipendente. A quest'opinione io m'attegno, e colla di lei scorta sostengo insiememente, che stando le circostanze de i fatti già riferiti, l'Alto Dominio sopra gli Stati di Piacenza, e Parma, nella data men vera ipotesi, che l'Impero prima del 1512. tenuto avesse l'Alto Dominio delle Città, e Stati posti in quistione, resta in oggi perfettamente prescritto, ed acquistato alla Santa Romana Sede.

E per

E per non cogliere equivoci, dico: Doversi distinguere tra prescrizione, e prescrizione. Se vuolsi parlare della prescrizione in quanto deriva, e riceve l'essere dal mero Diritto positivo di qualunque Popolo, o Principe Supremo, e Libero, confesso, ed ognuno confessar dee, che tal prescrizione non potrà vantare maggior forza di quella, che può avere il Diritto positivo, che si suppone, anzi nè meno averà forza anche menoma in favore di chi vi soggiace in tutti quei casi, ne i quali dall' istesso Diritto positivo sarà stato disposto, che non s'ammetta la prescrizione; come sarebbe a dire, dove si tratti delle cose religiose, o sagre, (35.) ovvero delle cose rubate, le quali tengono in se medesime vizio reale, (36.) ovvero della suprema Podestà del Popolo Romano, della quale appunto quì si parla, che soprattutto vien compresa sotto la Classe di quelle cose, che la Romana Giurisprudenza chiamò Sante, perchè – *Sanctione legum adversus injurias sunt firmatæ*. (37.) Vanamente perciò allegarebbesi questa sorta di prescrizione per acquistare l'Alto Dominio, da chi fosse soggetto alle Leggi Civili, od a quelle del Principe, che l'avesse vietata a similitudine del Diritto Civile. Ed in questi termini hanno tutta la forza, e tutto il suo vigore i fondamenti del Gronovio, (38.) e procede ciò, che disse Temistocle, e longa pezza dopo, Catone riferito da Plutarco — *Nec mortales adversùs Deum Immortalem, nec Privatos adversùs Rempub. præscribere posse*. — Parla sempre ne i medesimi termini il Museo (supponendo costui, che il Papa fosse Suddito dell'Impero) dalla pag. 130. sino alla 178., e con essolui Arniseo. (39.) Più vanamente ancora allegarebbesi da un'estraneo, che non fosse in alcun modo soggetto al Diritto Civile, od a qualch'altro Legislatore, che stabilisse la prescrizione – *Adversùs hostem* (idest Peregrinum) *æterna auctoritas esto*, dissero le citate dodeci Tavole, comentate dal Gravina, e Puffendorf, ne i luoghi indicati. E si convince colla ragione, e discorso naturale. Posciachè, nella data ipotesi, rispetto a i Sudditi manca la volontà del Legislatore, che in quei casi particolari, che accennammo, toglie dal Mondo la prescrizione, ch'esso v'ha posta; e rispetto a i non Sudditi, manca la Podestà, quando ben'anche il Legislatore avesse voluto comprenderli sotto la Legge. Che se nelle dodeci Tavole fu disposto – *Adversùs hostem æterna auctoritas esto*, – ciò non fu per esercitare un'atto di podestà direttamente sopra le Persone de i Peregrini, ma per dimostrare, che 'l Benefizio della prescrizione introdotta a favore de i Cittadini, e Sudditi della Repubblica, generalmente in tutti i casi non eccettuati, mai dovea

E competere

(35.) Instit. tit. de Usucap. §. 1. – *Sed aliquando etiamsi maximè bonâ fide rem possederit, non tamen illi Usucapio ullo tempore procedit, veluti si quis liberum hominem, vel rem sacram, vel religiosam, vel servum fugitivum possideat*. – Besold. dissert. de rer. divis. cap. 5. per tot.

(36.) *Furtivæ rei æterna auctoritas esto* – Parole delle dodeci Tavole dateci dall'Erudito Giano Vicenzio Gravina de Jur. Nar. Gent., & duod. Tab. fol. 276. sopra le quali dice il Puffend. de Jur. Nat. & Gent. lib. 4. cap. 12. §... *Nam ipsum quidem Furem, aut raptorem ne usucapere posset, scelus suum impedit. Tertio autem Possessori bonæ fidei obstat vitium furti, aut rapinæ, quod ipsam rem velut concitari intelligitur*.

(37.) l. 9. §. 3. ff. de rer. divis. Besold. cit. cap. 5. §. 9. Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 4. §. 12. n. 1. – *Neque ullam vidi legem Civilem de præscriptione agentem, quæ summum Imperium comprehenderet, vel comprehendere voluisse probabiliter censeri posset*.

(38.) Ad Grot. cit. §. 12. vers. Unde sequitur.

(39.) De Jur. Majest. lib. 2. cap. 2. per tot.

competere in alcun caso, qualunque si fosse, a i Forestieri, benchè abitanti nel Distretto Romano, e possessori di buona Fede per tanto tempo, che fosse sofficiente a compiere tal prescrizione. I Dottori, e Professori della Romana Giurisprudenza, o non conobbero, o non curarono altra sorta di prescrizione, che questa, introdotta dal Jus positivo. Veggasi il Vasquio. (40.) E di questa parlano, e dee dirsi, che abbiano solamente inteso parlare quei tanti, e tanti Dottori della Romana Giurisprudenza, che negano potersi prescrivere l'Alto Dominio; e possono trovarsi citati a nuvole da chi n'avesse prurito (41.); E dee dirsi altrettanto degli altri Dottori Imperialisti, i quali negano, che la prescrizione abbia luogo contro l'Impero, e contro l'Alto Dominio degli Stati, che una volta furono posseduti dall' Impero.

Se poi vuolsi parlare della Prescrizione, in quanto deriva dal Diritto Divino, Naturale, e delle Genti, ella in tal caso muta specie, ed è di tanta forza, quanta ne ha l'istesso Diritto Naturale, e delle Genti, sì estensivamente, ed all'effetto d'obbligare indifferentemente qualunque Popolo, e Principe Supremo, come intensivamente, quanto sia per abrogare qualunque Jus derivato, non dico dalle Leggi, e costumi di Nazione particolare, ma dall'istesso Diritto positivo delle Genti, il quale, siccome diede l'essere a certe Leggi confacevoli al Bene universale della Società; così per il Bene universale della Società derogò in qualche caso alle di lui proprie Leggi, introducendo contrarie Ordinazioni; e s'anderà mostrando essere appunto uno di quei casi quello della prescrizione, derivata, come dissi, dal Diritto Naturale, e delle Genti; che che ne dicano l'allegato Vasquio, ed altri meri Legali, ottimamente confutati da i Trattatori di quest'altra superiore, ed universale Giurisprudenza, ma specialmente dal Grande Ugon Grozio (42.) co' varj di lui Illustratori, e dal sottilissimo, ed insiememente fondatissimo Puffendorf; che dopo fatta diligente anatomia delle Cause, sulle quali stà appoggiata la prescrizione, inserisce (43.) *ex hisce apparet, eos quoque, qui solo Jure Naturæ, & Gentium utuntur, invicem posse opponere diuturnam, non interruptam, & bonâ fide partam possessionem*. – Riconosce dunque la prescrizione, di cui io parlo, il suo Essere, e la sua Natura da quell'istesso principio, che diede l'essere all'introduzione, & alla divisione de i Dominj privati; (44.) e conseguentemente

(40.) Lib. 2. cap. 51. n. 28. – *Cum omnis præscriptio, & Usucapio sit merum inventum Juris Civilis, consequens est, ut Subditos dumtaxat liget, & comprehendat illius, illarumve Regionum, ubi tale Jus Civile servatur. – Sicq; si inter Reges, aut Populos liberos, qui non recognoscunt Superiorem in temporalibus, lis esset, cessaret materia præscriptionis, non secùs, quàm si reverà scripta, aut inventa nunquam fuisset*. Disse di vantaggio il Dottissimo Cujacio ad l. 1. ff. de Usucap., insegnando – *Usucapionem pugnare cum Jure Gentium, quod ea Dominium invito auferat; pugnare quoque cum æquitate naturali, & si hoc fiat bono publico*.

(41.) Dal Fajard. Allegat. Fiscal. 33. dal n. 1621. fin'al n. 1673., e nell'Allegat. 34. dal n. 419. fin'al n. 444. Dal Vasquio nell' allegato cap. 51., dall'Arnileo de Jur. Majestat. lib. 2. cap. 2.

(42.) cit. cap. 4. §. 1. & per tot.

(43.) Cap. 12. §. 11. lib. 4.

(44.) Appositè ad rem Simon. de Jur. Nat. & Gent. Pub. & Priv., sive Præsid. Accadem. part. 2. dissert. 10. Thes. 5. & 6., dove stabilisce essere un'istessa la causa efficiente, e la finale della prescrizione, cioè il Bene dell' Umana Società, ed esservi compresi ancora i Principi. – Et Meu. in Nucl. Jur. Nat. & Gent. Inspect.

temente per origine, e per ragione di tempo fu, ed è più antica di due Secoli per lo meno, che non sono, o non furono tutti li Principati dell' Universo. Cominciò l'Introduzione, e Divisione de i Dominj privati colla moltiplicazione dell'Uman Genere dopo l'Universale Cataclismo; che che sia di que' tempi tenebrosi, che il precedettero. Visséro quei primi Uomini qualche tempo senza distinzione del *Mio*, e *Tuo*; indi il bisogno, e la necessità della moltitudine, richiese, che cadauno s'appropiasse quello, che occupò, e che fosse riconosciuto per Padrone, ad esclusione degli altri. Non incominciarono però nello stesso tempo i Principati, ed i Regni, e non per questo l'Uman Genere stava nell'Anarchía, bastando longa pezza la sola autorità, e podestà de i Padri di Famiglia, a i quali toccava il reggere, e gastigare i loro dimestici, e delinquenti. Il primo, che cominciasse a far da Principe, e da Sovrano, riducendo in servitù gli Uomini suoi congionti, fu Nembrotte (45.) qualificato col titolo di robusto Cacciatore; *Ipse cæpit* (ecco dove cominciò il Principato) *esse Potens in Terrâ, & erat Robustus Venator coram Domino:* Parole, che fanno la Parafrasi del primo Principe, ch'avesse il Mondo, e d'un Tiranno, al sentire degl'Interpreti nel vers. 8. del cap. 10. della Sagra Genesi. (46.) Belo fondatore della Monarchía degli Assirj fu l'istesso Nembrotte, od il di lui Figlio. (47.) Poscia succedettero le fondazioni d'altri Regni, ch'io non dirò già, che tutti fossero originati dalla prepotenza, ma più tosto ammetterò, che molti di loro fossero introdotti di comune consenso di più numerose Famiglie, le quali concorsero a comporre una Repubblica, concedendo unanimamente Podestà sovrana, ed indipendente, a chi dovea governare la Società; e secondo quest'idea la discorrono i Maestri della Greca, e Romana Sapienza, e recentemente gli Autori del Jus Naturale, e delle Genti. Veggansi i Maestri di color che sanno. (48.)

Dirà taluno, che non hanno che fare simili specolazioni colla prescrizione, della quale debbo discorrere. Ed io rispondo, che anzi moltissimo conferiscono queste Notizie all'essenza, ed all'efficacia della prescrizione. Imperocchè se egli è vero, come è verissimo, che l'Alto Dominio di Principe Indipendente riconosca posteriormente all'introduzione, ed alla divisione de i Dominj, la sua origine dal consenso comune della moltitudine unitasi a formare un Corpo Civile, sarà necessario confessare ancora, che dalle medesime cause, dalle quali quest'Alto Dominio ha ricevuto l'essere, può ricevere altresì il

 colpo

Inspect. 6. §. 32. n. 4. & 5. *Quod licet externâ specie præscriptiones aliquid à Jure alienum continere videantur, tamen non modò nihil habeant, sed consentiente, imò dictante Naturâ justæ sint, dum sequuntur negligentiam Possessorum, & quam ista, tum derelictionis præsumptionem inducit, tum amissionis pœnam meretur*. Altrettanto insegna Gudellin. de Caus. Acquis. Dom. cap. 9. n. 45.

(45.) 249. anni dopo l'Universale Diluvio. Hermann. Hermes Fascicul. Jur. Public. cap. 2. n. 26., Besold. dissert. Philogic. Præcogn. Polit. §. 10.

(46.) Concorda benissimo Tacito parlando dell'Origine de i Principati, e delle Leggi, che furono posteriori all'introduzione del Principato, Annal lib. 13. – *Vetustissimi mortalium nullâ adhuc malâ libidine sine probro, scelere; eoque sine pœna, aut coërcitionibus agebant: at postquam exui æqualitas, & pro modestiâ, ac pudore ambitio, & vis incedebat, provenére Dominationes.*

(47.) Daniel. Otton. Dissert. Juridico-Polit. de Jur. Pub. Imp. Rom., che assegna l'istessa Origine al Principato cap. 1. fol. 6.

(48.) Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 3. per tot. & lib. 7. cap. 3. per tot., e gli altri dal medesimo copiosamente allegati.

colpo fatale, e ridursi al non essere, ovvero trasferirsi da un Sovrano in un' altro; o da un Popolo all'altro. Così decidono assolutamente Grozio, il Puffendorf, e Barbeyrac (49.) da i quali non dissentono punto, anzi concordano ben molti degl'istessi Autori Imperialisti, come si può vedere presso il Vitriario, (50.) ed il Pfeffingero nelle sue Illustrazioni, facendoci grazia in quel luogo d'allegare, e di non disapprovare il Dottissimo Cardinale Bellarmini. (51.) Vegganfene molt'altri raccolti dal Limneo, (52.) e dal Corringio. (53)

E non importa, che l'Alto, e Supremo Dominio appartenga formalmente all'essenza della Maestà, contro la quale, come che ella è prerogativa conceduta da Dio medesimo, e non dagli Uomini, al Signore Sovrano, niente può operare la prescrizione. Imperocchè si risponde col Vitriario nel luogo accennato, non essere la Maestà di quelle cose, che vengono nell'umano Commercio; e non essere perciò appunto materia capace della prescrizione: ma essere bensì capace della prescrizione il Diritto d'avere la Maestà; senza punto impegnarsi quì a dimostrare, se la Maestà dipenda da Dio in quel modo, che vi dipende il Diritto della Natura; o più tosto in altra maniera; cioè come vi dipende il Jus delle Genti. Vegganfi da chi bramasse saperne la decisione fondamentale Puffendorf. (54.)

Dalle riferite Teoriche non vengono già eccettuati i Tedeschi, nè il Sagro Impero. Leibniz, (55.) Puffendorf, (56.) Daniel. Otton. (parla questi della prescrizione contro l'Imperadore, ed i suoi sovrani Diritti, ma nol distingue

però

(49.) Grot. cit. cap. 4. per tot. Puffendorf nell'allegat. cap. 12. Barbeyrac nelle sue Illustrazioni, che v'attacca, e specialmente dal §. 8. sin'al §. 11.

(50.) Instit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 4. n. 1. (io citerò sempre l'Impressione di Christofano Reyhero l'anno 1698., ommessa quell'altra dell'anno 1712. ove il di lui Illustratore lasciossi rapire dal genio d'adulare, e dalla felicità dell'Armi Cesaree, che ispirarongli massime talora più vantaggiose alla propria Nazione.)

(51.) De Rom. Pontif. lib. 5. cap. 9.

(52.) Sopra la Capitolazione di Carlo V. art. 9. pag. 173 & seqq.

(53.) De Finib. Imp. Germ. cap. 21. n. 15. ibi — *Admittimus igitur & nos, si dudum nemine Imperii causam agente Pontifices in Terris suis omnem excluserunt Imperii auctoritatem, illum unum tacitum consensum sufficere Pontificibus posse ad omnimodò plenam Bonorum suorum possessionem, nullo licèt alio Jure suffultam.*

(54.) De Stat. Hom. Nat. §. 4. & seqq. per tot., & de Concord. Veræ Polit. cum Relig. Christ. §. 4. & seqq. P. Suarez cit. tract. lib. 3. cap. 1. n. 6. 7. & 8. & cap. 2. n. 10. & seq. Besold. de Majest. in Gener. cap. 2. §. 5.

(55.) In Præfat. Cod. Diplom. Jur. Gent. §. Sed dimissis Imperii, ivi — *Quod Dominia Regnorum inalienabilia, & semper revocabilia dicuntur, id respectu privatorum* (val a dire Subditorum) *intelligitur; nam contrà alias gentes Divino Privilegio opus foret.*

(56.) De Stat. Hom. Nat. §. 13. ibi – *Valdè improbum foret, si quis Religioni sibi non duceret, aliis sua eripere, taliterq; erepta justè sibi adquisita duceret, & tamen prætenderet semel sibi utcunque adquisita nullo modo alienari posse;* E nel lib. 8. de Jur. Nat. & Gent. cap. 6. §. 9. *De cætero quod aliqui jactant, vel de omnibus Regnis, vel de uno aliquo; bona Coronæ inserta, seu, ut loquuntur, incorporata, nullà ratione posse alienari, nec longissimum temporis tractum, alteriusq; quietam possessionem impedire, quominus vindicari semper queant, id sine dubio vanum est.*

però da verun'altro Principe, trattando desso, e gli altri tutti del pari.) (57.) Besold. (58.)

Poco importa il mettere sotto la Censura di Filosofiche Anatomie la vera, e formale ragione, o causa, sulla quale il Diritto delle Genti, o della Natura, s'indusse ad introdurre la prescrizione in materia di Regni, e di Stati, purchè si sappia, che realmente, e fuor d'ogni dubbio ella è introdotta, e stabilita, da questo Diritto. Pensò taluno, che la prima radice della prescrizione spuntasse dall'abbandonamento, o sia Derelizione volontaria del primiero Signore, e Possessore. Altri credette, che fosse inventata per maniera di gastigo, e pena della negligenza, che il vecchio Padrone usa nel custodire, e nel racquistare le cose sue. Ma queste ragioni soggiacciono a gagliardissime repliche, perchè in sostanza verrebbesi a far dipendere la forza, ed il vigore della prescrizione dal consenso tacito del vecchio Possessore, senza il quale non può concepirsi la Derelizione, ovvero la Negligenza colpevole, e punibile, ch'essi suppongono. Il Museo per meglio sbrigarsi dal grande ostacolo di questa prescrizione fatale al di lui assunto, s'attaccò alla prima ragione, o causa sovraccennata, e fabbricò sopra d'un tal supposto falso, tutta quella parte della sua Diceria, che si vede dalla pagin. 129. fin'alla pagin. 178., benchè sapesse d'avere insegnato diversamente, quando scrisse da Trattatore di Jus pubblico, e non da Panegerista. In fatti gli Autori da me citati, e che citerò fra breve, dopo d'avere pesate con ogni accuratezza le due Cause pur ora addotte della prescrizione, mostrano chiaramente di non essere persuasi, e si rivolgono ad un'altra, che non soggiace a replica, qual si desume dalla stessa istessissima radice, che produsse la divisione de i Dominj, e l'introduzione del Principato, consistente nel bisogno, e necessità, ch'avea la Società umana di questi mezzi per potersi conservare felicemente in pace, e quiete, tornando essenzialmente a conto alla Società di vivere non in perpetua Guerra (come volle sostenere Tommaso Obbesio nel suo Leviathan, e nel suo Trattato de Cive) ma se fosse possibile, con perpetua pace, la quale sarebbe impossibile conseguire, se dovesse permettersi anche dopo uno, o due Secoli, a i vecchi Padroni la facoltà, ed arbitrio di ripetere gli Stati, che intanto fossero stati posseduti pacificamente da Principe diverso, come insegnano il Grozio, ..

(57.) Differt. Juridico-Polit. de Jur. pub. Imper. Rom. cap. 11. fol. 315. ibi — *Quæcunque enim sunt alienabilia, illa quoque sunt præscriptibilia.* — *Quod adeò verum esse putatur, ut etiam ea, quæ summo Principi specialiter conservata sunt in signum Præeminentiæ immemoriali tempore præscribantur.*

(58) Differt. Politico-Jurid. de Majest. in gener. cap. 4. §. 2. dove dopo riferiti gli Autori contrarj, esso tiene la nostra Sentenza, dicendo fra le altre ragioni — *Non etenim à condito Mundo Orbem Terrarum possederunt Romani: sed aliis pedetentim ademerunt, & in suam, haud æquo semper Jure (quidquid Albericus Gentilis lib. 2. de Armis Romanis contrà disputet) redegerunt in potestatem, hic ergo militat æquitatis illa ratio, ut quod quis novi Juris introduxit, quandoque adversario postulante eodem Jure uti cogatur, sive æquum illud sit, sive iniquum.* — E più abbasso parlando dell'Italia — *Attamen nihilominus non imprudens mihi videtur Bald. conf. 248., & conf. 267. incip. quæritur, responsum, ubi ait, periculosum esse consulere Imperatori* (e lo disse più di trecent'anni fa) *ut armatâ vi recuperare, seu ut ipse loquitur, revangare conetur Mundum, quod multa possent inde sequi valdè mala, & periculosa.*

zio, (59.) il Zeigler, (60.) il Puffendorf, (61.) ed anche il Vitriario, che dice, e concede — *Præscriptionem in Regnis obtinere certum est*, — e seguita coll'istessissime parole del Grozio, che ha descritte, e poi con quelle quasi del Puffendorf da lui non nominato, (62.) come nè meno dal Pfeffingero, il quale di suo capo alla sola immemoriale si restrigne, perchè, dice egli, — *Regna, seu Principatus, iisdem cum pyro, vel pomo, præscriptionis Legibus subjici, rationi adversum puto* — come se fossero ridicoli, ed inesperti fanciulli, coloro, che ammettono la prescrizione di più Secoli, ma non immemoriale secondo lui, e trattassero un Regno del pari a un pomo, ed a un pero. Mal a proposito poi la prescrizione immemoriale viene da lui preferita alla Centenaria, qual è da quella di solo nome diversa; o s'ella è diversa, ella è anche d'efficacia, e d'energia superiore all'immemoriale, come ben presto sarò vedere.

La Pace vien riputata di tanto valore, ed è veramente un Bene d'eccellenza tanto superiore ad ogn' altro Bene, che per conseguirla s'è veduto nelle Storie de' Secoli rimoti, ed anche ne i tempi, che non sono tanto da noi lontani, che vastissimi Imperj governati Aristocraticamente, o Democraticamente, sagrificarono la Libertà, e, cedendo alla tirannica Usurpazione, consentirono a lasciarsi governare da un Monarca; ed all' incontrario, si sono veduti divenire Elettivi que' Regni, che pria furono Ereditarj, come appunto il moderno Impero Romano-Germanico; ed altri, che furono Elettivi, divenire Ereditarj. Così ancora per il Bene incomparabile della Pace, vedrassi nelle Storie balzare le Corone dal capo di Rè legittimo sul capo di Persone private, che diedero poi longa serie di Rè incontrastabilmente legittimi, e talora Santi di prima Classe, a i Regni vecchiamente usurpati da un loro Antecessore. Vedransi Repubbliche, ora le più floride, avere avuta origine dalla sottrazione di Popoli sudditi alle Corone loro Dominanti. Vaglia per tutti (e tralascio a bella posta altre Dominazioni, e Regni) l'esempio della Romana Repubblica, nella quale, dopo aver sofferte orribili turbolenze cagionate da Silla, e Mario, da Pompejo, e Cajo Cesare, e da i Triunviri, finalmente — *Pacis interfuit*, dice Tacito, *ut ab uno regeretur*; — e pare fosse canonizzato dal Vangelo, in cui si legge — *Quæ sunt Cæsaris &c.* — E v'han fatta la Glosa gl'istessi Apostoli nelle loro Epistole canoniche, comandando a i novelli Cristiani d'essere obbedienti al Rè, ed alle Podestà superiori

(59.) Nel cit. §. 1. – *Atqui si id admittimus sequi videtur maximum incommodum, ut Controversiæ de Regnis, Regnorumq; finibus nullo unquam tempore extinguentur: Quod non tantùm ad perturbandos multorum animos, & bella serenda pertinet, sed & communi Gentium sensui repugnat.*

(60.) Sopra d'esso Grozio al §. 8. not. 3. – *Hæc est vera ratio præscriptionis, & sic præsumptio illa* (derelictionis) *quanquam probationem admittat in contrarium, fortiori tamen juvatur argumento, à salute scilicet, & tranquillitate Civitatis petito.*

(61.) cit. lib. 4. cap. 12. §. 9. – *Adeòque cum Dominia rerum introducerentur, id quoque pacis causa placuisse, ut qui aliquid neque vi, neque clàm, neque precario suo nomine possideret, tantisper Dominus præsumeretur, donec contrarium probaretur; qui autem per longissimum temporis spatium, per quod nemo mediocriter diligens rem suam negligere creditur, quid bonâ fide possederit, serum petitorem planè posset repellere, quia non citus rem suam vendicatum iverit.* E nell' istesso luogo not. 1. con pari eleganza, e robustezza di ragioni vien confermato dall'Eruditissimo Barbeyrac.

(62.) Loc. cit.

superiori — *Non solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam.* — Gli Apostoli Piero, Paolo, e Giovanni, che inculcano simile rassegnazione, ed obbedienza, predicarono, ed insegnarono quelle massime nei Confini del solo Impero Romano, incominciando sotto Tiberio, e proseguendo insino a Trajano, e tra questi sotto un Caligola, sotto un Nerone, sotto un Domiziano.

Avvenne nel caso di Jefte accennato di sopra, che fossero corsi quasi trecent' anni di possesso, dal quale gli Ebrei pigliarono il motivo di ribattere la domanda del Rè degli Ammoniti, che in sostanza altro non fu, che opporgli la prescrizione. Anderebbe però lontano assai dal vero, chi fu l'esempio di Jefte pretendesse non doversi ammettere in verun caso la prescrizione, di cui parlo, se non quando fosse assistita da uguale possesso di tre Secoli. Erano corsi allora quasi tre Secoli, ma non erano necessarj tre Secoli appunto per dar forza all'eccezione fondata da Jefte sopra la prescrizione. In fatti, se vorremo scorrere le Storie, troveremo esempj presso tutte le Nazioni più colte dell'Antichità, e presso le altre dei tempi a noi vicini, nei quali fu ammessa, o presupposta per indubitata la prescrizione, sebbene appoggiata sul possesso di tempo assai più breve di tre Secoli. Io ne accenno alcuni, lasciando, che siano riconosciuti altri molti da chi n'avesse curiosità presso gli Autori sovraccitati. Artabáno Rè de i Parti (63.) aggirato dalle solite vertigini di quei, che trovano i suoi maggiori avanzamenti nella felicità dell' Armi, gloriavasi, ch'averebbe inondato co' suoi Eserciti, e riunito alla propria Corona tutto ciò, ch'era già stato posseduto da i Rè Persiani di lui Antecessori, rimontando sino al Grande Alessandro, e di là ancora sino al Magno Ciro; nel che si fece riputare qual Farsallone — *Per vaniloquentiam, & minas jaciebat.* — Più ridicolo si fece tenere il Rè Sapore di Persia, *eandem Crabem recoquendo*, due, e più Secoli dapoi (Testimonio Ammiano Marcellino) (64.) al quale con Ironia pungente rispose l'Imperador Costantino — *Mirari se oblitum illum esse, quod Persæ Macedonibus servierint, quibus per Romanos subactis, illorum etiam Servi Romanæ Ditionis facti sint.* — Così ancora alle istanze di Tiridate, che per mezzo de' suoi Ambasciadori volea pur sapere da Corbulone Capitan-Generale di Nerone nell'Armenia — *Cur vetere possessione depelleretur*, — mentre desso, come Discendente dalla Regia Stirpe degli Arsacidi, a sè pretendeva fosse dovuta; rispose il rinomato Corbulone, che 'l Possesso antico degli Arsacidi era — *Spes longa, & sera*, (65.) e fu l'istesso, che il dire, andar egli cercando, e rivolgendo le Carte vecchie. Vengo anch'io a' Secoli men rimoti da i nostri tempi. Girolamo Donati Senatore Veneto, ed Ambasciadore della Repubblica presso Giulio II, il quale a costo d'essa Repubblica procurava unire a se medesimo, e far servire a' suoi Fini particolari l'Imperadore Massimiliano I., ed abbagliato parea dalla Diceria del Vescovo Gurgense Plenipotenziario Cesareo nell'Italia, che innalzava di là dai confini dell'Umano Potere i Diritti Imperiali sopra le Città di Terraferma, possedute da detta Repubblica, facendo suonare altamente la pretesa prerogativa dell'Imprescrittibilità; Girolamo Donati, dissi, perorò con tanta forza contro il Gurgense, ch'egli, ed il Papa vacillarono nei loro primieri sentimenti, benchè la Repubblica fondasse

dasse

(63.) Corn. Tac. Ann. lib. 6.

(64.) Lib. 17. cap. 5.

(65.) Tacit. Ann. lib. 13. post med.

dasse la prescrizione nel possesso di cent' anni solamente ; (66.) dovendo finalmente concedere anche i Tedeschi, ch'essi non sono una qualche Nazione privilegiata dal Cielo, che non debba soggiacere alle Leggi della Natura, e delle Genti, così bene come tutte le altre Nazioni dell' Universo. Chi avesse genio di vedere su quai fondamenti appoggiasse quel prudentissimo Senatore, e sostenesse l' intenzione della Repubblica, potrà riconoscerli nella Storia della Lega di Cambray, pubblicata colle Stampe di Parigi l'anno 1709. (67.) Che se ben paresse troppo angusto limite un Secolo solo a compiere, e perfezionare la nostra prescrizione nella sostrata materia dell' Alto, e Supremo Dominio degli Stati, aggiungasene pure liberalmente un' altro ; ma non si pretenda già protraerla a cinque, sei, od anche più Secoli, altrimente si correrà rischio d' essere beffato con Artabáno, che per *vaniloquentiam* inquietar volea i Possessori con titoli rancidi, e presso a poco estendea le sue ridicole speranze a sei Secoli appunto, quanti se ne contavano dai tempi suoi insino a Ciro; od almeno se gli direbbe quell'altro, *Spes longa, & sera*, lo che fece colpo sì forte nell' animo di Tiridate, e de' suoi Armeni, che per mezzo d' Ambasciadori mandati a Roma dichiararono solennemente al Senato, *Se priora, & toties jactata* (cioè l'antico possesso) *super obtinendâ Armeniâ omittere*. Infatti niuno de i Trattatori del Jus pubblico delle Genti ha saputo, nè preteso limitare precisamente il tempo, che vi si richiede, lasciandone al discreto, e prudente arbitrio degli Uomini di Stato la determinazione, presso a i quali potrà vedersi, (68.) e che non dovrà già misurarsi con i trenta, o quarant' anni, che all' Imperadore Giustiniano sembrarono tempo longhissimo per compiere qualunque prescrizione del Jus positivo, ma sì bene con i cent' anni, o con i ducento, che ho detto; giacchè per comune sentimento equivale il tempo d'un Secolo solo, se non anche oltrepassa colla sua efficacia l' istessa prescrizione immemoriale, (69.) ed è altresì comune senti-

(66.) *Contrà Principem item valere præscriptionem centum annorum, magis etiam communis opinio est.* – Parole d'Alberico Gentile Professore Eruditissimo, de Jur. Bell. lib. 1. cap. 22., nel quale vigorosamente prova l' assunto di quel Capitolo – *De vetustis causis non excitandis* – rispondendo ancora all' obbietto preso dal difetto della Podestà, o vogliam dire opportunità di ricuperare gli Stati occupati da altro Principe; come pure mostra non potere il Turco fondarsi nella prescrizione, non ostanti i più Secoli di preteso possesso.

(67.) Lib. 2. dalla pag. 406. fin' alla pag. 416. — *Il ne falloit point, que les Allemands se figurassent estre une Nation privilegieé du Ciel, a qui le temp put donner des droits sans pouvoir lui en faire perdre. Que les droits aquis autres fois à l'Empire par la soumission de ceux, qui avojent reconnu son domaine supreme* (in questa forma gli Italiani vennero la prima volta in potere de i Tedeschi sotto Ottone I.) *s'etojent eteints de même par une independence continueé durant un temps, ou par une longue obeissance rendüe à d'autres souverains.*

(68.) Boncler, & Zeigler ad Grot. cit. cap. 4. §. 1. Puffendorf cit. cap. 12. §. 9. – *Sic ut consideratis bisce omnibus facile sit in singulis casibus arbitrio boni Viri invenire terminum Usucapionis* (non fanno i Trattatori del Jus Naturale differenza tra Usucapione, e prescrizione) *Æquitati naturali convenientem.*

(69.) Grot. cit. cap. 4. §. 7. – *Tempus memoriam excedens quasi infinitum est moraliter — benè autem notatum est à prudentioribus Juris-Consultis non planè idem esse tempus memoriam excedens cum centenario, quanquam sæpe hæc non longè abeunt: Quia communis humanæ Vitæ terminus sunt anni centum,*

fentimento, che la Prefcrizione immemoriale fia riputata in qualunque materia efficaciffima. (70.)

Ammefse le fuddette irrefragabili Teoriche abbracciate comunemente dalla maggior parte de i medefimi Avverfarj, e fin dal Mufeo, (71.) dovrei paffare fubito all'applicazione ful fatto in quiftione; ma fono coftretto fofpendere pochi momenti per abbattere pria l'obbietto, che detto Mufeo, e fuoi Eterodoffi frappongono tra la Teorica, e l'Ipotefi, negando il fuppofto; cioè, che il Sommo Romano Pontefice fia Principe Supremo, malgrado le rinomate Donazioni fatte alla Santa Sede da i Rè Pipino, Carlo Magno, ed altri Monarchi, per l'infigne loro pietà, e valore ugualmente efaltati dalla Fama; le quali vengono trattate ingiuriofamente, e con difprezzo dell' Antichità, e degli Storici, che ne fan fede, nè più, nè meno, che favole, e racconti da Fanciulli, e da Vecchiarelle. Quindi oppone a fe medefimo il Mufeo, che i Pontefici, e la Santa Sede pofseggano, ed abbiano pofsedute Piacenza, e Parma, con quell' iftefso titolo, col quale pofseggono Roma, e lo Stato Ecclefiaftico; e concede prontamente l'obbietto, dandoci con una mano irriforiamente quello, che fubiro vuol toglierci coll' altra, mentre tofto nega francamente, ma bugiardamente, il fuppofto, (72.) cioè, che la Santa Sede poffegga Roma, e lo Stato Ecclefiaftico con titolo di Sovrano, e di Principe Indipendente; non volendo, che abbia la Santa Sede titolo veruno da giuftificare il fuo poffeffo. Parlerò a fuo tempo de i Titoli, co' quali poffede il Romano Pontefice Roma, e lo Stato Ecclefiaftico. Ma qui, dove fi parla della prefcrizione, fia d'uopo infiftere ftrettamente nella fubbietta materia; e per ciò che rocca la prerogativa di Principe Supremo, e Indipendente, negara dal Mufeo, e da altri Eterodoffi, rifpondo, effer per me fatica inutile il volere intraprendere la confutazione di menzogne vaniffime, e mille, e mille volte convinte da valentiffimi Uomini, preffo de i quali (e ne fono piene le Librerie) cadauno, da cieca paffione non prevenuto, può rinvenire fondamenti più faldi, e più immobili, che l'iftefto Monte Caucafo, o l'Atlante. Potrei rapportarmene al fentimento de i Principi, e de i Mo-

F narchi

centum, quod fpatium fermè folet ætates hominum, aut γενεὰς *tres efficere.* Arnifæ. de Jur. Majeft. lib. 2. cap. 2. ad 6. quæft., dove ammette differenza fol di nome rra la Centenaria, e l'Immemoriale.

(70.) *Per eam fit verum omne poffibile; & fi mille conditiones, & mille requifita effent neceffaria pro fuftinenda poffeffione, præfumeretur, omnia de primo ad ultimum interceffiffe*, dice con altri Legifti Giufeppe dalla Rofa Dottore accreditatiffimo, nella confult. 30. n. 10. & 11. Ond'è, che non folo procede contro le prerogative rifervate all'Imperadore *in fignum Præeminentiæ*, ma nè meno richiede, che vi concorra la fcienza dell' Imperadore. Daniel. Otton. Difsert. Juridico-Polit. de Jur. Pub. Imp. Rom. cap. 11. fol. 316.

(71.) Pag. 119. — *Poffe quidem fummum in hanc, vel illam Regni partem non reluctantem Imperium, à Rege debitis requifitis adhibitis, ex juftis, & momentofis caufis fubinde alienari, univerfim, & indiftinctè haud negaverim.* E l'iftefso afferma circa la forza della prefcrizione pag. 221. cui nel cafo noftro oppone il difetto della buona fede, e l'interrompimento pag. 223.

(72.) *Jam verò*, dice pag. 166., *nunquam in Urbem Romam Agrum Romanum, Patrimonium Petri, reliquasq; Terras, quas beneficio Cæfarum in Italiâ habuit* (Pontifex) *eundem Imperio fupremo polluiffe certiffimum eft.* — Et fol. 178. — *Adeòque ipfum Papam ratione utique illorum Bonorum fubditum Cæfaris effe, fummoq; in illas Imperio minimè pollere.*

narchi dell' Europa, e massimamente del Regnante Carlo VI., il quale, a vista del Mondo Cattolico, ed Eterodosso, riconosce in qualità di Principe Supremo, Indipendente il Pontefice Clemente XI. Sono cantilene rancide, che nell'Ordine Gerarchico il Papa sia inferiore, e dipendente dall'Imperadore, quando all'incontro potrei anch'io replicare in contrappunto fatto già da Uomini, e da Scrittori, riguardevolissimi per la Dottrina, e per la Santità, che gli ha resi immortali, e dire, che la Dignità Augustale con tutte le prerogative annesse al moderno Impero (proverò fra breve, che non è una cosa istessa coll'antico) riconosce la prima Origine, e tiene dipendenza essenziale dalla Santa Sede, e dal Romano Pontefice. Lascio stare la Podestà Spirituale, contro la quale può gracchiare il Museo quanto vuole, che nè egli, nè altri giugnerà mai a far breccia nello Spirito Cristianissimo de i Cattolici Imperadori, che sanno, e tengono per Articolo di Fede inconcussa, i Romani Pontefici per Vicarj di Cristo, e successori legittimi di San Piero, costituiti da Gesù Cristo Capo visibile della sua Chiesa. In quanto poi alla Podestà Temporale de i Cesari, e de i Pontefici, chi non sa ciò, che scrissero Okamo, Marsilio da Padova, Michele da Cesena, ed altri dichiarati Scismatici, e pretesi Eretici fin da i tempi di Papa Giovanni XXII. (73.) Vollero costoro spogliare i Papi, ed averebbono voluto spogliare tutti i Principi dell'Universo, d'ogni Autorità Temporale, e metterla per intiero negl'Imperadori Germanici, e su i loro fondamenti piantarono i Professori delle nuove Opinioni tutta la loro struttura nel punto, che si tratta. Siami lecito dir solo di passaggio, potersi dibattere anche in oggi (salva la Fede Cattolica, e salvo il rispetto, che debbo professare al Sagro Impero) se i Cesari Teutonici debbano riconoscere l'Autorità Temporale dell'Impero dal Romano Pontefice; e se dessi, od i Papi debbano riputarsi maggiori. Vuolsi però distinguere tra la Podestà, e Titolo di Rè di Lamagna, e la Dignità, e Podestà d'Imperador Romano; mentre non cade in quistione, a chi tocchi d'eleggere il Rè di Germania, che sempre fu supposto essere Diritto de i Principi della Lamagna. Ma rispetto alla Dignità d'Imperadore, e rispetto alla Podestà Imperiale non è così piana la decisione, come altri si persuade. Se avessimo da discorrerla, deposta la prevenzione, che la diversità in materia di Religione rende ancora più fissa, ed insuperabile, in quei, che professano le opinioni recenti; e se si volesse prescindere per pochi momenti (come per altro ragion vorrebbe, che si prescindesse assolutamente) dalla pratica introdotta dapoi, che furono ricevute da varie Provincie le opinioni accennate; ed inoltrarsi qualche poco di là da Lutero, troveremmo il celebre Dottore della Chiesa Cattolica San Tommaso d'Aquino, il quale nel di lui Trattato, scritto, regnando Federigo II. de Regim. Princip. (74.) fu non sol di parere, che l'Impero avesse dipendenza dal Romano Pontefice, ma v'aggiunse, ch'era, ed è riposto nell'arbitrio della Santa Sede lasciarlo a i Tedeschi sol tanto quanto a lei sembrerà ispediente. Dubitò il Cardinal Bellarmino, che quel Trattato non fosse di San Tommaso; Comunque però sia, fu egli di tal Autore, che meritò findallora essere creduto l'istesso San Tommaso. Posto che quel Trattato sia legittimo parto del Santo Dottore, ben si sa, che non fu egli avverso alla Nazione Alemanna, ma che portò anzi concetto d'essere troppo attaccato a gli interessi degli Svevi; Onde non mancarono Scrittori, che opi-
narono

(73.) Bernin. Istor. dell'Eresie Secol. XIV. sotto Giovanni XXII.
(74.) Lib. 3. cap. 18. & 19. ibi — *Imperium tandiu durabit apud Germanos, quamdiu Ecclesia Catholica expediens judicabit.*

narono, essere costata la vita a quel Santo un tale creduto attaccamento. (75.) Convenne recentemente nel sentimento di San Tommaso anche l'Eruditissimo Abbate di San Gallo. (76.) Troveremmo quasi nel tempo medesimo un Gregorio X. Piacentino, che nel Concilio Generale di Lione sollevò all'Impero il Conte Ridolfo d'Aufpurgh, escludendone il di lui Competitore Alfonso Rè di Castiglia, che venne a posta ad incontrare Gregorio, mentre ritornava in Italia per fare a causa di tal esclusione contro di lui ben'acri doglianze, (77.) le quali sarebbono state ridicole, e ridicolo insieme sarebbe stato il Sapientissimo Alfonso, se Gregorio non avesse avuta la Podestà di eleggere, e di fatto non se ne fosse servito nell'Elezione di Ridolfo. Fu questi il primo della Veneratissima Casa d'Austria, che cignesse le Tempia coll' Imperiale Diadema. Ed Alfonso due volte avea tentata infelicemente la fortuna dell'Impero; posciachè prima della pur ora mentovata esclusione era stato Competitore di Ricardo Rè d'Inghilterra, appoggiati cadauno sopra diverse Elezioni de i Principi Alemanni, e Papa Urbano IV. avea citato l'uno, e l'altro in qualità di Giudice Supremo a comparire avanti di lui per darne diffinitiva sentenza. (78.) Troveremmo, che l'Elezione d'Enrico VII. riconobbe l'ultimo suo complemento dall'approvazione del Papa Clemente V. (79.) Troveremmo, che Nicolò V. con sua Bolla de' 28. Marzo 1451. (80.) canonizzò la Coronazione di Federigo III., anch'esso Gloriosissimo Antenato dell'Augustissimo Regnante Carlo VI. non già per via di semplice Ceremoniale, e quasi quasi mero complimento, come gli Autori dissenzienti in oggi discorrono; ma con forme proprie di chi tiene podestà di comandare, e comanda di fatto, a i Principi, ed a tutti i Soggetti dell'Impero. Troveremmo, che Sisto IV. con sua Bolla de i 13. Novembre 1476. (81.) fondò l'Uni-

 versità

(75.) Giovann. Villan. Istor. di Firenz. lib. 9. cap. 28. *Fue canonizato per Santo Frate, Santo Tomaso d'Aquino dell'Ordine di Santo Domenico — il quale vivette al tempo di Carlo I. Rè di Cicilia, & andando lui à Corte di Papa à Concilio à Leone, si dice, che per uno Fisitiano del detto Rè per veleno li misse in Confetti, il fece morire, credendone piacere al Rè Carlo, però ch'era di Legnaggio de' Signori d'Aquino suoi Rubelli, dubitando, che per lo suo senno, & virtù fosse fatto Cardinale.* Nicolò Partenio Giannetasio nella sua Storia di Napoli tom. 1. decad. 2. lib. 20. seguitò il Villani, e lo trascrisse quasi appuntino — *Rumorem eo tempore divulgatum, Villanus est Author, à quodam Caroli Ministro bellariis veneno Confectis sublatum fuisse; qui gratam se Carolo rem facturum rebatur, quando hi, qui proximè à Carolo defecerant, ex Aquinatium genere erant, timebatque, ne ob insignem virtutem Cardinalis à Pontifice crearetur, Caroloq; adversarius esset futurus.*

(76.) Regim. Sacerd. lib. 1. §. 6. sub n. 1.

(77.) Joann. Cuspinian. in Vitâ Alphonsi X. — *Gregorium X. à Lugdunensi revertentem Concilio, & Italiam petentem adiit: Eum redarguens, quod nullam sui habuisset in electione rationem.*

(78.) Stà il Breve Citatorio presso Leibniz. Prodr. Cod. Diplom. Jur. Gent. n. 14.

(79.) Leggesi quest'Atto presso Leibniz. Mantiss. Cod. Diplom. Jur. Gent. n. 49.

(80.) *Victoriæ*, dice il Papa di Federigo, *unctionem, & Imperiale Diadema ab ipsa Ecclesiâ suscepturus. — Per manus nostras sibi impendi humiliter supplicavit. — Quocircà omnibus Fidelibus, & Subditis præfati Imperii — districtè præcipimus* (era ella cerimonia vana, ed inutile, come dicono gli Eterodossi?) *quatenùs præfato Imperatori, ut tenentur, efficaciter pareant.*

(81.) Leggesi per extensum appresso Christofano Besold. Differt. Juridico-Polit. de Jurib. Majest. cap. 8. §. 3.

versità Tubingense, esercitando nel cuore della Germania un'atto di Podestà propria, ed a proprio nome, che non può farsi da chi non tiene in proprio la suprema prerogativa della Maestà. (82.) Troveremmo finalmente, che moltissimi, e rinomatissimi Dottori insegnarono darsi l'appellazione al Papa contro le Sentenze dell' Imperadore, i quali in parte sono indicati dal Limneo, (83.) abbenchè esso tenga opinione contraria. Ma sia bene ripigliare il filo della Dissertazione, e supponendo per infallibile (come il confessa ancora Pfeffingero Illustratore del Vitriario,) (84.) che la quistione versi tra due Principi Supremi, ed indipendenti, esaminare l'applicazione delle addotte Teoriche alla subbietta materia ristrettamente alle Città, e Stati di Piacenza, e Parma in vista solamente de i ducent'anni di possesso dell'Alto, e Supremo Dominio, che la Santa Sede vi ha esercitato.

Dipende la convenevole applicazione di dette Teoriche al nostro Fatto dalla risposta, che m'accingo dare all' eccezioni recate dal Museo, ed insegnate da i Dottori Imperialisti. Dicono richiedersi, qual proprietà essenziale, la buona fede nel Possessore, e questa non essere mai stata in alcuno de i Sommi Pontefici, che da Clemente XI. fin'a Giulio II. portarono il Sagro Camauro, ed esercitarono tutti gli atti d'Alto, e Supremo Dominio, che ho raccontati; ed essere stati meri Usurpatori, e Detentori delle cose altrui con mala fede, incapaci tutti dal primo all'ultimo d'incominciare la prescrizione, a guisa di Servi fuggitivi, i quali mai possono prescrivere se medesimi, e costituirsi nello stato d'Uomini liberi, capaci d'acquistare, e di ritenere un palmo solo di Terreno.

Io so, che non solo ducento, ma nè pure mille, e più anni di possesso infetto da mala fede attuale, bastano a dar l'essere, e nè meno a dar principio alla prescrizione, rimanendo sempre un tal possesso mera Occupazione tirannica, Peccato continuo, ed attuale, tanto più enorme, quanto più invecchiato, e non essere d'alcun giovamento l'intrusione incominciata dalla forza, e mantenuta colla malizia, con arti fallaci, e con imposture. Lo so, il concedo, e chi nol concederebbe? Il punto della Difficoltà consiste nella prova, che dovea farsi, e non si fece, nè mai si farà, che Giulio II., e tutti li Successori fino al Regnante Clemente XI. fossero tali, quali Museo ardisce colorirli. La presunzione milita in loro favore. Senza una tal prova positiva, e concludente, il possesso di ducento, e più anni, benchè fosse cominciato da mera, e schietta Intrusione, e da forza Tirannica, qual fu quella de i Longobardi, sarebbe sufficientissimo per la prescrizione, purchè non mancasse, come di fatto nel caso nostro non mancò, il consenso volontario, e la ricognizione spontanea de i Cittadini, e de i Popoli soggetti, ed insiememente il silenzio degli Imperadori contemporanei, e delle Diete, e Stati Imperiali; prescindendo dalle Leghe, dal Jus Belli, e da tant' altri atti positivi, e di positiva acquiescenza, che accompagnano, e rinvigoriscono all' infinito questo

---

(82.) Christofano Besold. Maestro di Giurisprudenza Pubblica nell'Università Tubingense nel poco fa citato §. 3.

(83.) De Jur. Pub. Romano-Germ. Tom. I. lib. 2. cap. 9. n. 94. ad 100. Itter. de Feud. Imper. cap. 25. §. 20. dove asserisce, che fin da i tempi di Gregorio VII. ciò fu solito praticarsi, e solo dopo insorta la Setta de i Protestanti avere cessata tal pratica, ed essere finalmente stato da Carlo V. vietato sotto pena capitale.

(84.) Ad Instit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 4. §. 2. ibi — *Post Ludovici Bavari tempora Cæsares cum Pontifice, tanquam cum Libero Principe semper egisse, satis superque constat.*

questo nostro Pòssesso; cui non può darsi taccia di vizioso in vigore d'una tal quale contestazion di lite, che si pretendesse risultare equivalentemente, dalla discussione fatta tra Paolo III. a nome della Santa Sede, e l'Imperadore Carlo V. in occasione della più volte mentovata morte del Duca Pierluigi, col pretesto, che tra'Principi Sovrani la contestazione della Lite non richiegga le formalità del Jus positivo, e che nientedimeno produca la mala fede, ne i termini ancora del Jus Naturale, e delle Genti, seguendo la schietta, e nuda verità. Imperocchè l'equità appunto del Diritto Naturale vuol, che si faccia differenza tra contestazion di lite, od atto equivalente, dedotto in forma di Giudizio, qual conviene tra due Sovrani; e tra semplice querela d'animo amareggiato, che cerca pretesti, e ricusa restituire quello, che da lui sia occupato contro le regole dell'onestà. Nel primo caso (nel quale nego, che fosse il Pontefice Paolo, che protestò altamente, e fuor d'equivoci, ch'egli non volea trattarne, come di cosa litigiosa) concedasi, che nasca la mala fede. Nell'altro caso, che fu il caso di Paolo, e di Carlo, chi ardirebbe avanzare una tal asserzione? In ogni caso la mala fede sarebbe stata nell'Imperadore, che sosteneva le veci di Reo in quel Giudizio. Aggiungasi la restituzione voluta da Carlo per tenore del Testamento, che ho riferito, ed effettuata dal Rè Filippo II. di lui Figlio, e Rinunziatario. Riflettasi inoltre, che dopo quella restituzione fatta con cognizione di causa, sarebbe svanita la supposta mala fede risultante dalla contestazion della lite; in quella maniera, che svanisce, ove ancora trattisi di Giudizio fatto tra Privati, qualunque volta le pretensioni dell'Avversario per sentenza di Giudice, o per ricognizione di buona fede, siano trovate insussistenti.

Nel mentre che da i nostri Avversarj si mette insieme la prova della decantata mala fede de i Papi, io avverto i Lettori, che la prescrizione, come dicono i Legisti, Centenaria, racchiude in se medesima la prescrizione immemorabile, (85.) alla quale aggiugnendosi di più altra Centenaria concatenata insieme colla prima, niun'Uomo, ch'abbia fior di giudicio in capo, negherà doversi per ogni conto concedere nella Santa Sede, e ne i Pontefici, che la governarono in questi due Secoli, ogni più illibata, ed inappuntabile buona fede; niun'Uomo d'equità naturale richiederà, che si mostrino, e si giustifichino, in concorrenza di chi deriva le sue pretensioni da possesso più vecchio, o per meglio dire, che cessò più di due Secoli fa (*Spes longa, & sera — Priora, & toties jactata*) che, dico, si giustifichino Titoli autentici di legittimo acquisto, giacchè ella è prerogativa del possesso d'un Secolo solo, ma attuale, il far presumere qualunque titolo, che possa venire nell'umana immaginazione; (86.) come pure a far presumere la scienza del Principe, che vi pretenda Diritto, (87.) colla quale presunzione resta abbattuto il sutterfugio di certi Imperialisti Giure-Consulti, che vorrebbono escludere l'Immemoriale in quei casi, ne i quali si faccia vedere, che cominciò da un titolo, o principio vizioso,

(85.) Così protestò mille volte la Rota Romana colla scorta de i più accreditati Autori, in ispecie nella dec. 254. n. 10. part. 3. divers., dec. 241. n. 1. part. 6. rec., dec. 29. n. 1. & 5. part. 7., Cels. dec. 193. n. 4. & 5., Emerix Jun. dec. 1063. n. 2., dec. 1195. n. 2. ed altrove; e s'è già provato essere sentenza de i Dottori parimenti del Diritto delle Genti.

(86.) Eruditissimus Joseph de Rosa consult. 30. n. 2. & 11., Vasquez Controv. Jur. 82. n. 17., Emerix Jun. dec. 1063. n. 2. & 3., dec. 1257. n. 15., Card. de Luc. de Regal. disc. 144. n. 8.

(87.) Balb. de Præscript. 2. particul. 3. part. quæst. 6. n. 22., Card. de Luc. citat. tract. disc. 47. n. 11.

zioso, come per mera cortesía dicono delle Città controverse, tenendo Giulio II. per Intruso col falso titolo della Lega, che non le abbracciava; ed allegando nullità della Lega di Leon X. per difetto di potere di Carlo V. in vigore della da lui giurata Capitolazione; resta, dissi, abbattuto questo sutterfugio; mentre essendo fra mezzo le dette Leghe, supposte inefficaci, ed il tempo presente, un tratto sì longo di possesso bastante a darci non una, ma più volte l'Immemoriale, della quale parlo, si può allegare la presunzione d'altro titolo migliore delle medesime Leghe, come replica la Rota. (88.)

Ritoccherò in grazia degli Oppositori qualche circostanza del possesso dell'accennato Giulio II., e di due, o tre Successori, come che vivendo, allorchè la Santa Sede rientrò nel possesso di Piacenza, e Parma, fingere taluno potrebbe, ch'avessero avuta scienza delle ragioni vantate a favore dell'Impero sopra quelle Città. Se n'impossessò Papa Giulio in faccia degli Eserciti dell'Imperadore Massimiliano di lui Collegato, il quale dato, non mai conceduto, che ne avesse anche fatta qualche doglianza privata, sul pretesto, che la Lega parlasse solamente di Bologna, e di Ferrara, o di Ravenna, e d'altre Città della Pentapoli, sopra di che il Guicciardini, che di suo capo lo pubblicò, resta convinto di falsità da Monsignor Fontanini: Non avrebbe per questo posto il Papa in mala fede, se di più non fossero state a lui contestate quelle doglianze, e protesti, non dovendo tenersi conto di ciò, che si dica segretamente, o clandestinamente contro li Dominanti, in riguardo a qualche Città, o Stato. Più tosto, l'essersi acquietato susseguentemente Massimiliano, darebbe a conoscere, che se per l'avanti fosse stato mal contento di Giulio, avea dappoi cangiato sentimento, mercè forse le più accertate informazioni, che dovette prendere delle ragioni, che la Chiesa teneva sopra quelle Città; e massimamente del possesso, del quale novanta, e poco più anni prima, ella era stata spogliata da i Visconti; Spoglio continuato in appresso dagli Sforza. Più: Se Massimiliano fu di mal talento a cagione di quella supposta usurpazione di Giulio, dicasi un poco, per qual causa essendosi messo in possesso di Piacenza, e Parma il Duca Massimiliano Sforza in tempo di Sede vacante per la morte di Giulio, l'Imperadore non solamente consentì, ma positivamente s'impegnò a farne uscire lo Sforza, come uscinne; ed a restituirle a Papa Leon X. incontanente dopo la di lui assonzione? (89.) Dicasi, perchè inviando le Città di Piacenza, e Parma suoi Ambasciadori a Roma per giurare, come palesemente giurarono, fedeltà al nuovo Pontefice, presente l'Ambasciadore Cesareo, che risiedeva appresso Leone, non protestò l'Ambasciadore medesimo, o non se gli diede commissione, che protestasse in contrario? Dicasi, perchè mandando lo Sforza Feudatario dell'Imperadore suoi Ambasciadori a Roma con Procura speciale, e facoltà di rinunziare, in favore della Santa Sede, qualunque pretesa ragione, o pretensione,

(88.) Nell'addotta dec. 29. n. 43. part. 6., e nella dec. 218. n. 7. & seqq. usque ad n. 52. ead. part. 6., dec. 193. n. 17. & seqq. part. 18. rec.

(89.) *Senza forza alcuna, e non solo di consenso, ma per ordine espresso dell'Imperador Massimiliano, e del Rè Cattolico.* — Lettera del Cardinale Farnese a Carlo V., ed al Vescovo di Fano. Guicciardin. lib. 10. in fin., Cavitell. Annal. Cremon. ad ann. 1513., Locat. de Orig. Plac. ad eund. ann. — *Nec defuerunt ex Gibellinis maligni, qui ad repetendam Placentiam animum adolescentis Principis* (Sfortiæ) *accenderent.* — *Verùm infra paucos dies Leonis Pont. Max. creatione perceptâ, omnibus ejus Civitatis juribus Gubernatori Apostolico resignatis, Mediolanum revertitur.*

ſione, che la Caſa Sforzeſca poteſſe avere ſopra Piacenza, e Parma; lo che ſeguì per Atto pubblico rogato da Notajo a dì 2. Luglio 1515. in Roma steſſa, ed in preſenza, e coll'approvazione dell'Ambaſciadore Ceſareo, e di tutti quelli degli altri Principi: Perchè, dico, in iſcambio d'approvare quella rinunzia, non fu anzi redarguito il Rinunziante, qual Fellone contro il ſuo Signore, che pregiudicava a i Diritti Feudali, e fomentava un' Uſurpatore, un Tiranno nella ſua uſurpazione?

La buona fede poi di Clemente VII. potrà ella mai rivocarſi in dubbio, tanto ſol, che in paſſando rifletaſi avere bensì Carlo V. dichiarato quello sfortunatiſſimo Pontefice nemico ſuo perſonale, ma non avere già mai rinfacciato a Clemente, che uſurpaſſe Piacenza, e Parma in pregiudizio dell'Impero. Paolo III. ſentì mai egli dal principio del ſuo Pontificato ſin'alla morte del Duca Pierluigi la menoma rampogna, che occupaſſe ingiuſtamente Piacenza, e Parma, e che ne faceſſe la mentovata Inveſtitura in favore della propria Caſa? Concedo, che non ſolo tollerò Carlo, che Piacenza foſſe in di lui nome occupata dopo la morte di Pierluigi (e ne fu perciò da tutti (90.) biaſimato,) ma di più ricusò reſtituirla al Duca Ottavio, ed alla Santa Sede; Con tutto ciò nego, che Carlo teneſſe il Papa in conto di Poſſeſſore di mala fede, sì riſpetto a Parma, che mai venne in potere d'eſſo Carlo, come riſpetto a Piacenza, che tenne ſol in depoſito, domandando giuſtificazioni del petitorio, e preſcindendo dal poſſeſſorio, ſenza che gli uſciſſe pur una volta di bocca, eſſere ſtato Paolo, o i di lui Predeceſſori Poſſeſſori di mala fede; anzi morto Paolo, e ſucceduto vi Giulio III., non è egli vero, che Carlo propoſe di pigliare Piacenza in Feudo dalla Santa Sede? E non ſarebbe ſtata una coſa iſteſſa, prendere ſimile Inveſtitura, e farſi compartecipe della mala fede dell'Inveſtiente, che ora ſi decanta, per la regola dell'Apoſtolo San Paolo — *Non ſolùm facientibus, ſed etiam conſentientibus?* Non ſuccedendo con buon' eſito un tale trattato, non è egli vero, che Carlo propoſe di fare permuta d'altrettanti effetti, che rendeſſero quarantamila Ducati annui, colle dette Città; (91.) e ne men queſto ſuccedendo non incaricò egli Filippo ſuo Figlio, e Succeſſore a far eſaminare i Diritti della Chieſa, che gli cagionavano inquietudini nella Coſcienza, come s'è rimarcato? Non era dunque la mala fede ne i Pontefici, ella era nell'Imperadore, che con tanti progetti volea pur dare la pace alla propria Coſcienza.

Riſpetto a i Pontefici, che ſuccedettero di mano in mano, come che non ebbero alcuna ingerenza negli affari della Santa Sede ne i tempi di Giulio, e di Leone, e che perciò non può pretenderſi, che foſſero complici della ſuppoſta mala fede di quei Pontefici; Ecco ingegnoſa maniera del Muſeo, e d'altri Imperialiſti, di coſtituirli, vogliano, o non vogliano, in mala fede. S'oppo-

(90.) *Comparve incontinenti*, dice Lodovico Guicciardini ne i ſuoi Coment. delle Coſ. Notab. d'Europ., *Ferrante Gonzaga con Gente da guerra, ed uſurpò Piacenza à nome dell'Imperadore, coſa, che veramente diede aſſai da dire.*

(91.) *Dar per forma di gratificazione reſtituendoſi Parma, come ſi contiene nella detta riſpoſta, e mettendola ſotto la Imperial mano di Sua Maeſtà quaranta* (e non quattro, come per errore di ſtampa fu detto) *mila ſcudi d'entrata l'anno.* — Progetto di Carlo V. ſtampato fra le Lettere de' Principi lib. 3. fol. 186. E nella riſpoſta del Papa, ch'ivi ſiegue, ſi legge fol. 187. — *Sua Santità, ancorchè gli piaccia vedere Sua Maeſtà, non avere inteſo per la ſopraditta ſcrittura far pregiudizio alle ragioni della S. Sede Apoſtolica, laſcia nondimeno à giudizio di Dio, e del Mondo, ſe queſte coſe ſono oneſte, & accettabili, ò nò.*

S'oppone (92.) il Giuramento prestato da cadauno eletto Imperadore di mantenere illibati i Diritti Imperiali, e di ricuperare ciò, che sia detenuto ingiustamente da chi che sia a pregiudizio dell'Impero. Chi nol sa? Ma che un tal Giuramento basti per interrompere la prescrizione, e per mettere in mala fede chiunque l'avesse cominciata legittimamente; Chi mai, eccettuatane la Teutonica Giurisprudenza, insegnò simile paradosso? La mala fede del Possessore consiste nella Coscienza dell'altrui Diritto indisputabile, mentre non basterebbe qualunque pretensione dubbiosa, od oscura sopra le cose da lui possedute, (93.) ed all'incontro la buona fede nasce dall'ignoranza non affettata del Possessore, che la cosa da lui goduta sia d'altri. A rendere consapevole degli altrui Diritti con indubitata chiarezza un'Uomo, che possegga cosa veramente d'altri, basterà, che il vero supposto Padrone, a cagion d'esempio, l'Imperadore, da stare di là dall'Alpi giuri a i Principi dell'Impero genericamente senz'esprimere cosa veruna, e senza toccare in particolare la Persona di chi che sia, ch'egli vuole ricuperare tutto ciò, ch'altri tenga in pregiudizio dell'Impero? E tanto più, quando poscia l'Imperadore venga con Eserciti sopra quegli Stati, sia ricevuto, e faccia dimora di più mesi in quelle Città, come la fece Carlo V. in Piacenza, e Parma, senza dichiarare in tal congiuntura, che tali Città siano di quelle, ch'egli giurò di ricuperare? E molto più ancora, concorrendovi tanti atti positivi di scienza di cadauno Imperadore, quanti se ne contano da Carlo V. in quà, che il Papa esercita podestà di Padrone Supremo, ed Indipendente sopra le stesse Città, e sopra li Serenissimi Duchi Farnesi?

Concedasi per vero lo stravagante paradosso, del quale parliamo. Potrebbe forse essere ammesso, e menato buono a i Dottori Teutonici, rispetto a quelle Città, e Stati, supposti altre volte posseduti dall'Impero, per i quali l'eletto Imperadore non presti all'incontro altro Giuramento di conservarle, e mantenerle al Possessore, che di presente le gode; come avviene a riguardo de'i Sommi Pontefici, a i quali cadauno eletto Imperadore è tenuto prestare simile Giuramento. Ciò dee bastare appresso gli Uomini di sano giudizio per inferirne, ch'il Giuramento indiffinito degl'Imperadori non può intendersi con opposizione, e contraddizione diretta all'altro Giuramento individuo, secondo tutte le regole del Discorso naturale, ammesse per buone dagl'Interpreti tutti della Romana Giurisprudenza, presso de i quali passa per assioma, che *Genus non derogat speciei*, e che *Species derogat generi*.

Qualche maggiore apparenza di Diritto degli Imperadori dedotto a notizia de i Sommi Pontefici, e per conseguenza un tal quale pretesto di mala fede, pare, che possa risultare, e così interrompere la prescrizione (rispetto almeno all'Alto, e Sovrano Dominio) dall'atto istesso dell'Elezione; e più ancora dall'atto della Coronazione di qualunque nuovo Imperadore, il quale s'intitola, ed è poi sempre chiamato Rè, ed Imperadore de'Romani, e con tal glorioso

(92.) Museo, dopo aver trattato i Dominanti nell'Italia da Servi fuggitivi dell'Impero Romano-Germanico, i quali non possono – *in justâ opinione usurpatæ libertatis versari* – pag. 140. per metterci, e mantenerci vie più nella supposta mala fede, aggiugne pag. 141. — *Cum dudùm ad liquidum perductum sit, à multis retrò sæculis Cæsares jurejurando de non alienandis Feudalibus bonis, Regni, vel Imperii, & hujus Juribus defendendis fuisse constrictos.*

(93.) *Bona autem fides tùm in ignorantiâ rei alienæ, tùm in justa possessionis opinione consistit*; dice Museo pag. 139., così all'opposto la mala fede distrugge la buona, che sempre si presume, se – *cedere cogitur veritati, contrariis probationibus, & evidentiâ facti*.

gloriofo Titolo tratta fe medefimo, quando gli accada di trattare col Papa; e riceve fimilmente da quefti uniforme trattamento. (94.)

Non è quefta una obbiezione, che fi faccia in oggi folamente. Fu ella antichiffima. La troviamo inculcata da Francefco Petrarca in alcune fue Lettere, che fi fece lecito fcrivere all'Imperadore Carlo IV., e che dal Goldafto (95.) fi veggono rapportate nella di lui Monarchia, nella quale racchiufe quanti Scritti furono mai pubblicati contro i Sagrofanti Pontefici da un Guglielmo Okamo, da un Michele da Cefena Frati Apoftati, da un Marfilio da Padova, da un Rofelli, e da tant'altri dell'ifteffa tempra, infallibilmente tutti Scifmatici, e per opinione d'altri, Eretici dichiarati da i Sommi Pontefici. Prima di loro recò quefta pretenfione l'Imperadore Federigo Barbaroffa in una fua Lettera fcritta a i Cardinali, nella quale procura d'aggravare il Papa Adriano IV., (96.) dove *Legatos*, dice, *ab Imperatore ad Urbem non effe mittendos affirmat, cum omnis Magiftratus inibi Beati Petri fit cum Univerfis Regalibus. Hæc res, fateor, magna eft, & gravis, graviorique, & maturiori egens Confilio* — (non osò Federigo qualificare la Podeftà indipendente del Pontefice in Roma per una manifefta Intrufione, o Tirannica Ufurpazione, ma chiamolla quiftione degna di ben grave, e matura deliberazione.) *Nam cum Divinâ Ordinatione ego Romanus Imperator, & dicar, & fim, fpeciem tantùm Dominantis effingo, ac inane utique nomen porto, ac fine re, fi Urbis Romæ de manu noftrâ poteftas fuerit excuffa.*

Se bene al Mufeo gradifcono fommamente tutte le opinioni ingiuriofe, o pregiudiziali al Papa, ed in particolare quella, di cui trattiamo; nulladimeno egli è certo, che fe fi parla di Roma, e dello Stato Ecclefiaftico, il Titolo d'Imperadore Romano non indica, e non include Titolo legittimo, nè Diritto, negli Auguftiffimi Imperadori. Lafcio ftare gli Autori, a i quali fi darebbe fubito l'eccezione, che fono, e parlano da Mancipio Papifta; e rifpondo colle itteffe parole del Limneo, (97.) che *il Titolo d'Imperadore Romano non ftà effenzialmente attaccato à Roma immobile, e materiale, mà fi defume da Roma mobile, nuova, e confiftente nella Dignità, e Podeftà Auguftale, di modo, che fuppofto ancora, che la Città materiale di Roma ricadeffe nel nulla, non per quefto lafcierebbe l'Impero, e l'Imperadore di pren-*

G   *dere*

(94.) *Romanus Imperator ab ipfo Epifcopo Romano, feu Pontifice in Coronationis Cæremoniâ Imperator nofter appelletur: Ifte verò ipfo titulo Imperii retinendi animum perpetuo declaret. Præterea Imperatoris Romani nomen à Regibus Germanorum retentum continuæ proteftationis vim babeat &c.* Parole di Mufeo pag. 176.

(95.) Tom. 2. pag. 1354.

(96.) Wolphgang. Hunger. in Annotat. ad Cufpinian. Vita di Ludov. V. chiamato il Bavaro.

(97.) Tom. 1. Jur. pub. Imp. Romano-Germ. lib. 1. cap. 4. coll'Hermes Fafcicul. Jur. public. cap. 2. n. 25. ove leggefi — *Non obftat, quod Roma tranflata fit ad Papam, eique pareat e. Conftantinus diftinct. 96. Undè ergo dici poteft Romanum Imperium? Refp. 1. Romam non tam caput, quàm fedem fuiffe Imperii; Sedes occidit, Imperium autem ad Germanos devénit; Refp. 2. Ibi Romam cenferi, ubi Romanus eft Imperator. Undè Byzantii novâ Sede Imperii conftitutâ bæc nova Roma dici cæpit. Et Lucanus ait — .... Vejos babitante Camillo, Illic Roma fuit .... Zaf. in Paratit. n. 20. ff. de bis, qui fui, vel alien. Jur. Et Roma Avenione fuit, Pontificibus ibi annis plus minus feptuaginta viventibus, nullo tamen Papa fe Avenonienfem, fed omnes Romanum appellarunt.*

dere la denominazione di Romano. Potendo benissimo l'Imperio Romano sussistere senza la Città di Roma, e dirsi Romano Imperadore quello, cui manca Roma, purchè sia successore d'un altro Romano Imperadore nell'istessa Dignità, e Podestà, non importando, che abbia più Provincie, ò meno, sotto il suo Impero. E segue il detto Limneo a discorrere colla scorta del Zoanetti, del Bellarmino, e di Florimondo Remondi. Per conseguenza l'obbiettata Denominazione di Rè, ed Imperadore de' Romani, vanamente s'adduce in luogo, ed in vece d'una continua vantata protesta, ed interpellazione di fatto, contro del Papa, affine di renderlo consapevole, che Roma, e tutto lo Stato Ecclesiastico, e così ancora Piacenza, e Parma non sono della Santa Sede, ma di chi s'intitola Rè de' Romani, ed Imperadore Romano. Io non consento per questo al Limneo in quella parte dell'allegato cap. 4., dove suppone, che l'Imperadore, e l'Impero abbiano il Dominio di Roma per un'altra ragione, ch'or'ora dirò, perchè questa opinione, per altro falsissima, è stata mille volte sconfitta da i Dottori Cattolici, ed è smentita dalla sperienza, che ci fa vedere, che i Sommi Pontefici regnano da Sovrani in Roma, e che gli Augustissimi Imperadori, che hanno ricevuta in retaggio da i loro Cristianissimi Antecessori la pietà verso la Fede Apostolica Romana, e verso il Sommo Vicario di Gesù Cristo, mandano, e rispettivamente tengono continuamente in Roma il loro Ambasciadore appresso del Papa, considerato non solamente, come Capo Supremo della Chiesa, ma inoltre come Principe Sovrano di Stati Temporali, usando con esso lui trattamenti degni da Sovrano. (98.) Quest'opinione, dico, non si vuole nè men dal Limneo fondata nella verbale Denominazione d'Impero Romano, e di Romano Imperadore, ma nel vigore della Podestà, e Dignità formale, che questo Autore suppone l'istessa essenzialmente, che fu ne i Cesari Antecessori di là da i tempi di Carlo Magno, risalendo fino a Costantino Magno, a Trajano, a i primi Cesari, ed all'istessa Romana Repubblica; E con tal supposto non solamente tiene, che l'Imperadore sia Padrone di Roma, e di tutti gli Stati della Chiesa, ma di più sia Padrone ancora delle Gallie tutte, dell'Inghilterra, delle Spagne, e di quanto fu posseduto dal vero, antico, Romano Impero, non ammettendo in sostanza (che che sia delle parole, che poi distrugge con certe sue artifiziose dichiarazioni) prescrizione, nè Diritto di Guerra, nè Confederazioni, nè qualunque altro Titolo capace di separare un solo palmo di Terreno dall'Alto Dominio del suo Impero; (99.) nel che sarebbe fatica inutile impiegare la penna per confutarlo; mentre ho mostrato, che da altri molti, moltissimi Imperialisti ciò non s'ammette in quanto alla Podestà in genere d'introdurre simili smembramenti, che che sia, se in questo, od in quel caso abbiano avuto luogo di fatto la prescrizione, il Jus Belli, od altro titolo del Jus delle Genti; ed in particolare il Limneo non è seguitato da moltissimi suoi medesimi Teutonici in quell'assunto, che'l moderno Impero sia l'istesso essenzialmente, e numericamente, che l'antico, (100.) del che di sopra parlammo, e tornerà in acconcio parlarne di nuovo. Io

(98.) Che poi il Diritto di mandare a i Principi Supremi, e di ricevere rispettivamente da i medesimi, Ambasciadori, sia Caratteristica della Maestà, provollo ben diffusamente, e sodamente Furstiner. in un Trattato intiero de Jur. Suprem. & Leg. Princ. Germ. Joann. Federigo Ornio de Civit. lib. 2. cap. 8. §. 1. Besold. Disserr. Juridico-Polit. de Jur. Majest. cap. 6. §. 8.

(99.) In Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 173.

(100.) *Magnum esse discrimen* (dice il Museo di bocca dell' Imperadore Federigo Barbarossa, che trattava Carlo, ed Ottone, l'uno, e l'altro acclamati col

Io non debbo dissimulare un'altra eccezione del Museo, e d'altri contro la nostra prescrizione, che ho incidentemente toccata più d'una volta; cioè, che colla morte di Pierluigi, e coll'occupazione di Piacenza fatta da Carlo V., restò interrotta la prescrizione, ond'essere mestieri, che se ne cominci un'altra, con allegare il Donello ne i suoi Comentarj lib. 5. cap. 21. lusingandosi, per quel che mi pare, che questa nuova prescrizione rimanga soffocata nel suo bel principio, perchè Carlo V. rendesse Parma, e Piacenza al Duca Ottavio (101.) colla Clausola espressa — *Salvis rationibus, salvoque Jure Imperii* — la quale qualifica il successivo Possesso con intrinseca dipendenza dal Concedente.

Se questo Scrittore non avesse in suo favore il Tuano, ed il Corringio, che allega, direi, che non sapendo trovare circostanze di fatto per il suo assunto, se le finge a suo modo, e poi ne inserisce ciò, che quadra al di lui genio; poco, o nulla curando il difetto della verità de i fatti, che non sussistono. Marcai nel racconto degli atti possessorj de i Serenissimi Farnesi, che l'Imperadore Carlo V. ritenne Piacenza da Settembre 1547. fin'a che ritenne la Monarchia di Spagna, unitamente alla quale rinunziò Piacenza al Rè Filippo di lui Figliuolo, cui però ingiunse precetto di far discutere la Causa, e di fare giustizia alla Serenissima Casa Farnese; come pure marcai, dal Rè Filippo, e non dall'Imperadore Carlo, essere stata fatta realmente la restituzione. Marcai finalmente, avere Carlo occupata solamente Piacenza, e non già mai Parma, non ostante, che D. Ferrando Gonzaga lo istigasse, e procurasse d'indurvelo, rappresentando, che tutti gli Stati, che possedeva nell'Italia, erano perduti, se tralasciava d'impadronirsi di Parma, ed il Granuela con maniera un poco più tollerabile protestasse a Camillo Orsini Deputato dal Papa per trattare della restituzione di Piacenza; che questa volea ritenersi, e che se gli dovesse concedere di più anche Parma, offerendo però in contraccambio d'amendue considerabili ricompense. (102.) Ciò stando, prego il Lettore di due riflessi: Il primo, che il Museo, il Tuano, ed il Corringio mancarono di notizie essenziali intorno alle cose di Piacenza, e particolarmente intorno a i fatti, che seguirono in occasione della morte del Duca Pierluigi; conseguentemente di niun peso doversi riputare tutto ciò, che essi ne discorrono sopra il Diritto, che non può stare senza il fatto vero, ed accertato. L'altro riflesso si è, che la pretesa Clausola obbiettata – *Salvis rationibus, salvoque Jure Imperii* – fu un'aggiunta tutta quanta immaginata da

 detti

col titolo, ed encomio di Magno dalle Storie di tutti i Secoli, da Corruttori della buona disciplina) *Reipub. disciplina à Carolo primùm, deindè ab Othone labefactata — inter pristinum Imperium Romanum, & hodiernum, cujus jus ad ipsum pertinuerit jam ab eo tempore, quo Rex Germaniæ electus esset, penès se esse, & ad se manasse omnia.*

(101.) *Postremò nec illud, quod Carolus Octavio Genero sibi reconciliato Parmam, atque Placentiam permisit, directum, quod Pontifex in hos Ducatus usurpat, Dominium communiverit, quandoquidem id non aliter, quam salvis rationibus, salvoque Jure Imperii factum esse, Thuan. loc. cit. disertè commemorat, & Conringius in sæpè laudato tract. de Fin. Imp. cap. 20. & 23. pluribus ostendit.* – Così Museo pag. 246. & 247.

(102.) *Placentiam igitur* (Carolum) *nullo modo restiturum: Quin contrà postulare, ut Parmam quoque* (Farnesii) *Cæsari tradant. — Id Cæsarem compensaturum* (dando loro tant' altri Beni) *quorum vectigalia non modò ea, quæ ex Placentiâ, & Parmâ percipiantur, æquent, sed duodecim millibus aureorum nummûm superent.* Foliett. Cæd. Petr. Ludov. Farnes.

detti Scrittori imbevuti della falsa massima, che dessi, e d'ordinario gli Autori Imperialisti tenacemente sostengono; cioè doversi riputare, come posta espressamente una tal Clausola in qualunque atto d'alienazione, che dagli Imperadori, e dall'Impero si faccia di qualunque Città, e Stato. Per quello avendo supposto, benchè men veramente, che l'Imperadore Carlo V. facesse un'alienazione, e non la restituzione di Piacenza, e Parma, v'aggiunsero, che fatta l'avea colla Clausola — *Salvis rationibus, salvoque Jure Imperii.* —

Lasciando adunque stare di combattere Castelli in aria, rispondo alla opposizione in quella parte, dove si fonda sul fatto reale, vale a dire sull'occupazione di Piacenza solamente, e dico: Essere verissimo, ch'il possesso appartiene all'essenza della prescrizione, e che essendo interrotto il possesso, resta interrotta altresì la prescrizione, purchè ci concorrano li requisiti necessarj per costituire un vero, e legittimo interrompimento. Qualunque atto d'occupazione dell'altrui possesso non è capace d'operare l'effetto, del quale parlo. Vi si richiede essenzialmente, che l'Occupante abbia intenzione, ed animo d'acquistare il possesso per se medesimo, (103.) e per la parte del vecchio Possessore si richiede, ch'egli abbia intenzione, ed animo di cederlo all'Occupatore; o per dirla colla frase della Romana Giurisprudenza, che il vecchio Possessore *habeat se pro spoliato:* (104.) Non ostante ancora l'espulsione fatta con autorità del Giudice, se questi fosse proceduto senz'ordine, e con nullità, purchè di verità l'Espulso possedesse pria, che la lite fosse mossa. E se questo procede in un Tribunale, dove si trattano Cause di Privati soggette alle formalità del Jus positivo, (105.) quanto più dovrà procedere tra Principi Sovrani, e dove s'attende la verità, e 'l Diritto della Natura, e delle Genti.

Concorrendovi questi due reciprochi requisiti, il possesso resta interrotto legittimamente per l'effetto, che cerchiamo. Uno, che manchi, resta nel suo essere primiero il possesso, quanto sia per continuare la prescrizione giustamente incominciata. Il possesso di sua natura non può essere stabilmente presso due Possessori in solido; resistendovi ugualmente il Diritto Civile, e l'istessa Natura, che siccome s'oppone a due Corpi, acciocchè non occupino un luogo solo, così s'oppone a due Persone, le quali voglino insistere corporalmente nella detenzione, e godimento d'una cosa istessa, nel che consiste formalmente il possesso. (106.) L'inclusione del possesso dell'uno, è formalmente l'esclusione dell'altro. Bisogna però sapere, e riflettere, che il possesso in due maniere

(103.) *Ista materia acquisitionis, possessionis plurimùm pendet ab animo*, disse la Rota Romana in una Causa Bononien. Hæredit. de Gargantibus 16. Novemb. 1601. Dice altrettanto, circa l'animo, e volontà di farsi possessore, Lodovico Postio loc. cit. con molti Legisti indicati nell'Observat. 26. n. 17. 18. & 19.

(104.) §. Retinendæ Instit. de Interd.

(105.) Come procede di fatto. Rot. in Cæsenaten. Bonor. Lunæ 4. Martii 1602. che stà dopo Lodovico Postio de Manuten. decis. 406. e nel Trattato dell'istesso Postio observat. 57. dal n. 40. fino al n. 109. raccogliendo insieme, come suol fare, tutto ciò, che i Legisti sparsamente dissero intorno alla ritenzione del possesso civilmente, e coll'animo, a confronto di qualunque atto d'intrusione, ch'altri faccia clandestinamente colla frode, od alla scoperta colla violenza.

(106.) In questa guisa appunto spiega quest'impossibilità l'Erudito Giacomo Menochio de retin. possess. remed. 3. sub n. 740. E longa fila d'Autori Civilisti, e Canonisti ci descrive Lodovico Postio nell'allegato suo Trattato de Manuten. observat. 72. n. 1.

maniere viene considerato dagl' Intelligenti delle materie Legali: Naturale l'uno, Civile l'altro. (107.) Gli atti puramente naturali non danno, nè tolgono rispettivamente il possesso, non concorrendovi li due requisiti accennati. Quindi Carlo V. non acquistò per sè assolutamente, nè per lo Stato di Milano, che con reduplicazione di Persona teneva in Feudo, nè per l'Impero, la Città di Piacenza, perchè non ebbe animo di possederla, ma semplicemente di tenerla sotto sequestro a causa delle cattive soddisfazioni, e de i sospetti, ed ombre di Stato, ch' avea concepute contro tutta la Casa Farnese, o per altro fine, come dissi nell'esposizione del fatto. Dato poi, non ammesso, che Carlo realmente avesse avuta intenzione, ed animo d'acquistare per sè in qualche modo il possesso di Piacenza, mancovvi l'animo, e l'intenzione della Santa Sede, e del Duca Ottavio, dirò così, passivamente; mentre il fatto, e le negoziazioni non mai tralasciate da Paolo III., e da Giulio III. immediato di lui Successore, e dal Duca Ottavio, che v'aggiunse Guerra formale per ricuperarla, invincibilmente dimostrano, che nè la Santa Sede, nè il Duca Ottavio, ebbero se medesimi *pro spoliatis*, lo che vien riputato sufficientissimo fondamento, e prova dimostrativa, che siasi ritenuto coll'animo il possesso Civile, il quale coll'animo solamente può essere conservato, benchè coll'animo nudo non possa essere acquistato. (108.) Che il possesso Civile faccia questa operazione di preservare il Possessore, che prima avea insieme il possesso naturale nello stato di continuare la prescrizione, niuno, che intenda la forza de i termini, e la quiddità, ed essenza della prescrizione, il negherà. Così il Grozio, (109.) che per intelligenza del requisito essenziale *circà possessionem nunquam interruptam* osserva, che l'occupazione di tempo breve chiamata *Desultoria possessio*, niente nuoce, e nè meno niente opera — *Nihil efficit* — a pregiudizio del Possessore anteriore, che ritenne coll'animo il proprio Diritto — *Uno, & perpetuo Tenore Juris semper usurpato, nunquam intermisso* — disse *Tenore Juris*, e non di possesso. Il Bôcler sul medesimo passo di Grozio precisamente osserva, che per interrompere naturalmente la prescrizione, dee provarsi, che fosse — *Cessationem tituli, aut possessionis Civilis; Civilis*, dice, non *Naturalis*. Così decidono ancora Legisti di prima Classe. (110.) Più oltre. Se il solo possesso

(107.) Grot. Bôcler, Castren., e Bald. ne i luoghi abbasso citati.

(108.) Text. in l. Licèt C. de acquir. possess., cujus verba sunt — *Licèt possessio nudo animo acquiri non possit, tamen solo animo retineri potest. Si ergo prædiorum desertam possessionem non derelinquendi affectione transacto tempore non coluisti, sed metus necessitate culturam eorum distulisti: Præjudicium tibi, ex transmissi temporis injuriâ, generari non potest*. La Glossa spiega quelle parole — *retineri potest* — dicendo *scilicet naturalis*. Che se altri entrerà nel possesso, allora dice la medesima Glossa, che l'uno, e l'altro dovrà riputarsi Possessore, non in solido, ma in riguardo di possessi fra di loro diversi; e così, *Absens*, dice la Glossa, *retinet naturalem civiliter* (cioè coll' animo) *Præsens naturaliter* (cioè colla corporale Insistenza.) Ed il celebre Interprete Baldo su l'istesso testo così scrisse — *Nudo animo possessio non quæritur, sed retinetur, & qui metu hostium non accedit* (come fece il Duca Ottavio per timore di Carlo V., che corporalmente colle di lui armi insisteva nella Città di Piacenza) *ad agrum colendum non propterea perdit possessionem*.

(109.) Nel più volte cit. cap. 4. §. 9.

(110.) Paolo Castren. nella *l. Licèt possessio, C. de acquir. possess.* Il Balbo, che dà molti Testi, e Dottori concordanti nel suo elaboratissimo Trattato de Præscript. pag. mihi 532. n. 6.

ſeſso Civile giova per continuare, e perfezionare la preſcrizione incominciata, quanto v'aggiungeremo di forza, ſe al poſseſso Civile ricongiungaſi il Naturale? E più ancora nel caſo noſtro, dove il poſseſso Naturale (quando poteſse dirſi, che l'occupazione ſeguita col nudo titolo di ſequeſtro, aveſſe privata la Santa Sede del poſseſso Naturale) venga reſtituito al vecchio Poſseſsore, come di fatto fu reſtituito poſitivamente dall' Occupatore medeſimo, ed in adempimento della di lui volontà ſeriamente manifeſtata? Finalmente ſe tutto queſto pareſſe inſufficiente alla dilicatezza degl'Imperialiſti, o di chi non cape le diſtinzioni, per altro fondatiſſime, della Giuriſprudenza, non dico Civile, ma delle Genti, e Naturale; talmente che doveſſimo incominciare nuova preſcrizione, dopo che ceſsò l'occupazione di Piacenza, ſarebbe ella nientedimeno perfettamente compiuta nel decorſo d'anni centoſeſsantaſei, come più ſopra motivai.

Lo Scrittore moderno di Milano circa la reſtituzione di Piacenza, ed in un fatto così patente, non inciampò, come fecero Tuano, Corringio, e Muſeo; ma inciampò egli bene in un' altro egualmente inſuſſiſtente, dal quale poi deduſſe conſeguenze, niente meno falſe, benchè foſſe ſuſſiſtente il fatto, ch'egli ſuppoſe. Diſſe, che la reſtituzione di Piacenza procedette da Filippo II. nel 1556., e diſſe il vero. Non diſſe mica il vero, affermando, che Filippo ne inveſtiſſe il Duca Ottavio co' ſuoi Diſcendenti Maſchi, ſotto diverſi carichi di Vaſſallaggio, e con ritenere per sè il Caſtello, a titolo di Padrone Diretto, poc'anzi fabbricato da Pierluigi. Indicò, od immaginò giorno, meſe, anno, luogo, e Notajo rogato di tal preteſa Inveſtitura, e di Giuramenti di Fedeltà preſtati conſecutivamente al Rè Filippo dal Duca Aleſſandro, e dal Duca Ranuccio I.

Se in queſta occaſione, nella quale ſi tratta d'un fatto, ſi può dire recente, io dimanderò, che ſi produca l'Autentico di queſta preteſa Inveſtitura, mi luſingo, che la dimanda non ſembrerà calunnioſa, od inetta a gli Scrittori Teutonici. Niente è loro più famigliare, quando gli Scrittori, che trattano dei Diritti, e degli Stati Temporali della Chieſa Romana, ſi fondano nelle Donazioni della Conteſſa Matilda, d'Ottone Magno, di Lodovico Pio, di Carlo Magno, di Pipino, e di Coſtantino, che domandare, ed inſiſtere, che ſi producano gli Stromenti autentici, ed anzi Originali; benchè tutto il Mondo convenga, che nelle materie, le quali oltrepaſſano ſette, otto, dieci, e più Secoli, niuno ſia obbligato a dare ſimili giuſtificazioni, ſotto pena, di dover eſſere ſpogliato del ſuo poſſeſſo. L'antica tradizione mantenuta ſempre viva nella memoria degli Antenati, le Storie d'Autori contemporanei, ovvero non molto diſcoſti da i tempi, ne' quali credonſi fatte quelle Donazioni, il poſſeſſo attuale de i due ultimi Secoli, ed il poſſeſſo, che ſi moſtra eſſere ſtato preſſo la Chieſa ne i Secoli preceduti, benchè variamente interrotto, ma però ſempre ricuperato: Tutto queſto compleſſo di circoſtanze merita bene appreſſo gli Uomini di fino giudizio, e di ſentimenti Criſtiani, che ſe gli abbia maggior riſpetto di quello, che gli Autori Tedeſchi, e maſſime i Diſſenzienti da i Cattolici nella Religione, ſiano ſoliti di praticare ne i loro Libri. In ogni caſo non dee ſembrare loro coſa ſtrana, e nè meno potrò eſsere tacciato da chiunque altro ſi ſia, ſe io pure domando la giuſtificazione autentica di detta preteſa Inveſtitura. Ella è ſtata pubblicata collo ſpargimento di Copie ſemplici, che non meritano fede. Alcuni Scrittori moderni ſuppongono quelle Copie corriſpondenti all'Originale, che non v'è, e non mai fu veduto da loro. Ed anche fatto un tale ſuppoſto, difendono i Diritti della Santa Sede; ed io ancora procurerò di dare ſalde riſpoſte nell'iſteſſa Ipoteſi, in ſuppoſizione, che non foſse fittizia, e ricevuta da molti con troppo grande credulità.

Dico

Dico dunque, non essere mai stata nel Mondo quella pretesa Investitura, e se vi fosse stata, dico, che non avrebbe punto pregiudicato alla prescrizione, che si discute. Che non sia stata fatta, lo comprovano positivamente più cose rilevantissime. Stà negli Atti dell'Archivio della Comunità di Piacenza la Lettera Originale, che Filippo II. scrisse alla Città, dopo che n'ebbe accordata la restituzione al Duca Ottavio, qual è come segue — *Crediamo bene, che dobbiate aver conosciuto dal tempo, che siete stati in Nostro potere, l'amore, e Volontà, che abbiamo avuta, ed il pensiero di stare attenti sopra le cose vostre, ed abbiamo altresì conosciuto in voi tanto affetto al Nostro servigio, che con ragione ci avete obbligati a tenere per voi buona Volontà; la qual cosa abbiamo voluto ricordarvi, perchè intendiate, che il partito, che ora abbiamo preso con il Duca Ottavio, del quale vi darà ben largo conto il Reverendissimo Cardinale di Trento Nostro Governatore di Milano, per mezzo del quale siam venuti a dimettere l'istessa Città al detto Duca, riservandoci il Castello della medesima, non è stato per difetto di Volontà, che avessimo per voi, ma perchè così ha ricercato il bene pubblico, il quale sempre abbiamo anteposto al Nostro interesse particolare, ed unitamente la quiete delle cose vostre; ordinandovi, che così lo crediate, e che diate fede al Cardinale su quello, che di Nostra parte vi dirà, e facciate quello, che a nome Nostro v'ordinerà, tenendo per certo, che questo amore, che vi portiamo, non ha da scemare punto, anzi che più tosto ha da crescere da quì innanzi, e terremo sempre protezione di voi, e particolar pensiero di stare attenti sopra le cose vostre, e di tutto ciò, che toccherà il bene della Città medesima, come lo vedrete effettivamente ogni qual volta l'occasione verrà, e ve lo dirà più a longo il Cardinale, al quale Noi ci rimettiamo.*

Di Gante a' 27. Settembre 1556.
IO IL RE'.

E si dà sotto l'Idioma Originale. (111.) Chiun-

(111.) *Philippus Dei gratiâ Rex Hispaniarum, Angliæ, Utriusque Siciliæ, & Dux Mediolani. — Magnifici Nobiles Fideles Dilecti. — Bien creemos que deveis tener conocido del tiempo, que aveis estado en nostro poder el amor, y voluntad que os avemo tenido, y cuidado de mirar por vuestras cosas, y tambien avemos conocido en Vosotros tanta aficion à nuestro servitio, que con razon nos aveis obligado à teneros buena voluntad, lo qual os avemos querido traer alla memoria paraque entendais que en el concierto que agora avemos tomado con el Duque Octavio, de lo qual os darà mas larga cuenta el Revmo Cardenal de Trento nuestro Governador de Milan, por el qual vuemos venido en entregar essa Ciudad al dicto Duque, reservando nos el Castello d'ella, non ha sido por falta de voluntad, que os tuiessemos, sino por averlo assi requirido el bien publico, que siempre lo avemos antepuesto à nuestro interesse particular, y juntamente la quiete de vuestras cosas; encargamos os mucho, que lo creais ansi, y que deis fee el Cardenal en lo que de nuestra parte os dixere, y agais lo que en nuestro nombre os mandare, teniendo por cierto, que este amor, que os tenemos non se hà de diminuir en nada, sino que antes ha de crecir de aqui a delante, y ternemos siempre vuestra protection, y particular cuidado de mirar por vuestras cosas, y de todo lo que toccare al bien d'essa Ciudad, como lo verreis con effecto siempre que la occasion se offresciere, y os lo dirà mas largo el Cardenal à quien nos remitimos.*

De Gante a XXVIJ. de Setiembre M.DLVI.
Subscripta &c. *IO EL REI.* (*G. Perezius.*

Chiunque si fa a riflettere sopra il tenore di detta Lettera, non ci trova vestigio della pretesa Investitura, nè di riserva d'alcuna ragione, o prerogativa di Signore Investiente a favore del Rè. Protesta Filippo avere egli conosciuto grande affetto de i Piacentini per il di lui servigio, ed essere egli obbligato conservare per loro propensione di buona volontà. Aggiugnè avere fatto un Trattato, *el Concierto* (perchè non disse un'Investitura?) col Duca Ottavio; ch'era condiscesò a dargli Piacenza, *entregar*, che vale *tradere* nell' Idioma Latino, e *consegnare*, ma non depositare, nell'Idioma Italiano; Volere, che i Piacentini credano, ch'esso ritenne il Castello, non per difetto di buona volontà, ma per motivo di Ben pubblico, e della Pace de i Cittadini. Conchiude, che l'amore verso di loro non iscemerà punto, anzi più tosto crescerà, e terrà protezione, e pensiero particolare degl'Interessi, e Beni della Città. Io non nego, che queste non siano formole compatibili col fatto della pretesa Investitura, quando se ne mostri Copia autentica: Ma sostengo, che niuna parola di detta Lettera positivamente importa Dominio diretto nel Rè, Vassallaggio nel Duca Ottavio, soggezione rigorosamente, e legalmente ne i Cittadini. Dico di più, che l'opportunità, dirò anzi, che necessità volea, che i Piacentini, i quali aveano riconosciuto l'Imperadore Carlo, e dopo di lui, il Rè Filippo, sapessero, che con quella dimissione Filippo non voleva disobbligarli affatto dal riconoscerlo per lo meno in qualità di Padrone Diretto, ma subalterno all'Impero. Quando accada, che si facciano Investiture di Stati in un nuovo Principe, fu in ogni tempo pratica universale, che i Ministri del Diretto Signore introducano il novello Investito nel possesso di quegli Stati, e lo facciano riconoscere da i Sudditi col Giuramento di Fedeltà, ma con dipendenza dal primo Signore. Il Duca Ottavio venne, e rientrò nel possesso Naturale (che il Civile lo ritenne sempre coll'animo) di Piacenza, fu riconosciuto da i Cittadini in seguito, e continuazione della Dominazione del Duca Pierluigi. (112.) Autori contemporanei parlarono bensì del ritorno del Duca Ottavio a Piacenza, niuno però, ch'io sappia, benchè ne abbia fatta diligentissima ricerca, parlò in quel tempo della pretesa Investitura, ovvero di Concessione, che fosse fatta di nuovo, e massime con Legge di Feudo, e di Feudo subordinato al Ducato di Milano. Il Pontefice Paolo IV. nell'anno medesimo innalzato al Sommo Pontificato, e findallora impresso d'affetti non favorevoli al Rè Filippo, sapeva benissimo tutto quello era passato nelle negoziazioni di Giulio III., e di Paolo III. sopra la restituzione di detta Città, ed in particolare la ripulsa data da Giulio al progetto di Carlo V., che la Chiesa concedesse a Carlo medesimo l'Investitura d'essa Città. Fu il Caraffa zelantissimo Difensore de i Diritti temporali della Chiesa, talmente che giunse in appresso a far Guerra al Rè Filippo per il Regno di Napoli con ragioni, e fondamenti, che paragonati

(112.) *Res inter Philippum Regem, & Octavium Farnesium composita est de Placentiâ restituendâ, Castalii, & Hieronymi Corregii Reguli operâ. -- Octavius paulò post cum multis Proceribus, & duobus millibus lectissimorum Peditum, & quingentis Equitibus accedit: Urbem per Tumultuarium Pontem cum magnâ universi Populi Placentini circumfusi, atque spectantis lætitiâ ingreditur, cum multos etiam præstantiores Cives habuisset obvios, qui undique conveniebant gratulatum: Data est Octavio possessio Civitatis, cum tamen Arcem Philippus sibi reservasset: Hæc Urbis restitutio &c.* Natal. Com. Histor. lib. 9. ad ann. 1556. Le parole – *restituenda*, & *restitutio* – pigliano il suo vero, e proprio significato dal possesso di Pierluigi, che di fatto l'ebbe, non dal Duca Ottavio, che pria non l'ebbe.

gonati alle ragioni, che la Chiesa avea sopra Piacenza, potrebbono sembrare più tosto sottigliezze, che Diritti almeno probabili. Con tutto questo, Paolo IV. fra i tanti gravami, che pretendeva ricevere dal Rè Filippo, non ci annoverò già mai l'Investitura da lui data al Duca Ottavio della Città di Piacenza, ed averebbe fatto sonare ben alto questo pregiudizio, se fosse stata veramente conceduta, come ora si dice, perchè sarebbe stata altresì palese all'Europa, non che a Paolo, che, come nemico di Filippo, dovette essere attentissimo Scrutatore delle di lui procedure, massime intorno a ciò, che riguardava i Diritti della Chiesa Romana. Rammaricossi ben'egli di quella restituzione proceduta da un Trattato, in vigore del quale ritenne Filippo il Castello, e da quella amarezza prese motivo di precipitare alla dichiarazione contro il Regno di Napoli, senza mai allegare gravame ricevuto ad oggetto di tal pretesa Investitura, la quale intaccando direttamente la ragione della Chiesa, non v'ha dubbio, ch'averebbe dato motivo di fondatissima doglianza. (113.) Ci assicura il P. Daniele, (114.) che il Rè Filippo s'affaticava segretamente per indurre i Farnesi a dichiararsi del di lui partito, e per venirne a capo, aveva loro offerto di cedergli Piacenza, ch'era stata il soggetto di querela tra loro, e Carlo V., a condizione nientedimeno, ch'egli riterrebbe il Castello, *au moins pendant quelque temps;* Non incontrò difficoltà nè dalla parte della Francia, che proteggeva la Casa Farnese, nè da quella del Papa. Rispetto al Papa non vi s'oppose, dice l'Istorico, *parce que Plaisance étant rendüe aux Farnéses, qui étoient Feudataires du S. Siége, elle luy étoit en même temps restitüée à luy meme, qui en etoit le Seigneur Suzerain.* Le parole, che seguono, scoprono la cagione intima del dispiacere del Papa, che non era già per la ritenzione del Castello, progettata, per dir così, provvisionalmente *au moins pendant quelque temps*, ma per un motivo della Ragion di Stato del Papa, ch'allora di fatto armava contro il Regno di Napoli. *En effet si les Farnéses en étoient demeurés là, on n'auroit pas eu beaucoup de Sujet de se plaindre d'eux: mais aprés s'être détachés de la France, ils s'unirent si étroitement à l'Espagne, que nos Rois ne eurent point depuis d'ennemis plus déclarés.* Osservo, che la ritenzione del Presidio nel Castello di Piacenza non fu capace di far concepire, che ciò fosse seguito in virtù di Dominio Diretto, che Filippo vi pretendesse, od usurpasse. Imperocchè facendo allora Paolo IV. grossi preparamenti di Guerra contro il Regno di Napoli, averebbe desso potuto introdurvi Milizie, e per la grande vicinanza, ed opportunità mettere sossopra lo Stato ancora di Milano. Nel qual caso di pericolo tanto prossimo giudicò Filippo dovergli competere Diritto per la Ragion di Stato, e delle Genti, di tenere Presidio nel Castello di Principe vicino, come di fatto insegnò poscia essere lecito il Grozio. (115.)

 Ed

(113.) *Hæc Urbis restitutio cum molestissima, & periculosa contigisset illis, qui in Petrum Aloysium conspirârant, eumque trucidaverant, quoniam cæsi Principis filius, Urbis Imperio recepto, eorum vitæ, & facultatibus videbatur imminere; atque periculum intentare; tamen non minus molesta fuit Pontifici, qui putabat futurum, ut ex eâ parte maximè rem Philippi Regis, Ferrariensibus, & Parmensibus sibi adjunctis auxiliis infestaret, & vexaret.* Natal. Com. Histor. lib. 9. ad ann. 1556.

(114.) Histoire de la France, nel Regno d'Enrico II. col. 583. & 584. Tom. 3.

(115.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 3. cap. 1. §. 2. — *Rem alienam, ex quâ certum mihi periculum imminet citrà culpæ alienæ considerationem invadere possum, non tamen Dominus fieri: Id cum ad eum finem adcommodatum non est, sed custodire, donec securitati meæ cautum sit.* E più diffusamente lib. 2. cap. 2. §. 10.

Ed al qual fine pare, che fosse indirizzata la Clausola, *au moins pendant quelque temps*; cioè fin'a che fosse cessata quella burrasca.

Non solamente Paolo ignorò questa decantata Investitura, ma ignorolla ugualmente il Duca di Ferrara d'animo alieno a i Farnesi, e nemico mortale di Ferrando Gonzaga, li di cui passi andò continuamente osservando, perchè temeva soperchierie, inganni, e pregiudizj. Vide (116.) l'oculatissimo Duca, e pesò con politica bilancia, la dimora considerabile del Duca Ottavio nella Corte di Spagna, e gli amorevoli trattamenti ricevutivi dal Rè Filippo. Intese, che Piacenza fosse stata restituita ad esso Duca, e che il Rè avesse ritenuto il Castello con entrovi Presidio Spagnuolo. Non sapendo, che vi fosse intervenuta di mezzo la controversa Investitura, entrò il Duca di Ferrara in sospetto di qualche segreto Trattato, che fosse stato stabilito a di lui pregiudizio; e che quelle Milizie, che guardavano il Castello di Piacenza, non fossero già un Diritto di Padrone Diretto riservato nell'Investitura, ma un preparamento d'oppressione meditata contro di lui clandestinamente. Ognuno tocca con mano, che tutte queste gelosie, e timori sarebbono stati indegni di quello Spirito politico, se detta pretesa Investitura fosse con realtà succeduta. Laonde io credo, non essere dalla parte del torto, se dico, e ridico, che quella Investitura stà fin'al giorno d'oggi fra i meri possibili; e che non vi fu, e non v'è di fatto, se non si mostra l'Autentico.

O pure, se vi fu, dobbiamo confessare, che studiossi accuratamente di tenerla celata, sì che il Papa non ne avesse vento; lo che al mio intento farebbe l'istesso effetto, che la non esistenza. Il Museo con il suo diletto Frà Paolo Soave, perchè nemico aperto de i Papi, mette in Canzone le Investiture, le quali negli antichissimi tempi suppone fossero concedute da varj Pontefici, di Stati, e Città da loro non possedute, per potere poscia nelle età posteriori cacciarle fuora, e farsi forti sopra quegli Atti Clandestini, quasi che fossero stati altrettanti Atti di Sovrano Dominio, o d'attuale possesso. Io non cerco con quanta Giustizia vengano sì indegnamente caricati, massimamente da un Frate, i Venerabili Capi della Chiesa Universale; Menzogne, che non sarebbe molto difficile da smentire. Sostengo bensì, che la pretesa Investitura sarebbe stato uno di quegli Atti, che Simon Museo reputa un Zero, mercè che non potrebbe negarsi, che non avesse vizio di Clandestinità, che tutti i Dottori di Diritto Feudale convengono essere di tal rilievo, che non pesi una Dramma sulla bilancia della Giustizia. (117.)

Non vi fu, chi sapesse, o chi parlasse allora nelle pubbliche Stampe, di quella pretesa Investitura. Solamente ne trapelò qualche barlume incerto buona pezza dopo, vedendosi nel 3. lib. delle Lettere de' Principi date alla luce in Venezia nel 1577. registrata una Scrittura, senza Data, e senza Soscrizione, del tenore seguente — *Il Rè de Spagna restituisce Piacenza col Contado, ritenendosi il Castello, la guardia del quale debbia esser pagata dal Duca, al quale restituisce ancora il Parmigiano, senza pregiudizio delle ragioni dell' Impero, e della Chiesa. Restituisce medesimamente al detto Duca l'Entrate di Novara, e del Regno, ch' egli possedeva avanti la rottura de la Guerra, & similmente le Entrate di Madama la Duchessa, e Monreale al Reve-*

(116.) Ripamont. lib. 3. — *Placentinam Arcem ob Mediolanensis Provinciæ Confinia teneri Hispanorum Præsidio: Jusserat in Catholicâ Regiâ sisti* (Octavium) *& ali Filium ejus Alexandrum*. In Collect. per Græv. Tom.... col. 1151.

(117.) Rosent. de Feud. concl. 31. n. 4. Facultas Juridica Ingolstad. conf. 10. post Kloch. de Contrib. Idem Kloch. eodem Tract. cap. 20. n. 65. & 333. Raphael. de Turr. in Caus. Final. Excurs. 98., & alii plurimi apud eos.

al Reverendissimo Farnese, intendendo però, che de frutti passati ricevuti di detti Stati da la Camera Cesarea, e Regia, altro non s'abbi da ricercare. S. Maestà vuole, che à gli Eredi delli Congiurati, che fossero morti, si lasci liberamente godere il suo. Et quanto alli Congiurati vivi, che non si debbia innovar cosa alcuna per sei mesi: li quali volendo vendere il loro per comprar altrove, lo possino fare, sendo in arbitrio di S. Maestà, di ricompensarli sopra l'Entrate di Novara, ò del Regno di S. Eccellenza &c. Raccomanda il Conte di S. Secondo, & il Signor Gio: Francesco Sanseverino, & vuole, che si lassino godere il loro, promettendo, che saranno buoni Vassalli, e quando altrimenti fossero, che S. Eccellenza li castighi &c.

Sua Maestà vuole, che si smantelli Fontanella, Roccabianca, e Torricella, in ricompensa di che, li dà Borgo fortificato, come stà.

Vuole medesimamente, che al tempo della restituzione, e consignazione di Piacenza, il Signor Alessandro Figliuolo del Duca vadi à Milano per qualche giorno.

Quì trovo parlarsi di restituzione della Città, e Contado, e della ritenzione del Castello, incaricando il Duca Ottavio a pagare del suo il Presidio del Rè. Ci trovo inserita la Clausola — *Senza pregiudizio delle ragioni dell' Impero, e della Chiesa.* — Ci trovo incaricato il Duca Ottavio, di dover mandare il Signor Alessandro suo Figliuolo a Milano per qualche giorno al tempo della restituzione, e consignazione di Piacenza. Ma non ci trovo pur un'apice circa la pretesa Investitura. Usando il Rè de i termini di *restituire*, e di *restituzione*, pare, che ognuno debba concepire nel Duca Ottavio, che riceve Piacenza non con altro titolo, che con quello, ch'ebbe il Duca suo Padre, rispetto al quale solamente si può intendere la significazione delle parole — *restituisce* — replicata tre volte, e — *restituzione*, — che vi si legge una sol volta. Dall'altra parte la riserva *delle ragioni dell' Impero, e della Chiesa*, e di carichi ingiunti al Duca Ottavio fan nascere sospetto di qualche altro Trattato, che ferisca la Chiesa, o l'Impero, che vogliono mettersi a coperto con detta Clausola. Fin'a dett'anno però 1577. non se ne seppe di vantaggio. Cominciò bensì a trapelare qualche cosa di più sul principio del Pontificato di Clemente VIII. correndo voce di detta Investitura, e d'una Capitolazione segreta tra il Rè, & il Duca. Sarebbe mai peccato contro lo Spirito Santo il dire, che queste cose si mettevano fuori a poco a poco, per dare forza alla pretesa Investitura, che, quando ci fosse stata, ben sapevano i Dotti, e gl' Idioti, che rimanendo occulta, a nulla serviva per il Rè, e meno per l' Impero. Il Duca Ottavio avea riconosciuto Paolo IV., Pio IV., Pio V., e Gregorio XIII., come suoi Padroni Supremi, ed in esecuzione, e conformità dell'Investitura fatta in Pierluigi, avea pagato dal 1556. fin'al 1585. ogn'anno il convenuto Censo all'istesso modo, e coll'istesso istessissimo atto, e colle formalità di sopra marcate; e dell' istesso tenore furono, come pur ho marcato, le procedure del Duca Alessandro; continuate dal Duca Ranuccio I. Questi pieno di spiriti generosi, ed incapace di soffrire, ch'il Mondo concepisse contro di lui ombra sol, e sospetto di fellonía verso la Santa Sede, sentissi ferito nel cuore, quando intese la voce cominciatasi allora a disseminare. Quindi scrisse due Lettere vivacissime, sotto il dì 14. Ottobre 1594. registrate per intiero da Monsignor Fontanini, l'una tutta di propria mano al Papa Clemente VIII., l'altra molto più longa, e molto più calda, ed efficace al Commissario della Reverenda Camera Apostolica, detestando quella dicería ingiuriosa a i suoi Gloriosi Padre, ed Avolo, ed a se medesimo, e pregiudiziale all' Alto Dominio della Santa Sede, ch'esso Duca riconosce, e confessa senza veruna restrizione, ambiguità, o fallacia. Seguitò poi negli stessi sentimenti fin'alla morte.

 Giunto

Giunto il Duca Odoardo a governare da sè i suoi Stati, ed impegnatosi ne i Maneggi, e Guerre, che raccontai, uscì in pubblico non so quale Scrittura di Giovanni de Ruiz de Laguna Senatore di Milano, nella quale pretese l'Autore di giustificare palesemente in faccia dell' Europa l'esistenza di detta Investitura, mediante la motivata Capitolazione segreta. Ma due cose oppongo a questo Ministro del Rè delle Spagne. La prima, che se ciò fosse stato vero, il suo Rè non averebbe fatto, com'io diceva, ricorso al Papa Urbano VIII. come a Padrone Alto, e Supremo del Duca, perchè lo tenesse in dovere; ma l'averebbe chiamato in Giudizio avanti a i proprj Tribunali, facendolo accusare da' suoi Fiscali, e condannare da' suoi Giudici, come Ribelle di Stato; l'averebbe almeno accusato all'Imperadore, ed all'Impero, domandando Giustizia contro il preteso Feudatario, per indennità del Feudo di Milano, o de i Diritti dell' Impero. L'Imperadore Ferdinando II. non avrebbe fatti passi uniformi a quelli del Rè di Spagna con il Pontefice. In somma il Libro del motivato Senatore fu smentito dal fatto istesso del Rè suo Sovrano.

L'altra cosa, che oppongo, si è, che i Ministri Spagnuoli, prima che succedessero le rotture pur ora dette, procurarono sagacissimamente, e con ogni industria (pregi singolarmente proprj di quella ingegnosa Nazione) ricavare dal Duca Odoardo una dichiarazione, che a prima vista parea l'istesso, che il volere comprare, come suol dirsi, il Sole d'Agosto. Voleano, ch'il Duca dichiarasse, che Piacenza dovesse appartenere al Rè di Spagna, e di lui Successori, venendo egli a morire senza Prole, od a mancare la discendenza de i di lui Figlj. S'offese il Duca, che i Ministri Spagnuoli portassero concetto men degno di lui, credendolo capace, e procurando d'insinuargli, che macchiasse il suo onore con incorrere delitto d'alto tradimento, facendo patti, e convenzioni pregiudizievoli all'Alto Dominio del Seggio Apostolico, cui, in quell'ipotesi, era dovuta Piacenza per Diritto di Reversione. Quindi vie più inasprito s'impegnò fin' a segno, come s'è detto, di fare Guerra contro la Corona di Spagna. Comprova questo fatto, (118.) che non era ancora venuta la pienezza de' tempi per mettere in vista scopertamente quella pretesa Investitura, foss'ella fittizia, o reale; nell'uno, e nell'altro caso però vana, ed inefficace, quanto sia per obbligare i Discendenti del Duca Ottavio, e per nuocere alla Santa Sede.

Da tutto questo risulta lo scioglimento della obbiezione accennata in passando poco sopra, e presa dalla ritenzione, e successiva restituzione del Castello di Piacenza per Legge della pretesa Investitura. Ma sia d'uopo vie più chiarire ancora questa circostanza. Cesare Campana Istorico contemporaneo di detta restituzione (119.) ne fa il dettaglio minutissimo, e ben circostanziato. Ivi non parlasi d'Investitura, nè di Capitolazioni segrete, che fossero precedute. Il Duca Ottavio valendosi della favorevole circostanza delle Imprese valorosamente oprate dal Principe Alessandro suo Figliuolo, passò col Rè Filippo II. per mezzo del Conte Pomponio Torello fervorose, e supplichevoli istanze per la restituzione di detto Castello, ed il maggiore ostacolo, che s'incontrasse, non fu già, ch'il Castello non fosse compreso nella pretesa Investitura, ma riservato al Rè; lo che averebbe chiusa la bocca al Duca, ed al suo Messo; Ma fu la Rappresentanza de i Ministri Reali, i quali (parole dell' Istorico) *si sforzavano di persuaderle esser bene il non lasciar un così bello, e ben*

(118.) Lo riferisce Girolamo Brusoni di quei maneggi informatissimo, avendoci avuta dentro mano, Istor. d'Ital. lib. 3.

(119.) Lib. 6. all'ann. 1585.

e ben munito Castello, che per ragion di Guerra (tal'è nomato l'assassinamento di Pierluigi) *s'era una volta acquistato* (non riputavasi dunque Piacenza come membro del Feudo di Milano, perchè non si conquista Jure Belli; ma si ricupera per Diritto Feudale una parte, che sia usurpata indebitamente da terzo Possessore) *con tanto profitto delle cose di quella Corona.* Il Rè per non avere a piatire co'suoi Ministri, presso de i quali di poco peso si riputavano la Giustizia della Causa d'Ottavio, ed i Meriti del Principe, prevalendo l'interesse di Stato del Rè, e l'invidia, che doveano avere al Gloriosissimo Principe Alessandro, rimise l'esame del negozio al Cardinale Granuela, al Commendatore Maggiore di Castiglia, ed a Giovanni d'Idiacques allora Segretario di Stato, facendo in un certo modo forza – *non a se stesso*, dice lo Storico, *ma al suo Consiglio in rendere altrui quel, che render si conveniva.* – Ed ecco nuova difficoltà. Il Rè volle restituire il Castello al Principe, *come cosa dovuta a' molti meriti della sua Persona, ed agli infiniti servigi alla Corona per lui prestati.* Il Principe all'incontro – *Era fermissimo più tosto di non riaverlo già mai, che di tollerare, che al Padre non fosse restituito il suo* – Appresso longo dibattimento approvando il Rè le saggie riflessioni d'Alessandro – *E quanto a se stesso col render il Castello a chi si doveva, e quanto al Principe, che preponeva ogn'interesse proprio alla Pietà Paterna, deliberò di restituirlo al Duca.* E tanto seguì. Evvi in tutto questo negoziato pur ombra di Feudalità, e di Dipendenza de i Serenissimi Farnesi in qualità di soggetti, e di Vassalli al Rè Filippo?

Resta dunque levato di mezzo anche per questo capo l'asserita infezione del possesso de i Serenissimi Farnesi, a benefizio dell'Alto Dominio della Santa Sede, che l'Autore di Milano potesse fondare sopra la ridetta Investitura, fosse vera, o non lo fosse, come, se mal non m'appongo, non fu vera, perquanto apparisce dal fin quì detto.

Fingiamo, che Filippo II. facesse quella Investitura nel Duca Ottavio, e che il Duca Ottavio dal canto suo l'osservasse. Che ne seguirebbe per questo? Gli atti palesi del Duca Ottavio, che chiamerò atti naturali di possesso (ammettendo per un momento il supposto falso dello Scrittor di Milano) sarebbono riferibili a due titoli; cioè all'Investitura in quistione, ed all'altra Investitura, che non ammette dubbio circa la sua esistenza fatta nel Duca Pierluigi. Concedasi, che il Duca Ottavio riferisse gli atti di suo possesso alla pretesa Investitura del Rè; averebbe ciò fatto in virtù d'un'intenzione segreta, e di restrizione, stò per dire, mentale. La Santa Sede all'incontro ricevendo dall'istesso Duca Ottavio Ambasciadori d'Obbedienza, e Giuramenti di Fedeltà tante volte, quanti furono i Pontefici Regnanti dal 1556. fino al 1585., e riscuotendo in vigore dell'Investitura di Pierluigi l'annuo Censo, esercitò atti di possesso a titolo dell'Alto suo Dominio; perciò senza bisogno dell'animo, e dell'intenzioni del Duca Ottavio, quando fossero state infedeli, doppie, e fallaci, continuò la prescrizione incominciata, la quale sostengo perfettamente in oggi compiuta.

Rispondo inoltre; Dato, non ammesso, che Ottavio avesse presa dal Rè Filippo la più volte ravvisata Investitura, non avere egli potuto pregiudicare con qualunque Atto pubblico, o clandestino, che fosse, a i Discendenti del Duca Pierluigi, compresi per propria Persona, ed indipendentemente dal Duca Ottavio, nell'Investitura fatta dal Pontefice Paolo, la quale non solamente diede Diritto a i Duchi, che succedettero dopo Ottavio, ma qualificò il possesso, e tutti gli Atti possessorj de i medesimi, i quali uniformarono sempre le loro intenzioni a quella Causa, che loro fu nota, e che fu espressa

nelle

nelle ricognizioni, e nei pagamenti fatti alla Santa Sede, e non già all'altra Causa d'Investitura loro ignota, incerta, ed in ogni caso nulla.

Il Museo si mostra così bene istrutto delle cose di Piacenza, e Parma, che, oltre all'errore commesso nell'attribuire a Carlo V. l'occupazione di Parma insieme, e di Piacenza, e la restituzione successivamente d'ambedue, che suppone fatta dal medesimo Carlo al Duca Ottavio; ed oltre all'avere ignorato, non dico, l'Investitura di Filippo II., che non vi fu, ma le dicerie, ed una tal quale fama della di lei esistenza, disseminata colle cautele accennate; commise un fallo non procedente da ignoranza de i fatti, ma da malizia di chi finge, e si fabbrica nell'immaginazione i fatti stessi. Egli nella pagina ultima del suo libro fa menzione fra i denti di non so quale Investitura fatta dal Rè Filippo II. nel Duca Alessandro; Da questa poi inferisce, che, sendo terminata la Discendenza di linea maschile del Rè Filippo, sarebbe altresì terminato il valore di detta Investitura, restando devoluta ogni ragione con il Ducato di Milano all' Augustissimo Carlo felicissimamente Regnante. Io m'abuserei della pazienza de i Leggitori, se mi fermassi a confutare queste Chimere. Osserverò bensì, che ciò, che Museo va fantasticando dell'Investitura fatta nel Duca Alessandro, potrebbe più tosto dibattersi circa l'altra pretesa Investitura nel Duca Ottavio. Questa, se ci fosse stata, o ci fosse, meriterebbe due riflessi opportunissimi nel caso, nel quale siamo. L'uno già tocco circa la Clausola — *Senza pregiudizio delle ragioni dell'Impero, e della Chiesa;* — ed in virtù di questa, considerata in senso diretto, la Santa Sede sarebbe rimasta preservata da ogni pregiudizio, che quella pretesa Investitura averebbe potuto recarle, conceduto per falso supposto, che ci fosse stata, ed unitamente, che avesse avuto effetto. L'altro, che la medesima Clausola ci porge motivo d'affrancare un passo, in caso, che detta Investitura fosse stata fatta; cioè, che Filippo l'averebbe fatta, non già come Feudatario dell'Impero, perchè allora sarebbe stata inetta, ed onninamente fuor di proposito inserita; mentre anzi detta pretesa Investitura fatta dal Rè, come Feudatario, sarebbe stata Subinfeudazione, la quale non intacca, nè infievolisce i Diritti del primo Infeudante: Ma l'averebbe fatta, come Rè di Spagna, ed in questo caso tutte le ragioni del Rè Filippo Investiente sarebbono devolute colla Monarchia al Rè Filippo V., che la possede. In questa supposizione la Clausola preservativa delle ragioni dell' Impero sarebbe la sua operazione, la quale consiste nel mantenere intatti i Diritti, che ci trova, non già nel produrre alcun nuovo Diritto, quando non ci sia, come non ve n'era alcuno, che competesse all'Impero per quello, che s'è detto, e che s'anderà dicendo.

Conobbe il Museo, che la prescrizione dell'Alto Dominio sopra le Città, e Stati suddetti avea tropp' alte radici per isvellerla di leggieri, essendo di soverchio rivangare, com'egli fa, e portare in aria di Panegirista, non di Storico, nè d'Autore, che tratti materie di Giurisprudenza, e specialmente Pubblica, e delle Genti, i fatti de i Cesari, che regnarono dal Secolo decimoquinto, incluso *retrò*, fino a i tempi d'Ottone I., e di Carlo Magno. Egli, che si chiama nel frontespizio del suo libro, ed è realmente, Giureconsulto, e Maestro di Giurisprudenza nella celebre Università, che si sa, vide benissimo, che dal tempo del Pontefice Giulio II. a questa parte, non avea potuto raccogliere fatti bastevoli ad escludere la prescrizione, della quale si parla, facendo un terribile salto dall' occupazione di Piacenza fatta coll' arme di Carlo V. fin' alle recentissime rotture, che passarono tra l'Augustissimo Giuseppe, ed il Regnante Pontefice, riempiendo tutto quell'intervallo d'un Secolo, e mezzo, e più, d'Encomj, per altro degnissimi, de i Cesari intermedj, attaccandosi a i Giuramenti, che prestarono, di non soffrire pregiudizj dell'

Impero,

Impero, e ad altre simili ombre di ragioni senza corpo, le quali io credo siano state dissipate abbastanza con quello s'è detto. Ricorre dunque il Musco alla distinzione tra la Sovranità, ed il Supremo, ed Alto Dominio, chiamate con proprietà d'Idioma Francese *Souverainetè*, e *Suzerainetè*. Consiste la Sovranità nella Superiorità unita con i Regali del primo rango, e con il Diritto Territoriale, ma colla dipendenza dal Signore, che tiene l'Alto Dominio. (120.) Concedesi dagl' Imperialisti, che la Sovranità sia sottoposta alla prescrizione, in vigore della quale diversi Principi hanno acquistato i loro Stati; negando, che l'Alto Dominio, e Diritto Supremo, ed indipendente sia stato acquistato da i medesimi, quand'anche potesse essere prescritto *Jure Gentium* per difetto d'atti possessorj esercitati immediatamente intorno l'Alto, e Supremo Dominio per tanto tempo, che basti per la prescrizione, e vuol dire, secondo le sue finzioni, per lo spazio di sei, otto, o più Secoli.

Se non vogliamo, che l'Alto, e Supremo Dominio debbasi considerare a guisa delle Idee di Platone, confinato tra le Chimere, sarà forza, che si conceda non potersi preservare questo Supremo, ed Alto Dominio appresso l'Impero ne i Stati, che appartengono ad altri col titolo di Sovranità, se non col provare atti possessorj dell'Impero, co i quali i Sovrani pretesi Dipendenti abbiano riconosciuto l'Alto, e Indipendente di lui Dominio, e ciò ne i tempi medesimi, ne i quali possedettero i loro Stati. Altrimente questa pretesa Suprema Podestà oziosa, e sepellita nell'*innazione* di più Secoli rispetto a i Stati in quistione, meriterà d'essere tenuta per figmento capriccioso dell'intelletto, per un mero pretesto da deludere le Sagrosante Leggi delle Genti, per Arme contro la quiete pubblica, e contro la Pace universale. Ignorò tutta l'Antichità; Ignorarono tutte le Nazioni questo bel mezzo termine

per

(120.) L'Autore dell' Istoria cit. de la Ligue de Cambray lib. 2. fol. 386. Arnisæ. de Jur. Majest. lib. 2. cap. 2. per tot. in specie quæst. 7. & 8. Vitriar. Instit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 5. qui est *de Exemptione partiali*, quæ idem sonat cum Superioritate Territoriali. Ne tratta diffusissimamente Gio: Giorgio Simone nel suo Præsid. Accadem. – o sia – De Jur. Nat. & Gent. part. 11. differt. 18. cap. 2., nel quale §. 7. la descrive — *Jus Summi Statibus post Imperatorem competens Imperii* — ed avea conceduto nel §. 6. potersi acquistare colla prescrizione, ibi — *Concessio siquidem Feudalis à Summo Imperatore facta Investituram præsupponit, cui aliquandò subjungitur Concessio, quædam tacita, immemorabilis scilicet temporis præscriptio* – & cap. 3. cercando l'origine di questo Sommo Impero Dipendente, confessa sinceramente, non trovarsene vestigio da Ottone I. indietro, ed essere pura introduzione di semplice consuetudine, incominciata sotto li Sassonici Imperadori, dicendo §. 3. — *Et hæc pedetentim potestas magis, magisque crevit, ità ut non tantùm Dominium Utile, Jure Feudi competens, in Provinciis exercere, sed ipsam* αὐτοκρατίαν, *& jure Superioritatis usurpare cæperint, vigore quorum hodie ad Comitia vocati non ampliùs, vt nudi Consiliarii, sed tanquam* ἄρχοντες *iisdem adsint*. — Ammettasi quella sorta di Sommo Impero dipendente dal Corpo Germanico rispetto a quei Principi, che intervennero alle Diete, o riconobbero con ricevere le Investiture, o con altri atti di Soggezione, esso Corpo Germanico; ma de i Romani Pontefici possono dirsi cotali cose, da quattro Secoli almeno in quà, che bastano, e sopravanzano, senza ricorrere a tempi più vecchi (*Spes sera — Priora, & toties jactata*) ad obbliterare qualunque vestigio dell'Alto Imperiale preteso Dominio?

per risuscitare, e cavare di sotto le ceneri della Vetustà, Titoli, e Diritti, che se furono, più non sono; convenendo ognuno, che dopo compiuta la prescrizione, non rimanga veruna reliquia dell'antico Principato. Artabano, Tigrane, e Sapore da me riferiti, averebbono potuto collo scudo di questa nuova, e singolare Giurisprudenza Romano-Germanica sottrarsi alle beffe de i Cesari Tiberio, Nerone, e Costantino, allegando, che le Provincie, ed i Regni posseduti da loro, da i successivi Rè di Persia, dal Grande Macedone, erano bensì passati quanto alla Sovranità Regale, e Diritto Territoriale nella Repubblica di Roma, e da questa ne i Cesari, ma salva però la Suprema Podestà, l'Alto, ed Indipendente Dominio della Monarchia Persiana. Lo stesso averebbe potuto replicare a Jefte il Rè degli Ammoniti, quando sentì opporsi la prescrizione di quasi trecent'anni, e redarguirsi d'ingiustizia con quelle sensatissime parole — *Cur tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis? Non igitur ego contra te pecco, sed tu malè agis indicens bella non justa.* — Lo stesso averebbe potuto rispondere ognuno, cui troviamo nelle Storie delle Nazioni, essere stata opposta la prescrizione.

La Repubblica di Roma, ed i Cesari, concedettero bene spesso i Rè a'Regni stranieri, che li governarono da Sovrani, come sappiamo, ch'il Magno Erode possedette la Giudea; per tacere dell'Armenia, dell'Egitto, dell'Asia Minore, e d'altre Provincie; e che nientedimeno rimase appresso la Repubblica, ed appresso i Cesari la Suprema Podestà, e l'Alto Indipendente Dominio, col quale si fecero riconoscere da quei Sovrani alle occasioni di Guerra, e di liti insorte contro i medesimi, delle quali furono Giudici gl'Imperadori: Così Augusto fu Giudice del Rè Dejotaro, cui non giovò l'Eloquenza dello stesso Marco-Tullio, e del suddetto Erode Ascalonita accusatore de i proprj Figliuoli; i quali, sentendo Augusto, che per ordine d'Erode fossero stati finalmente fatti morire, disse con mordacissima facezia, che nella Casa del Rè de'Giudei sarebbe stato meglio – *Porcum esse, quàm Filium:* – Di maniera che non si può dire, che rispetto a quei Dipendenti, i Cesari si contenessero nella nuda totale *innazione:* Come si fa vedere dagli Imperadori di questi due ultimi Secoli rispetto alle Città di Piacenza, e Parma; rispetto alle quali cessa ogn'atto d'Assoluta Suprema Podestà esercitato sopra di esse, come soggette, benchè ve ne siano tanti, e tanti, e specialmente da Giulio II. in quà; co i quali resta comprovato l'uso attuale della Sovrana Indipendente Podestà della Chiesa Romana sopra le istesse Città.

Io inorridisco in leggendo ciò che scrive il Museo per sostenere le sue Chimere. Non potendo egli negare, nè co'suoi Rettorici colori infrascare gli atti continuati di Sovrano Possesso esercitato da i Pontefici di questi due Secoli nelle Città di Piacenza, e Parma, uniformi a gli atti di Sovranità esercitati nella Capitale di Roma, ed in tutte le Città dello Stato Ecclesiastico d'Italia; confessa, che Piacenza, e Parma competono alla Santa Sede, e debbono essere riputate dell'istessa natura, e qualità, che tengono Roma, e tutto detto Stato Ecclesiastico; ma soggiugne, come già dissi, (e chieggo licenza al benigno Lettore di replicarlo) che 'l Papa, in quanto alla sua Sagrata Persona, è Vassallo dell'Imperadore; Che tutti i di lui Stati sono Feudo dell'Impero; Che alla Podestà Suprema de i Cesari Romano-Germanici compete il Diritto di deporre i Sommi Pontefici, e di surrogarne degli altri, come altresì di disporre di tutte le Città, e Stati della Santa Sede; ricapitolando, e pomposamente magnificando quei Cesari singolarmente, ch'innalzarono i Pseudo-Pontefici, e gli intrusero colla violenza dell'Armi nel Seggio Apostolico. Non ha vergogna di dire, che la Podestà Suprema di governare la Chiesa risedeva da principio ne i Sagrosanti Apostoli, e ne i Vescovi loro Successori, compresovi quello

quello di Roma Succeſsore di San Piero: Ma che abbracciando il Magno Coſtantino la Fede di Criſto, tutta quella Suprema Podeſtà paſsò nel medeſimo Coſtantino, che la volle a ſe ſteſso applicata, pigliando il nome, e la Dignità di Sommo Pontefice, che in quanto alla Suprema Podeſtà tramandò ne i Ceſari Succeſsori. Confonde queſto Scrittore, imbevuto di Calviniſmo, la Dignità di Sommo Pontefice Profano, e di Roma Idolatra, con quella di Sommo Pontefice del Criſtianeſimo; ſapendoſi per altro, (121.) che quella profana Dignità di Sommo Pontefice fu prima rifiutata dall' Imperadore Graziano, e che in appreſso reſtò abolita, e ſoppreſsa per Decreto dell' Imperadore Teodoſio, nè mai più da i Ceſari Succeſsori uſurpata, come ſi può accertare colle Medaglie, e co'Marmi ſcolpiti, che ſino a i giorni noſtri ſon pervenuti, e da Uomini Eruditiſſimi, a gran beneſizio della Storia, ſi veggono rapportati ne i loro Volumi, (122.) mercè che (dicono eſſi) ſtabilita la profeſſione pubblica del Criſtianeſimo, abbracciato già da quaſi tutto l' Impero Romano, e dalla maggior parte de i Senatori di Roma, e ſottratte le ſpeſe, ch'il Pubblico ſomminiſtrava per i Sagrifizj, e per il mantenimento de' Sacerdoti Idolatri, erano preſſo che annichilate le coſe de i Gentili, nè più abbiſognava a gli Imperadori quel titolo preſo a motivo di pura politica, e da i Sommi veri Pontefici, e Vicarj di Gesù Criſto tollerato puramente in riguardo d'alcune prerogative temporali, ed in iſpecie in riguardo alla facoltà, ch'avea quel Magiſtrato di potere ſciogliere i Comizj, deporre i Conſoli, intercedere contro i Decreti del Senato, ed anco circoſcriverli, permettere, o vietare con aſsoluto arbitrio le Guerre: Le quali coſe non occorre metterе ſotto la Critica della preſente Diſſertazione; avendo io voluto darne ſolo queſto ſemplice tocco, per far conoſcere con quanta buona fede cammini il Muſeo.

Suppoſte le Giuſtificazioni recate finora per la preſcrizione in favore della Santa Sede, non ſarebbe d'uopo dir altro contro il Siſtema dell' Autor di Milano, il quale, toltane la preteſa Inveſtitura del Rè Filippo II. nel Duca Ottavio, e qualche preteſo Giuramento di Fedeltà dopo di quella preſtato, come ſuppone, a i Rè di Spagna, non parla, ſe non che di fatti toccanti le Leghe di Giulio II., e di Leon X., e de i Trattati, che ſeguirono per la reſtituzion di Piacenza dopo la morte del Duca Pierluigi: E tutto ciò per mantenere, e difendere il ſuo Siſtema, ideato, e fondato ſopra la preſunzione. Altro però ci vuole per mettere un fondamento ſodo, e fabbricarvi ſopra un'Edifizio, il quale non abbia poi da riuſcire a guiſa de i Palagi incantati, che ſi trovano in alcuni Poemi d'Autori per altro giudizioſiſſimi; altro, dico, ci vuole, che allegare, e mettere per prima baſe quel – *Imperator eſt Dominus totius Mundi* – Propoſizione un tempo sì ricevuta, ed accreditata, che Bartolo giunſe fino a pronunziare per Eretico, qualunque oſaſſe negarlo, (123.) nel che quel lodatiſſimo Maeſtro della Romana Giuriſprudenza non laſciò traſportarſi dall' attaccamento, che tenea per Carlo IV., per di cui ordine fu creduto, che minutaſse la Bolla d'Oro; ma perchè realmente così credeva, ed era ſentimento ricevuto comunemente, come il fu poi anche dopo Bartolo per alcun tempo appreſso gl'Interpreti del Jus Romano, privi delle Notizie, che l'induſtria degli Eruditi colla ſcorta dell' Ingegnoſiſſimo loro Anteſignano Andrea Alciati, andarono ſcoprendo, e fecero ſervire alla più ſana, e più fondata eſpoſizione di quelle lodatiſſime Leggi. L'Autore ſud-

 detto

(121.) Spondan. Epit. Baron. ad ann. 312.
(122.) Spondan. loc. cit. ad ann. 383.
(123.) Sopra la l. 24. ff. de capt. & poſtlim. rever.

detto di Milano versatissimo in quelle Materie della pura, e schietta Romana Giurisprudenza, ignorò, che quel supposto principio, quasi quasi appo lui di Fede Cattolica, fosse falso, falsissimo appresso gl'istessi Dottori del Jus Romano-Germanico, e degli altri Professori del Jus Naturale, e delle Genti. Ugon Grozio (124.) procurò di salvare quel Paradosso col ridurlo ad una specie di parlar figurato, rispondendo al famoso Dante Alighieri, il quale era entrato ne i sentimenti del Frate Apostata Okamo, suo contemporaneo, che insegnarono essere stato, ed essere ispediente, che siccome il Romano Pontefice tiene Autorità Spirituale sopra la Chiesa diffusa per tutto il Mondo, così l'Imperadore dovesse regnare qual Sovrano, e Rè de i Rè sopra l'Universo. Abbatte però il Grozio un tale Assunto Scolastico (e figurato a guisa di Platoniche Idee) contrapponendo a i Benefizj, che lo potrebbono accompagnare, li grandissimi sconcerti dell'Uman Genere, che ne seguirebbono, e preponderano alle ideate utilità. Il Museo, volli dire, il Vitriario, nelle sue Instituzioni del Jus pubblico Romano-Germanico (125.) sugella quella proposizione col titolo di vana ambizione; e chiamolla ridicola il Fritsk nelle Addizioni, che fece al Limneo, (126.) dove l'uno, e l'altro diffusamente ne fanno lo scruttinio in forma di Problema. Il Dottissimo P. Suarez contro Giacomo Rè della Gran Brettagna (127.) a quello stravagante Assioma contrappone l'isperienza, ed anche rispetto a molti Regni, che furono già parte del vecchio Romano Impero, osserva, che *plures* (Reges) *censentur legitimè exempti Jure Præscriptionis, accedente simul Populorum consensu, vel titulo justi Belli*, e va proseguendone la Critica cogli esempj de i Rè delle Spagne, della Brettagna, e d'altri per tutto quel Capitolo.

Nego dunque all'Autor di Milano il supposto, che fa, con appoggiarsi a quel falso, vano, e ridicolo principio, come parlano detti Autori, e con ogni Giustizia da lui richieggo, che provi la sua intenzione; già che a lui incombe il peso della prova, facendosi Attore a nome dell'Impero, che vuol vendicare dalle mani d'un Sovrano Città, e Stati posseduti col titolo, ed in qualità d'Alto Dominio. Provi, dico, che tutta l'Italia (tralasciando il restante del Mondo, che sarà difeso da chi vi possede Provincie, e Regni) e specialmente, che i Ducati di Piacenza, e Parma siano di Diritto Imperiale. A tutto ciò, che può produrre, ed ha prodotto, e rispettivamente preso da i fatti accaduti nel decorso de i due ultimi Secoli, s'è data più che congrua risposta da me finora. Le Leghe accennate di Leon X., e di Giulio II. sono per lui Armi offensive. Averebbe dunque dovuto giustificare il preteso Diritto con titoli anteriori a i due ultimi Secoli preaccennati. E di verità vi s'impegnò. Ma con qual successo, discorrendola colla verità, e colla santa Giustizia, prescindendo per altro dalla prescrizione, che gli averebbe annientati (dato, non ammesso, che fossero stati sussistenti) il vedremo nel seguito della presente Dissertazione.

Io ho recata in primo luogo la prescrizione in favore della Santa Sede, ed ho fondato con evidenza di fatti incontrovertibili il possesso della medesima, vestito dalle circostanze rilevantissime della scienza de i Cesari, e posso dire, dell'Europa, non che de i Principi della Germania, unirisi nello spazio di detti due Secoli nelle loro Diete a trattare gli affari dell'Impero; Unitavi inoltre

(124.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 22. §. 13.
(125.) Lib. 1. tit. 4. §. 7.
(126.) Lib. 2. cap. 8. Jur. pub. Romano-Germ.
(127.) Lib. 3. cap. 5. n. 7.

inoltre la tolleranza, e taciturnità degl'Imperadori, Principi, e Diete medesime; Unitivi finalmente gli Atti di consenso, e di fatti positivi d'essi Cesari nel riconoscere la Sovrana Podestà de i Romani Pontefici, e l'Alto Dominio della Santa Sede sopra gli accennati Ducati; ed avvertitamente tralasciai di ponderare gli altri titoli annessi dal Diritto delle Genti, e fondati specialmente nelle Confederazioni più volte ad altro effetto motivate, e nel Jus Belli. Posciachè io pretendo, che la sola prescrizione, esclusi gli altri Titoli, sia sufficiente alla Conquista degli Stati, colla prerogativa d'Indipendenza da i vecchj loro Sovrani; Dato, non conceduto, che Piacenza, e Parma fossero state membra del Feudo di Milano, e del Sagro Impero. Un' esempio accaduto sopra gli Stati della Lombardía, e d'una gran parte del restante dell'Italia conferma invincibilmente il mio assunto, perchè accompagnato da circostanze, che dovrebbono essere soggètte a gagliardissime opposizioni, ed è, che i Longobardi vennero ad invadere l'Italia posseduta dall' Imperadore Giustino II., e vennero col nudo titolo della forza, e di Conquistatore Tirannico. La fortuna di Guerra crudele tra i Longobardi, e l'Esarco Longino, il primo, che sostenesse quel nuovo Magistrato, e col Successore Smaragdo, divise finalmente la misera Italia fra le due Potenze; restando a gli Esarchi Ravenna colla Pentapoli, e coll'Emilia, che formarono lo Stato, che fin' all'anno 752. si mantenne sotto l'obbedienza degli Imperadori d'Oriente, e fu denominato propriamente fin'allora, e longa pezza dopo, col titolo d'Esarcato, e restando tutto il rimanente dell'Italia a gli Invasori. Non si può trovare principio di Regno più illegittimo, ed ingiusto, che quello d'essi Longobardi, Spogliatori violenti, Usurpatori manifesti, e Tiranni Inescusabili: Con tutto questo la continuazione del possesso per lo spazio di ducento, e poco più anni, benchè destituito dal titolo di Rinunzia, o Cessione espressa degli Imperadori Orientali, ma congiunta colla ricognizione de i Popoli, e colla scienza, ed una tal quale tolleranza degli Esarchi, che risedevano in Ravenna, e confinavano da tutte le parti col Regno de' Longobardi, rese quella Dominazione legittima, e purgolla dal vizio, e dall'infezione di Tirannía; (128.) Non ostante, che gli Esarchi si prevalessero di tempo in tempo delle occasioni, che giudicarono favorevoli, per ritogliere di mano a i Longobardi qualche Città, e parte del loro Regno. E se ciò non fosse, come saremmo a giustificare i Diritti del Romano Impero, che occupò tanta parte di Mondo, che assorbiva gradi novanta di longhezza, e quarantacinque di larghezza? (129.) Trovi un poco il Limneo fuora de' suoi Teutonici, chi presti a lui fede, (130.) che tutte quelle Conquiste fossero legittime — *Justitiâ Belli, Testamento, Subjectione voluntariâ Gentium liberarum.* Bisognarebbe levare dal Mondo tutti gli Storici Greci, e Latini, e non avere mai letta la nobilissima Critica, che sopra quelle Conquiste fece il Grande Sant'Agostino ne i ventidue Libri *de Civitate Dei*, per tranguggiare così

I 2 grosso,

(128.) P. Suarez in Defens. Fid. Cath. ad Reg. Angl. lib. 3. cap. 2. n. fin. 20. *Sæpiùs contingit occupari aliquod Regnum per bellum injustum, quo ferè modo clariora Orbis Imperia amplificata fuere; & tunc quidem in principio non acquiritur Regnum, nec vera Potestas, cum titulus justitiæ desit: Successu verò temporis contingit, ut Populus liberè consentiat, vel ut à Successoribus Regnum bonâ fide præscribatur, & tunc cessabit Tyrannis, & incipiet verum Dominium, & Regia Potestas.* Puffendorf de Interregn. §. 17. & de Jur. Nat. lib. 7. cap. 7. §. 4. Solorz. de Jur. Ind. lib. 3. cap. 4. n. 36. tom. 1.

(129.) Limnæ. Jur. pub. Romano-Germ. Tom. 1. lib. 1. cap. 9. in princ.

(130.) Nel cit. cap. 9.

grosso, e sciapito boccone. Ella è cosa affatto certa, che Carlo Magno, e Pipino di lui Padre, coll'approvazione ancora de i Sommi Pontefici, riconobbero, come legittimi i loro ultimi Rè, facendo seco Trattati di pubbliche Paci, e contraendo affinità per via di Matrimonj; e finalmente con il solo titolo del Diritto di Guerra, fatta non già per interesse della Corona di Francia, che non avea interesse proprio da romperla co i Longobardi, ma per interesse del solo Romano Pontefice, che pativa violenza, e Guerra ingiusta sopra la Città di Roma, e sopra l'Esarcato; Carlo Magno tolse a Desiderio il Regno, ed applicollo alla Corona di Francia. Questo Regno, anche dopo l'unione colla Monarchia di Carlo, ritenne il titolo di Regno d'Italia, (131.) ed a contemplazione di questo principalmente prese poi Carlo dal Pontefice Leone III. l'anno 801. la Dignità d'Imperadore Romano, alla quale, dopo la Divisione, che fece Lodovico Pio Figliuolo di detto Carlo l'anno 833. tra i suoi proprj Figliuoli, restò sempre attaccato nel decorso de' Secoli successivi. Un Regno dunque, il quale principia dall'Invasione, diviene Regno legittimo in virtù del possesso di ducent'anni; e le Città, e Stati di Piacenza, e Parma venute in potere di Giulio II., e della Santa Sede senza forza; col titolo d'una Lega fatta coll'Imperadore, ed unita colla Dedizione volontaria de i loro Popoli; possedute successivamente più di ducent'anni, benchè rispetto al solo, e nudo naturale possesso, con qualche brevissimo interrompimento; ricuperate però subito in vigore d'altra Lega, e dell'Armi Confederate di due Imperadori bellicosissimi, Massimiliano I., e Carlo V., dopo ducent' anni si pretenderà, che siano ancora riputate per mera Usurpazione; e si dirà, che non furono legittimamente prescritte dalla Santa Sede?

Fia ormai tempo discorrere delle più volte nominate Leghe di Giulio II., e Papa Leone X., e delle Guerre dispendiosissime, che la Santa Sede sostenne di Società cogl'Imperadori Massimiliano I., e Carlo V., amministrate, e terminate con felicità di successo; unendo insieme due titoli, cadauno separatamente dall'altro, sufficiente, per giustificare la conquista di Piacenza, e Parma, e loro Stati, a benefizio della Santa Sede, quando si dovessero questi atti qualificare col titolo di conquista, e non con quello di ricupera, come furono veramente ricuperate, e non puramente, e nuovamente conquistate; e quando volessimo metterle sulla bilancia della Giustizia Naturale, e delle Genti, separatamente dalla prescrizione: Benchè della Giustizia in astratto, del titolo d'una Lega tra i due, o più Confederati, e del Diritto di Guerra, co' quali s'acquistano gli Stati, ed il loro Alto Dominio, non vi sia Nazione, che in tutti i Secoli, ed in tutto l'Universo ne abbia mai fatta quistione (alla riserva della Nazione Alemanna, ma sol quando si tratta di perdere qualche Città, o Stato posseduto dall'Impero; non già se si trattasse di conquistare; perchè allora s'accomoda essa pure al Diritto di tutte le Genti) e non vi sia bisogno d'empiere le Carte di Citazioni: Darò contuttociò per mallevadori alcuni de' più rinomati Dottori del Diritto Naturale, e delle Genti, i quali, tuttochè varj di Nazione, ed avvezzi a Leggi, e costumi diversi; convengono però in un principio così necessario per la Pace del Genere Umano, e come tale da loro riconosciuto, ed insegnato. Parlano de i Patti,

(131.) Vaglia per tutti Hermann. Conring. de Fin. Imp. lib. 1. cap. 9. & cap. 11. ibi — *Tantùm quoque Italici Regni nomine illud omne, quod Longobardicum antè audiebat, dudùm venisse, idque Othonis Magni armis Germanico Imperio adjectum ostendimus*...

Patti, e delle Leghe all' effetto del quale si discorre, (132.) e del Diritto di Guerra. (133.) Senza volere intraprendere minuta discussione di cadauna specie di Confederazioni, dirò sol di passaggio, che quelle di Giulio, e di Leone co gl' Imperadori Massimiliano, e Carlo V., furono di quella sorta, che — *Latini*, dice Arumeo (134.) *æquum fœdus appellant, cum scilicet pares* (uguali, cioè, nella prerogativa di Supremo, Indipendente Signore) *bello de Captivis reddendis, Urbibus tradendis, æquis conditionibus transigunt, l. in bello* 20. *de Captiv. & postlim., & si quorum res turbatæ, possessiones occupatæ erant* (come di fatto erano occupate da comuni Nemici, Lodovico XII., e Francesco I. le Città di Piacenza, e Parma) *eas aut ex formulâ Juris antiqui, aut ex Partis utriusq; commodo componebant*. Altrettanto scrisse Besold. (135.) e questo si vuol ritenere presente alla memoria, parlando delle nostre Leghe, perchè gli Autori della Teutonica Giurisprudenza vorrebbono, che il benefizio ricavato dalle comuni spese, e pericoli de i nostri Confederati, colasse tutto intieramente nell' Impero.

Non ostante che Lodovico XII., che per la Persona della celebre Valentina Visconti pretendeva dovuto a sè il Ducato di Milano, ne fosse stato investito a dì 6. Aprile 1505. da Massimiliano I., il quale niuna considerazione, e niun conto fece dell' Investitura da lui medesimo conceduta a Lodovico Sforza, chiamato il Moro, a dì 25. Novembre 1495. (136.) e non ostante che in esecuzione della famosa Lega di Cambray, a dì 14. Luglio 1509., nella Città di Trento fosse rinovata, e riconfermata detta Investitura del 1505., colla sola mutazione, ed abolizione di certa restrizione, che non accade ora criticare; Non ostante, dico, tutto questo, il Rè Lodovico XII. dall' Investiente medesimo — *Suorum ipse Consiliorum auctor, atque subversor* — fu riputato Detentore illegittimo di quel Ducato, e per cacciarnelo, furono intraprese, e felicemente amministrate le Guerre, che si fecero principalmente dal Papa Giulio II., in vigore della Confederazione da lui stipolata coll' Imperadore Massimiliano suddetto, e solennemente soscritta dal Papa nella Chiesa di Santa Maria del Popolo in Roma a dì 5. Ottobre 1511. Uno degli Articoli di detta Lega conteneva, che Giulio dovesse ricuperare tutti li Feudi occupati a pregiudizio della Santa Sede; e non erano già questi precisamente ristretti, come decantano gli Avversarj della Santa Sede, a Bologna usurpata da i Bentivogli, ed a Ferrara tenuta dal Duca d' Este; ma l'Articolo cantava indiffinitamente de i Feudi della Chiesa; onde v'erano comprese ancora Piacenza, e Parma, le quali di fatto in altri tempi erano state concedute dalla Santa Sede a i Visconti a titolo di Vicariato, i quali aveano poi scosso ingiustamente il giogo del legittimo Sovrano. Della verità dell' accennato Articolo fan fede tutti gli Storici delle cose d' Italia, Testimonio non ignobile Autore Tedesco, che basta solo allegare per tutti. (137.)

S' obbligò

(132.) Besold. il quale ne lasciò una copiosa Dissertazione intitolata de Fœder. Jur. Alberic. Gentil. de Jur. Bell. lib. 3. cap. 14. 15. 19. 22. & 24. Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 9. Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 15.

(133.) Alber. Gentil. & Grot. cit. tract. per tot.

(134.) Ne i suoi Discorsi Accademici de Jur. Pub. lib. 1. disc. 28. n. 54.

(135.) Dissert. Juridico-Polit. de Majest. in gener. cap. 4. §. 9.

(136.) Si vede registrata intieramente nella grande raccolta de i Trattati di Paci Tom. 1. Il Corio però dice, che fosse fatta il dì 5. Settembre 1494., ma che fosse tenuta segreta fino al dì 26. Maggio 1495. Istor. di Milan. fol. 1070.

(137.) Christophorus Peller. Reip. Norimbricen. Consil. Annot. ad Kloch de Ærar.

S'obbligò Giulio mantenere al suo soldo, durando la Guerra, quattrocento Cavalli, e seimila Fanti, e contribuire Scudi ventimila d'oro ogni mese. Chi vorrà bilanciare senza passione, e confrontare l'interesse della Santa Sede per Piacenza, e Parma solamente, coll' interesse dell' Impero per il Ducato di Milano, confesserà, che al Papa fu addossato molto più della giusta Derrata. (138.) Contuttociò Giulio soddisfece con soprabbondanza, trovandosi ad avere al suo soldo, nell'anno seguente, ottocento Uomini d'arme, ed altrettanti Cavai leggieri, con ottomila Fanti. Ed allora fu, che succeduta la battaglia di Ravenna colla peggio de' Collegati, ma colla morte del valoroso Gaston de Foix, Generale del Rè Lodovico, per ordine di Giulio fu messo a possesso del Ducato di Milano Massimiliano Figlio del Moro, eccettuatene Piacenza, e Parma, che vennero in potere della Chiesa Romana. (139.)

Il Vescovo Gurgense, che non era stato disingannato fin' allora, come fullo in parte di là a poco, dal Senatore Veneto Girolamo Donati, confermò coll' Autorità di Plenipotenziario Cesareo il possesso dello Sforza: Ma lagnossi del Pontefice Giulio, caricandolo d'Ingiustizia, perchè avesse occupate le Città di Piacenza, e Parma, supposte membra dello Stato Milanese; dicendo per sua mera cortesía, che mai furono possedute per l'avanti dalla Chiesa Romana. (140.) Mostrerò nella seconda Parte della presente Dissertazione la falsità di quell' Asserzione, usurpata dal Guicciardini, e da qualch' altro, che ignorarono, o vollero ignorare la verità de i Fatti allora non molto vecchj. Non è credibile, che il Gurgense non portasse le medesime doglianze all' Imperadore Massimiliano, e che questi non volesse essere informato de i motivi, e de i Diritti della Chiesa Romana sopra le Città di Piacenza, e Parma. E pure vediamo, che poco dopo l'Imperadore consentì espressamente al possesso di Giulio, facendone particolare rinunzia, come scrive l'accennato Cavitelli, (141.) il quale sebbene asserì, come fece anche il Guicciardini, che l'Imperadore v'aggiugnesse allora la Clausola — *Salvo Jure Imperii:* — A questi però rispondesi, che se ciò fu vero, può ben detta Clausola far sospettare, che l'Imperadore credesse allora alcuna ragione pretesa dall' Impero; e che perciò ne prendesse una tal quale informazione, e non volesse per allora canonizzarli per insussistenti: Ma non può già operare tal Clausola, che Parma,

---

Ærar. lib. 1. cap. 3. in verb. *Duces Parmæ, & Placentiæ*, ibi — *In eo denique consentiunt Historiæ Italicæ Scriptores plerique, imò omnes, Julii II. P. R. auspiciis Gallis ex Italiâ, Venetorum, & Helvetiorum armis circà annum 1512. pulsis, Pontifici Parmam, & Placentiam (ut Onuphrius in Julio tradit) ex Fœderis legibus* (riflettasi sopra questa Clausola da chi tratta la S. Sede da Usurpatore) *cessisse*. Anche Bartolomeo Dionigi da Fano cap. 198. dice — *Ricuperò anche il Papa Bologna, e Ravenna, ed ebbe Parma, e Piacenza per patti così fatti nel serrar la Lega*.

(138.) *Promisit* (Julius) *tenere ad sui stipendium quatuorcentum Velites, & sex millia Pedestrium, & pendere singulo mense viginti millia Aureorum*. Cavitell. Annal. Cremon. impresso dal Grevio Tom. 3. col. 1491.

(139.) Cavitell. loc. cit. col. 1497. ibi — *Ex ordine Summi Pontificis transtulerunt Mediolanum in Maximilianum Sfortiam, præter Placentiam, & Parmam dimissas Ecclesiæ Romanæ*.

(140.) Cavitell. ubi sup. col. 1498. ibi — *Adversus Summum Pontificem — per eum occupatas Parmam, & Placentiam ipsius Dominii, & quæ nunquam fuerant Ecclesiæ Romanæ*.

(141.) *Tandem Cæsar adhæsit Summo Pontifici, dimissis Ecclesiæ Parma, & Placentia*. Ubi sup. col. 1499.

ma, e Piacenza fossero riconosciute accertatamente, o divenissero Feudo dell' Impero. Al più, al più, potrebbesi lasciar correre, che Massimiliano dubitasse de i Diritti allegati dal Pontefice, e ch'avesse opinione, che, i Diritti dell' Impero non fossero affatto vani, benchè quei della Chiesa sembrassero di maggior forza, lasciandola perciò nel suo possesso, colla preservativa accennata, la di cui forza non è di produrre nuova ragione, nè di canonizzare le vecchie pretensioni, ma solamente di non farle pregiudizio; (142.) lo che non metto adesso in contesa; non ammettendo però, e non dando per conceduta, l'esistenza di detta Clausola, se non si mostra l'Atto in forma provante, ed autentica; ed in tal caso direi, che la virtù, e forza d'essa Clausola restò poscia evacuata, e, per così dire, soffocata dalla successiva rinunzia, della quale attestano Tommaso Campeggi in un suo Parere, di cui abbiamo l'Originale tutto di propria mano, ed il Cardinale Pallavicino. (143.) Molto più restò poscia soffocata colla Lega tra Leon X., e Carlo V., nella quale niuno, ch'io sappia, osò affermare, che ci fosse inserita, o replicata quella pretesa Clausola.

L'istesso Francesco I. Rè di Francia, benchè pretendesse a sè dovuto il Ducato di Milano, non pretese però, che Piacenza, e Parma fossero di sua ragione, talmente che la Chiesa non avesse sopra di quelle verun Diritto. Conobbe egli bensì di quanto grande conseguenza fossero dette Città Frontiere; ma non ebbe già egli animo di toglierle alla Chiesa, benchè le desiderasse a condizione di darle il contraccambio a gusto di Papa Leone, col quale perciò avea conclusa la Lega; ed essendo nella Città di Lione, spedì i Mandati per stipolarla, *Consentendo*, dice il Guicciardini lib. 12., *che ritenesse la Chiesa Piacenza, e Parma, fin' a tanto ricevesse da lui compenso tale, che il Pontefice medesimo l'approvasse*; e non averebbe il Rè cangiata opinione, se Leone avesse ricusato dar orecchio ad un'altra Lega, che finalmente a suo mal costo conchiuse coll'Imperadore Massimiliano nell'istesso anno 1515., la quale per sentimento di Paolo III. fu tutta la causa dell'avversione del Rè Francesco contro Papa Leone, mentre dopo l'Insigne Vittoria di Marignano volle, che a tutti i patti consentissero i Ministri, che trattavano per il Papa, nella condizione inserita nella Lega, che poi effettivamente restò conclusa, *di restituire* (parole del Guicciardini loc. cit.) *al Rè di Francia le Città di Parma, e Piacenza, ricevendo in ricompensa dal Rè, ch' il Ducato di Milano fosse tenuto à levare per uso suo i Sali da Cervia, che si calcolava, essere cosa molto utile per la Chiesa*. Ma non volle assolutamente Leone accettare l'obbligo di dimettere dette Città al Rè con atto positivo, restando convenuto a dì 3. Ottobre 1515., che fosse ratificata la Lega, *con moderazione però*, segue a dire il Guicciardini, *di non aver egli, ò suoi Agenti à consegnar Parma, e Piacenza, mà lasciandole vacue di sue Genti, e di suoi Offiziali, permettere, che il Rè se le pigliasse*; lenitivo, per altro, assai leggiero per il gravissimo cordoglio, ch'ebbe, nel dovere, anche sol negativamente, concorrere a quella naturale occupazione del Rè, sopra della quale aveva egli, prevedendo la fatale necessità, procurato di preservare le sue ragioni colla Bolla, che pubblicò a dì 25. Maggio 1515. contro gli Usurpatori

dei

(142.) Bald. in cap. 1. de Nat. Feud. cum aliis concordant. apud Fajard. Allegat. Fiscal. 33. n. 998. Raphael de Turr. in Causa Finar. Excurs. 15. cum aliis ibid. cumulatis, ubi — *quod intrinsecè habet conditionem — si verè adsint, & subsistant Jura sic reservata*.

(143.) Istor. del Concil. di Trent. lib. 11. cap. 3. n. 2. Monsig. Fontanini cap. 49.

de i Beni della Santa Sede; (144.) Ond'ebbe fondamento il Cardinale Alessandro Farnese nella Lettera istruttiva, che scrisse al Nunzio Piero Bertano Vescovo di Fano a'dì 26. Aprile 1549., parlando di questo fatto, inserirvi queste parole — *Con tutto ciò non potendo il Papa valersi d'altr'arme, usò quelle, ch'erano in suo potere, con una Bolla contro gli Occupanti le Terre della Chiesa, e particolarmente Parma, e Piacenza*.

Ho voluto ritoccare queste due Leghe, non già con animo, ed intenzione di fondare sopra di esse un nuovo Titolo di Dominio per la Santa Sede, mentre quella specialmente contratta coll' Imperadore, non ebbe verun effetto; ma solamente ad oggetto di convincere nuovamente la mala fede di quegli Autori, che non ebbero vergogna d'asserire, consistere tutto il Diritto della Santa Sede sopra le Città controverse nel solo titolo di Pegno per imprestito fatto allo Sforza, che non ha potuto mutarsi con buona fede in quello di Padrone; mentre queste istesse Leghe dimostrano tutto l'opposto. Ma passiamo all' altra Lega del 1521. occasionata dall' Occupazione preaccennata seguita nell' anno 1515.

Se bene la Lega suddetta tra Leone X., ed il Rè Francesco I., secondo che vien riferita dagli Storici di que' tempi, non conteneva patto preciso, che Francesco dovesse rendergli Piacenza, e Parma; forza è però, che ad ogni modo si conceda, essere passata fra di loro tale convenzione in Parola, od anche per via di segreta, e separata Scrittura; mentre ci fa fede Uberto Foglietta, (145.) che Leone diceva, essere condisceso alla Lega stipolata con Carlo V. per molte gravissime ingiurie ricevute da i Francesi, delle quali la più riguardevole si era, che il Rè non avesse restituite alla Chiesa Parma, e Piacenza; e l'altra, perchè nello Stato di Milano la Giurisdizione Spirituale del Papa ricevesse diversi pregiudizj. Da queste due ragioni, come da causa finale, pare, che fosse spinto unicamente il Papa, e che l'uno, e l'altro Confederato unitamente quà mirassero; benchè mirassero ancora all' interesse della Casa Sforza. Posciachè dissero, che facevano Lega per la comune difesa contro degli Invasori, affine di ricuperare Milano, e metterne in possesso Francesco Sforza, Fratello di Massimiliano, morto Prigioniero del Rè nelle Gallie; e perchè la Sede Apostolica fosse reintegrata ne i suoi Diritti di Parma, e di Piacenza. (146.)

La fede d'Uberto Foglietta intorno a questa Lega, ed intorno all'operato da Leon X. in simile congiuntura, deve preponderare a qualunque altro Scrittore di que' tempi, mentre il Foglietta era Nipote di Fratello d'Agostino Foglietta, Consigliere di Stato di grandissima riputazione, ed autorità presso a Papa Leone; ed insieme Uomo di gran credito presso l'Imperadore Carlo V., il quale era persuaso, che la Confederazione, ch'egli bramò, e per mezzo

(144.) *Nos etiam post nostram ad Summi Apostolatus Apicem, Divinâ favente Clementiâ, assumptionem, Parmam, & Placentiam Civitates nostras, quibus Apostolica Sedes, eâ tunc vacante, spoliata fuerat, summâ diligentiâ restitui curavimus*. Parole di detta Bolla.

(145.) Genuen. Histor. lib. 12. nella raccolta del Grevio Tom. 3. col. 721.

(146.) Foliet. ubi sup. — *Ad quod* (Fœdus) *se se multis, & gravibus Gallorum injuriis attractum dictitabat, quarum illæ duæ fuerunt insignes, quod Parmam, & Placentiam Romano Solio non restituerant; quodque Pontificiam Jurisdictionem in Mediolanensi Ditione infringerent. Titulus fœderis fuit communis defensio adversùs Invadentes, comprehensis quoq; Florentinis, ac Mediolani recuperatio, in cujus Principatus possessionem Franciscus Sfortia exul induceretur, Parmâ, & Placentiâ Romano Solio restitutis*.

mezzo d'Agostino Foglietta conseguì da Leon X., rilevava infinitamente per togliere Milano a i Francesi. (147.)

Colla Vittoria riportata dalle Armi Confederate, il Rè Francesco fu spogliato in un baleno dello Stato di Milano, e tornarono similmente in un baleno Piacenza, e Parma sotto il Dominio del Papa l'anno 1521. (148.) Ricevette lo Sforza nel 1523. da Carlo l'Investitura del Ducato di Milano, esclusene Piacenza, e Parma; e senza ne meno far menzione delle pretese ragioni di quello Stato sopra di loro, e della pretesa dipendenza di queste da quello Stato. Ed ancorchè si concedesse all'Autore di Milano per vero ciò, che non è, e non si prova, che Carlo dopo aver espulsi dallo Stato di Milano li Francesi, protestasse, che intendeva, fossero salve all'Impero le sue ragioni sopra di Parma, e Piacenza, non rilevarebbe quell'asserita protesta, perchè sarebbe stata fuor di tempo, ed un po troppo tardiva; mentre bisognava inserirla negli Articoli della Lega, che fece col Papa, e non aspettare, che la Santa Sede avesse speso un milione d'oro a benefizio dell'Imperadore, e poscia ricorrere alle proteste, ed alle cautele.

Trovo bensì, che il Guicciardini nel riferire gli Articoli di quella Lega v'inserì una Clausola, che v'è luogo a dubitare fortemente, che fosse uno de' soliti suoi Comenti a pregiudizio della Santa Sede, ed in verità gli Autori Imperialisti l'afferrarono, e se ne valsero per cavillare, e per infiacchire la forza immensa d'esa Lega contro le pretensioni dell'Impero, alle quali feci a suo luogo il dovuto contrappunto. Camminano di buon concerto l'Angeli, e l'Adriano col Guicciardini, perchè tutti imbrattati della medesima pece, come fa vedere ben chiaramente Monsignor Fontanini. Dice dunque il Guicciardini lib. 14. delle sue Storie, avere Leone, e Carlo convenuto, che — *restasse alla Chiesa Parma, e Piacenza* (ecco la mano del Compilatore) *che le tenesse con quelle ragioni, con le quali avea tenute innanzi*. Io ho voluto confrontare questo passo colle Storie di molti, e molti Autori, che trovo fra di loro tutti concordi nell'ommettere la Clausola, che dissi, dal Guicciardini aggiunta del suo alla Lega; ed acciocchè ognun vegga, quanto debbasi andar cauto nel prestar fede a quest'Uomo, sempre fedele a se medesimo nell'odio, e nella malignità verso la Chiesa, e verso i Sommi, e Sagrosanti Vicarj di Gesù Cristo, metto quì fedelmente le parole di varj Scrittori delle cose di quei tempi, non già di tutti, che lungo sarebbe, e prego il Lettore d'esserne Giudice indifferente. Oltre al Foglietta, che non è d'uopo nuovamente trascrivere, ed oltre a un lungo Catalogo d'altri citati da Monsignor Fontanini, odasi Jacopo Nardi lib. 6. — *Per queste tutte, e per altre cagioni fecero il Papa, e l'Imperadore Lega insieme con patto, che si dovessero scacciare i Francesi d'Italia a spese communi, e Parma, e Piacenza fussero restituite alla Chiesa, & il Ducato di Milano fosse renduto a Francesco Sforza*. Bartolomeo Dionigi da Fano cap. 199. dice — *che per gli accordi della Lega rimase* (Leone X.) *Padrone di Parma, e di Piacenza*. — Lodovico Dolce nella Vita di Carlo V. precisamente attesta — *le condizioni della Lega furono, che si dovessero con Armi, e spese comuni cacciar d'Italia i Francesi, restituire alla Chiesa Parma, e Piacenza, e ri-*

K *mettere*

(147.) Ce lo attesta Paolo Foglietta nella Prefazione, che pose all'Istoria d'Uberto lui Fratello, de Sacro Fœd. in Selim.

(148.) *Paulò post*, dice Pellerio sovraccitato, *inito inter Carolum V. Imperatorem, & Leonem X. fœdere, & Gallo iterùm Italiâ pulso, Parma, & Placentia, eodem quo suprà titulo* (cioè *ex Legibus Fœderis Julii II.*, come poc'anzi avea scritto) *Ecclesiæ restitutæ fuerunt*.

mettere Francesco Sforza Figliuolo di Ludovico il Moro, e minor Fratello di Massimiliano nello Stato di Milano. – Alfonso Ulloa nella Vita del mentovato Monarca riferisce d'un medesimo tenore l'istessa Lega, cioè — *Che si dovessero cacciare d' Italia a spese comuni* (i Francesi) *e cacciati dovessero essere restituite alla Chiesa Parma, e Piacenza, e che nel Ducato di Milano fosse rimesso Francesco Sforza.* — Monsignor Bagnarea nell' Italia Travagl. dice — *Trattò* (Carlo) *con Papa Leone, come s' avesse a discacciar d' Italia* (il Rè di Francia) *e con lui fè Lega in questi patti: Che da poi, che con Arme, e spese comuni avessero rimesso i Francesi fuora d' Italia, Piacenza, e Parma fussino della Chiesa Romana. Che Francesco Sforza fusse Duca di Milano.* — Posso addurre ancora Lodovico Cavitelli ne' suoi Annali Cremonesi ad ann. 1520., le di cui parole, benchè di senso imperfetto nella raccolta del Grevio tom. 3... col. 1519., servono nientedimeno al mio intento. Eccole — *Carolus Cæsar die VIII. Julii trajecit in Angliam ad Henricum ibi Regem, Affinem suum, & per eum deductus Londinum, & indè ad Castra Vindesiorum multo apparatu cum eo, ac Summo Pontifice percussit fœdus in Gallorum Regem ad illum expellendum ex Italiâ, & reducendum in Dominio Mediolani Franciscum II. Sfortiam Filium ultimum Ludovici, Placentia, & Parma ex eo Ecclesiæ Romanæ* (quì manca qualche parola) *& ad mutuam defensionem Regnorum &c.*

Chi volesse intraprendere la difesa del Guicciardini, potrebbe appigliarsi all' Esemplare di detta Lega, che Monsignor Fontanini descrive nel §. 12. della sua erudita Scrittura, che si vede segnato in Roma a' dì 8. Maggio 1521., e così contro quello, che ci attesta il Cavitelli, il quale scrive, che detta Lega fatta fosse in Londra nel mese di Luglio. Leggesi nell' accennato Esemplare — *Restituendas se* (cioè Carlo V.) *curaturum Parmam, atque Placentiam Sanctissimo Domino Nostro, & Sedi Apostolicæ, prout à felic. record. Julio II., & à Sanctâ Sede possessæ, atque obtentæ fuerunt*, e potrebbe fondarsi sopra la particella, *Prout;* Ma replicherebbesi vigorosamente, che il Guicciardini di suo capo comentato averebbe la particola, *Prout*, dilatando le Filaterie, e parafrasando con farle dire — *Che* (la Chiesa) *le tenesse con quelle ragioni, con le quali aveva tenute innanzi.* Videsi mai più storta Interpretazione, o spiegazione? Riceve diverse intelligenze la particola, *Prout*, appresso i Legisti. Alcuni l' intendono *similitudinariè, & demonstrativè;* altri *relativè, & limitativè;* altri *causativè;* ed altri forse in altre maniere. Ma che precisamente nel luogo suddetto debba intendersi con far passaggio dal possesso al titolo, ed alla causa di possedere, come fece il Guicciardini, e chi rassembrollo nella passion dell' animo, niuno può asserirlo con totale franchezza, e spacciarlo, come fatto Storico, ed Autentico; e sarà sempre vero il dire, quel che ho detto, cioè, essere questa una Glosa, un Comento, la mano del Compilatore. Tutti gli Storici da me trascritti, ed altri molti, contenendosi ne i limiti, che prescrive la Legge della Storia, posero gli Articoli della Lega nuda, e schiettamente. A questi, che formano una Squadra, e non al Guicciardini, ed all' Angeli, ed all' Adriani, deesi prestar fede, massimamente per l' altra ragion, che ho detto. Quando s' abbiano a fare delle Parafrasi, e de i Comenti, dirò anch' io, e sia Giudice il Lettore, se mal m' appongo; la particola, *Prout*, vuol dire, nella data ipotesi (quale per altro non s' ammette) che mentre Papa Giulio possedette Piacenza, e Parma, ragion volea, che anche Papa Leone le possedesse; e che il possesso dell' Antecessore venisse a considerarsi, come causa movente, ed impellente dell' animo di Carlo a far sì, che Leone anch' esso divenisse possessore, ed a questo fine miravano le parole – *Restituendas se curaturum.* – Averebbe

potuto

potuto ancora intenderſi la particola, *Prout, limitativè*, ſenza però uſcire dal poſseſso, prendendola in queſto ſenſo, cioè, che inſieme colle Città di Piacenza, e Parma foſse reſtituito il Territorio di cadauna, giuſta quella eſtenſione, colla quale Papa Giulio le poſsedette, e non più largamente; e così *Prout à fel. record. Julio II., & à Sancta Sede poſſeſſæ, atque obtentæ fuerunt*. Laſciamo ſtare i Comenti, e torniamo a ripigliare il filo della Diſſertazione.

Dichino pur dunque quanto lor piace, i Soſtenitori delle Prerogative degli Stati Imperiali, che Maſſimiliano I., e Carlo V. non potevano ſmembrare Piacenza, e Parma dal Feudo di Milano, e dal Supremo Diritto dell'Impero, nè per via di Confederazioni ſtipolate coi Sommi Ponteſici, nè per via d'alcun patto, mancando la podeſtà di farlo, ſe non vi concorre l'Autorità degli Stati, e Diete Imperiali nell'atto medeſimo, od *ex intervallo*, per via di ſolenne, e legittima ratificazione, lo che tutti accordano, che non ſi fece.

Fu queſto appunto l'unico, od almeno il principale fondamento, ſul quale appoggiò il Senato di Milano il ſuo parere, che diede a Carlo V., che ricercato l'avea, quando ſotto Paolo III. trattavaſi della reſtituzione di Piacenza. Suppoſe quell'Ordine Inſigne di Togati, che Piacenza foſſe membro del Feudo di Milano, prima che ſeguiſſero dette Confederazioni, e Guerre, contro li Rè Franceſi; e ritenuto queſto falſo ſuppoſto, ſbrigoſſi con poche parole dal ſuo Voto, conchiudendo, che Piacenza non fu ſeparata, o diſmembrata legittimamente da detto Feudo Imperiale, e che non dovea reſtituirſi alla Santa Sede. Ma non è ella una compaſſione, che un Senato di tanto credito fondaſſe il ſuo parere ſopra un ſuppoſto arbitrario, non diſcuſſo, nè provato in alcuna maniera? Moſtrerò nel progreſſo della mia Diſſertazione, che Piacenza, e Parma furono della Santa Sede pria, che Milano, colle Città in oggi a lui ſoggette, riceveſſe forma di Feudo Imperiale, e foſſe conceduto ad alcun Uomo del Mondo per Inveſtitura; e pria che la Famiglia Viſconta, ſollevata dallo ſtato di Cavaliere Privato colla mera forza, e prepotenza, ſe ne rendeſſe Padrona, o vogliam dire Poſſeſſore Tirannico, cercando d'acquiſtarlo a sè, e non all'Impero, al quale averebbeſi voluto levarlo. Dovea dunque il Senato entrare in una piena diſcuſſione de i titoli, e del merito della Cauſa, giacchè non ſi volea conſiderare per niente il poſſeſſo, ſecondo il quale averebbe dovuto prevalere, ſenz'altra diſcuſſione, il Papa, che n'era indubitato Poſſeſſore (nel tempo, nel quale il Senato diede quel ſuo Voto) d'appreſſo a quarant' anni. E ſiccome un tal poſſeſſo (benchè per altro ingiuſtamente) ponevaſi, come parlano i Legali, *ad partes;* così averebbe dovuto metterſi *ad partes* all' iſteſſo modo, ma con più forte ragione, il poſſeſſo della Caſa Sforza, la quale n'era ſtata inveſtita ſolamente nel 1495., e le avea poſſedute legittimamente ſino al 1499., ſenza mai più ricuperarle, e mettendo ſotto il ſuo eſame i titoli della Caſa Viſconta, trovato averebbe, che deſſa riconobbe Piacenza, e Parma con Diritto di Vicariato perpetuo della Santa Sede, e ne pagò longa pezza il Canone ogn' anno, benchè tralaſciaſſe poi di pagarlo con quella prepotenza, colla quale da Giovanni, e Luchino, ſin'a Giovan-Galeazzo, ricusò di riconoſcere il Sagro Impero.

Differirò qualche momento ad iſviluppare quei fatti, che non cadono ſotto l'eſame de i due Secoli, de i quali ora ſolamente ſi tratta; e mi reſtrignerò alla riſpoſta convincentiſſima, colla quale moſtro l'inſuſſiſtenza del parere del Senato, che ho per le mani. Dico adunque, altra coſa eſſere una diſmembrazione vera, e rigoroſa, la quale vogliaſi indurre ſopra uno Stato, che realmente, e propriamente foſſe incorporato all'Impero, facendone vera, e formale ſpropriazione; ed altra coſa eſſere, che uno, o più Imperadori

 abbiano

abbiano riconosciuto al lume della Coscienza, e della ragione, che uno Stato di verità non fosse parte, o pertinenza dell' Impero. Nel primo caso, prescindendo dalla derelizione dell' Impero medesimo, e dalla prescrizione co' suoi requisiti, concedo, che l' Imperadore, il quale s'impegnò con Giuramento nell' osservanza della Capitolazione accordata cogli Stati dell' Impero, non può dismembrare una Città, od un Territorio, dal Corpo Romano-Germanico; ed in questi termini camminerebbe bene il parere del Senato, e s' adattano le autorità dei Dottori Teutonici, magnificate dal Museo, e dallo Scrittore di Milano.

Diversamente dee dirsi nell' altro caso, dove il Corpo Germanico non perde il Diritto dell' Utile, o del Diretto, e Supremo Dominio, che s'allega bensì, ma si suppone non esservi, o non essere stato giustificato con cognizione legittima di Causa: Ma solamente perde il possesso, od una naturale detenzione, acquistata massimamente a pregiudizio del possesso, che prima avea un'altro Principe; e vie più, se nell' acquisto del possesso, o della detenzione, fosse intervenuta violenza ingiusta, come di fatto si verificava notoriamente nel caso di Piacenza, occupata dall' Imperadore, che domandava quel parere dal Senato. In quest'altra ipotesi non era bisogno, che si ricorresse a i provvedimenti, e Costituzioni dell' Impero, dalle quali non è permesso a gli Imperadori il dismembramento delle Città, o dei Territorj, che sono dell' Impero; perchè i termini sono affatto disparati, e richieggono diversità di Giudizio. Ricorderò quì un'altra volta le parole del Puffendorf(149.) che troppo bene s'adattano — *Valde improbum foret, si quis Religioni sibi non duceret aliis sua eripere, taliterque erepta justè sibi adquisita duceret, & tamen prætenderet semel sibi utcunque adquisita nullo modo alienari posse.* — Mettianci di grazia sul cammino dell' equità, e discorriamo coi veri principj di non istiracchiata Giurisprudenza. (150.) Sia l' Imperadore Tutore, ed Amministratore dell' Impero Romano-Germanico, non Padrone assoluto. Altrettanto può, e dee dirsi di qualunque Principe non Ereditario, ma Elettivo. Niuno di questi ha podestà di dissipare, o di spropriare l' Impero, od il Regno; e se il faccia con un' Atto volontario, il Successore rivocherà l' alienazione, e dichiarerà nullo il contratto dell' Antecessore, come degenerante dal debito, ed uffizio proprio. Dissi, quando l' atto sia stato volontario, e di vera, e propria spropriazione, per contradistinguerlo da tutti quegli atti, che l' Antecessore averà fatti con buona fede, per motivo d' utile non apparente, ed affettato, ma vero, strignente, e capace di movere un' Uom prudente: la qual sorta di trattato di poco, o nulla, è differente da un' atto necessario, qual sarebbe una Sentenza di legittimo Giudice; e se non d' assoluta, certamente di causativa necessità. Veste l' Imperadore, e qualunque altro Principe successivo *Jure Sanguinis*, la persona, e l' uffizio di Tutore, ed insieme di Padre, che possono, e spesso debbono ne i casi dubbj, e pericolosi prendere partito profittevole al Pupillo, al Figlio, ed obbligare colle loro Confederazioni i Successori, che non riconoscono il Principato dal suo Antecessore contraente. Ragion non vuole, che meno d' Autorità si conceda in casi simili ad un tal Principe, che chiamasi Padre della Patria, e tiene i Sudditi in conto di Figliuoli, di quella, che negli affari dei Privati concedesi al Tutore, al Padre. Così argomenta, e con altri for-

tissimi

(149.) De Stat. Homin. §. 13.

(150.) *De Sophistica, & Rabularia, non est ut quicquam proferamus, siquidem instrumentis nequitiæ vera, & universalis nostra Jurisprudentia haud indiget.* Joachim. Martin. de Pædia Jurispr. cap. 8. §. 9.

tissimi fondamenti, ed esempj vecchj, e recenti, prova Alberico Gentile (151.) — *Principi autem tribuere minus non quidem possumus* (che al Padre) *qui Pater Patriæ est, & Subditos sic babet tanquam liberos.* — Dice di più — *Nam pro utiliter gestis tempore Tyrannidis tenetur Dominus verus.* E non basta il pretesto di danno, e pregiudizio, che rechi il Trattato dell' Antecessore. Dee egli essere notabile, ed evidente, affine di togliere qualunque occasione d' intorbidare la Pace — *Nisi evidens magna inutilitas appareat, ut nec ista relinquatur ansa Successoribus discedendi à Pace.* V' aggiungo Daniele Otton. (152.) che prova, secondo le Costituzioni dell' Impero — *Non solùm esse licitum, sed interdum etiam maximè necessarium,* — Che l' Imperadore abbia la facoltà di stabilire Confederazioni co' Principi stranieri, non ostante le Capitolazioni giurate, introdotte da Carlo V. in quà; e cessando le Capitolazioni, come cessarono in tutti quei, che governarono l' Impero avanti a Carlo V., non ci cade nè men dubbio sopra tal facoltà, come attesta Museo istesso fol. 210. — *Liberiorem tamen Cæsarum ante tempora Caroli V. circa istud negotium potestatem fuisse in dubitationem adduci vix potest.*

Chiunque voglia far giustizia alla verità, e purità considerata dal Jus Naturale, e delle Genti, sarà forzato confessare, che le risposte del Museo sopra quest' Articolo sono di niun peso, e che di riflesso rinvigoriscono l' invincibile ragione risultante da detta Lega. Pigliò Museo le sue risposte dal Corringio, (153.) a i quali perciò s'adattano promiscuamente i riflessi, che soggiungo. Lasciamo stare la Donazione di Piacenza, e Parma, che taluno, non so con qual fondamenti, scrisse aver fatta l' Imperadore Carlo V. al Papa, nè fuvi Romano Pontefice, che la mettesse in campo, e s'ammettano tutte per buone in questa parte le repliche del Corringio, e del Museo. Carlo V. mai, che si sappia, esercitò verun' atto di liberalità colla Chiesa; e non fu liberalità, ma interesse di Stato, e forza della Giustizia, che garantiva la Santa Sede, allorchè Carlo convenne ne i termini, che si disero, nella Lega con Leon X. Non fu inesperienza, nè ignoranza delle cose sue, che l'esponesse a gl' inganni, ed alle circonvenzioni di Papa Leone, e de' suoi Ministri, inducendolo a soscrivere detta Lega. Era Carlo d'anni venti; avea governato già i Regni delle Spagne, e dei Paesi Bassi, più di quattr' anni da se medesimo, non ostante che vivesse Massimiliano I. di lui Avo Paterno. Fece un' atto utilissimo a se stesso, ed all' Impero, unendo seco le forze del Papa necessariissime a poter togliere al Rè Francesco I. lo Stato di Milano; e le spese infinite, che fece la Santa Sede in quella Guerra, meritavano bene, che se le facesse giustizia sopra la querela, che ho motivata, di Leone contro il Rè Francesco, che si doleva, non fossero a lui restituite Piacenza, e Parma; e la ragione del Papa prendeva forza dal sapersi, che Francesco tolte avea quelle Città al Papa, riputandolo suo Nimico, perchè avea fatta Lega, pochi mesi prima, coll' Imperadore Massimiliano I., e con Massimiliano Sforza, per opporsi all' Invasione imminente minacciata dal Rè Francesco. In fatti Paolo III. nell' Istruzione data al Vescovo di Fano a' dì 26. Aprile 1549., parlando del Rè Francesco, il quale occupò Parma, e Piacenza, dice — *il che avvenne per aver noi voluto correre una medesima fortuna coll' Imperadore, e con la dedizione, ch' esso Duca Massimiliano fece poco di poi della Persona sua, e dello Stato a' Francesi.* Era dunque giustizia,

(151.) De Jur. Bell. lib. 3. cap. 22. per tot.
(152.) Dissert. Juridico-Pol. de Jur. publ. Imp. Rom. cap. 2.
(153.) De Fin. Imp. Germ. lib. 2. cap. 20.

giustizia, che faceva l'Imperadore, e non inganno, che patisse dalle maniere artifiziose del Papa, e de' suoi Ministri, in accettare l'Articolo inserito in quella Lega, di doversi ricuperare colle forze comuni Piacenza, e Parma in favor della Chiesa.

Mostrossi bensì Carlo quasi Uomo nuovo, quando nelle negoziazioni, e maneggi, che fece con esso lui Paolo III. dopo l'assassinamento del Duca Pierluigi, richiese, che per informazione della sua Coscienza timorosa, e fuor di modo gelosa di non aggravarsi, ritirandosi dall'occupazione di Piacenza; se gli facesse vedere alcun titolo, ch'avesse la Santa Sede sopra di quella Città; ed in udire mentovarsi la Lega di Papa Leone, parve, che si risvegliasse da profondo letargo, e fosse bramoso di vederla, mostrando dimenticanza. In vedendo poi il Transunto confrontato coll'Autentico del Papa da due Segretarj del Mendozza, Residente per lui in Roma, mise fuori desso un'altra Copia dell'istessa Lega, nella quale si trovò inserita certa Clausola, che non era nell' Originale di Roma, lo che non accade ora discutere. Solamente io dico, essere fievolissima la replica degli accennati Autori fondata sopra la pretesa Clausola di detta Lega; cioè, che Papa Leone dovesse tenere Piacenza, e Parma con quel Diritto, che desso, e Papa Giulio II. le aveano tenute. Imperocchè capricciosamente a quella pretesa Clausola (se pur vi fosse stata, come poco fa mostrai, che non vi fu, almeno conceputa in quei termini) vuolsi dare un senso, ed una intelligenza condizionata, non altrimenti che, se fosse stato pattuito, che Piacenza, e Parma fossero ritenute dalla Chiesa, se costasse, che v'avesse sopra qualche Diritto; inferendone a mero capriccio, che mancando la Santa Sede d'ogni Diritto, veniva altresì quel patto a restare senza vigore. Questa forma di ragionare ognun vede, quanto ella sia storta, e sofistica. Suppone chi ragiona in tal maniera, che la Santa Sede non avesse alcun Diritto sopra quelle Città; che anzi fossero pertinenza dell' Impero, e parte del Ducato di Milano. Questo è quel supposto, che si dovrebbe provare da i Promotori delle ragioni dell'Impero, non già dalla Santa Sede, che le possedeva, e le ha continuato a possedere ducent'anni, e tuttavia le possede per mezzo della Serenissima Casa Farnese. Il fatto ci dà a conoscere, che non fu quell'Articolo condizionato, ma assoluto. Imperocchè in vigore di promessa condizionale l'esecuzione resta differita, e sospesa fin' a che la condizione s'adempia, e fin'a che il fatto posto sotto condizione faccia passaggio dallo stato condizionale all'assoluto. Per qual causa dunque fu dato il possesso alla Santa Sede, prima che per parte della Santa Sede restassero giustificati i Diritti, ed i titoli, in virtù de' quali dovea possederle? Rispondono il Corringio, il Museo, ed altri Imperialisti, che puote concedersi al Papa il possesso colla riserva di riconoscere la Giustizia de i titoli allegati; ed io replico essere verissimo, che ciò far si potea; Ma quì si cerca, se l'abbiano fatto, e se vi sia nella sovraccennata Lega l'asserita condizione, od almeno riserva, in favore dell'Imperadore, e dell'Impero, che la Romana Sede sia tenuta fare detta giustificazione, dopo che Piacenza, e Parma saranno state tolte a i Francesi colla forza d'amendue i Collegati, e dopo che saranno state consegnate al Papa. Questo è quel che si cerca, e questo è quello, che dee provarsi, ed a provarlo nego, che bastino interpretazioni forzate, e stiracchiate dal capriccio, e dalla passione di chi vuole far dire a i Patti, ed alle Scritture, ciò che non dicono. (154.) Dobbiamo noi forse immaginarci,

(154.) *Aliàs enim irrita redderetur obligatio, si quisque sensum, quem velit, sibi affingendo se se liberare posset, prætendendo suam Sententiam diversam fuisse*

narci, che Papa Leone fosse uno sciocco, il quale volesse convenire coll' Imperadore Carlo nel senso, che gli Avversarj pretendono dare alle parole della Lega? E non sarebbe egli stato il più sciocco Uomo del Mondo a mettersi in Lega coll' Imperadore contro il Potentissimo Rè Francesco, e sottomettere l'Erario Pontificio a spese immense, e gli Stati della Chiesa al pericolo delle Guerre; e tutto questo, affine solo d'avere poi Piacenza, e Parma *pro interim*, fin'a che si giustificasse per la parte della Chiesa medesima un rigoroso Petitorio di chiaro, indubitato Diritto, contro del quale pesassero un zero la prescrizione di ducent' anni, le Leghe, i Patti, i dispendj, ed i pericoli sofferti, ed incorsi, per ajutare l'Impero a ricuperare l'insigne Feudo di Milano da un supposto Invasore? Nuova Giurisprudenza, che per salvare i pretesi Diritti dell'Impero, vuol interpretare una Lega Sagrosanta nel senso, che uno de' Contraenti s'acquisti con tutta giustizia titolo di Pazzo, non che di manchevole di Prudenza: e l'altro stringa una Società, che i Legali chiamano Leonina! Eh ripetiamo essere anzi stata regola d'equità presso gli antichi Romani, e dover essere presso di chi professa onestà nel decidere i dubbj, che insorgono circa l'interpretazione delle Leghe fatte tra' Principi liberi, che — *Si quorum res turbatæ, possessiones occupatæ erant, eas aut ex formulâ Juris antiqui, aut ex Partis utriusque* (e non dell' Impero solamente) *commodo componebant*. (155.)

Sapeva, o saper dovea l'Imperadore, con qual Diritto, e con qual titolo Giulio II. avea posseduto Piacenza, e Parma, essendone sindallora stata rilevata la querela, e la pretensione dal Vescovo Gurgense (se ha da prestarsi fede al Guicciardini) che fossero parte del Feudo di Milano. Giulio avea sostenuto il contrario, protestando, che fossero pertinenza dell' Esarcato. Accettò la dedizione volontaria de i Popoli, ma qual ricupera, e non qual nuovo acquisto. Leone ricuperolle da Massimiliano Sforza, che vi si era intruso nel tempo di Sede vacante, e coll' istesso pretesto, che fossero parte del Dominio Milanese. Dunque, a camminare piano, ed a prendere le parole nel suo senso obvio, e che si presenta naturalmente all'intelletto di chi legge; quella Clausola obbiettata (se ci fu nell'Atto originale della Lega) rigorosamente importa, che Piacenza, e Parma dovessero essere tenute, e possedute dal Seggio Apostolico, con il titolo, e con il Diritto dell' Esarcato, e della Dedizione volontaria de i Popoli, ch'era il titolo, ed il Diritto, col quale Papa Leone, e Papa Giulio le aveano possedute. In questo senso mostrò d'averle prese

---

fuisse ab eâ, quam alter arripuit. Igitur ratio dictat, ut ei, cui promissum quid est, jus sit cogendi promissorem ad id, quod recta signorum interpretatio suggerit. Cogitatio quippè maximè propter hominem ipsum est, signa autem propter alios. Parole del Puffendorf lib. 5. cap. 12. §. 10., e lo stesso più ampiamente insegnò al §. 19. Più acconciamente ancora al caso nostro parlò Besold. disserr. de Fœder. Jur. cap. 3. §. 21. — *Verborum ambiguitatem, & cautionum omissionem tam rigido examine perscrutari, magis ad Causidicorum anxiam diligentiam pertinere, quàm ad Ordinum amplissimorum gravitatem*. — Indi tra gli altri assiomi, che stabilisce circa l'interpretazione d'esse Leghe, *Capitula*, dice, *& verba confœderationis dubia, secundùm verisimilitudinem sunt interpretanda, & etiam secundùm rei naturam: itâ ut sit utile colligationi, & societati, non autem alteri ex Confœderatis, vel magis uni, quàm alii; quia est facta ad bonum commune*. — *Iis item inesse censetur Clausula, ut dolus absit, & bona fides servetur*. — E' pur egli un Tedesco sobrio, ed erudito, che parla in questa guisa?

(155.) Gothofr. ad l. 7. de Capt. & Postlim.

prese Carlo V. fin'a che durò il breve Pontificato d'Adriano VI., col quale, essendo stato di lui Precettore, e per di lui opra esaltato alla Dignità di Sommo Pontefice, riconoscere potea *ex bono, & æquo* la sussistenza del titolo, col quale possedette queste Città, se l'intenzione di lui stata fosse di riservarsene, come ora si decanta, la facoltà; e con questa intelligenza continuò fin'a che insorsero le fatali discordie tra desso, e Clemente VII., ed in quell' occasione solamente tessendo agra, e lunga Apologia delle sue procedure, ch'erano indirizzate all'esterminio di Roma, e dello Stato Pontificio, udissi uscire dalla bocca dell'istesso Carlo la modificazione arbitraria del Testo di questa Lega, riducendolo al senso condizionale, e suppositivo, che ci si oppone. Cessati ben presto i disapori tra di loro, non s'udì, che Carlo impugnasse mai più, ed intaccasse la Giustizia del possesso di Piacenza, e Parma (che che ne dica il Guicciardini, parlando delle cose seguite tra Carlo, e Clemente l'anno 1529.) nel quale perseverò la Santa Sede; mai cercò farne giuridico esame, e solamente dimandò qualch'estragiudiciale informazione sotto pretesto di formare un dettame di retta Coscienza, in occasione della più volte mentovata Congiura contro il Duca Pierluigi: Non perchè provasse scrupolo a causa del Giuramento prestato all'Impero, ma perchè egli era di mal talento contro Paolo III., e la di lui Casa, (156.) siccome prima l'era stato contro Clemente VII., e perciò tenendo la stessa pratica in sostanza, benchè diverse fossero le apparenze, risvegliò la cavillazione accennata, dicendo, che si trattava di pregiudicare a i Diritti dell'Impero, restituendo Piacenza senza previa cognizione di Causa.

Stan dunque salde, e nel suo legittimo vigore le Confederazioni di Giulio, e di Leone: e star debbono nel suo vigore gli Articoli, ed i Punti da quelle stabiliti, attesa la legittima Podestà, che Massimiliano, e Carlo aveano di farle, benchè Piacenza, e Parma fossero state proprie dell'Impero, e membro del Feudo di Milano; e, con darle alla Chiesa, fosse restato leso in qualche modo l'Impero; stando la compensazione, che veniva a ricavarne dagli obblighi, e pesi gravissimi, ingiunti alla Chiesa in favore d'esso Impero. Che se contro l'eguaglianza per altro palese de i Patti, e contro l'evidenza della Giustizia, volessimo pur tuttavia supporre, che l'Impero ci avesse perduto del suo, sostengo nientedimeno coll'autorità de i Dottori già citati, ed in ispecie con il Grozio, (157.) non avere potuto Carlo V. col pretesto di supposta lesione impugnare quelle Confederazioni, prescindendo anche dall' effettuazione, e dal buon successo, ch'aveano avuto.

Non è quì d'uopo esaminare l'Articolo, eccitato dal Museo, se Carlo V., e l'Impero godano il benefizio della restituzione in intiero, conceduto dalle Leggi Civili a i Privati. Che che sia in astratto della decisione di tal dubbio, secondo le Leggi, ed il Jus delle Genti, intorno al quale *sub Judice lis est*; mentre Samuele Puffendorf (158.) pensò, che la restituzione *in integrum* fosse un giro inutile nel Foro del Jus delle Genti (lo che non piace a Giovanni Barbeyrac n. 2.) *Cum istæ exceptionum ambages magis ad usum Fori Civilis*,

(156.) Ubert. Foliet. Cæd. Petr. Lud. Farnes. ibi — *Hominem igitur* (Petrum Aloysium) *Gonzaga ad Cæsarem assiduè criminari, ac formidolosum accolam dicere, res novas apertè molientem, quarum occulta consilia cum Gallis concoquat.* — E ne i sensi medesimi rispose a Camillo Orsini il Granvela primo Ministro di Carlo. Altrettanto scrisse Natal Conti Histor. lib. 3. ad ann. 1548. rapportato di sopra.

(157.) Lib. 3. cap. 19. §. 19. n. 4. — *quamvis alter læsum se sentiat.*

(158.) De Jur. Nat. & Gent. lib. 3. cap. 6. §. 12.

Civilis, quàm simplicitatem Juris Naturalis, pertineant, saltèm ubi agitur inter eos, qui communem Judicem non agnoscunt. — Ed il Grozio (159.) riprovando il Bodin. (160.) che la concede al Principe indistintamente: al §. 12. — *Distinguendum*, dice, *censemus inter Actus Regios, qui Regii sunt, & Actus ejusdem privatos — Quare adversus hos (Actus nempe Regios) contractus, restitutio locum non habebit — Non admittenda igitur exceptio Regum adversus contractus, quos minores fecissent;* — Che che ne sia, dissi, in astratto, e posto ancora, che si volesse abbracciare la Sentenza contraria, egli è certo, che in questo caso ella è mera, merissima cavillazione. Sia il Principe, quando fa un contratto a nome del Principato, quanto si voglia privilegiato al pari d'un Pupillo. Il solo privilegio della Persona non è sufficiente per la restituzione in intero. Ci vuole copulativamente la lesione, e questa dovrà essere grave, e notabile, non comportando l'umano Commercio, che per qualunque pregiudizio dell'un de'Contraenti privilegiato si mettano in campo Liti, massimamente tra'Principi Sovrani, che riconoscono per loro legittimo Giudice il solo Tribunale di Guerra. Chi non resterebbe sorpreso, sentendo un Maestro di Jus Pubblico, qual'è il Museo, a declamare, ed a promovere il benefizio della restituzione in intero, affine di rescindere un contratto seguito ducent'anni fa tra Principi Sovrani ad oggetto di ricuperare da un terzo Invasore, ed Occupatore ingiusto uno Stato, senza riguardo all'effettuazione ducent'anni fa similmente compiuta colla ricupera dell'Insigne Feudo di Milano? E quel che rileva infinitamente, Contratto di Società sopra una Guerra, che far si dovea con sommo azardo d'amendue i Contraenti, con dispendj eccessivi, con ispargimento di sangue; e poi pretendere, che l'uno de i Contraenti sia restato notabilmente pregiudicato per questo appunto, perchè dopo d'avere interamente conseguito tutto quello fu accordato nelle Leggi della Società, non se gli diede quello ancora, che per la Legge comune della Società toccò all'altro!

Potrei, ed anzi dovrei ommettere l'esame della Derelizione dell'Impero a riguardo di Piacenza, e Parma. Presuppone la Derelizione l'antecedente Dominio dello Stato, che si pretende abbandonato a tal segno, che possa dirsi veramente, rispetto a chi l'abbandonò, ridotto alla condizione di quelle cose, che *sunt in bonis nullius*, le quali giustamente vengono occupate da chi che sia, e l'Occupatore n'acquisti per Diritto delle Genti il vero Dominio. Nego di bel nuovo, che l'Impero Romano-Germanico anteriormente all'anno 1512. avesse il Dominio di Piacenza, e Parma; Non puote dunque abbandonarlo; e la quistione della Derelizione in questo caso dir si dee *de subjecto non supponente*. Per maggiore chiarezza però de i Diritti della Santa Sede sopra quelle Città, fingiamo, che l'Impero prima del 1512. ne fosse vero, e legittimo Padrone Supremo: Fingiamo, che l'Investitura di Lodovico il Moro, benchè cassata, ed annullata da Massimiliano I., tuttavia sussistesse *in Jure*: Fingiamo ancora, che i Sforzeschi Antecessori del Moro fossero stati veri, e buoni Vassalli dell'Impero, e non Usurpatori violenti, quai veramente furono; ed altrettanto dicasi, per via di mero supposto, de i Visconti, e de i tempi di loro più vecchj, obbliando le concessioni di Ridolfo I., e d'altri Gloriosissimi Cesari, in favore della Chiesa Romana. Replico di bel nuovo, che militarebbe contro l'Impero la Derelizione, e che con questo titolo ancora sarebbe stato stabilito l'Alto Dominio della Chiesa sopra le medesime Città. Riconosce la Derelizione la sua Origine dal Jus delle Genti così bene, come

(159.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 14. §. 1.
(160.) De Repub. lib. 1. cap. 7.

la prescrizione; ed il Jus delle Genti ebbe l'istessa causa finale d'introdurla, e di darle vigore, che assegnai per la prescrizione, cioè la certezza de i Dominj, e degli Stati, e la Tranquillità, e Pace pubblica. (161.) V'è però differenza essenziale tra la Prescrizione, e la Derelizione. Quella dipende dalla mera Autorità del Jus delle Genti, e dalla Podestà del Legislatore, ch'è l'istesso Genere Umano, senza rispetto, o riflesso al consenso tacito, e presunto del vecchio Padrone, che dee darlo di buona grazia, per il motivo della pubblica Tranquillità; e quando fosse positivamente dissenziente, comechè il dissenso sarebbe irragionevole, l'istesso Diritto delle Genti il supplirebbe, e l'averebbe per dato. (162.) Questa per lo contrario nella sua primiera radice, e per dirla con frase scolastica, *in actu primo, & in fieri*, presuppone il consenso tacito dell'antico Signore, che somministra una semplice presunzione dell'abbandonamento del Dominio: Ma quì non si ferma, nè questa è tutta la natura, e l'essenza della Derelizione *in actu secundo, & in facto esse*. Supposta la semplice presunzione, che dissi, passò più innanzi il Diritto delle Genti, e v'aggiunse colla sua Autorità di Legislatore, per il Bene accennato della Pace, altra presunzione, che i Legisti chiamano *Juris, & de Jure*, vietando a cadauno, il quale permetta, che lo Stato in quistione sia posseduto da un'altro, e non faccia diligenza per ricuperarlo, cento, o ducent'anni, il potere tentare regresso nell'antico suo Dominio, e possesso. (163.) Egli

(161.) Puffendorf nel luogo, che citerò fra poco, rapportando le precise parole.

(162.) In questa guisa la discorre da gran Maestro Giovanni Barbeyrac sopra il Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 4. cap. 12. §. 9. not. 3. — *Ces deux sortes de propriété doivent se confondre avec le tems, en sorte que le droit* du Propriétaire putatif *exclüe desormais toute prétention d'autrui, qui pourroit venir à être ressuscitée. Cela est d'autant plus juste, que le contraire produiroit mille troubles dans la societè: Et plus il y à de Possesseurs de bonne foi, par les mains des quels la chose à passè successivement, plus le Droit du dernier Possesseur s'affermit, quelque peu de tems que les autres l'aient gardée. D'où je conclus, que l'ancien maître, & à plus forte raison ses Heritiers, doivent, au bout d'un tems considerable, renoncer de bonne grace à toutes leurs prétentions; & que quoique ils ne le fassent pas, le Droit du Possesseur de bonne foi n'en est pas desormais moins bien fondè. — En un mot, c'est pour l'ancien Propriétaire un simple malheur, dont la raison veut, qu'il se console.*

(163.) Grot. nel più volte cit. cap. 4. §. 5. n. 1. — *Sic qui rem suam ab alio teneri scit, nec quicquam contradicit multo tempore* (cent'anni, o ducento son forse poco tempo?) *Is, nisi alia causa manifestè appareat, non videtur id alio fecisse animo, quàm quod rem illam in suarum rerum numero esse nollet*. Puffendorf cit. cap. 12. §. 19. — *Cur Dominia rerum introducerentur, id quoq; Pacis causa placuisse, ut qui aliquid &c.* — e segue a provare, che dove il tempo sia stato breve, il Possessore ha per lui la semplice Presunzione, che ammette prova in contrario; non così dove il tempo sia stato assai lungo. — *Qui autem per longissimum temporis spatium, per quod nemo mediocriter diligens rem suam negligere creditur, quid bona fide possederit, serum petitorem planè posse repellere, quia non citus rem suam vendicatum iverit*. Ed il Bôcler. ad Grot. cit. cap. 4. §. 10. — *Fingamus*, dice (ed è l'istessissimo caso nostro) *casum; si Populus*, ovvero il Corpo Germanico, *dicat: Ego video antè centum ampliùs annos, antè ducentos, Majores nostros omisisse, & derelictui habuisse per ignaviam, aut imprudentiam, ea quæ nec* omitti,

Egli è vero, che la tolleranza dell'altrui possesso richiede, oltre alla lunghezza del tempo, due altre condizioni; la Scienza, ed il Silenzio liberamente voluto del primiero Padrone, e Possessore, (164.) che per parere del Gronovio (165.) andar dee accompagnato dalla facoltà di romperlo; e vuol dire, che bisogna rimovere il giusto timore, per il quale non ardisce ripetere le cose sue. Supposte queste condizioni, non v'è chi possa contrastare l'effetto della Derelizione, che consiste nel rendere lo Stato derelitto soggetto alla naturale occupazione del nuovo Possessore, che diviene legittimo, ed assoluto Padrone, con quell'istesso Diritto, col quale, nel mentre fu introdotta la divisione de i Dominj, cadauno s'appropriò tutto quello, che di fatto, e senza bisogno d'altro Titolo, entrò a possedere, e ad occupare. (166.)

Intorno alla lunghezza del tempo non accade dir altro, se non che rimettersi a quello s'è detto in parlando della prescrizione, non essendovi fra di loro differenza su questo particolare. Evvi però un caso, nel quale la Derelizione compiesi in un solo indivisibile momento, il quale milita nella sostrata materia in favore della Santa Sede; ed è, per avviso del Puffendorf, (167.) quando l'antico Signore d'uno Stato venisse a far un contratto col recente Possessore in tal maniera, che necessariamente lo presupponga vero Padrone, come avvenne, allorchè l'Imperadore Massimiliano I. nella Lega, che fece con Papa Giulio II. l'anno 1511., e meglio ancora nell'altra, che fece con Leone X. nell'anno 1515., nel quale la Santa Sede possedeva attualmente dette Città; ed allorchè Carlo V. fece anch'esso con Leone suddetto Lega nel 1521. Imperocchè trattandosi nelle suddette Leghe di ricuperare, e rispettivamente di mantenere, e difendere per la Santa Sede Piacenza, e Parma, giustamente non può negarsi, che Massimiliano, e Carlo non presupponessero dovute a titolo di Dominio le stesse Città alla Santa Sede: Per conseguenza l'istesso atto di confederarsi con una tale supposizione, include formalmente propria, e rigorosa Derelizione, che si fece in un solo momento. Altrettanto dir potrei di tutti quegli atti, che raccontai, occorsi ne i ducent'anni, de' quali parlo; quale, a cagion d'esempio, fu quello dell'Imperadore Ferdinando II., che ricorse al Papa Urbano VIII., come a Padrone Supremo del Duca Odoardo, che macchinava contro lo Stato di Milano, coll'appoggio, e colla Confederazione, che fece col Rè Lodovico XIII. di Francia.

Ma oltre a simili atti momentanei, v'è ben di più per la Santa Sede il lunghissimo tratto di ducent'anni, ne i quali ha possedute da Padrone Supremo, ed indipendente dall'Impero, le Città, delle quali parliamo. Allegarebbesi forse da qualunque Uomo di sano giudizio, che gl'Imperadori, ed i Principi della Germania, che han formate tante Diete nel corso di due Secoli, non abbiano

 saputo

omitti, nec derelinqui idonea ratio erat. Iisne carebimus, quæ malè consulti Majores temerè omiserunt? E decide contro il Pretensore con sei ragioni tutte fortissime, ed a noi favorevoli.

(164.) Grot. nel cit. §. 5. n. 3. – *Ut silentium sit scientis, & ut sit liberè volentis.*

(165.) Ad Grot. d. §. 5. — *Silentium autem ejus, qui non repetit rem suam, quia loqui non audeat, derelictioni minimè inservit.*

(166.) Grot. nel pur ora citato trattat. lib. 2. cap. 3. §. 19. n. 1. — *Originariam acquisitionem censendam, etiam rerum earum, quæ Dominum habuerunt, sed habere desierunt, puta, quia derelictæ sunt, ut quia Domini defecerunt* (quest'esempio non restrigne la regola) *nam hæc redierunt in eum statum, in quo primùm res fuerant.*

(167.) De Jur. Nat. & Gent. lib. 4. cap. 12. §. 8.

ſaputo, che la Santa Sede poſſedeſſe Piacenza, e Parma? Lo ſeppero innegabilmente, ed alla loro ſcienza congiunſero perpetuo ſilenzio. Nè dicaſi già; che gl' Imperadori, e le Diete non tacquero, ma che anzi ruppero il ſilenzio coi Giuramenti di ricuperare gli Stati, a pregiudizio del Sagro Impero illegittimamente occupati; e con i provvedimenti riſpettivamente fatti da eſſoloro. Poſciachè queſto non è riſpondere, ma cavillare, e deludere le Sagroſante Leggi delle Genti. Quando gli Autori, che trattano i Diritti delle Genti, diſcorrono del ſilenzio richieſto dalla Derelizione, parlano di quel ſilenzio, che ha relazione al Poſſeſſore attuale degli Stati in quiſtione. Poco importa, che di là dall' Alpi nelle Diete gl' Imperadori, ed i Principi di Germania, non ſiano mutoli, e tra di loro diſcorrano degli Stati, che pretendono loro dovutiſi, e che ricuperare dovrebbono; ſe di fatto ſono poi mutoli coi Principi, che poſſeggono quegli Stati, mentre non gl' interpellano a farne la reſtituzione, e non proteſtano loro nelle forme proprie, e non li certificano della loro Volontà di non acquietarſi a tai poſſeſſi. In queſte, od in altre maniere equivalenti parlar biſogna, ſe vuolſi dire, e ſoſtenere in faccia delle Genti, che non vi fu ſilenzio lunga pezza unito coll' altrui poſſeſſo.

Della facoltà, o ſia dell' opportunità, che gl' Imperadori, e l' Impero, ne i due Secoli ora compiuti, ebbero d' iſperimentare, e di far valere i loro preteſi Diritti, e di tentare la ricupera di Piacenza, e Parma, chi può dubitare? Inutilmente ricorderei di nuovo gli Eſerciti di Maſſimiliano I., e di Carlo V., tante volte ſoggiornati nell' Italia. Puote Carlo V. mettere a ſacco Roma, e depredare lo Stato Eccleſiaſtico: Quanto più agevolmente averebbe potuto ſotto il calore di quell' atroce Vittoria ricuperare dette Città? Ferdinando II. puote eſpugnare l' ineſpugnabile Città di Mantova: Chi averebbe potuto reſiſtergli, ſe aveſſe voluto rivolgere le ſue Armi contro il Duca Odoardo? Che nello ſpazio di pochi anni uno voglia dire, che non ha potuto, e che mai non ebbe comodità di far valere le ſue ragioni contro l' ingiuſto Uſurpatore delle coſe ſue, s' ammetterebbe di leggieri; ma non ſono già di ſentimento, nè d' umore di menarla buona, dove ſi tratti di tempo eccedente la memoria de i Viventi, de i Padri, degli Avoli, de i Biſavoli, e de i Tritavi, qual è quello di ducent' anni, un Grozio, (168.) un Bôcler, (169.) un Puffendorf, (170.) ed altri, che allegare ſi potrebbono.

Dirà

(168.) Lib. 2. cap. 4. §. 7. — *Tempus memoriam excedens, quaſi infinitum eſt, ideò ejus temporis ſilentium ad rei derelictæ conjecturam ſemper ſufficere videbitur — quod ſpatium fermè ſolet ætates hominum, aut* γένεας *tres efficere.* – Et §. 8. – *Sed à Jure Gentium Voluntario inductam hanc legem, ut poſſeſſio memoriam excedens non interrupta, nec provocatione ad Arbitrum interpellatâ, omninò Dominium transferret.*

(169.) Bôcler ad Grot. cit. §. 7. – *quod etiam* (ſcilicet tempus memoriam excedens) *non eſt ſtrictè, ſed ità capiendum: Modò ultrà centum annos ſit, etiamſi intrà ducentos, atq; ut memoria non tam de monumentis ſcriptis, ideſt de fideliſſimo memoriæ genere intelligatur; ità enim per multa ſæcula propagari poſſunt omnia, ſed de traditione auditionis,* ἀκοὴ ἐξ ἀκοῆς.

(170.) cit. ſæpe cap. 12. §. 9. – *Præcisè neque naturali ratione, neque univerſali Gentium conſenſu determinatum deprehenditur, ſed arbitratu boni Viri, non citrà aliquam latitudinem definiendum erit. — In deſignando autem hoc tempore ratio habebitur, & antiqui Domini, & recentis Poſſeſſoris.*

Dirà forse alcuno col Gronovio (171.) per difesa della Taciturnità dell'Impero nel senso ponderato, che i Cesari, e l'Impero ne i ducent'anni suddetti tacquero, perchè fossero impediti da grave timore. Ma qual timore può considerarsi, ed ammettersi, come degno d'Uomo di petto forte? Per fede mia Carlo V. ebbe paura di Clemente VII., che tenne prigione nel Castello Sant-Angelo ben sette mesi, e nol rimise in libertà, se non pagò la ranzone: Ebbe paura d'Adriano VI. già di lui Precettore, e per di lui opra innalzato al Soglio Pontificio. Ferdinando I. ebbe paura di Paolo IV., ed altri Imperadori ebbero paura d'altri Pontefici di forze totalmente inferiori. Conchiudiamo dunque, che nel senso de i Dottori del Diritto Naturale, e delle Genti vi fu, e v'è la Derelizione dell'Impero rispetto a Piacenza, e Parma, benchè non vi fosse stata, e non vi sia nel senso de i Dottori Teutonici, e secondo la Giurisprudenza Alemanna; ma questa non è già la Giurisprudenza delle Genti (supposto ancora, che la Maestà Venerabile del Corpo Germanico il volesse, ed il comandasse; e l'avvertì Gioachino Martini. (172.) — *Majestas unius alicujus singularis Reipublicæ non posse Leges Gentium condere, quia Majestatis Imperium finibus suæ Reipublicæ circumscribitur, & licèt extra Rempublicam se extenderet, nihilominùs Legem Gentium non ferre posset, quod hæc à nullius Jussu dependeat. Quod pactum enim est inter Privatos, id Lex Gentium inter duas, pluresve Respublicas.*) Diciamo pure di Piacenza, e Parma, quello che un Moderno disse dell'Italia, (173.) e'l diremo con migliore ragione. Cioè, essere le pretensioni dell'Impero sopra queste Città tutt'affatto chimeriche, ed allora solamente diventare realissime, quando si vogliano appoggiare alla Potenza, che'l Sagro Romano Impero tiene in Italia in virtù degli Stati, che attualmente vi possede: non già in vigore della santa Giustizia, e delle Leggi sagrosante delle Genti. Diremo parimente col Pfeffingero (174.) non potersi negare, che le ragioni della Chiesa Romana sopra li nostri Ducati non prevalgano alle pretensioni di Cesare; e con Gasparo Kloch. (175.) essere Censo di San Pietro quello, che i Duchi di Parma, e di Piacenza contribuiscono all'Erario Pontificio; coll'Arumeo, (176.) che il Duca di Parma è Feudatario

(171.) Ad Grot. lib. 2. cap. 4. §. 5. — *Silentium autem ejus, qui non repetit rem suam, quia loqui non audeat, derelictioni minimè inservit.*

(172.) Nella sua Pædia Jurispr., o sia Istituzione del Jus Pubblico cap. 20. §. 19.

(173.) *Les pretensions des Empereurs sur l'Italie, qui seront tojours la plus part des pretensions chimeriques tant que ces Princes ne seront pas puissans dans le Pays, deviendroient toutes des droits tres reels s'ils avoient jamais un Etat en propre au delà des alpes.* Ligu. de Cambray livr. 1. pag. 23.

(174.) Ad Vitriar. Instit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 5. ibi — *Negandum intereà haud est, rebus sic stantibus, majorem ibi Pontificis, quàm Cæsaris authoritatem.*

(175.) De Ærar. lib. 1. cap. 3. n. 35. — *Cæterùm Ærarium, & proventus Pontificum Romanorum potissimùm consistunt in Vini &c. vectigalibus. — Censu Sancti Petri, quem Reges Neapolitani, Duces Parmæ, & Placentiæ, aliiq; dependunt.*

(176.) Discurs. Accadem. de Jur. pub. lib. 2. cap. 30. pag. 871. ibi — *Cui nunc sunt Feudatarii illi, Ferrariensis, & Parmensis, aliiq; Duces*, & lib. 5. disc. 2. cap. 23. pag. 207. terg. nelle annotazioni ad lit. H. — *Hodie* (Placentia) *Pontifici subest. Alciat. cons. 3. n. 1. tom. 7.*

datario del Romano Pontefice, e che à lui foggiace Piacenza; col Knipfchld. (177.) che foftenne bensì Parma con Piacenza colpi di varia fortuna, talora rendendo obbedienza all'Impero, e qualche volta unita a i Visconti, pofcia foggiogata da i Francefi, e finalmente incorporata al Patrimonio della Chiefa, che ne investì Pierluigi Farnefe; ma che finalmente l'Impero perdette i fuoi Diritti; Diremo in fine con Giovan Guglielmo Ittero Avvocato di Francfort, (178.) non effervi luogo da mettere in quiftione, che Parma, e Piacenza non fiano Feudo del Papa nell'isteffa maniera, che Modona, e Reggio fono Feudi dell'Imperadore: E fe bene quefto Autore và ideando certa fua rimota foggezione all'Impero col fuo Corringio, ad ogni modo da ciò, che diffi, potiam vedere, che fono appunto pure Idee niente meglio fondate, che le Afferzioni d'effo Corringio, maliffimo informato de i fatti recenti, ed antichi di dette Città.

Il timore di non riufcire foverchiamente lungo, e gravofo al Lettore, m'ha fatto aftenere dall'efame del Diritto di Guerra, il quale confecutivamente alle mentovate Confederazioni dovette aver luogo in favore della Santa Sede, fe voleffimo concedere, come non fi concede, ch'aveffe conquiftate, e non più rofto ricuperate, Piacenza, e Parma; e tanto più volentieri me ne fono aftenuto, quanto che averei dovuto deviare con Epifodio a ribattere una replica, la quale facilmente verrebbe in campo; dicendofi, che la Santa Sede valer fi potrebbe di quefto Titolo contro la Corona di Francia, contro la quale, regnando Lodovico XII., e Francefco I., Giulio II., e Leon X. colla forza delle loro Armi confederate con quelle dell'Impero conduffero a fine le motivate Guerre: Non già contro l'Impero medefimo, col quale non guerreggiò la Santa Sede. Senza prendere impegno non neceffario, bafta folo ricordare quel, che poc'anzi io diceva col Puffendorf, (179.) che l'Impero per

(177.) Nel fuo Trattato Politico-Iftorico-Jurid. de Jur. & Privil. Civitat. Imper. lib. 4. cap. 1. n. 116. — *Parma. Hæc Urbs variam fenfit fortunam. Primùm Imperio paruit, deindè aliquoties* (non femper) *Vicecomitibus addicta: Pofteà à Gallis fubacta, tandèm Ecclefiæ Romanæ incorporata cum Placentiâ. Utrumq; Ducatum Petrus Aloyfius Farnefius anno* 1543. (dic 1545.) *à Paulo III. gubernandam accepit. Munfter Cofmogr. lib. 4. cap. 50. & ità Imperio Jus fuum præcidit, Remig. Fefch. de Fœder. concl. 7. lit. P.*

(178.) De Feud. Imper. cap. 6. §. 25. — *De Parmæ autem, & Placentiæ Ducibus fortè non eft, cur multùm hic foliciti fimus, quando ut reliquos jam enumeratos, Cæfaris, ità hos Pontificis effe Vaffallos conftat, Judice Furftenerio cap. 52. Nec abfentit Becmannus Hiftor. Geogr. cap. 6. fect. 1. n. 6. pag. 193. & Multius de libert. omnimod. cap. 11. Parmenfem certè Ducem Pontificis Vaffallum quotannis in Vigiliâ Divi Petri, quo die Feudorum Canones in Camerâ Apoftolicâ folvuntur, ad decem Coronatorum millia hoc nomine Papæ exfolvenda obftringi, docet Sprengerus in Rom. Nov. lib. 5. cap. 8. pag. 183.*

(179.) De Jur. Nat. lib. 4. cap. 12. §. 8. — *Si Dominus fciens cum Poffeffore tanquam cum Domino fuper eâ re contrahat, jus fuum meritò remififfe cenfebitur, & quidem ut in ipfo contractus completi momento id extinguatur. — Ergo Poffefforibus rerum alienarum tacito confenfu Dominorum Dominium adquiri, fi fciverint, illos rem fuam poffidere, & tandem eandem vindicare omiferint, & commodam ejus vindicationis occafionem habuerint; nam talis negligentiæ, ac filentii fcientis, & liberè volentis, nullam aliam affignari poffe caufam, quàm quia nulla ampliùs ejus rei cura tangatur, eamq; inter fuas res habere non velit.*

per mezzo di Massimiliano I., e di Carlo V. consentendo al Papa, che ricuperasse colla forza dell'Armi, e di Guerre da lui medesimo canonizzate per giuste, da i Rè Francesi; ed indi in vigore delle Vittorie riportate possedesse Piacenza, e Parma, non può ora dopo due Secoli negare contro la Santa Sede il Titolo, che dà la ragion di Guerra, mentre nell'istesso momento, nel quale i mentovati Cesari consentirono al contratto della Lega per il fine più volte ricordato, vennero insieme a riconoscere per necessaria conseguenza, che la Santa Sede aveva Diritto di ricuperare dette Città, ed a rinunziare qualunque preteso Diritto, ch'essi a nome dell'Impero, antecedentemente avessero potuto pretendere sopra di quelle.

Per l'istesso motivo di brevità non ho voluto trattenermi a dimostrare, che la Prescrizione, e la Derelizione, in quanto vengono dal Diritto delle Genti, sono valevolissime a costituire Padrone Supremo, ed Assoluto d'uno Stato, niente meno un Suddito dell'antico Padrone, che un'Estraneo. Poichè se bene a tenore della Legge Civile vien riputato il Suddito incapace di prescrivere contro la Repubblica, od il Supremo Signore, a guisa di Servo fuggitivo; vien però nientedimeno riputato capace a tenore della Legge delle Genti, che favorisce così bene l'Estraneo, come il Suddito, quando questi siasi reso colla Prepotenza superiore alla forza delle Leggi della Patria, ed il Bene della Pace richiegga, che il Tiranno sia riconosciuto per Signore legittimo. Tanto vediamo succeduto negli antichissimi tempi, ed anche ne i Secoli men rimoti; e tanto insegnarono i Trattatori di queste materie; ed in ispecie il Puffendorf, con altri da lui citati. (180.) Al Bene della Pace, ed alla volontaria ricognizione de i Popoli, o siano liberi, o soggetti all'altrui Podestà, vuolsi attribuire forza di rendere legittimi li Principati; ed è sì vero, che l'istesso Diritto di Guerra unito colla Vittoria non basterebbe a trasferire nel Vincitore il Dominio degli Stati, se non vi concorresse insieme la volontaria ricognizione de i Popoli soggiogati; con questo solo divario, che nel caso di Guerra giusta il Vincitore ha Diritto d'estorquere colle minacce, e coll'uso di trattamenti crudeli, un tale consenso, ed una tale ricognizione; il che non è lecito nel caso di Guerra ingiusta, come lasciò scritto Puffendorf, (181.) riprovando l'opinione di Federigo Ornio, (182.) il quale pensò, che la ricognizione volontaria de i Popoli giustamente soggiogati non fosse necessaria per la traslazione effettiva dell'Alto Dominio. Lascio la discussione di queste Dottrine a chi si trova nel caso d'averne di bisogno; e vi si troverebbono forse anch'in oggi tutti i Principi del primo Rango della Germania, se colla Pace di Munster non restassero decise le quistioni tra gli Autori dell'istessa Nazione Alemanna. Egli è certo, che detti Principi di veri, verissimi Sudditi, che furono dell'Imperadore, e dell'Impero, mal grado le Leggi della Patria, sono divenuti Sovrani, assistendo nelle Diete dell'Impero, non più quai semplici Consiglieri, che furono, ma in qualità di Membri del Corpo Germanico, e s'è già provato colla scorta di Giovan-Giorgio Simone, (183.) e di Giovanni Strauchio,

(180.) De Jur. Nat. & Gent. lib. 7. cap. 7. §. 4. & 5. — *Sic si Subditi ipsi Rebelles fuerint, & se in libertatem vindicarint verè tales erunt. — Donec ex diuturno silentio colligatur, antiquum Dominum Jus suum habere pro derelicto.*

(181.) cit. cap. 7. §. ult.

(182.) De Civit. lib. 2. cap. 9. §. 2.

(183.) Præsid. Accadem. sive de Jur. Nat. & Gent. part. 2. dissert. 18. cap. 3. §. 3. — *Variis præsertim turbis exortis, atque discordiis, quibus suffulti Prin-*

chio, (184.) i quali cercando l'Origine de i tanti Principati della Germania, non san recarne altra migliore, che la contumacia di quei, che prima furono semplici Magistrati, contro gl'Imperadori loro Sovrani; poichè questi non potendo reprimere i Contumaci coll'Autorità delle Leggi, nè colla forza dell'Armi, van dessi argomentando, e conghietturando, che v'acconsentissero; ma di fatto conchiudono, che se l'andarono acquistando a poco a poco più per la via di Fatto, che di legittima Concessione, della quale prima della Pace di Munster non si trova vestigio. E pure da tali principj eransi avanzati a sì vasta grandezza, che i loro Stati andavano, come vanno oggi, quasi fregiati del luminoso Carattere della Maestà. (185.) Il Papa non ebbe in verun tempo mestiere di ricorrere a questi sussidj, poichè non fu egli mai Suddito dell'Imperadore Germanico, sì che avesse bisogno di sottrarsi dalla di lui Podestà colla Contumacia, colla Prepotenza, e colle arti de i Servi fuggiaschi: Ma fu da i tempi di Pipino a questa parte, ed è Supremo Indipendente Signore de i suoi Stati; e se bene dagli Arrighi, da i Federighi, e da i loro simili, sostenne persecuzioni crudeli, difese però sempre l'Alta sua Prerogativa d'Indipendente. Egli è un pezzo, che pacificamente la gode, essendo cessate, la Dio mercè, quelle antiche turbolenze. Certa cosa si è, che da quattro Secoli ormai vicini a compiersi vien riconosciuto, e trattato da Supremo, Indipendente Signore dagli Augustissimi Cesari, per confessione dell'Alemanno Pfeffingero Illustratore del Vitriario. (186.) Gracchj ora chi vuole, e quanto vuole in contrario.

Principes Imperii jure Superioritatis, & absolutæ administrationis Provincias sibi assignatas vindicabant. — Et hæc pedetentim Potestas magis, magisque crevit, ità ut non tantùm Dominium Utile, jure Feudi competens, in Provinciis exercere, sed ipsam αὐτοκρατίαν, *& Jura Superioritatis usurpare cæperint, vigore quorum hodie ad Comitia vocati, non ampliùs ut nudi Consiliarii, sed tanquam* ἄρχοντες *iisdem adsunt.*

(184.) Instit. Jur. Pub. tit. 8. — *Hoc tamen constat, eos cæpisse post tempora Ludovici Pii, & ante tempora Conradi I., qui eos ampliùs in ordinem redigere non potuit, quamvis multa cum iis sat prudenter bella gereret.* — §. 3., e seguita §. 4. — *Hoc modo Duces, Comitesq; grassati sunt ad eam Potestatis magnitudinem, quæ non, ut olim, temporalis, & ministra ampliùs, ceu Gubernatorum, sed penè Regalis esse cæpit.*

(185.) Besold. de Jur. Fœder. cap. 3. §. 5. — *Est namque generalis traditio Doctorum, Duces, Marchiones, & Comites, Imperialia Jura, & Regalia liberè usurpantes, uti plenitudine Potestatis, & quasi in Majestatis esse possessione.* — Strauch. cit. tract. tit. 14. §. 8. 10. & 13. in specie, ibi — *Summa hujus Potestatis vulgò ità repræsentatur, ut Princeps in Territorio suo tantum perhibeatur posse, quantum Imperator in Universo Imperio.*

(186.) Ad Instit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 4. §. 2. — *Post Ludovici Bavari tempora Cæsares cum Pontifice, tanquam cum libero Principe semper egisse, satis superque constat.*

PARTE SECONDA.

VErserà la Seconda Parte della mia Dissertazione, a differenza della Prima, principalmente sopra la sposizione de' titoli, che la Santa Sede in varj tempi, e da varj Imperadori, ottenne sopra le Città di Piacenza, e Parma; che si faran conoscere col Divino ajuto verissimi, e di totale sussistenza, con abbattere le opposizioni de i nostri Avversarj; e verserà insieme, secondariamente però, e men principalmente, sopra il possesso, che la Santa Sede, poco meno, che in ogni Secolo, godette, benchè spesse fiate dalla Violenza rimanesse spogliata; ricuperandolo però sempre, qualora colla forza dell' Armi, e qualora colla volontaria Dedizione de i Popoli, quando le circostanze de' tempi loro il permisero.

Siccome dunque la necessità dell'impegno m'obbligherà frequentemente ad intraprendere la Discussione di que' titoli, ne i termini di mero, e semplice Petitorio, non avanti qualunque Giudice, ma in faccia del Mondo, e massimamente del Mondo Cristiano, presso del quale cadaun Principe, quanto si voglia Supremo, e Indipendente, dee avere premura di tramandare a i Posteri il suo nome illibato, e guadagnarsi concetto di giusto Signore. (187.) E siccome ancora la Causa, della quale si parla, non soggiace alle Leggi, colle quali giudicate vengono le Cause de i Privati, mercechè la Controversia dibattesi tra due Principi Supremi: Così sia di mestieri protestare sul bel principio, ch' io userò, come feci pur anche nella Prima Parte, le massime della Giurisprudenza pubblica; e per discostarmi quanto meno potrò dagli Avversarj, userò principalmente con ogni studio le massime ancora del Jus pubblico Romano-Germanico, fin a che troverò, che tra desso, e la Giurisprudenza Universale delle Genti, non sia più che manifesta ripugnanza. Cadauna Nazione ha il suo Jus pubblico adattato al bisogno della propria Repubblica, ed a i costumi de i Popoli a lei soggetti; e cadauna Nazione, stando ne i limiti, e dentro alla circonferenza de i proprj Stati, può limitare in qualche parte il Jus delle Genti. (188.) Ma sarebbe poi frivolezza il volere, ch' altri Popoli, o Principi liberi, ed ugualmente Supremi nella Podestà, benchè inferiori nella grandezza de i Dominj, e nell' ampiezza degli Stati, dovessero attenersi a quelle limitazioni. (189.) Io ho voluto rimarcare questa diffe-

 renza

(187.) *Principum diversam esse sortem, quibus præcipua rerum ad famam dirigenda*. Tac. Ann. 4. ed altrove — *Unum Principibus insatiabiliter parandum, prosperam sui memoriam*.

(188.) *At ut ex his, quæ istius Juris* (Gentium) *sunt, quælibet Civitas in suo cœtu quidquam sibi applicat, & suum peculiare fecit, quomodò quamplurima ejus in Civiles Leges, atq; mores transeunt, ità subest Civitatis, atq; Imperii Potestati, qua suos ità Cives uti licet, ut placet applicare, moderari, relaxare, mutare, imò abrogare, & in aliam formam transferre*. David Meu. Nucl. Jur. Nat. & Gent. Inspect. 6. §. ult. n. 2.

(189.) *Quatenùs Juris istius cum aliis Exteris est communicatio, & hujus aliquod illorum vinculorum, per quæ ad Juris debitum populos invicèm colligari suprà vidimus, non superest magis facultas in præjudicium, vel incommodum aliorum quidquam immutandi, vel aliter constituendi, quàm uni Parti Paciscentium liberum, invitâ alterâ à communione conventâ recedere. — Non esset verè Jus Gentium, si hoc superesset* (a cagion d'esempio, la Teutonica Giurisprudenza, ovvero il Jus pubblico della Lamagna) *quod omnem ejus rationem*

renza tra Jus pubblico di Nazione particolare, a cagion d'esempio, dell'Alemanna, e Jus pubblico delle Genti, perchè il Lettore non venisse a cogliere per inavvertenza qualche sbaglio, ed equivoco, vedendo, ch'io, per lo più (e fu consiglio d'animo deliberato, e non puro caso) reco le Autorità de i Dottori Teutonici, ne i quali trovo ammesse senz' alterazione non poche massime del Jus delle Genti; ma vi trovo ancora diversi provvedimenti stabiliti dalla pratica, e diverse opinioni da i Trattatori Tedeschi insegnate, come meglio giudicarono convenire alla situazione della propria Repubblica, ed alle consuetudini introdotte dalle loro Diete, e dal consenso de i loro Principi; e massimamente con riflesso allo stato delle cose, e de i Secoli più recenti, ne i quali furono ricevute massime diverse da quelle, che correvano negli altri Secoli più rimoti. Pregasi chi legge, di tenere presenti alla considerazione queste avvertenze, perchè utilissime saranno per discoprire gli equivoci degli Scrittori Teutonici, i quali talora confondono col Jus pubblico delle Nazioni il Jus pubblico proprio della Lamagna; e talora vorrebbono, che il loro proprio Jus pubblico valesse contro alcuni Popoli, ed in ispecie contro quei, che sono inferiori di forze, benchè già da molti Secoli non riconoscano più il Dominio Alemanno, e vivano con sue Leggi particolari, e con altro Jus pubblico, parimente loro proprio, salvo sempre il Diritto universale delle Genti; e talora finalmente producono Recessi delle Diete, e Costituzioni Imperiali, o Consuetudini novelle, per abbattere la validità di molti, e molti atti seguiti ne i Secoli più vecchj, quando s'osservavano consuetudini contrarie, e non v'era Legge, che restrignesse la Podestà, e libertà de i Cesari, che fecero simili atti. Discenderò fra poco, quando il bisogno della Causa ricercherallo, a i casi particolari; bastando per ora averne dato qualche tocco sul generale.

Confessò il Tedesco Pacifico a Lapide, (190.) che, da ducent' anni indietro, cioè prima che Lutero incominciasse la sua ribellione contro la Romana Sede (sostenuta poscia parte per interesse, e ragion di Stato, e parte per impegno di cieca passione, da chi seguitollo) trovavansi ben pochi Documenti delle cose Germaniche; e quei pochi, che ricevuti aveano da i loro Maggiori, erano da molte tenebre ingombrati; Soggiugne però, che dopo l'invenzione delle Stampe (se pure fu invenzione, e non più tosto imitazione dell'ingegnosissima Nazione Cinese) se ne son trovati in tanta copia, che non ci vuole molta fatica per apprendere la Storia Teutonica; quasi che l'invenzion delle Stampe abbia potuto dar l'essere a quei Documenti, che gli Antenati per negligenza, o perchè non vi furono, trasmessi non aveano a i Posteri. Reca perciò maraviglia il sentire ad ogni passo gli Scrittori della Lamagna a disprezzare le prove, che dagli Scrittori di diverse Nazioni vengono contro di loro prodotte; mentre se tai Documenti sono di fresca Data, e così men vecchj di ducent'anni, v'oppongono altri pretesi loro Documenti antichissimi, che non ricevettero da i loro Maggiori; e se sono di Data alquanto

rationem faceret inanem, & illusoriam. Meu. ubi sup. n. 2. conchiudendo n. 3. — *Cum aliis ità observare necesse fuit, quomodò Usus Populorum tacita velut conventio invicem obstrinxit: In subjectos mutare, & uti suæ Civitati aptiùs, commodiùsque statuere licuit*.

(190.) Not. & Strict. in Severin. de Monzamb. disc. 1. pag. 18. ibi — *Monumenta autem rerum Germanicarum, licèt à Majoribus nostris, parvo numero, & obscura ferè ad nos transmissa sint, tamen Typographiâ inventâ studiis clarorum Virorum à ducentis abhinc annis in tantâ copiâ, & tam præclarâ habemus, ut Historia Imperii nostri comparatu haud sit difficilis*.

quanto più antica, subito v'oppongono, che non sono autentici; ne richieggono gli Autografi, e se loro si mostrano, mal grado le soscrizioni Originali de i Principi, i Sigilli, e le altre Caratteristiche irrefragabili di verità, con mirabile franchezza tutto negano, tutto mettono in canzone, ed aggiugnendo ingiustizia ad ingiustizia, pretendono, che loro si creda sulla fede d'un Goldasto, d'uno Sleidano, e d'altri loro passionatissimi Connazionali, tante volte di falsità convinti.

Io confesso all'incontro con ingenuità non inferiore a quella di Pacifico a Lapide nel luogo poco fa marcato, che la Santa Sede, ed i Romani Pontefici non possedettero Piacenza, e Parma, come dissi, continuamente nei Secoli, che precedettero l'anno 1512., le possedettero però, benchè con varj, e qualche volta con lunghi interrompimenti. Fu contuttociò quel possesso della Santa Sede di lunga mano diverso da quello, che dagl'Intendenti suole chiamarsi Desultorio; cioè Saltuario, e meramente Accidentale. Spesse fiate accade, che i Dominanti per incentivo d'ambizione, e per cupidigia di regnare, abbracciano le opportunità di dilatare le Filaterie de i loro Stati. I nemici della Romana Sede procurarono da ducent' anni in quà, e procurano far concepire al Mondo, che i Romani Pontefici, i quali regnarono da i tempi del Rè Pipino di Francia, ed anche da i tempi assai più rimoti, fino a i giorni nostri, abbiano tenuta, e praticata questa massima d'empia, e detestabile Politica; malignamente interpretando tutto ciò, che fecero, per ricuperare le Città, e gli Stati violentemente loro usurpati; e per colorire vie più l'ingiuste loro intenzioni, fabbricarono calunnie per annerire la fama di non pochi Pontefici, Uomini per altro chiarissimi per Santità, e per Dottrina, ammirati come tali da tutta la Posterità. All'incontro tutte le azioni d'Imperadori Scismatici, nemici capitalissimi della Chiesa, e di Gesù Cristo, e massimamente quando vennero ad iscaricare le loro furie sopra l'Italia, spacciate sono da quegli Scrittori, quai legittimissimi possessi, ed esagerate in qualità di prove irrefragabili del preteso Alto Imperial Dominio sopra le Provincie, che posero a fuoco, e fiamma, e sopra le Città, che con ogni sforzo volevano incenerire. Se nient' altro ci fosse di mezzo, su cui fondare più accertato giudizio, ogn'Uomo d'equità, il quale vedesse, che Piacenza, e Parma, da ducent'anni indietro, durando più Secoli, sono state possedute ora da i Romani Pontefici, e dalla Santa Sede; ora dagl'Imperadori, e da i loro Vicarj, o da i loro Feudatarj; ed ora da i Nemici non men de i Papi, che de i Cesari: Direbbe nel suo interno, che non può farsi gran fondamento sopra quei possessi, che balzavano con sì grande facilità dall'uno all'altro; e che tutti erano Desultorj, Saltuarj, e meramente Accidentali; e un tal discorso resterebbe appoggiato dall'autorità del Grozio, rettissimo Estimatore di queste materie; (191.) Che se poi oltre al riflesso a quella sorta di possesso, vario, incerto, contrastato, quell'Uomo d'equità, che dissi, piegherà il pensiero, e darà una semplice occhiata alla Storia de' tempi succeduti, allora egli è certo, che fisserà il proprio giudizio, e francamente dirà, essere senza dubbio migliore il Diritto di quella parte, la quale dopo tante vicende ritenne finalmente con pace, e col consenso de' suoi vecchj Contradditori, e conservò da ducent'anni in quà, il suo possesso. Direbbe inoltre, che contro d'un tal Possessore ingiustamente allegarebbono gli antichi Contradditori l'eccezione, ch' altre volte averebbono

(191.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 4. §. 9. — *Desultoria possessio nihil efficit, quomodò Numidæ excipiebant adversùs Carthaginenses. Per opportunitates nunc illos, nunc Reges Numidarum usurpasse Jus, semperque penès eum possessionem fuisse, qui plus armis valuisset.*

bono forse potuto dedurre, di possesso Desultorio, Saltuario, Accidentale; Direbbe in una parola, essere pretensione ingiustissima quella degli altri antichi Possessori, che, dopo tutto questo, rivangar volessero ciò, ch'allora essi non puotero sostenere, mal grado gl'infiniti tentativi, che fecero, portando nelle Provincie dell' Italia, ed in quella particolarmente dell' Emilia, orridi saccheggj con ispargimento d'immenso sangue battezzato; Resterebbe finalmente dissipata ogn'ombra di dubbio nella di lui mente, quando avanzasse più oltre i suoi pensieri, ed allo stato ultimo del possesso attuale da ducent' anni in quà sopra le due Città in quistione, trovasse, che s'uniscono più titoli sufficientissimi, e legittimissimi, alla Santa Sede accordati fin da quei medesimi Cesari, ch'in altri tempi impugnarono l'accennato di lei possesso, come or ora sono per dimostrare.

Debbo pur anche avvertire il Lettore, che nel riferire i Fatti, da i quali nasce il Diritto, io mi valerò per lo più degli Autori, che sono dati alle Stampe, acciocchè ognuno, volendo, possa farne il riscontro, e di rado porterò li manoscritti; e questo ancora sol tanto, quanto gli Autori suddetti ne garantiscono di vista, e giudizio proprio l'esistenza, il contenuto, ed il credito; astenendomi dall'esame critico, come non consacevole al mio principale intento, ch'è indirizzato alle Massime, ed a i Dogmi del Jus pubblico universale delle Genti, ed anche particolare della Nobilissima, ed Ingegnosissima Nazione Germanica, conforme ho detto. Monsignore Giusto Fontanini soddisfarà pienamente al gusto ancora della moderna Critica coll'Opera erudita, che dalla di lui penna stà per uscire a momenti alla pubblica luce: E metterà nel suo intiero lume i Fatti medesimi fondati con ogni genere di più isquisita Letteratura. Ho parimente stimato dovermi dispensare dalle citazioni, che potrebbono addursi, per così dire, ad ogni parola, essendomi ingegnato di compendiare, e raccorciare sotto brevissimi racconti le Storie de i tempi, e delle azioni più memorabili, convenevoli al bisogno, le quali presso gli Autori riempiono ben grossi Volumi. L'erudito Lettore scorgerà in leggendo, che i miei racconti son tratti dalle Storie più pure, e ben note al Mondo, ancorchè non le vegga citate; e non disapproverà, in riguardo al difetto di tali citazioni, il mio contegno.

Le Città di Piacenza, e Parma dal 1447. (nel quale succedette la morte del Duca Filippo Maria Visconti, ultimo di quell'Illustrissima Famiglia) fino al 1512. restarono, non ha dubbio, fuori del possesso della Romana Sede; e quindi sembrar potrebbe a taluno, essere fatica inutile tenere a bada il Lettore sopra la Storia de i possessi, ch'altri Potentati v'esercitarono; ed a taluno ancora sembrar potrebbe, che 'l corso d'anni sessantacinque, coll' innazione de i Romani Pontefici, ch'in tutto quell'intervallo notabile di tempo trascurarono ricuperarle, fosse capace d'infiacchire, e di screditare i Diritti della Chiesa; massimamente che inoltrando il pensiero di là dal dett'anno 1447., si scorge la medesima sonnolenza de i Pontefici, ch'allora regnarono, per tutto il Governo dell'accennato Duca Filippo Maria, che durò quarantacinque e più anni compiuti. Laonde pare, che vi sia luogo di ritorcere contro di me quasi tutto ciò, che recai nella Prima Parte della mia Dissertazione in favore della Romana Sede.

Svaniranno quest' ombre di sospetto, qualora si compiacerà il Lettore tenere presente alla sua penetrante considerazione la Massima fermata da Giovanni Limneo, Dottore insigne Tedesco, (192.) essere cioè sempre lecito, giusta la

(192.) In Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 177. n. 25. ibi — *Hinc statuendum semper*,

la Ragion Naturale, e delle Genti, ricuperare le cose ingiustamente a noi levate, e non poterci far ostacolo il solo corso di tempo lunghissimo, se procedette la taciturnità, e la tolleranza del vecchio Possessore da timore capace di farsi largo in un Popolo d'animo costante, o da violenza, e forza superiore dell'Occupatore. S'io dunque mostrerò (e mostrerollo con perfetta evidenza morale) che Piacenza, e Parma erano state occupate a viva forza da due prepotenti Famiglie, Sforza, e Visconta, in pregiudizio della Santa Sede; e che nel tempo lunghissimo, che ho detto, la Santa Sede, ed i Pontefici, che la governarono, non intrapresero, mossi da timore, che poteva far impressione nell'animo d'Uomini di petto forte, e ritenuti da prepotenza, e forza superiore, il riscatto delle mentovate Città: Bisognerà, che il discreto Lettore confessi, e dovran confessare gli Avversarj in conformità delle loro massime, che i Diritti della Santa Sede non restarono pregiudicati *Solius temporis etiam longissimi cursu*; e che Papa Giulio II. giustamente ricuperolle nella favorevole congiuntura, che si presentò, d'unire le di lui forze colle forze dell' Imperadore Massimiliano contro Lodovico XII., ed averle Papa Leon X. ancora giustamente ricuperate dall'Invasione di Francesco I. coll'ajuto, e colla Lega da lui contratta coll' Imperadore Carlo V.

Siccome però io confesso di buona fede, che la Santa Sede nel tempo, di cui parlo, restò nell' innazione; così bramerei, ch'all' istesso modo confessassero di buona fede gl' Imperialisti, ch'ozioso restò, e non curante, ancora il Sagro Romano Impero dall' anno 1400. sin' all' anno 1495., cioè quasi tutto quel tempo, che contro la Santa Sede così francamente s'obbietta. Per conseguenza tenendo salda la massima de i Dottori Tedeschi, la Santa Sede difenderà la di lei lunga taciturnità dalla taccia di negligenza, con quelle stesse ragioni, e fondamenti, co'quali gli Avversarj pretendono di difender la propria. L'equità non comporta, che solamente contro de i Principi, che non compongono il venerabile Corpo Germanico, ricevuta sia la loro Dottrina, ch'insegna (193.) essere appena credibile, che nel decorso di tempo lunghissimo niuna occasione affatto siasi presentata di provvedere alla propria indennità, o colle proprie sue forze, o con quelle de' suoi Amici. Pretende il Limneo, e pretendono gli altri di lui Connazionali, che non ostante il silenzio, e la tolleranza del Sagro Impero sopra ben molte Città, e Stati dell' Italia, non solamente uno, ma due, tre, e quattro Secoli, possano i Cesari allegare il timore, e la prepotenza degli Occupatori; il difetto d'occasioni proprie, ed opportune d'agire, e di far valere i Diritti Imperiali; in una parola, ch'essi non sono nel caso, che *Negligentia taciturnitatis longissimæ causa fuerit*; e perciò, che contro d'essi non abbia luogo la pena, che 'l Diritto delle Genti impone a i Negligenti; e che le liti promosse già da i Federighi, dagli Arrighi, e da simili altri Cesari fortissimi, ed amareggiatissimi contro gl'Italiani, rimangano ancor vive; che non si debba tener conto della

semper, & perpetuò, injustè nobis ablata, justè repeti posse, nec solius temporis etiam longissimi cursum Repetentibus obstaculo esse posse — Si metu cadente in Gentem constantem, aut vi impediatur.

(193.) Limnæ. l. c. n. 26. ibi — *Vix credendum longissimo tempore nullas planè occasiones adversus metum* (soggiugne poi lo stesso, rispetto alla Prepotenza) *sibi consulendi per se, vel per alios intervenisse* — & n. 7. — *quod si negligentia taciturnitatis longissimæ causa fuerit, credo etiam ex Jure Gentium, repetitioni locum non esse, tùm ut pœna penès Negligentem maneat, tùm ut litium terminus sit, quieti publicæ consulatur, & bella, in quantum fieri potest, sufflaminentur.*

della quiete pubblica, e non poterſi da funeſtiſſime Guerre diſpenſare i motivi, co'quali eſcludere pretendono la negligenza de i Ceſari, e dell'Impero, e per conſeguenza ſottrarli da quel Canone del Diritto delle Genti, ch'eſſi medeſimi non oſano contraſtare – *Si negligentia taciturnitatis longiſſimæ cauſa fuerit, etiam ex Jure Gentium repetitioni locum non eſſe;* – i loro motivi, diſſi, a giudizio del rimanente dell'Uman Genere, ſono di tal fiacchezza, che non meritano replica. Allegano fra gli altri (194.) le Diſcordie loro inteſtine; le occupazioni d'altre Guerre co' Principi Criſtiani; la prepotenza del vicino Ottomano; i quali, dato, che valeſſero, o valer poteſſero contro i Monarchi delle Gallie, delle Spagne, dell' Inghilterra, che furono, e ſono capaci d' incutere timore cadente in *Gentem conſtantem* (qual fu ſempre la Generoſa Nazione Alemanna) e di far oſtacolo con forze uguali alle forze della Lamagna: Sarebbono, ſtò per dire, ridicoli a confronto della Romana Sede, e d'altri inferiori Potentati dell'Italia, che non vi fu Imperadore, il quale ſe aveſſe voluto mettere in non cale i motivi della Giuſtizia, e della Pietà, non aveſſe potuto fare altrettanto contro i Romani Pontefici, quanto fecero alcuni bellicoſiſſimi Ceſari. Laonde io credo poter conchiudere, che, ſe le Città di Piacenza, e Parma, non furono ricuperate dagl'Imperadori, e dall' Impero nel tempo ſteſſo, nel quale la Santa Sede per timore cadente in *conſtantem Virum*, ed impedita da prepotenza degli Sforzeſchi, e dei Viſconti, non fece tentativo *per ſe, vel per alios* di ricuperarle, non per queſto le dovrà oſtare la taciturnità, od il ſilenzio.

Era mancato in dett'anno 1447. il dì 31. Luglio Filippo Maria Viſconti ſenza legittima Prole, e con aver laſciata Bianca Maria ſua Figlia baſtarda, in Moglie collocata con Franceſco Sforza, cui dato avea Cremona in Dote. Vedendo i Piacentini la debolezza della Romana Chieſa ſotto Eugenio IV., pur allora defunto, e ch'era ſtato miſeramente travagliato sì dal detto Viſconti, come da altri Tiranni, che l'infelice Italia laceravano; e vedendo, che i Milaneſi ideavano formare una Repubblica, ſotto la quale ſperar non poteano migliori trattamenti di quelli, che ſofferti aveano da detto Filippo Maria, e da altri empj, e deteſtabili Tiranni; ſtando maſſimamenre l'inveterata avverſione, ch'eſſi profeſſata ſempre aveano contro li Milaneſi, (195.) vedendo, diſſi, tutto ciò i Piacentini, ributtarono la Dominazion Milaneſe; e trovandoſi aſſai inferiori di forze, per non eſſere da'ſuoi antichi Rivali manomeſſi, ſi diedero volontariamente alla Repubblica Veneta, che nella Città poſe ragionevole Preſidio. Franceſco Sforza, non ancor fatto Duca di Milano, attaccò la Piazza, e caccionne i Veneti, dopo l'aſſedio di quaranta giorni, che fu de i più rinomati nelle recenti, e nelle vetuſte Storie, paragonato a quei di Sagonto, di Siracuſa, o di Tiro, da Giuſeppe Ripamonzio. (196.) Altrettanto facevano i Parmigiani, ma furono intercette lettere del

(194.) Limnæ. ubi ſup. pag. 180. n. 11. & duob. ſeqq. — *Partìm Turcarum impetus, & rei difficultas, partìm ſtudium quietis, omnes autem inteſtina ſive bella, ſive diſcordiæ, præpediverunt, avulſa membra corpori reddere, & promiſſis ſupplementum dare.*

(195.) *Si Cives veſtros*, diceva S. Bernardo a i Milaneſi, proccurando riconciliarli col Papa, ſindallora di Piacenza Supremo Padrone, *à vinculis Placentinorum eximi petiiſtis* (à Pontifice); *exemit*. Sigon. ad ann. 1136.

(196.) Hiſtor. Urb. Mediolan. lib. 5. impreſſ. per Græv. Tom... col. 612. ibi — *Quadraginta dierum labore expugnat. Sagunti profectò, ſive Syracuſarum, aut Tyri conſtantiam, & ærumnas, & hinc Oppugnantium, hinc Obſeſſorum artes, & in utraque parte multiplicem ſtragem, Placentina ea res æquavit.*

del Roffi, da Francefco Piccinini Generale de' Milanefi, che prevenne l'effetto della loro deliberazione, mantenendo Parma fotto la detenzione della nuova Repubblica, la quale poc' appreffo venne in potere dello Sforza con tutte le Città, che teneva. (197.) Nè la Romana Sede tentò ricuperare in quella congiuntura le Città di Piacenza, e Parma, ufurpatele dal defunto Duca; nè l'Imperadore Federigo III. fece alcun tentativo di fatto per ricuperare il Feudo di Milano, devoluto all'Impero per linea finita delli Vifconti. Contuttociò l'Arnifeo (198.) vuole, che lo Sforza dimandaffe da Federigo l'Inveftitura, e che pofcia replicaffe la dimanda Galeazzo di lui Figliuolo, e che non fofse loro accordata, perchè vorrebbe pure, che l'Impero avefse fatto qualche cofa, per mantenere vivi i fuoi Diritti, anche per mezzo degli Sforzefchi; facendoli dichiarare con quella pretefa dimanda, che tenevano Milano, e tutte le altre Città, che poffedevano, come Feudatarj, ed a nome dell'Impero. Sarebbe ftato neceffario, che l'Arnifeo, Scrittore erudito, e che a dovizia abbonda di citazioni, recaffe della di lui afferzione le atteftazioni degli Storici, perchè il Mondo và perfuafo, che Francefco Sforza s'impadroniffe di Milano, e di tutte le altre Città, che v'aggiunfe, col titolo di mero, meriffimo Conquiftatore; e che, ottenuto l'intento di fottomettere li Popoli, d'altro non fi prendeffe penfiero, che di farfi acclamare, e riconofcere pacificamente per vero Duca; eftorquendo dalla Nobiltà Giuramenti fpeciali di fedeltà, fenza che vi fi vegga inferita Claufola, ch'importaffe foggezione al Sagro Impero. Procurò renderfi benevoli tutti quelli, che fpiccavano per chiarezza di Natali, o per valore. Concedette loro privilegj ampliffimi; confermò le Inveftiture de i Feudi, che poffedevano; ne inveftì molti di nuovo liberalmente, ed in ogni cofa operò da Supremo, e indipendente Signore.

Diffe ben' egli, Federigo III., qualche cofa, ma non vi furono altro, che parole; e, non trovandofi per avventura forze fufficienti per attaccare Nemico di sì rinomato valore, qual era lo Sforza, tralafciò i tentativi dell' Armi; ed è ben verifimile, che averebbe data di buona voglia l'Inveftitura a Francefco, fol tanto, ch' a mezza lingua fi foffe lafciata fcappare parola, che prefa l'averebbe, come poc' anzi, il dì 6. Luglio 1426., da Sigifmondo era ftata conceduta al defunto Duca: non oftante, che foffe recente allora la memoria, che la primitiva Inveftitura, fatta da Wencislao a Giovan-Galeazzo Padre di Filippo-Maria, foffe ftata caffata, ed annullata dal Corpo Germanico, colla depofizione di Wencislao dall' Impero, per motivo ancora di quella Inveftitura. Cedette allora Federigo faggiamente alla neceffità di que' tempi: ma più faggiamente, e più neceffitofamente, cedette ancora Papa Nicolò V., l'uno, e l'altro commoffi, e ritenuti dallo fpavento, che Maometto II. incuffo avea colla felicità delle fue Armi a tutto il Criftianefimo. Durò quello fpavento lunga pezza dopo, e fi fece anco maggiore, dopo che Maometto ebbe prefo a forza la Città di Coftantinopoli nell'anno 1453., facendofi coronare Imperadore dell'Oriente. Pio II. fucceduto a Nicolò V., dopo il breve Pontificato di Califto III., impiegò la maggior parte de' fuoi zelantiffimi penfieri nell' impegno d'unire il Criftianefimo in una Crociata, che

(197.) Ripamont. ubi fup. col. 620. Cor. Iftor. Milan. pag. 849. e feg. dove defcrive tutta la ferie di quella Conquifta, e come furono coftretti li Milanefi ricevere lo Sforza a' 29. Febbrajo 1449., differendo il folenne ingreffo, e l'affunzione del titolo di Duca per acclamazione del Popolo a dì 1. Marzo fuffeguente.

(198.) De Jur. Majeft. lib. 1. cap. 5. n. 5.

che promosse incessantemente sin' all' ultimo respiro, morendo allorchè era passato in Ancona per dare la Pontificia Benedizione all' Armata, che dovea far vela contro quel formidabile Nemico. Stabilì frattanto lo Sforza la sua novella potenza, tramandandola nell' anno 1466. a Galeazzo suo Primogenito, che tenne l'istesso metodo, imitando l'esempio del Padre nel governo de' proprj Stati con totale indipendenza dall' Impero, fin a che trovandosi nel più bel fiore dell' età sua, da Giovanni Andrea Lampugnani, Girolamo Olgiati, e Carlo Lanfranco Visconti, Zelatori della pubblica libertà, fu risolutamente ucciso nella Chiesa di S. Stefano l'anno 1476. (199.) Sulle vestigie di Galeazzo camminò Giovan-Galeazzo di lui Figlio, o vogliam dire, a nome di Giovan-Galeazzo, Lodovico chiamato il Moro, Figlio secondogenito di Francesco, finchè il timore lo spinse a procacciare sussidj dall' astuzia, e da' suoi connaturali, e profondi artifizj, marchiando di passo franco attraverso a tutte le Leggi dell' Onestà.

Ciò stando, la condizione dell' Impero, e dell' Imperadore Federigo III., il di cui lunghissimo Governo pareggiò, ed anzi oltrepassò le Usurpazioni, e Governi Tirannici di Francesco, di Galeazzo, e di Giovan-Galeazzo Sforza, non fu di migliore, nè d'inferiore qualità alla condizione de i Pontefici, che frattanto governarono la Chiesa; avvegnachè gli Sforzeschi occuparono le Città di Piacenza, e Parma, con quella stessa ingiustizia contro la Santa Sede, colla quale tennero Milano, e le altre Città in pregiudizio dell' Impero, il quale non può valersi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialisti, di tal possesso, vizioso, violento, e spogliativo in se medesimo, affine di preservare i suoi pretesi Diritti, senza contraddire all' evidenza del lume naturale, cui ripugna non meno ne i soggetti Fisici, che ne i Morali, la congiunzione de i due contrarj, e più ancora la combinazione di due Contraddittorj, qual sarebbe in volere, che i mentovati Francesco, Galeazzo, e Giovan-Galeazzo, avessero preservato all' Impero le sue ragioni, nel tempo, e con quegli atti medesimi, co i quali manifestamente procuravano spogliarne l' Impero stesso. (200.)

Fu differente, nol niego, la condizione della Santa Sede da quella dell' Impero sul finire di quel Secolo, allorchè Lodovico il Moro, e successivamente Lodovico XII. Rè di Francia, riportarono dall' Imperadore Massimiliano I., Figlio, e Successore di Federigo III., le Investiture, che accennai nella Prima Parte, e che in seguito del compendioso racconto Storico di bel nuovo son quì per riferire. Risoluto il Moro di trarsi dal volto la maschera, e di salire di piè franco sul Trono dello Stato, che in sostanza già da molto tempo avea incominciato ad usurpare sotto la coperta di Tutore, e Curatore, e poscia d'Amministratore di Giovan-Galeazzo suo Nipote, diede a questi un veleno, ch' andasse a poco a poco struggendolo, nel mentre ch' esso, tessendo le ultime fila dell' indegna orditura, ne procurava due opportuni Sostegni. Dovea egli sentire, mal grado l'Ateismo, che professava, gli strazj della Coscienza, cui d'ordinario soggiacciono li Tiranni (201.) Ma più sensibilmente lo crucciava il timore della meritata vendetta, che gli sovrastava dal Rè di Napoli,

---

(199.) Cor. loc. cit. part. 6. pag. 980. & seq.

(200.) ***Facultas Moralis — ad contraria putà ad agendum, & ad impediendum, non datur per rei ipsius Naturam.*** Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 23. §. 13.

(201.) *In ipsa mente*, Tac. Ann. 6., *Tyrannus aspicit laniatus, & ictus, quandò ut corpora verberibus, ità sævitiâ, libidine, malis consultis animus dilaceratur;* E li descrive eruditamente Arnise. de Tyrann. cap. 3. sect. 9.

Napoli, Suocero di Giovan-Galeazzo. Rivolse dunque l'animo al Rè Carlo VIII. di Francia, istigandolo per mezzo di Carlo Balbiano, Uomo di molto senno, ad invadere il Regno di Napoli, calando giù dall' Alpi nell' Italia co' suoi Eserciti, in vigore degli antichi Diritti di Successione, derivati dal famoso Carlo d'Angiò, poscia devoluti, e consolidati nella Corona di Francia. Riscaldò l'animo del giovane Rè collo sborso di grosso peculio, e colle promesse d'ogni sua assistenza, ed ajuto, e sortì felicemente nella sua intrapresa. Non permise la Divina Provvidenza, ch'avea preparato il flagello all'Italia, che Lodovico aprisse gli occhj, e prestasse fede al saggio consiglio, che gli diede il Balbiano, stando in Torre Chiara, Villa del Parmigiano, il quale gli dicea, (202.) che — *volesse considerare quello, ch'alcuna volta gli potesse succedere, considerato, ch'egli molto bene aveva compreso l'animo del Rè, e che grandissime cose era per fare la Possanza di Francia, tuttavolta che le ali sue si stendessero in Italia; e che molto bene avvertisse, che non fosse la venuta de' Francesi la sua rovina.* — Come altresì non permise, che dal suo lato il Rè Carlo ascoltasse il consiglio prudentissimo de' suoi Baroni, che, secondo lo stesso Autore, (203.) fra le molte ragioni, ch'allegavano per frastornarlo dall'impresa d'Italia, dicevano — *Essere da temere, che Lodovico Sforza, prudentissimo Principe, e concitatore di questa lite, il quale non vuole esser cacciato da Alfonso per la Signoria dell' Impero di Milano, non faccia la Pace col suo Nimico, e serrando Voi colle vostre Genti, non vi faccia tagliare à pezzi, nè è da fidarsi, ò Carlo, di colui, il quale alcuna Umanità non hà usato verso il suo Nipote.* L'indovinarono appuntino que' saggj Baroni, mentre per opra del Moro fu conchiusa la Lega, le di cui Armi poco mancò, che, mentre tornava il Rè Carlo dalla Conquista di Napoli, nol facessero in pezzi sul Parmigiano, nella Villa di Fornovo, come fecero d'una gran parte delle di lui Genti; e l'indovinò parimente il Balbiano, restando di lì a non molto il Moro privo dello Stato, della libertà, e della vita, che tutte insieme perdette sotto il Rè Lodovico Successore di Carlo.

L'altro Sostegno, che procacciossi il Moro, fu l'Investitura del Feudo di Milano, che segretamente maneggiò con Massimiliano allora Rè de' Romani, vivendo ancora Federigo III. di lui Padre. Ella è rimarcabile l'indegna frode del Moro, il quale introducendo trattato di Matrimonio tra Bianca-Maria Sorella di Giovan-Galeazzo, e l'accennato Massimiliano, fece costituire il dì 10. Maggio 1493. da Giovan-Galeazzo, suo Proccuratore, un certo Erasmo Brasca, colla facoltà di stabilire, e di soscrivere il Contratto Nuziale colla Dote di quattrocentomila Ducati d'oro, ch'in effetto era il prezzo d'un solenne tradimento. Imperocchè il Moro fece nello stesso giorno suo Proccuratore il medesimo Brasca, con facoltà di poterlo obbligare in ogni somma di danaro per impetrare a lui il Ducato di Milano, ad esclusione di Giovan-Galeazzo suo Nipote. Restò conchiuso il Trattato nell'anno 1493. Morto poi Federigo III. se gli diede l'esecuzione, ch'andò avanzando a misura, che Giovan-Galeazzo finì di vivere. (204.) Fu spedita l'Investitura il dì 5. Settembre 1494. quantunque fino a i 26. del Maggio seguente non fosse per

N ordine

(202.) Cor. l. c.

(203.) fol. 1067.

(204.) Cor. Stor. cit. part. 3. fol. 1045. & seqq... *Donec provisis omnibus, quæ tempus poscebat, simùl excessisse Augustum, & rerum potiri Neronem, fama eadem tulit;* potrebbe quì dirsi con analogia, ciò che scrisse Tacito nel primo degli Annali.

ordine dell' Imperadore pubblicata, secondo il riferito Corio; (205.) ovvero il dì 25. Novembre 1495., secondo l'Esemplare, che stà registrato ne i Trattati Magni di Paci. (206.)

Più riflessi meriterebbe questa Investitura; ma io mi restrignerò a quelli, che fanno a proposito per la Causa di Piacenza, e Parma. Disse ben' egli, così in passando, Massimiliano, ciò che ho rimarcato dell' Arniseo; cioè che Francesco, Galeazzo, e Giovan-Galeazzo Sforza, tenessero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali; e che ne avessero dimandata da Federigo di lui Padre l' Investitura, e che loro non fosse accordata: ma confessò ancora chiarissimamente, che Francesco Sforza l'avesse conquistato a forza d' Armi; e che desso, e Giovan-Galeazzo di lui Nipote, nato da Galeazzo suo Figlio, il riconobbero dal concorde volere de i Popoli. (207.) Mostrò di credere, che Galeazzo, e Lodovico, Figlj di Francesco, e di Bianca-Maria, Bastarda di Filippo-Maria Visconti, avessero Diritto di succedere in quel Nobilissimo Feudo, e perciò nella suddetta Investitura s' infinse di darla a Lodovico, come a Persona compresa nella prima Investitura, conceduta da Wencislao a Giovan-Galeazzo Visconti. Ma perchè averebbe dovuto essere preferito in quella ipotesi Galeazzo, ch' era il Primogenito, ed indi la di lui Discendenza, ebbe Massimiliano ricorso ad altro pretesto, allegando (208.) essere stile dell' Impero Romano-Germanico di non concedere le Investiture a coloro, i quali d'Autorità privata, e senza ricercare prima l' assenso dell' Imperadore, s' ingerissero nel possesso, e nell' amministrazione del Feudo, come fatto aveano Galeazzo, e Giovan-Galeazzo. Ma è vana impresa il voler far prevalere la menzogna alla verità. Poteva Massimiliano studiare quanto sapea per rendere plausibile la preelezione del Moro: ma non poteva sperare di riuscire nell' intento di farla credere al Mondo, il quale toccava con mano, che contraria era anzi stata sempre la pratica dell' Impero. Di fatto egli contraddisse a se medesimo di là a non molto; mentre egli stesso concedette l' Investitura al Rè Lodovico XII., ch' avea spogliato il Moro di detto Feudo, e se l' era appropriato, con averlo già governato sei anni, senza verun' assenso di Massimiliano.

L'altro

(205.) l. c. fol. 1070.

(206.) Tom. 1. pag. 692.

(207.) *Ipso* (Filippo-Maria Visconti) *ex humanis rebus sublato in maximo belli ardore, rebusque in apertissimum discrimen adductis, in maximum Imperii Romani dedecus, & jacturam, Franciscus Sfortia eximiâ rei Militaris Scientiâ, præcipua auctoritate, ac singulari virtute, quibus excellebat, & immortalitatis gloriam assecutus est, & Soceri statum è mediis hostium manibus, ac misero servitutis jugo feliciter, & gloriosè vindicavit, post adeptum Principatum accedente admirabili Populorum omnium consensu.* — Investit. Lud. Sfort. ab Imper. Maximil. I. concess. inter Tract. Magn. Pac. Tom. 1. pag. 792. col. 1. & pag. 795. col. 2. — *Tamen justis pluribus rationibus, & causis, & maximè quod præfatus Joannes Galeaz* (Sfortia) *ipsum Ducatum Mediolani, & Comitatum Papiæ à Populo Mediolanensi recognovit; quod quidèm fuit in maximum Imperii præjudicium.*

(208.) *Et quià est de consuetudine Sacri Romani Imperii, neminem unquam investire de aliquo Statu sibi subjecto, si eum de facto sibi usurpaverit, vel ab aliquo recognoverit: Genitor noster perpetuæ memoriæ Serenissimus, neque Electores consentire voluerunt, neque consentirent, quod talis Ducatus, & Comitatus in eum conferretur.* — Invest. Lud. Sfort. l. c. pag. 795. col. 2.

L'altro riflesso, che fo sopra l'Investitura del Moro, è calzantissimo per il mio assunto. Imperocchè attesta il Corio, (209.) che Massimiliano nel Trattato dell'anno 1493. — *promise sotto la fede di Legalissimo Rè, che come prima fosse stato Imperatore liberamente darebbe in Feudo, e per solenni Privilegj concederebbe à Lodovico Maria Sforza Visconte Duca di Barri, il Ducato di Milano, e di Lombardia, & il Contado di Pavia con gli altri Dominii delle Città, e Terre, in quel modo, e forma, che altre volte furono concessi da Wencislao Rè de' Romani à Giovan Galeazzo primo Duca di Milano* — ed a tenore di detto Trattato fu poi conceputa l'Investitura, nella quale (210.) resta investito Lodovico — *de Ducatu Mediolani, & Lombardiæ, Papiæ Comitatu — ac etiam omnium aliarum Civitatum, Terrarum, & Locorum, quæ latiùs, & expressiùs declaratæ, & comprehensæ in prædictis Litteris, Diplomate, & Privilegio Ducatus, & Comitatus per dictum dignæ memoriæ Wencislaum Regem ipsi Illustrissimo Joanni Galeas Duci Proavo tuo, ut præmisimus, concessi*. Io ne inferisco, e niun Uomo d'equità, e che abbia il buon senso del lume naturale, mi negherà, che l'Investitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciasse la primitiva Investitura di Wencislao, alla quale quest' altra espressamente si riferisce. Siccome dunque l'Investitura di Wencislao non comprese Piacenza, e Parma, come si farà vedere, allorchè parlerò di quella Investitura; così ne meno restarono comprese le medesime Città sotto detta Investitura del Moro.

Terzo rifletto, che rispetto a Piacenza, e Parma, non si può dire, che in quel tempo fosse di miglior condizione l'Impero, che la Santa Sede. Erano dette Città possedute (di fatto, non di ragione) da Lodovico, ed all'istesso modo le aveano possedute i di lui Antenati. L'Impero non le possedette, nè in quanto al naturale possesso, ch'era di fatto presso gli Sforzeschi, nè in quanto all'Alto Dominio, in vigore del quale non si trova, che vi facesse atto veruno immaginabile; e solo averebbe potuto per inavvertenza concepire il Lettore (ed è questo l'equivoco, che molti prendono, mercecchè non si fanno a riflettere di proposito sopra gli antichi Documenti, giudicando dei Diritti degli Stati, e dei Principati, sopra l'incertezza delle opinioni del Volgo rozzo, e non curante di squittiniare le pergamene) che Massimiliano v'avesse esercitato l'Alto Dominio dell'Impero, in concedendo detta Investitura; supponendo, che fosse assoluta, e che abbracciasse tutte le Terre, e Città, che Lodovico possedeva, e possedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, il Padre.

Le medesime riflessioni cadono press'a poco sopra le Investiture, le quali Massimiliano concedette dapoi al Rè Lodovico XII., cassando quella del Moro, non ostante che protestato avesse, e contratta precisa obbligazione di mantenergliela — *sotto la fede di Legalissimo Rè*. — Trovando il Rè Lodovico le Città di Piacenza, e Parma in potere del Moro, giudicò essere quelle ancora Membra, e Parti del Feudo di Milano: Onde insieme con questo le occupò nell'anno 1499., conducendo seco prigione il Moro di là dall' Alpi, ove finì di vivere, avendo pagato il fio del mal conceputo consiglio d'invitare collo sborso di ducentomila Ducati d'oro detto Rè Carlo a portare le Armi nell'Italia, che furono l'origine dell'infelicissima Iliade di tanti mali, de' quali non si vede per anche il fine. Non ostante che Massimiliano Figliuolo del Moro ricorresse all'Imperadore, insistendo lunga pezza appo di lui per-

N 2 sonal-

(209.) Alla cit. pag. 1045.
(210.) loc. cit. del Tom. 1. Trattati Magni di Paci.

fonalmente, acciocchè l'ajutasse, come Padrone Diretto, a ricuperare lo Stato: Contuttociò l'Imperadore concedette il dì 7. Aprile dell'anno 1505. l'Investitura al Rè Lodovico, come Discendente Maschio da Valentina Visconta, per sè, e suoi Discendenti Maschj; e in difetto de i Maschj, per i Discendenti di Claudia sua Figlia, e del Principe Carlo d'Austria, fanciullo allora di cinque anni, che fu poi il celebre Carlo V. (211.) Parve questo un colpo mortalissimo alle speranze dello Sforza, rinovato successivamente con altra più profonda ferita, mediante la seconda Investitura, che l'istesso Imperadore fece al suddetto Rè Lodovico il dì 14. Giugno dell'anno 1509. uniforme alla prima, salvo che rispetto alla Persona di Claudia, furono resi capaci del Feudo di Milano li di lei Discendenti, ancorchè non isposasse, come non isposò, il Principe Carlo. (212.) Fondò l'Imperadore la strana sua risoluzione d'abolire, e circoscrivere l'Investitura da lui medesimo al Moro conceduta, sopra l'accennata primitiva Investitura, che l'Imperadore Wencislao fatto avea a Giovan-Galeazzo Visconti il dì 11. Maggio 1395., nella quale il Rè Lodovico pretese, e l'Imperadore Massimiliano accordò, essere comprese le Femmine di detto Giovan-Galeazzo, ed i loro Discendenti, in difetto de i Maschj della Famiglia Visconta. Fu Avia la Valentina del Rè Lodovico, merceccchè maritata da Giovan-Galeazzo suo Padre, con Lodovico Fratello di Carlo V. Rè di Francia. (213.)

Io so, potersi replicare, che Lodovico Sforza, ed il Rè Lodovico di Francia, come pure l'Imperadore Massimiliano portarono verisimilmente concetto, che Piacenza, e Parma fossero Membra, e Parte del Feudo di Milano, e d'un tal concetto ricavarsene prove sufficienti dal complesso delle azioni, che cadaun di loro fece avanti, e dopo le accennate Investiture; e vie più comprovarsi dalle querele insorte, e discusse nell'occasione, che Giulio II. ricuperolle. Ma se non erano realmente comprese sotto la primitiva Investitura, della quale furono semplice *rinovazione* le altre; o, se non vi cade acconciamente il termine di *rinovazione*, perchè la primitiva fu annullata per sentenza del Corpo Germanico, furono per lo meno *relative* a quella prima Investitura; e questa, non ostante che le mancasse la sussistenza, puote nientedimeno servire di termine relato, la di cui forza, per la qualità, e natura della relazione, consiste nel determinare la Scrittura riferente, di modo che questa riceva la dichiarazione dall'altra, quanto sia rispetto all'ampiezza della materia in essa compresa, della quale quì solamente si parla. (214.) Ed in

(211.) Leggesi nel Tom. 2. du Recueil des Traitéz de Paix, pag. 18.

(212.) Leggesi nell'accennato Tom. 2. des Traitéz de Paix, pag. 29. col. 2.

(213.) Cor. Part. 3. Stor. cir. pag. 618. ivi — *Del mese d'Aprile* (1387.) *Giovan Galeazzo Visconte fermò Parentado con Lodovico Duca di Turonia Fratello di Carlo Rè di Francia, dandogli per Moglie Valentina sua Figliola — e li concesse ancora, che potesse succedere nello Stato del Padre.*

(214.) Rosenthal. de Feud. cap. 6. conc. 69. n. 6. — *Ac ideò si illa* (Investitura) *ad quam posteriores se se referunt, adsit, attenditur illa, ad quam fit relatio* — & n. 7. — *Prima enim Investitura est quasi basis, radix, & fundamentum reliquarum* — & ad lit. N. fol. 331. col. 1. dopo copiose citazioni così dice — *ex quibus, & ad finem bujus quæstionis, citandis, omnibus manifestè suadetur, communi, & indubitato dogmate comprobatur, primam, & non sequentes Investituras, in dijudicandis Causis Feudalibus observandas esse, id quod etiam in Judiciis obtinere scio, & quidem in Camerâ Imperiali, in causâ &c.* Rot. Rom. Part. 16. rec. dec. 350. ove parlando d'Investitura poste-

in tal caso, perchè versiamo in un Contratto, fa d'uopo stare per ciò, che importa l'effetto Civile, non a quello, che le Parti erroneamente hanno conceputo nella loro fantasia non informata, ma più tosto a quello, che realmente s'accorda colla verità. (215.) Potrebbe concedersi al più, che dall' ultime Investiture, capaci per la generalità delle parole di comprendere Piacenza, e Parma, giuntavi l'opinione erronea de i Contraenti, risultasse titolo putativo; la di cui forza però non è tale, che possa trasferire il Dominio, ma può solamente mettere il Possessore nello stato, e nell'abilità d'incominciare la prescrizione con buona fede, della quale non accade ora parlare; mentre dette Investiture, e possesso di pretesa buona fede, sarebbe durato troppo poco per compiere la prescrizione del Jus delle Genti, cioè dall'anno 1495. solamente, fin' all' anno 1512.

Più rovinosi ancora sono, al mio credere, i fondamenti, che gl' Imperialisti mettono sopra il possesso della Casa Visconta, per sostenere i Diritti Imperiali sopra le Città controverse, e per abbattere l'Alto Dominio, che in quel tempo competeva, e realmente v'esercitò la Santa Sede. Filippo-Maria Visconti, ultimo della sua Linea, tenne, nol niego, in suo potere Piacenza, e Parma, negli ultimi anni del suo governo: Ma non le tenne con verun titolo, ancorchè solamente putativo, ch'avesse riportato dall'Impero. Fu egli Figlio di Giovan-Galeazzo, e preso v'avea il possesso dopo la morte dell'esecrando Tiranno Giovan-Maria suo Fratello, succeduta nell' anno 1402. per mano de' suoi proprj Dimestici, che non si tennero sicuri dalle di lui crudeltà, le quali vedevano tutto giorno praticarsi con orribili carnificine d'Uomini innocenti; raccontando di lui il Corio, (216.) *che fino la notte andava per la Città — cacciando il sangue umano, come fanno i Cacciatori ne' boschi, le fiere selvatiche.* Tenne però Filippo-Maria dette Città pochissimo tempo, Imperocchè Piacenza venne in potere di Giovan Vignate l'anno 1404., dalla quale funne espulso quasi subito da Filippo Arcelli Piacentino; rientrandovi poi il Vignate colla vicendevole espulsione dell' Arcelli l'anno 1405., e dalle di costui mani ricuperolla il Visconti. Ma il Vignate, corrompendo Antonio Nostenduno Capitano di Filippo-Maria, di bel nuovo se n'impossessò, continuando a tenerla qualche tempo di pura forza; e poscia restandone con forza superiore spogliato dall' Imperadore Sigismondo, (217.) il quale successivamente gliela restituì in adempimento della promessa, che gli avea fatta, trovandosi in Cremona. Fu ben' egli poi assai semplice a prestar fede al Visconti, lasciandosi condurre a Milano con lusinghe (dopo che Sigismondo ebbe ripassate le Alpi) e sotto la fede di parola data, affine, come fingeva astutamente Filippo-Maria, di stabilire fra loro certa convenzione. Fu ricevuto il Vignate dal Visconti con trattamento in apparenza di leale amicizia, ed accolto sotto le Leggi dell' Ospitalità nel di lui proprio Palagio;

posteriore, che si riferisce all' anteriore, ma discordante, vuole, che debbansi accozzare — *itâ ut inter se nullatenùs differant*; & n. 11. — *præsertim verò in his Concessionibus, quæ ex sui naturâ semper consideranda sunt, habito respectu ad primam, tanquam ad radicem.*

(215.) Rot. Rom. cor. Merlin. dec. 718. n. 12. ibi — *Dum ex relato constat de errore referentis, illud est attendendum, non autem referens dispositio erroneè concepta.* — Ed è conclusione, che passa qual' assioma presso i Legisti.

(216.) Part. 4. pag. 649.

(217.) Lodov. Cavitell. Cremon. Annal. ad ann. 1414. penes Græv. Tom. . . col. 917. il quale riprende il Corio, perchè disse, ch'il Vignate donò Piacenza all' Imperadore.

Palagio; e dopo splendido, e magnifico convito, fu d'improvviso spogliato della libertà, e condotto a Pavia; ed ivi, a guisa d'una Fiera, messo in gabbia di legno (ripiego messo in opra contro Nappo Torriani dall' Arcivescovo Ottone, Fondatore di quella Tirannica Dominazione) (218.) dove il misero Vignate finì di vivere. (219.)

Se vogliamo prescindere per un momento dà i Diritti della Romana Chiesa sopra Piacenza, e supponere, senza pregiudicare alla verità, ch'essa fosse di Diritto Imperiale, v'ebbe miglior ragione per il Vignate, che per Filippo-Maria. Costa da ciò, che ho detto, che il Vignate se n'impossessò colla violenza, e colla frode solamente; ma il vizio del di lui possesso fu purgato da ogni macchia, parte attesa la ricognizione de i Piacentini, sopra de i quali praticò atti da Sovrano, battendo Monete coll'impronta di S. Antonino Protettore di Piacenza, e di S. Bassano Protettore di Lodi sua Patria; (220.) e parte atteso l'espresso, e positivo consenso di Sigismondo, che nella data supposizione erane supremo Signore. All'incontro Filippo-Maria era stato ugualmente ch'il Vignate, Usurpatore, e Tiranno di Piacenza. Ma il di lui possesso mai restò purgato per verun consenso, ed approvazione di Sigismondo; ed abbenchè l'Imperadore Massimiliano nella suddetta Investitura, che fece al Moro, enunziasse non so quale Investitura, ch'il medesimo Imperadore Sigismondo conceduta avea, come disse, il dì 6. Lugiio 1426. a Filippo-Maria; ciò però non fa per il nostro caso, se non si produce Autentica, e non si mostra, che specificamente comprendesse la Città di Piacenza, parendo più tosto verisimile, che (se pur fece detta supposta Investitura) non v'includesse Piacenza, nè Parma, mercecchè resisteva la recentissima Costituzione del Concilio di Costanza, della quale parlerò a lungo fra poco.

Parma similmente, dopo la morte del Tiranno Giovan-Maria, scosse il giogo della Dominazione de i Visconti, soggettandosi volontariamente ad Otto Terzo, ed a Pietro Rossi, acclamati dal Popolo, e riconosciuti per suoi Signori nell'anno 1404., ricevendo le Chiavi della Città, e li Bastoni del Comando, dal Pubblico; e giurando l'uno all'altro fratellanza, la quale, perchè fosse più stabile, o perchè l'atto fosse più detestabile, come l'effetto dimostrò, comunicaronsi amendue con una sola Ostia consagrata. (221.) Il Principato con scelleraggine ottenuto rassembrò in questo solo il vero, e legittimo, che non puote mantenersi diviso fra due Regnanti: *Omnisque Potestas impatiens Consortis erit*. Da Otto, a capo di due mesi, ne fu discacciato il Rossi, (222.) pubblicando immediatamente Editto, col quale comandò, che tutta la Squadra de' Rossi dovesse vedere Parma sotto pena della Forca, sol tanto che fosse arsa una Candela di due danari, che fu accesa presso la Campana del Pubblico. Non godette Otto lungamente il frutto della sua ingiustizia, restando ucciso per opra del Marchese Nicolò da Este, a cui tramava esso insidie, nel 1409. (223.) Il di lui Figlio ancor Pupillo, come ch'era nato il dì 6. Decembre

(218.) Jov. in Vit. Otton. Vicecom. apud Græv. Tom. 3. part. 1. col. 267.

(219.) Joann. Bapt. Villanov. Laud. Pomp. Histor. lib. 3. apud Græv. Tom. 3. col. 914. & 915.

(220.) Villanov. l. c. dove fa fede, che v'erano tali Monete, quand'esso scriveva la di lui Storia.

(221.) Cor. Part. 4. pag. 292. & 299. Carrar. Istor. de Ross. lib. 4. pag. 123. 124. Erb. Istor. di Parm. pag. 12. Angel. Istor. simil. lib. 3. pag. 225. & seq. Pign. Stor. Esten. lib. 5. pag. 365. & 372.

(222.) Carrar. ed altri ne' luoghi cit. Volaterran. Geograf. lib. 4. pag. 45.

(223.) Volaterran. ed altri ne' luog. cit.

cembre 1406., funne contuttociò riconosciuto Padrone da i Parmigiani per opra di Carlo Fogliani di lui Avo Materno, ch'il fece recare sulle braccia nel Palagio del Comune, ricevendo Giacomo Terzo, ch'era Zio del medesimo, Giuramento di Fedeltà da i Parmigiani in nome del Nipote. (224.) Ma i Parmigiani di lì a poco, o fosse, perchè non essendo scoperto l'Autore di quell'assassinamento, temessero, ch'il Figlio, cresciuto in età, facesse sopra di loro la vendetta della morte del Padre, o per altro motivo, dieronsi volontariamente al detto Marchese Nicolò da Este, abbattendo lo Stemma de i Terzi, e de i Visconti, che v'era rimasto. V'è luogo da credere fondatamente, anzi bisogna credere assolutamente, ch'il Marchese da Este signoreggiasse Parma con dipendenza dal Papa; mentre si ha, ch'esso il dì 13. Settembre 1412. fondò nella Città di Parma lo Studio delle Leggi, di Filosofia, e di Medicina, colla facoltà, ed Autorità del Romano Pontefice, (225.) al quale, come a supremo Signore competea il Diritto d'ergere Accademie. (226.) Mantenne la sua Dominazione sopra la Città di Parma il Marchese da Este ventisett'anni; finalmente, qualunque ne fosse la vera cagione, cedette ogni suo Diritto al Duca Filippo-Maria, che la ritenne fin'alla morte, succeduta il dì 31. Luglio 1447. giusta la più accertata Cronologia, e non 1448., come scrisse Giovio nella di lui Vita. Trovo, che Filippo-Maria erasi intruso nella Città di Parma nell'anno 1420. (227.) Convien però dire, ch'effimera fosse la di lei ritenzione, costando, ch'il Marchese da Este la possedesse molti anni da poi.

Malgrado tutte le occupazioni de i mentovati Tiranni, succedute ne i tempi, de' quali si parla, ritenne la Santa Sede l'Alto Dominio, ed il possesso delle Città di Piacenza, e Parma, nel quale fu reintegrata nel tempo appunto, del quale parlo, dal celebratissimo Concilio di Costanza, la di cui Storia necessariamente debbo accennare, per quello, che riguarda precisamente il mio assunto. Stanco il Mondo di vedere lacerata l'Unità della Tonica inconsutile di Gesù Cristo da tre pretesi Pontefici, i quali colludendo fra di loro, proccuravano, con arti indegne, dare ad intendere alle Nazioni, ch'avessero volontà di convenire unitamente nella rinunzia del preteso Pontificato, alla quale per obbligo di Coscienza cadauno sarebbe stato tenuto, non ostante qualunque probabilità, che militasse in favore di cadauno, atteso che vi rimaneva sempre l'incertezza del vero, e legittimo Pontefice, che non può essere, che un solo; e quindi ne veniva in conseguenza l'incertezza ancora del proprio Diritto di cadauno, cui andava unito l'incredibile detrimento della Chiesa, e del Cristianesimo. Stanco, dissi, il Mondo Cattolico di quelle scandalose connivenze, cospirato avea nell' unanime sentimento di congregarsi nelle Persone de i Vescovi in un legittimo Ecumenico Concilio, e provvedere al comune bisogno, ed alla sicurezza della Coscienza de i Popoli, vacillanti tra diverse, e contrarie obbedienze, come le dimandavano. L'incomparabile pietà dell'Imperadore Sigismondo si segnalò sopra tutti gli Ecclesia-
stici

(224.) Pign. Stor. cit. lib. 6. Carrar. lib. 4. pag. 130. Angel. cit. lib. 3. pag. 258. Erb cit. pag. 12.

(225.) Ciaccon. Histor. Pontif. Tom. 3. col. 563. Angel. lib. 3. pag. 270. ove scrive, ch'il celebre Abbate Panormitano, Nicolò di Sicilia, ed Omodeo Signorolo Milanese, furono de i primi, che vi leggessero, incominciando a S. Luca dell'anno medesimo.

(226.) Besold. Dissert. Juridico-Polit. de Jur. Majest. cap. 8. §. 3. Limnæ. Tom. 3. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 8. cap. 1. n. 31.

(227.) Pietr. Maria Camp. Stor. di Piac. h. a.

ftici insieme, e Secolari. Giovanni XXIII., che regnava nell' Italia, deposto il pensiero di trasferire il Concilio, che stava aperto in Pisa dal di lui Antecessore Alessandro V., Uomo d'ottimi costumi, e d'egregia Dottrina, condiscese alle insinuazioni dell' Imperadore, pubblicando la Bolla della Convocazione d'un nuovo Concilio, e destinando la Città di Costanza, dove tutti avessero da convenire. (228.) Convennero dunque nella Città di Costanza nel 1414. moltissimi Vescovi di tutte le Nazioni, e con essi quasi tutti li Principi Cattolici, per se medesimi, o per mezzo de' suoi Rappresentanti; ma specialmente vi comparve Sigismondo, con riguardevole seguito di Principi della Germania, e dell' Ungheria. (229.) Nel cospetto dell' Augusta Raunanza di tanti Principi si unì al Concilio, e si stabilì, che fosse osservata la Costituzione dell' Imperadore Carlo IV., Padre di Sigismondo, contro gli Occupatori de i Beni, e degli Stati di qualunque Chiesa. (230.) Si formò poscia, e pubblicò una particolare Costituzione, colla quale essendosi approvata nuovamente la mentovata Costituzione di Carlo IV., ed un'altra più vecchia, fatta dall' Imperadore Federigo II., prima che divenisse Scismatico; decretossi, che i Regni, le Provincie, e le Città, per temerità, forza, ed inganno di qualunque Persona Ecclesiastica, o Secolare, benchè fossero Imperadori, Rè, o Pontefici, alienati, od occupati sotto il Pontificato di Gregorio XI., e dopo la di lui morte insino allora, fossero restituiti alla Romana Sede, od a qualunque altra Chiesa, che ne fosse stata spossessata; cassando, ed annullando qualsivoglia concessione, dismembrazione, ed infeudazione, fatta da i Pontefici accennati, e dagl' Imperadori, benchè vi fosse intervenuto, per convalidare quelle pretese alienazioni, il consenso, e l'autorità di quelli, che per Legge, o per costume avessero dovuto convalidare, od autorizzare simili contratti. (231.)

Egli è

(228.) Stà registrata nel Concilio di Costanza sess. 1., e leggesi data *V. Id. Septembr. Pontif. sui ann. 4.*, che fu l'anno dell' Era comune 1413.

(229.) *Non sunt* (scrisse Sigismondo a i Baroni della Boemia, che fomentavano la memoria di Giovanni Huss presso Leibniz. Mantiss. Cod. Jur. Gent. Part. 2. Cod. 17.) *dumtaxat unus, vel duo Clerici, verùm sunt, & erant de totâ Christianitate Regum, & Principum Ambasciatores, præsertim ex quo jam Reges, & Principes Petro de Luna obedientes nobiscum uniti sunt; tunc omninò non aliud tenemus, nisi quod hoc Sacrum Concilium bono, & recto ordine procedit, & gubernatur.*

(230.) Sess. 19. & 20.

(231.) *Statuit, ordinat, decernit, & declarat* (così parla il Concilio nella mentovata Costituzione, che va impressa unita allo stesso Concilio) *quod Regna, Provinciæ, Comitatus, Dominia, Civitates &c. — quæ Romanæ, seu Patriarchalibus &c. Ecclesiis — temeritate, vel audaciâ dolo, vi, vel fraude, quomodocunque, & qualitercunque per quasvis Personas Ecclesiasticas, vel Laicales — etiamsi Imperiali, Regali, Cardinalatu, Pontificali — præeminentiâ, vel dignitate præfulgerent à tempore Gregorii XI. inclusivè citrà (post cujus quidem Gregorii decessum Schisma præsens proh dolor ex Dei Ecclesiâ ortum habuit) quavis occasione, seu quæsito colore fuerint invasa, occupata, usurpata — plenè, realiter, & cum effectu, omni cessante excusatione, & exceptione restituantur, reddantur, & redintegrentur — & nihilominùs ex abundanti cautelâ ipsa S. Synodus ex certâ scientiâ prædicta bona, Regna, Civitates, & cætera, ut suprà, illis, quibus erant, ut præfertur, restituit, reddit, & reintegrat — & insupèr liceat Prælatis, quorum*

talia

Egli è vero, ch'il Concilio eccettuò le Conceſſioni, e le alienazioni, le quali foſsero ſtate fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., ſotto la qual eccezione parrebbe, che foſse compreſa la Conceſſione, ch'anteriormente al Pontificato dello ſteſso Gregorio era ſtata fatta dal Pontefice Benedetto XII., come ſi dirà, nelle Perſone di Luchino, e Giovanni Veſcovo di Novara, Fratelli, e riſpettivamente Figlj di Matteo Viſconti, delle Città di Piacenza, e Parma, col titolo di Vicariato perpetuo nei primi Inveſtiti, e nei loro Succeſsori. Quando s'ammetteſse queſta eccezione indiſtintamente, non pregiudicarebbe, ma più toſto rinvigorirebbe l'Alto Dominio, ed il poſseſso della Santa Sede, che ſarebbe ſtato mantenuto da Giovan-Galeazzo Nipote di detto Luchino, come che Figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Luchino. Ma la verità ſi è, che Filippo-Maria, Figlio del Duca Giovan-Galeazzo, goder non puote di tale preſervativa; mercecchè quei prudentiſſimi Padri, riflettendo, che certe Perſone, purchè poſsano mettere il piede in uno Stato, promettono largo, ed attendono ſtretto, provvidero, e qualificarono la mentovata eccezione con opportuniſſima limitativa: Dichiarando, (232.) che quelle più antiche, e privilegiate infeudazioni, doveſsero ſortire il loro effetto, purchè gl'Infeudati non foſsero decaduti prima del Pontificato di Gregorio XI., ed aveſsero pagato, e pagaſsero il Cenſo, o Canone dovuto in vigore delle loro Inveſtiture. Nell'uno, e nell'altro capo aveano mancato Galeazzo, e Bernabò, Figlj di Luchino, Giovan-Galeazzo, e Filippo-Maria, ceſsando di pagare detto Cenſo, o Canone, dall'anno 1376. in quà (nel qual anno furono reintegrati nel poſſeſſo di Piacenza, e Parma, dal troppo buono Papa Gregorio XI.) ſin'al tempo, che fu pubblicata detta Coſtituzione dal Concilio, e dopo ancora. Reſtò per conſeguenza la Romana Sede reintegrata *ipſo Jure* del poſſeſſo di Piacenza, e Parma, nel quale moſtreraſſi, ch'ella era ſtata ſotto Gregorio XI., e ſotto i Pontefici di lui Anteceſſori; e reſtò per conſeguenza Filippo-Maria canonizzato qual ingiuſto, e Tiranno Uſurpatore, non oſtante qualunque atto d'aſſerito poſſeſſo, che deſſo, il Fratello, ed il Padre, nei quarant'anni dello Sciſma eſercitati v'aveano.

Merita rifleſſo una circoſtanza, che riguarda il Concilio Coſtanzienſe, e la Perſona particolare di Filippo-Maria. Opprimeva queſti nel tempo del Concilio il Veſcovo, e la Chieſa d'Aſti. Ebbe il Veſcovo ricorſo al Concilio, chiedendo, che ſi faceſſe Giuſtizia contro l'Oppreſſore, animato forſe dal vedere, che il Concilio attualmente per una cauſa ſimile procedeva contro Federigo, Principe non ſolamente di Germania, ma della grande Caſa d'Auſtria, e realmente Duca d'Auſtria, (233.) ed Oppreſſore della Chieſa di Trento;

O e pro-

talia Regna, bona, & cætera erant, & nunc ſunt, eorumq; ſucceſſionibus — auctoritate propriâ, alicujus conſenſu, vel licentiâ minimè requiſitâ poſſeſſionem illorum intrare, capere, aut detinere liberè, & impunè, Conſtitutionibus, & Privilegiis Apoſtolicis, & Imperialibus, & aliis quarumvis Perſonarum nequaquam obſtantibus.

(232.) *Ac etiam quod Canon, & Cenſus antiquitùs antè tempus D. Gregorii Papæ XI. pro illis præſtari, & dari ſoliti, conſueti, ſeu admiſſi, ſi qui præſtabantur, debitè perſolvant.*

(233.) Dovea egli eſsere Diſcendente d'Alberto, ancorchè il Pfeffingero nell'Albero della Famiglia Auſtriaca, che ci diede nelle ſue Illuſtrazioni del Vitriario Inſtit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib... tit... non ſapeſse raccapezzarne di grado in grado la Genealogia; mentre leggiamo preſso Muzio Chron. German. lib. 21. pag. 196. anno Dom. 1282. — *Comitia* (Rodolfo I.) *Auguſtæ celebravit.*

e procedette di fatto fino alla Sentenza, nella quale fu solennemente scomunicato il Duca Federigo. (234.) Fu dunque citato anche Filippo-Maria dal Concilio sull'istanza del Vescovo d'Asti; e come suol' avvenire, che chi fa ingiuria, carica poi l'Ingiuriato di calunnie, facendolo bersaglio d'odio imperversato; acciocchè sia creduto gastigo ciò, che fu mera ingiustizia; e zelo quello, che fu tracotanza: (235.) Ebbe cuore detto Filippo-Maria di farsi Accusatore del Vescovo con biasimevole ricriminazione. Perciò decretò il Concilio, che i Vescovi di Pavia, e di Novara, formassero processo sopra le vicendevoli querele dell'uno, e dell'altro; Ma Filippo-Maria fece ben tosto conoscere l'innocenza del Vescovo, e la malignità delle di lui contrarie accuse. Imperocchè dovendo i Giudici Commessarj citare ambe le Parti, perchè restasse legittimata la propria Giurisdizione, non fu possibile, che potessero trovar modo di far intimare al Visconti la loro Commissione. Laonde, sendone ragguagliato il Concilio, provvide giusta la formalità delle Leggi, ordinando, che la Citazione si facesse *per Edictum*, nel caso, che l'Esecutore non avesse sicuro accesso alla di lui Persona. Qual fosse la fine di quel processo, noi nol sappiamo. Sappiamo bensì, che dal Concilio non fu trattato Filippo-Maria, nè riconosciuto per Duca di Milano, nè come Signore d'alcuna Città di Lombardia; forse perchè ne anche l'Imperadore il consentì, mentr'era notorio, che l'Investitura di Milano conceduta a Giovan-Galeazzo di lui Padre col titolo, e colla Dignità di Duca, era stata poc'anzi cassata, ed annullata, come già s'è rimarcato. Sicch'egli era verissimo Usurpatore, onde il Concilio trattollo da semplice Conte di Virtù, pregio, e retaggio di quell'Illustrissima Casa, che 'l ricevette da Carlo V. Rè di Francia, in occasione delle Nozze tra detto Giovan-Galeazzo, ed Isabella Sorella del Rè, (236.) e se ne fregiò poi sempre, usandolo indispensabilmente in tutti gli atti, e documenti pubblici, che spedirono desso Giovan-Galeazzo, Giovan-Maria, e Filippo-Maria suoi Figliuoli.

Benchè la più volte rinomata Investitura, che l'Imperadore Wencislao fece al pur ora mentovato Giovan-Galeazzo, fosse annullata, come dissi, dal Corpo Germanico; e quindi potessi tralasciare l'inutile fatica d'esaminarla; nientedimeno non sarà fatica inutile, nè tempo malamente speso quello, che si metterà nel ponderare alcune circostanze di detta Investitura, che fanno sommamente a proposito per la Causa di Piacenza, e Parma. Vanno ben molti prevenuti circa questa Investitura dal medesimo equivoco, che rimarcai intorno alle Investiture, che l'Imperadore Massimiliano fece nel Moro, e nel Rè

celebravit. Rudolphus convocatis omnibus Principibus Imperii, præter alia, quæ in illis Comitiis constituit, Albertum Filium suum Ducem Austriæ fecit, omnibus Principibus consentientibus (ecco l'Origine dell'Augustissimo Cognome della grande Casa d'Austria) *paucis post mensibus eidem Filio dedit Ducatus Styriæ, Carinthiæ, Naonis Portus, & Carniolæ.*

(234.) Concil. Constant. impress. ubi sup. sess. 19. & 20. nella quale se gli dà il titolo, e si chiama – *Homo impius, & nefarius.* Et sess. 28., dove leggesi la diffinitiva Sentenza, nella quale, tra molte altre mordacissime spressioni, si dice – *Et quia idem Federicus Dux Austriæ, Pharaonis imitatus duritiem, more Aspidis surdæ obturavit aures suas &c.*

(235.) *Proprium est humani generis odisse quem læseris.* Tac. Ann....

(236.) *Præter Regii sanguinis gloriam dotem quoque* (Joannes Galeatius) *ferens, quâ Vicecomites in Galliam usque opes protulere. Nam Sororis suæ Virum Rex Carolus Comitem Virtutum appellabat, qui titulus, & Dinastia secuta Maritum est.* Joseph Ripamont. Hist. Urb. Mediol. lib. 3. in princ.

Rè Lodovico XII. di Francia. Concedette Wencislao detta Investitura il dì 11. Maggio 1395. (v'aggiunse l'anno 1396. il dì 13. Ottobre, e l'anno 1397. il dì 30. Maggio, la Città di Pavia, e la Terra d'Angleria sul Lago Maggiore, con titolo di Contea; vedendosi enunziate dette Investiture in quella del Moro già riferita, delle quali nulla seppe il Corio) e 'l dì 5. Settembre susseguente fu celebrata con incredibil pompa, coll' intervento di Benesio Conte di Cusiunc, Messo di Wencislao, la solenne Coronazione. Innalberò Giovan-Galeazzo, secondo il Corio nel luogo, ch'or ora citerò, in quell' occasione l'Aquila bicipite, Gloriosissimo Stemma dell' Impero Romano-Germanico, e con tale pubblica dimostrazione, e protesta, fece palesi al Mondo due di lui contrarj concetti. L'uno, che desso confessava d'essere Vassallo dell' Impero. L'altro, che per l'addietro avea tenuto credenza, e sentimento, che desso, nè il di lui Stato avessero dipendenza veruna dall'Impero, redarguita però, e confessata erronea da lui medesimo col fatto di tale innalberamento. Bernardino Corio, Uomo assai semplice, come osservò Giuseppe Ripamonzio, (237.) diede fondamento alla sovraccennata falsissima credulità, mentre parlando di detta Investitura lasciò scritto, (238.) che comprendesse specificatamente Piacenza, e Parma; nel che s'ingannò all' ingrosso, esprimendovisi Milano solamente, e generalmente tutte le Terre, e Castella; ma senza far menzione tampoco genericamente di Città. Leggesi il Diploma non mai veduto dal Corio, presso Leibniz. distesamente; (239.) E che nol vedesse, oltre all'erronea specificazione di Piacenza, e Parma, il comprovano queste altre di lui parole — *Giovan Galeazzo Visconte fu creato felicissimo Duca da quel giorno avanti in perpetuo, e i suoi Discendenti Maschj, e legittimamente nati di questa Nobile, e Magnanima Città di Milano con la sua Diocesi.* — Se si confrontano le parole dello Storico con il Testo del Diploma, vedesi ocularmente, che Wencislao non parlò de i Discendenti Maschj di Giovan-Galeazzo, e che non disse, che tai Discendenti Maschj dovessero essere nati legittimamente; Ma semplicemente si servì l'Imperadore della Clausola *Hæredes, & Successores tui*. Se avesse il Corio parlato da Feudista, e da Interprete (quantunque non fosse tale) delle Leggi, potrebbe meritare qualche scusa, qual non se gli deve ammettere, perch'egli era, e parlar volea da Storico, il di cui obbligo richiede, che rapporti le parole tali quali stanno materialmente ne i pubblici Documenti, ed in quelli massimamente, che sono fondamentali de i Principati. La Clausola *Hæredes, & Successores tui*, adoprata da Wencislao, era capace di ricevere l'interpretazione del Corio, ma dagl'Intendenti delle Materie Feudali, presso de' quali vuolsi pigliare la parola *Hæredes* ristrettamente per quelli, che discendono dal Sangue

 dell'

(237.) cit. lib. 3. in princ. ivi — *Bernardinus Corius simplicitate magis equidèm, ut arbitror, suâ, quàm adulatione in Vicecomitum genus.*

(238.) Part. 4. pag....

(239.) Cod. Diplom. Jur. Gent. Part. 1. Cod. 109. ibi — *In Ducem Civitatis, & Diœcesis Mediolani sublimavimus, ereximus, decoravimus — Decernentes expressè, quod tu, Hæredes, & Successores tui Duces Mediolani perpetuis in anteà temporibus omni dignitate &c. gaudere debeatis, & frui continuò — Terras quoque tuas, Oppida, Castra, Munitiones, Villas, Provincias, Districtus — in verum Principatum, & Ducatum ereximus, erigimus, insignimus &c.* §. 4. e nel §. 5. ripete — *Decernentes, & hoc Romano Regio statuentes Edicto, quod tu, Hæredes, & Successores tui perpetuò Duces, & Principes Civitatis, & Diœcesis Mediolanensis nominari, & appellari perpetuò debeatis.*

dell'Investito, e più ristrettamente ancora, per i Maschj, e questi procreati di legittimo Matrimonio; (240.) Che se alla parola *Hæredes* vi s'aggiunga l'altra *Successores*, come nel caso, la disposizione allora può intendersi ampliata, non solamente per comprendere le Femmine, e i Discendenti delle Femmine, anche solamente naturali, e non legittimi, ma potrebbesi di più pretendere, che dovesse essere dilatata, e ch'avesse da comprendere gli Eredi ancora, e Successori de i beni, non Discendenti, nè Congiunti di sangue col primo Investito, (241.) quando però si trattasse d'un Feudo ordinario, e non di Feudo Regale, qual'è quello di Milano, del quale sono le Femmine assolutamente incapaci, e per conseguenza i di loro Discendenti, ancora secondo la Giurisprudenza degl' Imperialisti, (242.) alla riserva sempre de i Feudi della privilegiatissima Casa d'Austria, la quale per benemerenza verso il Sagro Romano Germanico Impero (e non già per forza di prepotenza, o di ludibrio, che l'Imperadore Carlo V. facesse all' avvedutissima Nazione Germanica, come lasciò scritto il preteso Severino de Monzambano, Italiano mascherato, ma vero, e nativo Tedesco, chiamato Baron dall' Isola) può trasmettere i di lei Stati Ereditarj nelle Femmine in difetto de' Maschj, con facoltà conceduta all'ultimo di disporne in favore ancora d'un' Estraneo. (243.)

Lodovico XII. pretese, che nella suddetta Investitura fosse compresa la Valentina di lui Avia, e, portando con tal pretesto le Armi di Francia nell'Italia, ottenne da Massimiliano I. le due mentovate Investiture del Ducato di Milano. Francesco Sforza pretese, che vi fosse compresa Bianca-Maria Bastarda di Filippo-Maria, e di lui Moglie, co' di lei Discendenti; onde volle, ch'essa intervenisse nell'atto della solenne acclamazione di sopra marcata, non permettendo però nel resto, che fosse trattata da Duchessa. Egli sapeva, che la forza dell'Armi, ch'avea in mano, e la Sciabla, era più a proposito per decidere tutte le difficoltà, che i Feudisti averebbono potuto recare avanti d'un legittimo Tribunale: Disgrazia ordinaria della Ragion degli Stati, quando le bilance della Giustizia trovansi nelle mani della Potenza non regolata dalla Coscienza. Tenendosi questa, ch'io giudico men vera, opinione in favore delle Femmine, averebbe dovuto l'Imperadore Massimiliano preferire al Rè Lodo-

---

(240.) De Leg. Corrad. §. *Similiter*, vers. *In quibusdam*, ibi — *Ut si babeat* (Feudum) *sibi, suisque Hæredibus (quod intelligi debet de solis Masculis) non debet alii dare*. Lelio Boscol., dottissimo Feudista, nella sua Controversia, che meritò essere inserita dal Cardinale de Luca sotto il titolo de Feud. art. 6. n. 30. ibi — *De Jure Communi Feudorum pro Filio masculo, & sic de Hærede sanguinis tantùm*, insegna doversi pigliare la parola *Hæredes*.

(241.) Episc. Rocc. Select. Disput. Jur. cap. 66. n. 30. & 31. ibi — *Cumque verbum Hæres, Filios absque dubio includat, frustatorium fuisset verbum Successor, nisi etiam alios quoscunque Hæredes extraneos comprebenderet*. — Soccin. Sen. Vol. 2. cons. 266. n. 36. & seq ibi — *Si concedatur Feudum Titio, & quibuscunque Hæredibus, includuntur etiam extranei propter verbum geminatum — quibuscunque. — Igitur fortiùs idem dicendum est in casu nostro, in quo est verbum geminatum, non virtualiter, sed specificè, quia dictum est Hæredibus, & Successoribus*. Rosenthal. de Feud. Part. 1. cap. 2. concl. 40. n. 3. ibi — *Si pro Hæredibus, & Successoribus concessio facta, idem multò magis dicendum, quod sit bæreditarium*, & concl. 35. per tot.

(242.) Hennig. Arnisæ. de Rep. seu Relect. Polit. lib. 1. cap. 2. sect. 12. n. 69. & seqq. con altri copiosamente da lui citati.

(243.) Limnæ. de Jur. Pub. Romano-German. Tom. 2. lib. 4. cap. 8. n. 108.

Lodovico, Massimiliano Figlio del Moro, come che discendendo l'uno, e l'altro da Femmine, doveasi prima evacuare tutta la Discendenza del Duca Filippo-Maria, che far passaggio dalla di lui linea, che possedeva il Feudo, a quella della Valentina, che mai l'aveva posseduto. (244.)

Che che sia delle accennate quistioni, essendo già terminate quelle recenti Investiture colla Discendenza degli Sforzeschi, e del Rè Lodovico; ripigliando quella di Giovan-Galeazzo, dico, ch'essa non pregiudicò, nè toccò, benchè leggerissimamente, i Diritti della Chiesa, sopra le Città di Piacenza, e Parma, che non vi furono specificate; e se Wencislao avesse avuta, come non ebbe, intenzione di comprendervi dette Città, io dico, che niun pregiudizio averebbe contuttociò recato alla Romana Chiesa, stando la Cassazione di detta Investitura più volte mentovata, che seguì il dì 20. Agosto 1400. per dichiarazione del Corpo Germanico, colla deposizione di Wencislao. — *Imperium*, dicono i Principi nella Sentenza (245.) *mutilasti Mediolano, & Provincià Lombardiæ — Prædictum Dominum Wencislaum, ceù inutilem, negligentem, Dissipatorem, & indignum Sacri Romani Imperii Defensorem, eodem Romano Imperio, omnique ejus gradu, dignitate, ac ditione ad idem pertinente privamus, & submovemus;* — e stando ancora la Cassazione, che pur s'è detta, fatta nella rinomata Costituzione del Concilio di Costanza, alla quale, per ulteriore comprova, che Piacenza, e Parma, comprese non fossero sotto quella Investitura di Wencislao, aggiungo, che il Pontefice Bonifazio IX., dopo la morte di Giovan-Galeazzo, non lasciò d'interpellare Giovan-Maria di lui Figlio, cui nella Divisione dello Stato del Padre erano toccate, perchè pagasse alla Romana Chiesa il dovuto Censo; e che avendo incontrato durezza nell'animo del Tiranno, proccurò ben' egli ricuperarle alla Santa Sede, ma essere riuscita vana contro la forza qualunque ragione, e maneggio del zelante Pontefice. (246.)

Osservo pur anche intorno alla mentovata Investitura, che fu dessa, dalla quale riconobbe il suo essere la prima volta il Feudo di Milano, formando delle Città soggette un sol Corpo, e riducendo le Città medesime alla condizione di Membra. Mantenne poi sempre, non ostante l'accennata cassazione, e tuttavia mantiensi, quella insigne Unione, e Corpo di Feudo; essendo passato col titolo, e Dignità Ducale, ricevuta da Wencislao, di Successore in Successore, fin' a che entrò nella Grande Casa d'Austria, che il riconobbe, e'l riconosce anche in oggi col medesimo titolo dall'Impero. Non è mia intenzione controvertere, che Milano, e le Città unite, fossero di ragione, e Diritto Imperiale prima di Wencislao, e della di lui Investitura. Lo furono senza dubbio, e non vi pregiudicarono le usurpazioni anteriormente fatte da Giovan-Galeazzo medesimo, e da i di lui prepotenti Antenati. Ma si nega, e si è sempre negato, e s'anderà negando con tutta verità, e giustizia, che Piacenza, e Parma fossero costituite Membra del Feudo di Milano, quando questi ricevette il suo essere da detta primitiva Investitura, e che lo divenissero successivamente in vigore delle altre puramente relative, o rinovative.

Se

(244.) Card. de Luc. de Fideicomm. disc. 41. sub n. 3. & de Emphyt. disc. 11. sub n. 2. Fulgin. de Jur. Emphyt. tit. de Success. in bon. Emphyt. quæst. 2. n. 11. Episc. Rocc. Disput. Select. Jur. cap. 3. n. 5. & seqq.

(245.) Penès Goldast. Tom. 1. Constit. Imp. pag. 379. & 380. Itter de Feud. Imp. cap. 7. §. 31. Conring. de Finib. Imp. lib. 2. cap. 23 §. 27. Pfeffinger. ad Vitriar. Instit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 1. tit. 5. in Wencislao.

(246.) Villanov. cit. lib. 3. impress. ubi sup. col. 914.

Se l'Imperadore Wencislao, supposta la Podestà, che per altro gli mancò, volle costituire Piacenza, e Parma, Membra, e Parte del Feudo di Milano, perchè non ispecificolle nella di lui Investitura? meno ancora potran dire i nostri Avversarj, ch'il volesse Giovan-Galeazzo, cui ostava per altro capo il difetto della Podestà; dato, e non ammesso, ch'egli avesse voluto riconoscerle dall'Impero. Era egli succeduto a Galeazzo II. suo Padre, morto il dì 7. Agosto 1378., (247.) ed a Bernabò suo Zio nell'anno 1385., nel qual tempo l'Autorità della Romana Sede da duoi pretesi Pontefici usurpata veniva, ed il Cristianesimo dell'Occidente stava ostinatamente diviso da due potentissime Fazioni. Galeazzo, e Bernabò ricevuto aveano da Luchino loro Padre lo Stato, e con esso le Città di Piacenza, e Parma, ch'essi riconobbero dipendenti, e con titolo di Vicariato, dall'Apostolico Seggio. Luchino, e Giovanni Fratelli, e Figlj di Matteo, cognominato il Magno, aveano presa l'Investitura di Piacenza dal Pontefice Benedetto XII. per sè, e suoi Successori all'infinito. I Piacentini medesimi coll'isperienza di molti anni conosciuto aveano, che a grande fatica potevano mantenersi nell'obbedienza della Romana Sede; e che i Pontefici, residenti allora in Avignone, difficilissimamente averebbono potuto difenderli, e stare a fronte della potentissima Casa Visconta, che, deposta qualunque riverenza delle cose sagre, disprezgiava da gran tempo l'Autorità della Chiesa, e le Scomuniche de i Romani Pontefici. Fecero dunque il dì 7. Ottobre 1339. nel generale Consiglio della Città un'Ordinazione, colla quale diputavano alcuni de' suoi Cittadini col Carattere d'Oratori al suddetto Papa Benedetto XII., acciocchè in nome del loro Pubblico proccurassero far conoscere alla Santità Sua, non esservi alcuna speranza di vivere in pace, e con sicurezza, se non col dare Piacenza in governo, e sotto la Protezione de i Fratelli Visconti. Nell'istesso tempo il Vescovo Giovanni, e Luchino diputarono Leone di Pugnano, Manfredi Serasconi, e Guidolo del Calice, suoi Ambasciadori, acciocchè si portassero, come fecero, in Avignone, ed alla supplichevole dimanda de i Piacentini unissero le istanze ancora d'essi Visconti. Consapevole il Papa dello stato infelice, nel quale trovavasi la Lombardia, signoreggiata da i Visconti prepotenti, e lo Stato Pontificio lacerato, e manomesso da altre Famiglie insorte contro la Santa Sede fin da i tempi di Federigo II., e poscia cresciute di forze, e d'ardire, per il trasporto della Romana Curia di là dall'Alpi; il Papa, dissi, condiscese alle dimande de i Piacentini, e de i Visconti, concedendo a questi titolo di Vicariato perpetuo, sotto carico, che dessi, e i loro Successori pagassero ogn'anno alla Santa Sede, Fiorini diecimila, o, come ad altri piacque, cinquemila d'oro, compresevi altre Città. Volle il Papa, che nell'Investitura fosse inserita la Clausola preservativa della sua suprema Podestà per tutte le ragioni, che le competevano – *sive ex Donatione, sive ex præscriptione* (indizio, anzi prova convincente, che dalla Santa Sede fu pria lungo tempo posseduta, perchè non può armarsi tampoco la pretensione della prescrizione da chi non abbia posseduto buona pezza) *vel alio titulo quocunque*. Ratificarono i Visconti l'operato da' suoi Rappresentanti in Avignone con pubblico Strumento, che si vede stipolato il dì 6. Agosto 1341., e pagarono effettivamente, anche prima di tal ratifica, il dovuto Canone. (248.)

All'istesso modo conceduto avea il Pontefice Benedetto, il dì 1. Settembre 1337., il Vicariato di Parma a i Fratelli Mastino, ed Alberto della Scala, con obbligo,

(247.) Paul. Jov. in Vitâ Galeaz. II. Vicecom.

(248.) Veggansi il Doglion. nella sua Stor. part. 3. lib. 22., lo Storico di Piac. part. 3. lib. 21., il Bzov. ne' suoi Annal. ad ann. 1339.

go, ed a condizione di mantenere trecentodieci Fanti armati per la difesa degli Stati Pontificj nel caso di bisogno, e di pagare ogn'anno cinquemila Fiorini. Succedettero a i Fratelli della Scala Guido, e poi Azzo da Correggio, il quale nell' anno 1344. la vendette al Marchese Obizo da Este, e questi a detto Luchino Visconti, giudicando miglior partito sborsare al Marchese, Fiorini d'oro sessantamila, e renderſene pacificamente Possessore, che correre il rischio, e tentare la fortuna dell'Armi; come di fatto Luchino ci entrò l'anno 1346. (249.)

Appariscono li pagamenti di detti Canoni, fatti dagli accennati Visconti alla Santa Sede, sotto Clemente VI. Successore di Benedetto, e sotto Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI., fin' all' anno 1372. L'accuratissimo Monsignor Fontanini trasse dagli Atti, che si conservano negli Archivj Pontificj, le memorie, e palesò al Pubblico giorno, mese, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli Atti delle sovraccennate Concessioni, e gli Strumenti di detti pagamenti. Ma se li Visconti riconobbero la Santa Sede, e la Sovranità de i Romani Pontefici col mezzo di detti pagamenti, non lasciarono però d'usare per altro procedure crudeli contro de i Sudditi, per le quali s'acquistarono il vergognoso titolo di Tiranni detestabili, a segno tale, che Piacentini, e Parmigiani, non potendo più soffrire l'asprissimo loro giogo, e ricordevoli dell'innata generosità de i loro cuori, intrapresero di scuoterlo, e felicemente lo scossero, ritornando sotto l'immediata Dominazione de i Romani Pontefici. L'Imperadore Carlo IV., avendo inteso, che diversi Popoli si fossero sottratti dall'obbedienza Tirannica de i Visconti, rimise i Piacentini, e Parmigiani all'arbitrio della Romana Chiesa, non ostante, che i Visconti, per una tal quale ombra di credito, professassero d'essere Clienti dell'Impero; ed in questa maniera ricuperò la Santa Sede, sotto Gregorio XI. nell' anno 1372. l'Utile Dominio delle Città di Piacenza, e Parma. (250.) Rapporta Odorico Rainaldi (251.) un'altra Lettera, che l'istesso Imperadore Carlo IV. scrisse a Gregorio, detestando le maniere Tiranniche di detti Visconti, nella quale si ha, che *Clientes Imperii*, dice lo Storico, *qui ejus* (Bernabovis) *jugum excusserant ad Obsequium, & Clientelam Ecclesiæ remissi*; e Giuseppe Ripamonzio (252.) *Sub Gregorio XI.*, scrive, *miti cæteroqui Viro, Placentia, & Parma Vicecomitibus ereptæ*. Egli è vero, che Gregorio, condiscendendo al di lui naturale, crudelmente piacevole, lasciossi indurre a reintegrarli, ed a restituire loro il possesso di dette Città; (253.) Restituzione, dissi, riprovata dal Concilio Costanziense, il quale, insieme colle dissipazioni, e rispettive usurpazioni, accadute nel tempo dello Scisma, cassò, ed annullò quelle ancora, ch'avea fatte l'istesso Gregorio, per troppa facilità, e per soverchia debolezza, e timidezza di spirito; mentre rispetto a Piacenza, e Parma, osservò lo Storico di Piacenza, che altra ragion non ebbe di restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perch'egli dovea tantosto venire in Italia. Si pose realmente Gregorio in viaggio il dì

13. Set-

(249.) Jov. in Vit. Luchin. Vicecom. Cavitell. l. c. col. 1391.

(250.) Pier-Maria Camp. Stor. di Piac. ad h. a. dove addita una Lettera dell' Imp. Carlo IV. sotto il dì 2. Agosto, nella quale si dice — *Ob nefandam Tyrannidem Bernabovis, & Galeaz Vicecomitum* — raccontando come fossero perciò scomunicati, e come successivamente dal Papa fosse ordinato, che l'Esercito della Chiesa passasse sul Piacentino.

(251.) Ad ann. 1374. n. 15.

(252.) Impress. l. c. col. 566.

(253.) Camp. l. c. lib. 23. ad ann. 1376.

13. Settembre dell' anno 1376. calando giù per il Rodano, e venne l'anno seguente a Piacenza, passando successivamente a Roma, dove morì l'anno 1378.

Che la Santa Sede possedesse Piacenza, e Parma, nel tempo, nel quale concedette a Luchino, e Giovanni il Vicariato, che ho riferito, il negarebbe un Frà Paolo Sarpi, smascherato dal Cardinale Pallavicino, e che meglio ancora resterà convioto dall'eruditissima penna d'altro riguardevole Soggetto; e con Frà Paolo il negheranno li Nemici della Santa Sede, presso de' quali suole calunniosamente darsi ad intendere a i Semplici, che i Romani Pontefici ebbero costume di concedere liberalmente, ed anzi prodigamente gli altrui beni: Ma nol negherà qualunque Uomo discreto, il quale voglia riflettere, che quelle Investiture sortirono il loro effetto, stando i reali pagamenti, che successivamente fecero gl'Investiti; e che nell' anno 1331. il dì 25. Novembre Giacomo Stretti, ed Obertino Arcelli, Nobili Piacentini, ed Oratori della Patria, protestarono davanti al Papa, ed a i Cardinali in Avignone, attesa la facoltà, che loro era stata conceduta, qualmente Piacenza col suo Distretto da tempo antico era stata, ed era soggetta alla Romana Chiesa; che i Cittadini, e gli Abitanti eranle fedeli; Che volevano essere soggetti al di lei temporale Dominio. Accettarono il Papa, ed i Cardinali, le proteste, e la dichiarazione de i Piacentini col Giuramento di Fedeltà, che gli Oratori medesimi prestarono, riportandone la meritata lode, perchè fossero sempre stati saldi nell' obbedienza della Santa Sede; e l'avessero fatta comparire qualunque volta dalla violenza de i Tiranni non furono trattenuti. Monsignor Fontanini suddetto trascrisse da i Protocolli, che si conservano nell'Archivio Pontificio, le precise parole della sposizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli, (254.) e della risposta del Papa. (255.) In Piacenza non ci sono gli Atti originali di que' fatti, e d'altri, che pur v'erano, attestandolo Papa Giulio II. in una sua Lettera, che scrisse a i Parmigiani, ch'a lui inviassero Scritture giustificanti i Diritti della Santa Sede sopra Parma, come fatto aveano i Piacentini in occasione della ricupera dell'anno 1512.; Imperocchè l'Archivio della Comunità di Piacenza fu incendiato nel funesto contrattempo della morte violenta del Duca Pierluigi Farnese, come attesta Umberto Locati nelle sue Cronache all'anno 1547., perdonando alla fama degl' Incendiarj, che protesta non volere palesare, benchè a lui fossero noti.

Fu questa solenne dichiarazione de i Piacentini consecutiva d'un'altra generosa risoluzione, ch'aveano presa nell'anno 1322. Teneva sotto l'ingiusta sua Dominazione Piacenza il Tiranno Azzo Visconti, Figlio di Galeazzo I., non men degli altri della di lui Casa perfidioso, e scellerato. Non essendo

contento

(254.) *Quod cum Civitas Placentiæ cum suo Districtu immediatè subjecta sit, & fuerit ab antiquo Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Cives, ac Habitatores ipsius fideles, & Subditi sint, & fuerint Sacrosanctæ R. E. & D. N. prædicto — Dictaq; Civitas, & Universitas cum suo Districtu in omnibus, & per omnia R. E. temporaliter sit subjecta.*

(255.) *Attendens, & recognoscens* (il Papa) *dictam Civitatem Placentiæ, Universitatem, & Districtum ipsius, ut præmittitur, ad R. E. hactenùs pertinuisse, & pertinere debere, dictas petitionem, supplicationem, recognitionem, oblationem, donationem, & Juramenti præstationem Devotorum Civium Civitatis Placentiæ prædictæ, & Fidelitatem, quam ad Deum, & S. R. E., quam his, & aliis ostendunt, & ostenderunt, quandiù extrà Regimen Tyrannorum fuerunt, multipliciter recommendans liberè cum gratiarum actione admisit.*

contento il Tiranno d'opprimere la libertà de i Piacentini, giunse fino a volere opprimere l'onore delle Matrone, del quale furono mai sempre severissimi, e rigidissimi Difensori. (256.) Verzuso Lando averebbe forse tollerato la rapina della Fortezza di Bardi, che il Tiranno Azzo gli avea tolta, se non si fosse inoltrato indegnamente a violare il di lui letto Nuzziale. (257.) Acceso perciò di zelo, e di sdegno, intraprese, e felicemente condusse a fine la gloriosa impresa di cacciare dalla Patria il malvagio Oppressore, e farla ritornare sotto l'amabile giogo della Dominazion Pontificia. V'accorse, e fuvi ricevuto il Cardinale Bertrando Legato Pontificio, ch'avendo ponderato di quanto grande conseguenza riuscisse a gl' interessi della Santa Sede quella Città Frontiera, volle fermarvi l'attuale sua Residenza con tutta la Corte della Legazione, ed in particolare col Tribunale degli Auditori di Rota. (258.) Rimarcabilissima pare a me, che sia la Lettera di congratulazione, che scrisse in quella occasione Papa Giovanni XXII. al suddetto Verzuso. (259.)

Altrettanto, e con eguale felicità di successo, fece la Città di Parma; e sebbene Lodovico il Bavaro, sconvolgendo tutta l'Italia, ne cacciasse gli Officiali della Chiesa l'anno 1329., contuttociò l'accennato Cardinale Legato Bertrando coll'Armi della Chiesa medesima, e coll'ajuto ancora de' Piacentini, la racquistò, e la ritenne. (260.)

Piaccia al Lettore fare meco una riflessione, che non sarà totalmente inutile; ed è, che la Cittadinanza di Piacenza, e Parma, sapea benissimo di propria, e fisica scienza, ch'essi, e le Patrie loro, erano di Diritto indubitato della Romana Chiesa; e che ingiustamente i Visconti vi s'erano intrusi; i quali sapendo, che i Popoli di buona voglia non averebbono mai riconosciuta la loro Dominazione, gli opprimevano perciò colla forza, mantenendoli barbaramente sotto il loro servaggio. Imperocchè quarant'anni appena erano trascorsi dall'anno 1322. risalendo addietro fin' all'anno 1279. Non è credibile, che tutti quelli, che vivevano l'anno 1279. nelle Città di Piacenza, e Parma, fossero morti nell' anno 1322. Poteano dunque, e doveano ricordarsi, che in detto anno 1279. d'ordine dell'Imperadore Ridolfo I. erano stati cassati, ed annullati, tutti li pregiudizj, che sotto colore, e calore del Nome Imperiale, erano stati fatti alla Romana Chiesa, come fra poco s'anderà dimostrando. Per conseguenza l'espulsione del Tiranno Visconti, e la dedizione, che Piacentini, e Parmigiani fecero delle loro Città, e Territorj, al Pontefice Giovanni XXII., procedette da stimolo, ed impulso di Coscienza, non dallo spirito di ribellione contro chi li teneva di fatto, non di ragione, sotto la sua Dominazione. Puote mantenersi, e senza dubbio si mantenne, viva nella memoria de' Cittadini la Storia di que' Fatti, e delle cagioni, d'onde

P proven-

(256.) *Fœminas proprias*, leggesi nella Part. 2. Thesaur. Rerump. Philipp. Andr. Oldemburger, pag. 925. *facilè sanè trucidant, si suspicione aliqua laborant, nec tam in ipsis pulchritudinem, quàm morum Civilitatem spectant.*

(257.) Ludov. Cavitell. Crem. Annal. ad ann. 1322. penès Græv. col. 1367.

(258.) Camp. nella Stor. di Piac. all'ann. 1324. Tristan. Calc. Histor. Patr. lib. 22. penès Græv. Tom. 2. col. 493. & seq. Locat. ad dictum ann. Gio: Villan. lib. 9. cap. 177. & cap. 261. Div. Antonin. Histor. part. 3. tit. 21. cap. 5. §. 4. & 6. Jov. in Vit. Galeat. Vicecom. Cor. Stor. di Milan. part. 3. pag....

(259.) *Quod Urbs Placentia sit operâ, & diligentiâ tuâ è faucibus nefarii Tyranni, & in paternâ lue jacentis, Galeatii Vicecomitis eruta, & à turbulentis fœdisque dissidiis ad Pacem, & Sanctæ Ecclesiæ cultum traducta equidem vehementer lætamur.*

(260.) Ghirardaz. Stor. di Bologn. lib. 20. pag. 88.

provennero, dall'anno 1322. fin'all'anno 1331., e da questo fin'all'anno 1339., e così fin' all'anno 1372., nel quale s'è fatto vedere, che Piacenza, e Parma furono ritolte a'detti Visconti. Sicchè restando con evidenza provato, che la Santa Sede possedette dall' anno 1322. fin' all'anno 1376. Piacenza, e Parma, e così ancora sotto Gregorio XI., resta per conseguenza provato con eguale evidenza, che la Santa Sede funne legittimamente reintegrata dal Concilio di Costanza; e resta insieme giustificato, che non era quel possesso della Santa Sede di quei, che dissi, chiamarsi desultorj, ed accidentali : ma possesso radicato, e fondato sopra titoli di totale sussistenza, co'quali io replico, che Giovan-Galeazzo Visconti, ricevendo la mentovata Investitura da Wencislao, non averebbe potuto, volendo, riconoscere, e sottomettere all' Impero le Città di Piacenza, e Parma, facendole divenire Membra del Feudo di Milano, come che egli era verissimo, ed indubitatissimo Vassallo della Romana Sede. (261.)

Non abbisogna la Santa Sede del ricorso alla Donazione di Costantino, od all' altre men controverse di Pipino, di Carlo Magno, d'Ottone Magno, per sostenere la giustizia del possesso, del quale parlo; e per ribattere lo specioso pretesto, che taluno potrebbe addurre in contrappunto della mia asserzione; dicendo, che Galeazzo I., ed Azzo, non furono Tiranni di Piacenza, come che aveano titolo di Vicariato perpetuo, conceduto loro dall'Imperadore Arrigo VII., in vigore del quale le possedettero. La concessione d'Arrigo fu surrettizia, non avendo egli saputo, ed avendo Galeazzo maliziosamente taciuto, che Piacenza fosse della Santa Sede, i di cui beni vanamente averebbe tentato Arrigo di dare in Feudo a Galeazzo. (262.) Imperocchè Ridolfo I. nell' anno 1274. avea fatto una solenne dichiarazione in favore della Santa Sede, e del Santo Pontefice Gregorio X., e negli anni 1278., e 1279. avea fatto eseguire il di lui Giudizio rispetto alle Città dell' Emilia, tra le quali non v'è chi posa negare, esservi comprese Piacenza, e Parma, sopra di che potrei rimettere il Lettore alla Dissertazione, che Monsignor Fontanini suddetto pubblicò sopra il Dominio Temporale della Santa Sede Apostolica sopra Comacchio. (263.) Ma per minore disturbo del Lettore medesimo, siami permesso *actum agere*, e mettere quì in vista tutta la Categorla di que'Fatti, che certi Signori Imperialisti hanno la confidenza di negare, a dispetto della verità provata dal consenso degli Storici, che nelle cose antiche meritano piena fede, (264.) e contro l' evidenza degli stessi Autografi, ch'esistono nell'Archivio Pontificio, e de i quali attestano Storici accreditatissimi, che gli han veduti.

Morto Federigo II. andò lungamente vacante l'Impero, che, stando lo Scisma di ben lunga durata, minacciava l'ultima fatale rovina per confessione de i medesimi Autori Tedeschi. Due potentissime Fazioni di Principi Alemanni, conoscendo impossibile convenire in un Soggetto della loro Nazione, aveano piegato

(261.) Arnisæ. de Jur. Majest. lib. 1. cap. 5. n. 16. Rosenthal. de Feud. concl. 31, n. 4. Kloc. de Contribut. cap. 20. n. 65. & 333. Facultas Juridica Ingolstad. post Kloc. cit. tract. cons. 10. fol. 108.

(262.) Clement. *Pastoralis §. Ut illud*, & seqq. de re Judic. Cyriac. de Success. Mantu. art. 7. n. 128. Bald. cons. 327. n. 4. lib. 1. Dec. cons. 588. n. 19. Rebuff. de Privil. Scholar. Privil. 98. n. 1.

(263.) §. 14. e seguenti, fino al §. 20. inclusivè.

(264.) DD. post Gloss. in cap. *Placuit* 17. dist. & in cap. *In Nomine Domini*, & in l. 1. ff. *Si cert. pet.* Felin. in cap. *Cum causam*, de probat, benchè siano Cronache d'Autori anonimi; Joann. Andre. in d. cap. *In Nomine Domini*.

piegato il pensiero a Potentati stranieri. Inclinò l'una al Rè Alfonso X. di Castiglia, l'altra al Rè Ricardo d'Inghilterra; l'uno, e l'altro vago di cignere l'Imperiale Diadema, e l'uno, e l'altro fisso immobilmente per impiegare ogn' opra ad esclusione del suo Competitore. Non permettendo a i due Rivali lo stato degli affari loro domestici, ch'uscissero da i loro Regni coll'equipaggio di numerosi Eserciti, come sarebbe stato indispensabile, affine d'abbattere l'Avversario, e la Fazione di que' Principi, ch'il sostenevano; cadauno proccurava condurre a termine l'impresa colla negoziazione, ch'in materia di Stati per lo più suol essere d'infelice riuscita, se a i Diritti della Giustizia non assistino potentissime Armate. Nel maggior calore di quei maneggj venne a morire Ricardo, e vennero a rinvigorirsi le speranze del Rè Alfonso, il quale cessata l'opposizione dell' Emolo, si lusingava, non avesse più a disputarsi tra i Principi della Germania sopra la validità della di lui Elezione. Lusingavasi parimente, che non avrebbe trovata difficoltà nell'animo del Pontefice, il quale sendo Giudice delle Cause di tal natura, citato avea l'uno, e l'altro Candidato al di lui supremo Tribunale, per decidere quella pendenza, che metteva a rischio la nobilissima parte del Cristianesimo, ch'abbracciava tutto il Settentrione. Sapeva Alfonso, che a i Principi del contrario Partito facea gran forza il riflesso di dover innalzare all'Impero Persona, che da i domestici affari sarebbe poi costretta d'abbandonare all' Incuria il governo d'uno Stato elettivo, e dall'intervallo di tante Provincie diviso; e però credette superare l'intoppo col rinunziare al Figliuolo, fatto già Padre di due Figliuoli, il Governo Castigliano, e con tale fiducia introdusse calorose negoziazioni con il Santo Pontefice Gregorio X., che dovea celebrare nella Città di Lione il secondo Generale Concilio. Posposto Gregorio ogn' altro privato motivo, conobbe, che la Pace dell'Impero richiedeva, che se gli provvedesse d'un' Imperadore nativo della Germania, prode nell'Armi per far contrasto, e per sottomettere alla ragione i nemici del pubblico riposo, e che avesse informazione degli affari, ed amore per la Patria. Proccurò egli di conciliare l'affetto de i Principi alla Persona di Ridolfo Conte d'Auspurg, povero di facoltà, ma ricco di talenti degni d'un'Eroe, e di Nobilissima, ed Antichissima Prosapia, che molti vogliono derivata dalla Romana, ed Augusta Famiglia degli Annizj. (265.) Riuscì fortunatamente Gregorio nel di lui intento, restando eletto dal maggior numero de i Principi in Rè de' Romani il Conte Ridolfo. Punse grandemente sul vivo questo maneggio del Papa il Rè Alfonso, cui, dissi nella Prima Parte, che venne sin' a i Confini di Francia ad incontrare Gregorio, quando ritornava nell' Italia, terminata la sua grande impresa, per farne colla viva voce amarissime doglianze.

Dopo che Gregorio ebbe provvisto al bene della Chiesa Universale, riunendo i Greci alla Cattolica credenza di Roma; disponendo i Principi Cristiani a soccorrere Terra Santa contro li Saraceni; e stabilendo i Diritti della Regalía, pietra di scandali tra i Pontefici, e i Rè Francesi; e dopo avere preparato alla Germania un sapientissimo, e celebratissimo Imperadore: applicò altresì a levare di mezzo altra pietra di maggiore scandalo tra 'l Sacerdozio, e l'Impero, a riguardo degli Stati Temporali della Chiesa di Roma, sopra de i quali avea il Mondo Cattolico veduto con orrore farsi crudelissime guerre, e straziata, e quasi incenerita l'Italia, sì negli Stati di ragione dell'Impero,

P 2 come

(265.) Gabriel Buccelin. part. 3. Notit. Genealog. German. p. 22. ne tesse un lungo Catalogo, da i quali poi esso dissente. Lambec. Comment. Biblioth. Cæsar. cap. 6. pag. 483.

come in quelli della Romana Sede. Quindi, non già clandestinamente, o con incutere timore a Ridolfo, d'eccitare contro di lui guerre intestine, come certi Imperialisti mendacissimamente a i giorni nostri, e de i Padri, e degli Avoli, disseminarono ne i loro libri; ma palesemente, ed a faccia scoperta, convenne con Ridolfo sopra la sicurezza de i Diritti della Santa Sede, mediante la Persona d'Ottone Proposto di Spira, il quale nel pubblico Concistoro de i Cardinali, presentate le Lettere di credenza di Ridolfo Rè de' Romani, il dì 6. Giugno 1274. ratificò la promessa fatta da Ridolfo a Gregorio, colla quale s'era obbligato confermare, come ivi esso Ottone confermò, tutte le Donazioni de i Cesari predecessori; giurando sopra li Sagrosanti Vangelj, che il Rè, nè per se medesimo, nè per interposta Persona averebbe occupate, o farebbesi ingerito nelle Terre della Chiesa Romana, in tutto, od in parte, e ne meno sopra le Terre de i di lei Vassalli. (266.)

Aveva promesso di più Ridolfo nelle Lettere Credenziali d'Ottone, che qualunque volta fosse stato ricercato dal Papa, rinovarebbe personalmente l'istessa promessa, e giuramento; (267.) laonde Gregorio, inerendo a quel patto, richiesto avea a Ridolfo, che mantenesse la parola; e fedelmente Ridolfo, andando a ritrovare il Papa, nel mentre, che s'allestiva per tornare nell'Italia, confermò appuntino tutto l'operato in di lui nome dallo Spirense, foscrivendo il dì 1. Novembre 1275. di proprio pugno il Diploma, che fu sopra di questo amplamente steso, e facendolo soscrivere ancora di propria mano da molti Principi della Lamagna, i quali l'aveano accompagnato a Lausanna. Le parole della ratifica, e Diploma veggansi presso Rainald. (268.) L'Emilia non si legge specificata in quell'Atto; era ella però compresa sotto il nome d'Esarcato, come poscia Ridolfo dichiarò.

Morto nell'anno 1276. Gregorio, e non essendo per anche data esecuzione al giudicato, ed alla Donazione rispettivamente di Ridolfo, succedettero nella Cattedra di San Piero Innocenzo V., Adriano V., e Giovanni XXI., i quali tutti e tre insieme regnarono un' anno, o poco più, senza poter far altro, che scrivere qualche Lettera a Ridolfo, eccitandolo a dar esecuzione a' suoi giusti impegni. Mentre vacava la Santa Sede per la morte di Giovanni, il Collegio de' Cardinali insistendo sulle vestigia del defunto Pontefice, rinovò le sue istanze presso l'Imperadore; dimandando la restituzione dell'Esarcato, e della Pentapoli, che i di lui Ministri teneano occupate, niun conto facendo delle querele degli accennati Pontefici; (269.) costante però sempre Ridolfo nella lealtà di sue promesse, e saldo nel proponimento di fare la santa Giustizia, costituì nel 1278. suo Proccuratore, o vogliam dire Messo Imperiale, Corrado Ministro Generale de i Frati Minori, cui diede ampia facoltà di compiere coll'esecuzione le dichiarazioni da lui fatte, attese massimamente le istanze del nuovo Pontefice Nicolò III. Portossi Corrado a Roma, ed alla presenza

(266.) *Quod ipse Rex per se, vel per alium, seu alios non occupabit, nec invadet in totum, vel in partem Terras Ecclesiæ Romanæ, aut Terras Vassallorum ejus*, presso il cit. Rainald. ann. 1274. §. 8.

(267.) *Quod ego per me ipsum eadem faciam, & promittam, atque jurabo, quandocunque per vos, litteris, vel Nuncio, fuero requisitus*. Raynald. l. c. §. 10.

(268.) Ann. 1275. §. 2. 4. & 37. ivi — *Possessiones quas Eccl. R. recuperavit liberas, & quietas dimittam, & ad eas restituendas bonâ fide juvabo; Quas autem nondum recuperavit, adjutor ero ad recuperandum, & recuperatarum secundùm posse meum ero sine fraude Defensor — Ad has pertinet tota Terra, quæ est à Radicophano usq; Ceperanum, Exarchatus Ravennæ &c.*

(269.) Raynald. ann. 1277. §. 52.

presenza di Nicolò, dei Cardinali, di tre Elettori Ecclesiastici del Sagro Impero, e di molti altri riguardevoli Prelati della Germania, presentò il Diploma, nel quale stavano espresse le di lui facoltà, ed a tenore, ed in nome di Ridolfo il dì 4. Maggio rinunziò alla Santa Sede l'Esarcato, e la Pentapoli. (270.) Non fu fatta da Corrado la specificazione dell'Emilia, che non era specificata negli Atti di Lione, di Lausanna, e nella di lui Commessione. Il Papa tampoco, e i Cardinali non giudicarono allora necessaria tale specificazione, supponendo, che bastar dovesse la specificazione dell' Esarcato, il quale sapevano ch'abbracciava l'Emilia, come or ora dimostrerò con perfetta evidenza. Frattanto incontrossi nuovo ostacolo. Imperocchè un'altro Ridolfo Segretario dell'Imperadore, e da lui spedito nell'Italia per ristabilire i Diritti dell'Impero, avea, non ostante la dichiarazione, e gli ordini dell' Imperadore, fatto giurare Fedeltà all'Imperadore medesimo da i Bolognesi, e da altre ben molte Città dell' Emilia, tra le quali eravi stata Piacenza, estorquendo fin nell'anno 1275. tal Giuramento da i Piacentini, allo scrivere d' Umberto Locati. Fu questo Ridolfo uno di que' Ministri, che si danno ad intendere di far pompa del proprio zelo con istendere di là da i confini del giusto i Diritti del loro Sovrano, usando a tal'oggetto di quella podestà, che non fu loro accordata: Ma l'Imperadore, che sapea non aver dato a quel suo Rappresentante la facoltà, ch'usurpata avea, protestò, che colui avea operato di proprio capo, non avendone esso saputo nulla; e perciò spedì nell' Italia un certo Mastro Gotifredo con Lettere dirette al Papa, nelle quali cassò, ed annullò pienamente tutti quegli estorti Giuramenti. (271.)

Non per questo puote Nicolò ricuperare l'Emilia, seguitando i Ministri Imperiali a pretendere, non essere dessa parte dell'Esarcato. Fu costretto Ridolfo mandare nuovi dispaccj nell'Italia, ne i quali volle, che fosse inserita Copia, estratta dagli Originali esistenti nell'Archivio Imperiale, delle Concessioni di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo. Concordano quasi di parola in parola tutte e tre quelle Donazioni, e precisamente nella spressione dell'Esarcato colla Clausola – *Sub integritate* – e nella specificazione dell'Emilia. (272.) Dimandò unitamente Nicolò (e fu cautela; mentre si proverà, che non fu solennità necessaria) che Ridolfo facesse confermare da i Principi, e dagli Elettori dell'Impero, le di lui dichiarazioni, come seguì; vedendosi l'Originale, che stà nell'Archivio Pontificio, soscritto dal Marchese di Brandeburg, dal Sassone, dal Palatino del Reno Duca di Baviera, dal Duca di Sassonia, e dagli Arcivescovi di Treveri, Colonia, e Mogonza. E non contento di ciò, volle Ridolfo ratificare di bel nuovo, gli atti esecutivi dei

(270.) Raynald. ann. 1278. dove stà registrato detto Diploma con tutto quello, che fece di conformità il Cordiliere. §. 45. 46. & 47. *Iste Papa*, dice di Nicolò III. Magn. Chronic. Belgic. pag. 263., dopo d'avere riferita la restituzione fatta, ovvero promessa a Gregorio X. in Lausanna, *ex prudenti sollicitudine, novit obtinere patentes literas Rudolphi Regis Romanorum, & omnium Principum Alamanniæ, super restitutione, & confirmatione, factas Eccl. Romanæ de Romaniola, & de Exarchatu Ravennæ &c.*

(271.) Si leggono presso Rainald. ann. 1278. §. 51. & 52.

(272.) Raynald. ann. 1278. §. 57. usq; ad §. 62. inclusivè — *Necnon Exarchatum Ravennatem sub integritate cum Urbibus, Civitatibus, Oppidis, & Castellis, quæ piæ recordationis Dñus Pipinus Rex, ac bonæ memoriæ, Genitor noster Carolus Imperator B. Petro Apostolo, & Prædecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est Civitatem Ravennam, & Æmiliam &c.*

de i di lui Messi con altro particolare Diploma, soscritto il dì 14. Febbrajo 1279., nel quale furono inseriti *de verbo ad verbum* gli Atti di Corrado Cordeliere; qual Diploma fu pur anche soscritto, non solamente dal suo Cancelliere Ridolfo, da Alberto suo Primogenito, da Ermanno Secondogenito, ma da diversi altri Magnati Alemanni, sì Laici, come Ecclesiastici; e nell' istesso giorno fece parimente spedire altro Diploma colla ratificazione di tutti gli Atti del sovraccitato Mastro Gotifredo: Ed è rimarcabilissima la Clausola, che v'inserì, protestando, voler procedere con tutta la chiarezza, e prevenire qualunque ambiguità capace d'eccitar contese; e soggiugnendo consecutivamente a tal protesta, che i Diritti di Santa Madre Chiesa, in virtù della di lui dichiarazione, che decretò fosse di perpetuo valore, pienamente fondati rimanessero: E non contento di ciò, protesta, che riconosce, confessa, e dichiara con Oracolo del presente Editto ad eterna memoria, che la Città di Ravenna, e l'Emilia, con varie altre Città, che ivi nomina, erano di pieno Dominio, e Principato, dell'Apostolo San Piero, del Pontefice Nicolò, e suoi Successori, e della stessa Chiesa Romana, *pleno Jure, ac integrè*, e solidamente. (273.)

Bramoso Ridolfo di non lasciar luogo di scrupoleggiare a i Posteri, e di dare generoso riscontro di divozione verso la Santa Madre Chiesa, soggiunse, che di bel nuovo liberamente, e pienamente nelle migliori, e più efficaci maniere, ch'egli sapesse, e potesse, donava al Papa, ai di lui Successori, ed alla Chiesa, tutte le predette Città, Territorj, e Provincie. (274.)

Vedremo fra poco, se l'atto quì marcato sia mera, e semplice conferma delle pretese Donazioni de'Predecessori, che facesse Ridolfo, ristretta al puro essere di Confermazione, la quale non possa valere senza la produzione delle Donazioni autentiche, e solenni, che si dicono confermate, come si contenta dire francamente il Pfeffingero Addizionatore del Vitriario, (275.) il quale dissimula tutti gli altri atti di Ridolfo, e di questa sola, da lui qualificata Confermazione, mostrò avere notizia. Il

(273.) *Et quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, nostra tollat Regalis expressio; ac jura ipsius Matris Ecclesiæ per nostram declarationem, quam decernimus esse perpetuam, plenariè solidetur, recognoscimus, fatemur, & Oraculo præsentis Edicti ad æternam memoriam declaramus, Civitatem Ravennatem, & Æmiliam &c. nec non & omnia supradicta cum omnibus finibus, Territoriis ad Beatum Petrum Cœlestis Regni Clavigerum, & ad vos Patrem Beatissimum Dominum Nicolaum Papam III., & ad Successores vestros Romanos Pontifices, & ad ipsam Ecclesiam Romanam pleno Jure, & integrè non solùm in spiritualibus, sed etiam in temporalibus insolidum pertinere; ac vestri, & ipsius Romanæ Ecclesiæ pleni Juris, Ditionis, ac Principatus existere*. Raynald. ann. 1279. §. 5.

(274.) *Et ad omnem dubitationis scrupulum imposterùm abolendum, & ut nostra Devotio ergà ipsam Matrem Ecclesiam clariùs enitescat prædicta omnia, & singula tam propriis, seu specialibus Provinciarum, Terrarum, Civitatum, atq; Locorum expressa vocabulis, quàm etiam non expressa, prout meliùs, & efficaciùs valet intelligi, ipsi Beatissimo Petro, & vobis Sanctissime Pater Domine Nicolaë Papa Tertie, & per vos Successoribus vestris Romanis Pontificibus, & ipsi Romanæ Ecclesiæ de novo liberè, plenariè concedimus, conferimus, & donamus, ut sublatâ omnis contentionis, & dissensionis materiâ firma pax, & plena concordia inter Ecclesiam, & Imperatorem perseverent*. Raynald. cit. §. 5. vers. *Et ad omnem*.

(275.) Instit. Jur. pub. Romano-Germ. ad lib. 2. tit. 4. §. 4.

Il Linneo, versatissimo nelle Storie, e de i più eruditi dell'inclita Nazione Alemanna, non so per qual motivo, s'infinse di credere, che la sola Donazione di Costantino a favore del Pontefice Silvestro servisse alla Romana Sede per fondare i suoi Diritti nel petitorio sopra gli Stati, ch'essa tiene; studiandosi d' abbatterla con diverse ragioni, (276.) che mi dispenso d' esaminare, e mentre conchiude con quel suo – *Pontifici insusurramus* – che l'Italia sia Eredità dell'Imperadore; e che tutto il Mondo lo sappia, mi so lecito di replicare, ch'altro ci vuole a far credere queste favole già famigliari in bocca di Federigo II., che allegare uno, o due Autori Alemanni in faccia di tutto il Mondo, il quale non istà già circoscritto tra i Confini della Lamagna. Tutto il Mondo sa più tosto, e vede, che i Romani Pontefici sono veri, Supremi, Indipendenti Signori de i loro Stati, e che sono riconosciuti come tali, da Secoli, e Secoli in quà, dagli stessi Augustissimi Cesari.

Torno agli atti di Ridolfo, ed osservo essere quegli stati confermati dall' Imperadore Alberto I. di lui Figliuolo il dì 17. Luglio 1303., che n'era informatissimo di scienza propria, e fisica, essendovisi soscritto di mano propria. Furono pur anche confermati poscia dall'Imperadore Arrigo VII. nella suddetta Città di Lausanna il dì 2. Ottobre 1310., ed in Roma il dì 6. Luglio 1312., dall'Imperadore Carlo IV. Nipote di detto Arrigo, a richiesta, ed in favore di Clemente VI. il dì 27. Aprile 1347., ed in favore d'Innocenzo VI. nell'anno 1355., e d'Urbano VI. nell' anno 1368.; (277.) dall'Imperadore Sigismondo in favore di Papa Eugenio IV. il dì ultimo Maggio 1433. (278.) e da Federigo III. in favore di Papa Nicolò V. l'anno 1452. (279.) Tralascio a bella posta la Confermazione di Lodovico IV. chiamato il Bavaro, fatta per mezzo de' suoi Ambasciadori, inviati con facoltà speciale al Pontefice Clemente VI., de i quali fu Capo Umberto Delfino di Francia, corroborando essi il dì 11. Gennajo 1344. in Roma, ed in pubblico Concistoro tutti detti Diplomi, ed Atti susseguenti: (280.) Mentre fu il Bavaro Pseudo-Cesare, nemico egualmente de' suoi Tedeschi, che versò con pericolosissime Guerre; e de i Romani Pontefici, contro li quali non si contentò di portar le Armi; ma di più, alzando Altare contro Altare, v'oppose l'Antipapa Pietro Corbario con infinito detrimento dell'Italia, e della Religione; facendo inoltre sortire lo scandaloso Decreto dell' anno 1338., col quale pretese abrogare tutta l'Autorità Pontificia sopra li Beni Temporali. Non volli far caso della Confermazione di questo preteso Imperadore, attesa massimamente la cassazione di tutti li di lui atti, senza veruna eccezione, fatta da Carlo IV. vero, ed indubitato Imperadore. (281.)

Sia

(276.) Tom. 1. Jur. pub. Imper. Romano-Germ. lib. 1. cap. 9. à n. 37. ad 48. dove conchiude — *Quæ cum ità se habeant jure meritò cum Friderico II. Imperatore, cujus facta supra mentio, Pontifici insusurramus: Italia hæreditas Imperatoris est; & hoc notum est toti Orbi — Goldast. Tom. 3. Constit. pag. 658. Vid. Paumeister de Jurisd. lib. 2. cap. 4. n. 73. Italia non habet Regem, nisi Cæsarem.*

(277.) Raynald. ad ann. 1303. §. 6., ad ann. 1310. §. 3., ad ann. 1312. §. 40., ad ann. 1346. §. 19., ad ann. 1347. §. 3.

(278.) Bzov. ne' suoi Annal. trascritto per intiero dal Corring. de Fin. Imper. Germ. lib. 2. cap. 20. §. *Qui Carolum secuti sunt*.

(279.) Naucler. in Chron. pag. 1077. Ene. Silv., che vi fu presente, Histor. Frid. III. pag. 80

(280.) Steph. Baluf. Miscell. Tom. 2. pag. 272.

(281.) Raynald. ad ann. 1347. §. 3.

Sia vero, che i Diplomi d'Alberto, e degli altri Cesari successori, che ho marcati, fossero semplici Confermazioni: Sia vero di più, che le Confermazioni d'un'atto, quanto si voglia reiterate, non aggiungano all'atto confermato forza maggiore di quella, che avesse, e che nol convalidino, posto che per qualunque causa foss'egli nullo, od in altra maniera vizioso: Sia vero tutto ciò, che il Corringio, ed altri dissero, e potrebbono dire contro quelle supposte semplici Confermazioni (bench'io potrei facilmente convincere l'insussistenza di simili asserzioni:) Nego assolutamente con tutta giustizia, che gli atti di Ridolfo siano, e debbano tenersi in conto di pura, e semplice Confermazione delle Donazioni de i di lui Predecessori, le quali, supposto ancora per falsissima ipotesi, che fossero fittizie, come decantano gli Avversarj della Santa Sede; ovvero, che da principio contenessero la riserva della suprema Podestà in favore degl' Imperadori, che le fecero; nientedimeno però gli atti di Ridolfo sussisterebbono nella sua totale latitudine, anche fino ad abbracciare la traslazione dell' Alto Supremo Dominio nella Santa Sede; mercecchè furono disposizione formale, verissima, diliberata, e per capo separato, indipendente; ancorchè contengano dichiarazioni, e confermazioni sopra l'esistenza, e validità di quegli atti, che Ridolfo parimente confermò.

Se trattassimo d'un'atto solo, e momentaneo fatto senza precedente cognizione di Causa, ed emanato sulla semplice richiesta della Parte, e per una tal quale gratificazione del Concedente: Ammetterei come puramente possibile ne i termini di morale possibilità, che Ridolfo inconsideratamente, non informato, per troppa facilità, o connivenza, fosse trascorso; e che potesse dirsi soggetta la di lui operazione al vizio d'orrezione, o di surrezione; e passerei per buone le cavillazioni de i Contradditori, degne più tosto di Causidici, e di Gente di Foro, che d'Uomini di Stato. D'altra sorta sono gli atti in quistione. Procedette l'Invitto Ridolfo con matura deliberazione, promettendo da principio fare ciò, che poscia con intervallo di tempo notabile saggiamente, e lealissimamente eseguì. Precedettero all'esecuzione le istanze di più Pontefici. Gli Officiali dell'Imperadore nell'Italia vi si opposero, e cercarono tutte le strade per impedirne l'effetto. Dalla Corte Imperiale furono spediti più Messi, l'un dopo l'altro, e con tanto tempo di mezzo, che Ridolfo potesse ricevere le informazioni di quanto avesse operato il primo, innanzi che fosse spedito l'altro. Il Cordeliere Corrado, benchè per la sua professione, e stato Religioso, dipendesse dal Papa, non interpretò largamente il primo Diploma di Ridolfo, nè la propria commessione. Più tosto si contenne rigorosamente, non solo alla materialità della Lettera, ma ad una interpretazione lesiva de i Diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale, come il fatto dimostrò; Laonde fu di mestieri, ch'il Papa facesse nuovo ricorso all' Imperadore per ottenere compiuta Giustizia. Durò il maneggio dall'anno 1274. inclusivamente fin'all'anno 1279. La reiterazione di tanti atti; l'esame delle difficoltà insorte di mano in mano; le Dichiarazioni solenni non solo geminate, ma triplicate, e quadruplicate; sono tutte circostanze rilevantissime, ch'escludono con evidenza ogni sospetto di precipitazione, d'inconsideratezza, di connivenza, e di tutto ciò, che da i Legali chiamasi orrezione, surrezione, e difetto dell'intenzione. (282.)

Dica

(282.) *Quando rescriptum est geminatum per secundam jussionem, quia tunc talis secunda Jussio habet vim clausulæ, non obstante. — Et sic noto, quod suspicio subreptionis, vel falsitatis, quæ est in primo rescripto non habente clausulam non obstante, vel æquipollentem, purgatur per supervenientiam*

secundi

Dica il Corringio; dichino gli altri Imperialisti, quanto lor place, ch'il Diploma, e Diplomi di Ridolfo non si mostrano autentici; pretesto famigliarissimo tutte le volte, che si tratta d'opporsi alle loro pretensioni; da essi poi non ammesso, quando il Sagro Impero allega Documenti vetusti contro li Possessori antichissimi degli Stati, de i quali si pretende spogliarli. Quei Diplomi, vogliano, o non vogliano gl'Imperialisti, e tutti quei Documenti, co'quali si prova, che a detti Diplomi fosse data esecuzione, sono verissimi, autentici, originali: Esistono nell'Archivio Pontificio; sono stati esibiti a i Ministri Cesarei in occasione de i trattati fatti per Comacchio in Roma; e non si debbono mandare in giro per il Mondo, per farli vedere a i nostri Contradditori, a i quali dee bastare, come basta a tutti gli Uomini d'equità, e di buon senso, che Persone intendentissime, e sperimentatissime nel discernere le Carte apocrife dalle autentiche, facciano testimonianza d'averle co' suoi occhj medesimi veduti, e d'averli ponderati, ed esaminati con rigorosa critica, come si ha presso Rainaldo, Bzovio, Monsignor Fontanini, ed altri rinomatissimi Scrittori, a i quali ingiuriosamente s'oppone, che siano Mancipj de i Papi, lo che sarebbe facile allegare vicendevolmente contro gli Scrittori Avversarj, se nel Tribunale dell' Uman Genere, e delle Nazioni più colte, s'avesse a piatire con tal sorta di frasi.

Il difetto di podestà, magnificato dagl'Imperialisti, dove si tratta di spropriazione de i Beni dell'Impero, troppo mal a proposito recarebbesi contro i Diplomi di Ridolfo, de i quali potrei quì replicare a più forte ragione ciò, che diceva nella Prima Parte, delle Confederazioni di Carlo V., e di Massimiliano I., sbrigandomi tosto col dire solamente, che non fu l'operato da Ridolfo un'atto formale di spropriazione, ma ricognizione della verità con precedente esattissima cognizione di Causa, mediante la quale fu pienamente certificato, che l'Emilia, e con essa Piacenza, e Parma, che vi sono comprese per unanime sentimento de i moderni, e degli antichi Geografi, erano dovute *pleno Jure*, *integrè*, e solidamente alla Santa Sede. Ma perchè Ridolfo, non solamente la fece da Giudice supremo dell'Impero, qual egli era, proferendo Sentenza *prout de Jure*, ma di più volle farla da Principe magnifico, liberale, e divoto della Santa Sede, aggiugnendo alla di lui dichiarazione, per capo separato, vera, propria, e formale Donazione piena, pienissima dell' Emilia, e sue Città: perciò soggiungo ancora, ch'il difetto di podestà non può recarsi contro Ridolfo, in quanto il vogliamo considerare, come Donatore delle Provincie, e delle Città comprese ne i Diplomi, ch'abbiam per le mani. Poteva Ridolfo alienare gli Stati dell'Impero, come, prima di lui, fecero altri Imperadori, le di cui alienazioni, se si avessero, dopo cinque, sei, e più Secoli, da mettere sotto la critica d'esame giuridico, sarebbe d'uopo sconvolgere l'Universo; e massimamente se ad esempio della Lamagna, gli altri Principi ancora volessero ricuperare ciò, che da i loro Predecessori fu ne i Secoli più rimoti alienato. Vediamo un poco di grazia, con quanta ragione gl'Imperialisti vadano tutto giorno decantando, che gl'Imperadori non potessero alienare gli Stati, che altre volte furono dell' Impero. Io non parlo delle alienazioni, e spropriazioni, che siano state fatte dagl' Imperadori, che in occasione della loro assunzione all' Imperiale Dignità, con ispeciali Capitolazioni presero impegno giurato di non alienare

Q   li Beni

secundi Rescripti, quia actus geminatus est longè fortior, & magis operatur, quàm actus semel tantùm factus — quia non videtur verisimiliter cadere error in actu reiterato — Parole tutte del Felin. in cap. *Nonnulli* n. 14. de Rescript.

li Beni dell' Impero. Debbono quelle osservarsi da i Cesari, non altrimenti, che se fossero, come sono sostanzialmente, Leggi fondamentali dello Stato, dalle quali non va sciolto qualunque Principe Elettivo, o Successivo per Diritto di Sangue, sia quanto si voglia Supremo, e superiore a tutte le altre Leggi chiamate positive, com' altrove si provò. Caderebbe più tosto dubbio circa l'origine, e 'l tempo, nel quale ne cominciò l'uso, e la pratica. Si sono trovati degli Autori Tedeschi, i quali han preteso sostenere tal'uso fin da i tempi antichissimi degl'Imperadori Corrado I. (283.) e d'Arrigo IV. (284.) proccurando a bello studio, se mal non m'appongo, consonderle coi Giuramenti, soliti prestarsi dagli Eletti, di difendere, conservare, e ricuperare i Diritti dell' Impero, quai niuno certamente nega, essere stati antichissimi, anche di là da Carlo Magno. (285.) Vedevano questi Autori, che non si trovava Costituzione, o Legge dell' Impero, che limitasse a gli Imperadori la facoltà d' alienare: Vedevano, che indarno sarebbesi ricorso alla pretesa consuetudine, cui ostava la pratica pur troppo inveterata, e notoria degli antichi Cesari, che in ogni tempo fecero simili alienazioni; e volendo pur nientedimeno trovar modo di rimettere le penne all' Aquila Imperiale, colla rivocazione, e ricupera degli Stati alienati, parve loro d'aver trovato il vero segreto, facendo di due atti sostanzialmente diversi un'atto solo, e formando di due Nature una Chimera. Se si vuol dar luogo alla verità, dovremo dire, che l'uso delle Capitolazioni incominciò dall' Elezione di Carlo V. Ebbe questi per Competitore all' Impero il Rè Francesco I. di Francia. Gli Elettori di Magonza, e di Treveri, per ordine del Collegio Elettorale fecero lungo, e sensatissimo discorso, rappresentando l'uno ciò, che pareva contrario all'Elezione di Carlo; e rappresentando l'altro ciò, che pareva contrario all' Elezione del Rè Francesco. La vasta Potenza di due Candidati metteva giustamente in apprensione gli Elettori, ed i Principi tutti dell'Impero. Finalmente Federigo Duca di Sassonia, dopo avere con magnanimo rifiuto ricusato d'accettare la Dignità Imperiale, ch' eragli stata esibita, pose fine alla discordia, unendo il di lui voto al voto di quelli, che favorivano Carlo; ma suggerì il ripiego di prescrivergli alcune Leggi, che assicurassero la Libertà Germanica, e l'Impero medesimo, acciocchè non fosse reso Ereditario dal nuovo Eletto, ch'è lo stesso, che assicurare, che non fosse tutto intieramente alienato. Il Cardinale Gaetano, che fu presente, riferisce le bellissime Rappresentanze degli Elettori di Magonza, e di Treveri, nella lunghissima Lettera, che scrisse a Leon X. il dì 29. Giugno 1519. (286.) ed insieme riferisce il Voto conclusivo del Sassone in favore di Carlo, che mostra ciò, che io diceva. *Ma però gli pareva*, disse Federigo, *che dovesse farsi Imperadore* (Carlo) *sotto alcune leggi, e condizioni per la libertà della Germania, per l'accrescimento dell'Impero, e per l'assicuramento di tutti quei pericoli, che i due Elettori Magontino, e Treveri aveano detto*. Nella Lettera poi, che scrisse al Papa il dì 7. Luglio susseguente, si veggono registrate le medesime Capitolazioni, tra le quali una ve n'ha, che dice — *Che non farà cosa alcuna palese, ò secreta per farsi l'Imperio suo particolare, & ereditario della sua Casa, mà lascierà libera, & intiera potestà à i sette Elettori di eleggere secondo la Legge di Carlo IV., & l'ordine del Jure Canonico*. — (Lutero, e i suoi Seguaci

(283.) Arumæ. Jur. pub. Tom. 4. disc. 4.
(284.) Hordleder. rapportato dal Goldast. Monarch. Imper. part. 12. disc. 2. pag. 612.
(285.) Specul. Saxonic. lib. 3. art. 54.
(286.) Nelle Lettere de' Principi lib. 1. pag. 68. tergo.

Seguaci non aveano allora tanto credito, come poscia acquistarono.) Ed un' altra Capitolazione, che dice — *Che non impegni, nè vendi i beni dell'Impero, nè in qualsivoglia altro modo li peggiori, ò diminuisca, & quelli, che al presente si trovano occupati da altre Nazioni, ò vero alienati dall'Impero, debbia S. M. ricuperarli quanto più presto le sia possibile, non facendo però ingiustizia, nè torto alcuno a' Privilegiati, ò à chi avesse ragione.* — (287.) Averei ben molti riflessi da fare sopra l' Articolo pur ora descritto; ma convien passar oltre.

Se la verità, dissi, ha d'avere il suo luogo, da Carlo V. solamente, e per forza, e virtù della Capitolazione, e Capitolazioni, d'allora in quà indispensabilmente usate, restarono gl' Imperadori privi della facoltà d'alienare; e non già per consuetudine anteriormente introdotta. Il Corringio, ed il Limneo (288.) pretesero fondare la detta Consuetudine con molte ragioni, e massimamente coll'esempio dell'Infeudazione di Milano fatta da Wencislao. Giovanni Strauchio all' incontro (289.) s'oppose al Corringio; sciolse i di lui Argomenti; ed Ittero (290.) non ebbe difficoltà d'asserire, ch'aveano più d'apparenza, che di sostanza. E perchè lo Strauchio credette non dovere rispondere all' esempio di Wencislao, cui avea soddisfatto, adducendo un ben lungo Catalogo d'esempj contrarj; l'Ittero (291.) volle rispondervi specificamente, distinguendo tra la facoltà, e podestà d'alienare, che Wencislao così bene, come i di lui Antecessori, avea, e l'abuso della medesima. Fu deposto Wencislao dall' Impero, e fu cassata l'Infeudazione di Milano, non per difetto della Podestà; ma perchè l'avea indegnamente abusata; onde ragion volea, che gli abusi tutti di quel Principe inumano, imprudente, e che qualcuno de' suoi Tedeschi trattò da forsennato, fossero corretti, cassati, ed annullati.

Io non debbo trattenere il Lettore sopra quistioni inutili per la discussione della nostra Causa: Perciò mi ristringo a due soli riflessi opportunissimi. L'uno, che supposto ancora il difetto di Podestà, che non può cadere in dubbio dopo l'uso delle Capitolazioni, potrebbe l' Imperadore alienare i Beni dell' Impero, tutto che fossero di gran valore, quando per le circostanze dei tempi difficilmente potesse ricuperarli, ricavandone per l'Impero quel maggiore vantaggio, che gli dettasse la sua prudenza, (292.) lo che io osservo particolarmente per le Città di Piacenza, e Parma, ch'averebbono potuto alienarsi nella Santa Sede, dato, non mai conceduto, che fossero dell'Impero, per le ragioni addotte nella Prima Parte. L'altro riflesso si è, che supposto ancora, che prima di Carlo V. fosse stata introdotta la consuetudine pretesa dal Corringio, dal Limneo, e da altri; e che tale consuetudine vi fosse stata in tempo di Wencislao; non per questo potrebbono impugnarsi gli atti di Ridolfo, che precedettero la Capitolazione di Carlo V. due Secoli, e mezzo, e la deposizione di Wencislao, più di centovent'anni. Onde se gli Autori Tedeschi non possono sostenere detta pretesa consuetudine, circoscritte le Capitolazioni, ed un Secolo prima dell'uso delle medesime; mentre altri Autori Tedeschi, e non meno eruditi, sostengono tutto l'opposto; come vorranno sostenerla nei tempi di Ridolfo?

Q 2 Il

(287.) Nelle Lettere de' Principi lib. I. pag. 74.
(288.) L'uno de Finib. Imper. cap. 18. fol. 376. & seqq., e l'altro in Capitular. Ferdin. IV. ad art. 9.
(289.) Dissert. de Oppignorat. Imper. Thes. 20. usq; ad 31.
(290.) De Feud. Imper. Germ. cap. 7.
(291.) Al §. 31.
(292.) Petr. Anton. Petr. de Potest. Princip. cap. 17. n. 32.

Il Corringio proccurò screditare gli atti d'esso Ridolfo con altre egualmente vanissime chimere; dicendo, che Ridolfo consentì al Pontefice Gregorio X. per timore, che non risuscitasse le Scisme intestine della Germania; e che fosse allettato colla speranza di validi soccorsi, intenzionatili dal Papa contro li Turchi, i quali allora cominciavano a stabilire la loro formidabile Potenza. Vengono a tal segno di debolezza Uomini per altro forniti di non mediocre Erudizione, e Dottrina, quando s'impegnano contro la verità in favore della menzogna. Proccurò, come dissi, il Santo Pontefice Gregorio liberare il Sagro Impero dalla pericolosissima Anarchia, nella quale da gran tempo si ritrovava. Proccurò ridurre i Principi Tedeschi alla concordia, e persuaderli a convenire in un Soggetto Nazionale, ad esclusione degli Estranei; e dovremo dire, che minacciasse fare ciò, che con tanta applicazione, e fatica, andava struggendo? Che Gregorio proccurasse d'unire soccorsi contro li Saraceni, che facevano validi progressi nella Soría, ce lo dicono le Storie: (293.) Che Ridolfo avesse da travagliare lungamente per sottomettere alcuni Principi dell'Impero, che non voleano riconoscerlo, nè rassegnarsi; e che avesse da guerreggiare col Rè Ottocaro di Boemia; il sappiamo, e ce lo dicono (replico nuovamente) le Storie. Ma che nell'anno 1274., nel quale Ridolfo fece a Gregorio la promessa, che ho detto, e successivamente fin'all'anno 1279., nel quale restò compiutamente eseguita, avesse questi timore de i Turchi; stando massimamente l'Antemurale di tutto l'Impero dell'Oriente, e di tant'altre Provincie dell'Europa, che v'erano di mezzo, sembra paradosso incredibile, per non dire frottola da Vecchiarella. Più: Che un'Uomo di senno, e di valore, che stà per salire sul Trono, a lui contrastato da qualche Competitore, possa essere sorpreso da timore, o che possa egli essere pasciuto con vane speranze, il concederò di leggeri. Ma che Ridolfo da dett'anno 1274. fin'all'anno 1279. restasse sempre deluso colle speranze de i Pontefici, ch'erano deboli, e spogliati di quasi tutti i loro Stati, e resi poco men che ludibrio de i Baroni Romani; o fosse atterrito da fantastici timori; massimamente dopo avere abbattuto il Rè Ottocaro di Boemia, che col di lui sangue innaffiò le palme, e colla morte stabilì le glorie, e la sicurezza del Vincitore; il creda chi vuole, e voglia crederlo chi può. Dicono i Legisti, e 'l lume naturale, e l'isperienza comprova, ch'il vizio di timore incusso, o di sospetto, che potesse incutersi, per estorquere il consenso dato ad un'atto lesivo, resta purgato dal consenso susseguentemente prestato in circostanze tali, che più non sussistesse la causa del timore allegato. (294.) Se Gregorio, canonizzato oggidì per Santo, fosse anche stato quel ribaldo, che calunniosamente si suppone, facendolo artefice d'indegnissime simulazioni, e capace di sconvolgere l'Impero, e sedurre i Sudditi, sollevandoli contro il loro Sovrano; sarebbe nientedimeno cessato il supposto timore dopo la di lui morte, succeduta nell'anno 1276. Dunque gli atti, che fece Ridolfo negli anni 1278. e 1279. in esecuzione, e adempimento degli obblighi un pezzo prima contratti, furono esenti da questo mendicato pretesto. E se il Corringio, od altri nol concede; per qual causa Ridolfo,

---

(293.) *Si oblitus fuero tui* (giurò egli a i Cristiani dell'Oriente, ch'il supplicavano di soccorsi, nell'atto, che, stando in Ptolemaide, ricevette l'avviso d'essere stato eletto Papa) *Hierusalem, oblivioni detur dextera mea. Adhæreat lingua mea faucibus meis, si non posuero Hierusalem in principio lætitiæ meæ.*

(294.) Menoch. de præsumpt. lib. 3. præsumpt. 4. Sanchez de Matrim. lib. 4. disput. 18.

Ridolfo, dopo la morte di Gregorio, non proteſtò in contrario? Per qual cagione, s'egli fu così disattento, l'Imperadore Alberto di lui Figliuolo conſentì anch'eſſo, e confermò le coſe operate dal Padre? Era pur anche Alberto Principe non men prode, e valoroſo, che dottiſſimo nel Diritto Civile (ch'inſegnò pubblicamente in Parigi) e Canonico, nel quale fu per merito, e non per adulazione, come taluno potrebbe ſoſpettare, Licenziato. (295.) Chi non reſterebbe ammirato, ſentendo, che dopo tre, o quattro Secoli, ſi mette ſul Tavoliere l'eccezione, *quod metus cauſa*, per annullare una dichiarazione comprovata coll' eſecuzione, e coll' oſſervanza di quattrocent' anni?

Oppone per ultimo Corringio (ed è queſta l'erba bettonica per tutte le alienazioni de i Beni altre volte Imperiali, in qualunque modo ſeguite; ſia per contratto lucrativo, od oneroſo; ſia in vigore della preſcrizione, o di teſtamento, o di qual altra ſi ſia maniera) e comunemente oppongono gli altri del di lui Partito, che le alienazioni fatte dagl'Imperadori, quanto ſi voglia antichi, vagliono, e ſuſſiſtono, sì per l'utile, come per il diretto Dominio, ſicchè poſſino i Beni talora divenire Allodiali: Ma, ſalva però ſempre la Maeſtà, e la direzione dell'Impero, o Corpo Germanico;

Riſpondo, ch'altrove s'è data congrua ſoddisfazione a queſta obbiezione, e riſpondo ancora ulteriormente, ch'il tenore della dichiarazione, e riſpettiva donazione di Ridolfo, leggeſi conceputo con parole, e clauſole di tal energia, che non laſciano luogo di ſoſpettare, che deſſo, nè l'Impero, v'aveſſero prima, o vi riteneſſero da poi il preteſo Dominio diretto, o la preteſa ragione di Supremato, e di direzione, e riſpettivamente ſubordinazione de i Romani Pontefici. Usò Ridolfo nell' atto di venire alla dichiarazione controverſa la clauſola, che debba quella valere in vigore d'Oracolo Ceſareo, e d'Editto ſuſſiſtente a memoria perpetua, la quale per ſe medeſima rende l'atto eſſenzialmente immutabile. (296.) Serviſſi de i termini — *di ricognizione, e dichiarazione* — che propriiſſimamente dimoſtrano, ch'eſſo volle pronunziare una Sentenza fondata nella precedente accuratiſſima cognizione de i meriti della Cauſa. V'inſerì le Clauſole — *Pleno Jure, ac integrè* — e l'altra — *inſolidum*, — e proteſtò, che la di lui dichiarazione riguardava inſieme lo Spirituale, ed il Temporale, qualificando colle ſteſſe Clauſole l'una, e l'altra materia, ſopra la quale cade la ſua Sentenza. (297.) In quei tempi fatto avrebbe orrore alle menti de i più libertini il penſiero, non che l'aſſerzione, che i Soſtenitori del Calviniſmo, e del Luteraniſmo, più Secoli dopo Ridolfo cominciarono ad inſegnare; cioè che l'Imperadore, e cadaun Principe Sovrano dilataſſe le fimbrie della ſuprema ſua Autorità fin ſopra lo Spiri-

---

(295.) Albert. Argentin. che fu contemporaneo, in Fragm. poſt Othon. Friſingen. pag. mihi 164. ibi — *Poſtea miſſus fuit Pariſios, ubi ſtetit pluribus annis cum magnis ſumptibus, & profecit in magnum Clericum* (ſarà queſta l'eccezione, che ſe gli darà dagli Imperialiſti) *& legebat Jura multis audientibus. Poſtea Licentiatus fuit in Decretis, non cauſa Dominii, ſed cauſa veræ Scientiæ*.

(296.) Limnæ. Tom. 1. Jur. pub. Imp. Romano-Germ. lib. 1. cap. 10. n. 123.

(297.) *Recognoſcimus, fatemur, & Oraculo præſentis Edicti ad æternam memoriam declaramus Civitatem Ravennatem, Æmiliam &c. ad B. Petrum Cœleſtis Regni Clavigerum, & ad vos Patrem Beatiſſimum Dñum Nicolaum Papam Tertium, & ad Succeſſores veſtros Romanos Pontifices, & ad ipſam Eccleſiam Romanam pleno Jure, ac integrè, non ſolùm in ſpiritualibus, ſed etiam in temporalibus inſolidum pertinere*. — Raynald. ad ann. 1279. §. 5.

Spirituale, subordinandolo, e facendolo dipendere dalla Podestà Laica. Per conseguenza non potiamo interpretare le parole di quel Cattolico Principe secondo il senso de i Novatori: Ma dobbiamo prenderle con quella intelligenza, che al tempo della suddetta dichiarazione poteva cadere nella mente del proferente; e così essendo impossibile moralmente, che quell'Augustissimo Fondatore dell'Imperiale Grandezza della Veneratissima Casa d'Austria volesse riservarsi l'immaginario supremo Diritto, o direzione sopra le cose spirituali: Viene ad essere similmente impossibile, che volesse riservarsi tal Podestà sopra de i Beni Temporali, che, disse, riconosceva, confessava, e dichiarava, che appartenevano all'Apostolo San Piero, alla Chiesa Romana, al Papa Nicolò III., ed a i di lui Successori Pontefici Romani. Non avea, e confessava desso, non avere, maggior Autorità sopra il Papa, che sopra l'Apostolo San Piero; ed io non so, se la Teologia di Calvino, e di Lutero sia giunta ancora a tale raffinamento, di trattare un'Apostolo da Servo fuggiasco, da stendervi sopra la mano, e da ritrarlo sotto la Podestà de i Cesari, e del Romano-Germanico Impero.

Poteva dunque Ridolfo, malgrado tutte le cavillazioni degli Avversarj, non solamente pronunziare come Giudice in favore della Santa Sede, ma procedere ancora, e farla, come dissi, da Principe magnifico, e liberale, donando l'Emilia; e tanto più, perchè non se gli poteva, nè può dar eccezione dell' abuso di Podestà, come avvenne contro l'Infeudazione di Milano, fatta da Wencislao. Imperocchè fu spinto Ridolfo da motivi giustissimi, e prudentissimi, a fare quella donazione, ch'ebbe per sua causa finale il ben del Pubblico, al quale volle indirizzarla, e dal quale nasceva, per così dire, la necessità, e l'onestà della di lui operazione. *Per togliere*, disse, *ogni scrupolo, ed ogni dubbio, fo donazione di nuovo, e concedo liberamente, e pienamente* (le suddette Provincie, Città, e Stati) *acciocchè tolta di mezzo ogn' occasione, e materia di contrasto, e di discordia, duri stabilmente la Pace, e piena Concordia, tra la Chiesa, e l' Impero*. (298.)

La necessità, e l'onestà della Causa rispetto al Donatore (supposto per possibile, o per impossibile, che rispetto al Donatario non fosse tale) per cui si venga alla spropriazione de' Beni anche d'insigne valore dal Corpo Germanico, sono di tanta forza, che non ostante la restrizione della Podestà introdotta per Legge fondamentale coll'uso delle Capitolazioni, s'allora vi fossero state, averebbe potuto Ridolfo alienare in favore della Santa Sede, e de i Pontefici, gli Stati in quistione. (299.) Son contento condiscendere per un momento all'ingiusto concetto di certi Scrittori, per altro Eruditissimi, della Germania; cioè che Gregorio X. incutesse il preteso timore a Ridolfo, se non gli accordava le richieste, che gli faceva; Che gli Antecessori di Gregorio fossero stati gli Architetti delle passate disunioni, ed i fomenti, e'l mantice di quelle

(298.) *Et ad omnem dubitationis scrupulum imposterùm abolendum, de novo liberè, plenariè concedimus, conferimus, & donamus, ut sublato omnis contentionis, & dissensionis materia, firma pax, & plena concordia inter Ecclesiam, & Imperium perseverent*. Raynald. cit. §. 5.

(299.) Limnæ. Annot. ad Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 164. n. 1. & seqq., e precisamente ivi — *Eundum erit quò trahimur, non quò volumus. Pacta tamen, & hoc quoque casu servanda; quanquam enim (Machiavello teste lib. 3. disc. 12. super Liv.) ferè fieri solet ut promissa irrità habeantur, quæ necessitas quædam expressit; hoc tamen facti est non juris, nec eorum, qui priscam fidem* (della quale più ch'ogn'altra Nazione si gloriano i Tedeschi) *colunt*.

quelle fiamme, ch'aveano quasi desolata la Germania; Ch'altrettanto dovesse temere de i Successori d'esso Gregorio, e massimamente di Nicolò III. Condiscendo a tutto questo, ed a quel di peggio, ch'esagerano ne i loro libri gli Acattolici. Da tutto ciò ne seguirebbe per incontrastabile conseguenza, che la spropriazione dell'Emilia, per la parte almeno di Ridolfo, e del Sagro Impero, era sostenuta dall'onestà, e dalla necessità, ch'avea il Corpo Germanico, di conseguire, e di conservare la Pace interna, che non potea sperarsi senza una piena concordia tra la Chiesa, e l'Impero; abbenchè la spropriazione giugnesse insino al dismembramento del Supremo, ed Alto Dominio, per testimonianza dello stesso Limneo, Autore, senza dubbio, d'estrema passione verso il Sagro Impero Romano-Germanico. (300.) Chiariscasi maggiormente, se sia possibile, quest' articolo, perch' ella è cosa, che non riguarda gli atti solamente di Ridolfo.

Gli Scrittori dell'Inclita Nazione Alemanna, che da ducent'anni in quà vanno esornando, ed illustrando tutto ciò, che compone l'interna polizia dell'Augustissima loro Repubblica, trovando, che l'Aquila Imperiale era quasi del tutto spennata, restandovi sì poco dell'antico, e vasto Patrimonio de i Cesari, che poteva dirsi ridotto alla mendicità, ed impotente a mantenere lo splendore della sua Dignità, non dico stipendiando numerosi Eserciti, ma un semplice Equipaggio di Corte Principesca: (301.) Studiarono di rivolgere le vecchie Carte, e mettere in disputa i possessi inveterati degli Stati, e di qualificarli con titoli indecenti alla Maestà de i Principi, che li governarono, e presentemente li governano, da Supremi indipendenti Signori, non altrimente, che se fossero Usurpatori maliziosi dal primo all' ultimo; e non potendo negare in faccia del Mondo, che quei possessi fossero pacifici, ed inveterati, a sei, otto, dieci, e più Età; e che i Possessori fossero riconosciuti con atti positivi da i Cesari di mano in mano sollevati al Trono Imperiale; ne meno potendo sostenere la pretesa imprescrittibilità contro il Jus delle Genti, fondata nelle Leggi Romane, o particolari della Germania: Rivolsero i loro ingegni ad altro ripiego, comunemente abbracciato da i Moderni; asserendo, che simili alienazioni avessero connaturalmente nel seno la Clausola — *Salvo Jure Imperii* — intendendo la di lei forza rispetto al Supremo Dominio; e vollero, che s'avesse per inserita questa mirabile Clausola in tutte le disposizioni, che facessero gl'Imperadori, quanto si voglia solenni, e legittime, purchè tutto il Corpo Germanico unito insieme non avesse dichiarato positivamente l'opposto.

Se questo ingegnoso ripiego fosse stato conosciuto negli antichissimi tempi, e così prima delle alienazioni in quistione; e dagl'Imperadori, ed insieme dal Corpo Germanico fosse emanata qualche solenne Costituzione, dedotta poscia

---

(300.) l.c. ibi — *Ut si propter egregiam Imperio præstitam operam* (qual fu quella di Gregorio medesimo, Autore principalissimo della Pace della Germania, già tanto tempo Acefala, e discorde) *remuneratio facienda, quo casu etiam Regi Galliæ Dominium, quod aliàs Sacrum, ac inalienabile, ac propterea tunicæ Christi inconsutili, quæ à Militibus integra relicta comparatur, alienare licet.*

(301.) *Aquila Romana miris modis deplumata, ut cæteris avibus ferè despectui sit. Non dicam nunc de plumis vi evulsis, sed de illis, quas Imperatores accepto pretio vendiderunt, vel donatione, vel insolutum datione, atq; aliis modis prodegerunt.* Così Limnæ. Annot. ad Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 166. e siegue pag. 169. n. 24. — *Imperatorem nostrum è publico Reip. nostræ non habere, unde ipse, & ejus familia commodè vivere possit.*

scia alla notizia dell'Uman Genere, il quale avesse saputo, che facendo Confederazioni, Paci, Contratti, ed altri atti di pubblico commercio, coll' Impero Romano-Germanico, e co'suoi Religiosissimi Cesari, dovesse regolare le sue azioni con tal restrizione; potrebbe imputarsi a propria colpa di que' Principi, i quali non avessero provveduto a se medesimi, ed alla loro indennità, proccurando far rimovere un' ostacolo di sì alto pregiudizio. Ma che dopo il possesso di Secoli, non usurpato colla forza, nè surretto colla malizia, e con ingannevoli artifizj; ma conseguito, o ricuperato pacificamente, e per via di contratto, o di dichiarazione spontanea, fatta con precedente esame, e cognizione di Causa nel Cuore della Germania, da un' Imperadore nativo, informatissimo delle Controversie sopra quei medesimi Stati, e delle costumanze di sua Nazione, nel cospetto de' Principi, e de' Magnati, col Consiglio, ed approvazione degli Elettori, e d'altri Principi Ecclesiastici, e Secolari, colla rinunzia de i Diritti, ch'avesse potuto pretendere, colla ratificazione di tanti Imperadori, che succedettero: Dopo tutto questo, dissi, che abbia da cacciarsi fuora una Clausola, recentemente immaginata da Uomini privati, quai sono i mentovati, benchè Eruditissimi, Scrittori; ed in vigore di quella strappare di mano l'Alto Dominio de gli Stati a i Principi, che sono in possesso da tempo lunghissimo in quà d'essere riconosciuti, e trattati come Supremi, ed indipendenti dal Sagro Romano Impero: Egli è paradosso da non persuadersi facilmente all'Uman Genere, avvezzo dal principio del Mondo (quando si tratta tra Popolo, e Popolo, e tra Principe, e Principe) a riconoscere, e rispettare quelle sole Leggi, e quella sola Autorità, che stabilirono li primi Uomini, i quali diedero l'essere al Diritto delle Genti, ricevuto, e praticato successivamente dall'Università delle Nazioni. (302.) In fatti reso consapevole il Mondo, che la Giurisprudenza moderna della Germania insegnava, e sosteneva la ritenzione dell' Alto Dominio, non ostante qualunque abdicazione degli Stati, che venisse fatta, vollero i Francesi, ed altri, che nella Pace di Munster, e d'Osnabruch, fossero inserite espressioni, ed adoprate solennità di tal efficacia, e di tal chiarezza, che non rimanesse luogo a simili cautelose interpretazioni, ed osservollo il più volte citato Limneo. (303.)

Supposta

(302.) Volle già Federigo II. usare simile cautela in occasione del Trattato di Pacificazione con il Papa Innocenzo IV. maneggiato dal S. Rè Lodovico IX. di Francia, dopo la solenne Sentenza della Deposizione. S'avvide il pietoso, ma prudente Rè, che la restituzione de' Beni, e soddisfazione, ch'esibiva Federigo colla clausola — *Salvis Imperii, & Regnorum suorum Juribus* — includeva vera, verissima illusione, che si macchinava contro la Chiesa; e Federigo non avea potuto imparare da i moderni Tedeschi, che tal clausola si dovesse tacitamente avere per apposta, ed insisteva, perchè vi si mettesse espressamente; onde restò incagliato, ed abbandonato il maneggio, come attesta Odorico Rainaldi ad ann. 246. §. 24. usque ad 27. inclusivè. Mattheo Paris in Henric. III. ad ann. 1244. registra quel progetto, facendone mediatore il Conte di Tolosa.

(303.) In Capitul. Ferdin. IV. ad art. 9. n. 14. ibi — *Non sanè exteri Reges satis sibi cautum existimarunt, nisi ubi & aliorum Ordinum probatio accessisset* — & n. 13. — *quin etiam non adeò pridem cum de alienandis quibusdam fuit actum inter Cæsarem, & Gallum, aliosque; delatum id negotium est ad Conventum publicum, definitumque consensu non Electorum duntaxat, sed omninò omnium Ordinum, cum Monasterii, tum Osnabrugæ.*

Supposta la verità, e l'efficacia degli atti di Ridolfo, di cui, per le cose finora dette, niuno scrupolo dovrebbe aver più luogo nell'animo di chi legge; resterebbe a vedere, se potesse almen dubitarsi, che le Città di Piacenza, e Parma, non vi fossero comprese. Ma per poco, che uno sia istrutto di Geografia, può, senz'altro, sapere, che l'Emilia era Provincia dell'Esarcato, e ch'era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana; (304.) Che nominatamente v'erano comprese Piacenza, e Parma, nel tempo, che scriveva Paolo Diacono, cioè sotto il Regno di Carlo Magno; (305.) Che Procopio chiamò Piacenza Città Capitale dell'Emilia. (306.) Il Sigonio la descrive, dicendo, che incominciava da Piacenza, e continuava insino ad Imola; e che indi succedeva la Flaminia. (307.) Concordano unanimamente gli altri. (308.) Marquardo Freero, (309.) e Andrea Duchesne (310.) rapportano colle stessissime parole due Lettere, (311.) che l'Esarco Romano successore di Smaragdo scrisse al Rè Childeberto II. di Francia, nelle quali gli dà ragguaglio d'avere ricuperate dalle mani de i Longobardi le Città di Piacenza, e Parma, e d'averle riunite all'Esarcato. (312.) L'Abbate Cuspiniani, Scrittore attaccato estremamente alla sua Germania, raccontando il fatto della restituzione, che Astolfo Rè de' Longobardi fu costretto dal Rè Pipino fare alla Chiesa, dice, che l'Emilia, la quale era l'altra parte dell'Esarcato, fu restituita al Papa, e che v'erano comprese Bologna, Reggio, Parma, e Piacenza. (313.) Il Tedesco Pacifico à Lapide, parlando della medesima restituzione, e seguendo la fede

 degli

(304.) Eryc. Putean. lib. 1. cap... not. 22. fol. 57. ibi — *Dicebatur* (Æmilia) *Lombardia Cispadana, Aurelia, Doria à Nobili Familiâ Tusciæ; Apennino, & Pado claudebatur*.

(305.) De Gest. Longobard. lib. 2. cap. 18. ibi — *Æmilia à Liguriâ incipiens inter Apenninas Alpes, & Padi fluenta versùs Ravennam pergit; hæc locupletibus Urbibus decoratur, Placentiâ scilicet, Parmâque, Regio, &c.*

(306.) De Bell. Goth. lib. 3. cap. 15.

(307.) De Regn. Ital. lib. 1. in princ. ibi — *Æmilia à Placentiâ usque ad Forum Cornelii, atque ei continens erat Flaminia*. E nel lib. 2. de Imp. Occid. ibi — *Indè trajecto Pado Urbes Æmiliæ resistentes* (Constantinus Magnus) *invasit, atque oppugnando ad deditionem adduxit Parmam, Placentiam &c.*

(308.) Magin. Ital. in Prolegom. cap. de divis. Ital. sub Justin. vers. *Æmilia*. Ughel. Ital. Sacr. Tom. 2. Provinc. 3. in princ. Ferrar. in Martyrol. sub die 4. Februar. in Addit. verb. *Placentia*. Otton. Frisingen. piglia l'Emilia per sinonimo coll'Esarcato. De Reb. Gest. Frider. I. Imp. lib. 2. cap. 12.

(309.) Corp. Franc. Histor. Veter. pag. 207. & 208.

(310.) Histor. Francor. Tom. 1. pag. 870. & seq.

(311.) Al num. 39. e 40.

(312.) *Non solas* (leggesi nella prima) *quas superiùs diximus, Civitates, sed & alias, idest Parma, Regio, atque Placentia cum suis Ducibus, atque plurimis Longobardis Deus Sanctæ Romanæ Reipublicæ* (erano sinonimi allora, Repubblica Romana, ed Esarcato) *reparavit*. E leggesi nella seconda — *Præcedentibus autem Scriptis nostris designasse vobis meminimus, quod dum ad obsidendum Parmam, vel Regium, atque Placentiam Civitates proficisceremur, Duces Langobardorum ibidèm constituti in Mantuâ Civitate nobis cum omni festinatione ad subdendum se se Sanctæ Romanæ Reip. occurrerunt*.

(313.) In Vit. Constantin. V. §. *Hac tempestate*, ibi — *Pentapolin* (Aistulphus) *quæ est una pars Exarchatus, in qua sunt Ravenna, Cæsena, Classis, Forum Livii, Forum Popilii, & Æmiliam alteram partem restituit* (Ecclesiæ) *quæ habet Bononiam, Regium, Parmam, Placentiam*.

degli Annali Franceschi, altrettanto attesta. (314.) L'istesso Francesco Guicciardini, Autore sempre nemico dei Papi, rapportato per questo dal Goldasto nella sua Monarchia Imperiale, in un Discorso, che fece intorno all'Origine della Podestà Secolare, competente alla Romana Chiesa, (315.) concorda appuntino.

Terminerò le cose di Ridolfo con un riflesso; ed è, che sendo egli nato il dì 27. Giugno 1218., (316.) e sendo passato all'altra vita Federigo nell'anno 1250., avea potuto vedere co gli occhj proprj quasi l'origine, ed i progressi, e la fine delle funestissime Discordie tra desso Federigo, ed i Pontefici Onorio III., Gregorio IX., ed Innocenzo IV., ed avendo impiegati gli anni della di lui età più consistente nel maneggio dell'Armi sotto quell'Imperadore, (317.) puote meglio, ch'ogn' altro, rendersi informatissimo della natura degli Stati, che facevano il soggetto di tante Discordie. Che s'egli nell'atto della di lui promozione all'Impero impegnò la fede, che poscia religiosamente osservò, di restituire alla Romana Chiesa ciò, che le era stato usurpato, e nominatamente l'Emilia; conviene confessare, ch'esso il facesse per motivo puramente di Coscienza informata, e che non potesse cogliere sbaglio per ignoranza, nè trascorrere men cautamente per inavvertenza.

L'Assunzione di Ridolfo pose fine all' Interregno di ventitrè anni quasi compiuti, cui soggiacque l'Impero dopo la morte di Federigo II., e Federigo, com'altresì Ottone IV. di lui Antecessore, cagionarono mali infiniti nell'Italia, ch'è d'uopo andar brevemente toccando, acciocchè il Lettore comprenda, quanto fossero antichi i Diritti della Romana Chiesa sopra le Città di Piacenza, e Parma, i quali furono da'detti due Imperadori riconosciuti, approvati, e canonizzati, prima che precipitassero nel reprobo senso; e quanto fosse stabile, e forte il possesso, ch'ebbe la Chiesa sopra di quelle Città, mantenendolo, come il mantenne, a fronte di Guerre micidiali, dalle quali restò l'Italia sì lungo tempo, e sì miseramente sconvolta. Comprenderemo unitamente tutta la Serie dei Fatti, che servono al mio intento, dall'Assunzione suddetta di Ridolfo indietro fin'alla morte d'Arrigo Figliuolo del Barbarossa, non osservando in quest' articolo l'ordine retrogrado, che mi sono proposto. Morì

(314.) *In Regione Exarchatus tùm fuerunt Urbes præcipui nominis, Ravenna, Faventia, Cæsena, Forum Livii, Forum Populi, Bononia, Regium, Parma, Placentia.* Not. & Strict. in Severin. de Monzamb. disc. 5. §. 9.

(315.) Presso il Goldast. Tom. 3. della sua Monarch. in princ. ibi — *Ravennam cum Exarchatu suo, quo contineri ajunt, quidquid à Placentiæ, & Papiæ finibus Ariminum usque Padum inter, & Apenninum, Stagna, sive Paludes Venetorum, & Adriaticum sinum claudit.*

(316.) Abbas Cuspin. in ejus Vit. versus fin.

(317.) Cuspin. loc. cit. sul principio, ibi — *Nam & sub Friderico II. Imperatore, qui eum Sacro fertur levasse Lavacro, tam strenuè res sibi commissas obibat, ut ei tota Nobilitas Cæsaris, cum ipsum adiret, assurgeret*; e nominatamente nella Lombardia, Albert. Argentinen. in Fragm., quod est impressum post Otton. Frisingen., in princ. ibi — *Rudolphus verò cum esset cum Friderico Imperatore in Lombardia (qui & ipsum Rudolphum levavit de Sacro Fonte) Astronomus quidam ipsi Rudolpho, quavis inveni, frequenter assurgens, ipsum præ cunctis spectabilibus, & clarissimis honoravit*, — e seguita raccontando la predizione dell' Impero, l'indignazione perciò di Federigo, il ritiro di Ridolfo dall'Armata; e che l'Astrologo, *non indignemini ei*, li dicesse, *quia antequam incipiat ejus dominium, ex vobis, qui jam decem habetis filios, qui succedat in Imperio penitus nullus erit.*

Morì Arrigo suddetto il dì 28. Settembre 1197. (318.) lasciando dopo di lui Federigo. Non ostante, che questi fosse fanciullo da latte, volle Arrigo farlo eleggere Rè de' Romani, costrignendovi colla forza li Principi; i quali, morto Arrigo, e ricuperata la libertà, riprovarono ciò, ch'aveano disposto in favore di Federigo; e venendo a nuova Elezione, si trovarono divisi i loro voti tra Filippo Fratello d'Arrigo, ed Ottone della Nobilissima Casa di Sassonia; Sicchè tre potevano essere, e realmente furono, li Pretendenti. Il Pontefice Innocenzo III., che nell'anno 1198. era succeduto a Celestino III., giudicò essere debito della sua Suprema Pontificia Autorità prendere cognizione formale di tutte quelle Elezioni prima di venire alla confermazione, e consagrazione d'alcuno degli Eletti. Dopo lungo dibattimento, non ostante che Filippo avesse in di lui favore gli Uffizj del Rè di Francia, ch'agiva efficacemente, mosso più dall'odio, che portava al Sassone, che dall'amore dello Svevo, prescelse Ottone, benchè assistito dal minor numero de'voti. (319.) Posposte le altre due Elezioni di Federigo, e di Filippo; quello come inetto, stando la di lui pupillare età; questi creduto Reo, e Complice delle Scisme, e degli orrendi Sacrilegj, commessi da Federigo suo Padre; avendo inoltre immediatamente dopo la di lui pretesa Elezione incominciato a perseguitare la Chiesa, calcando le dimestiche vestigia, siccome scrisse Innocenzo all' Arcivescovo di Magonza con sua lunga Lettera, nella quale rende le ragioni, dalle quali fu mosso a preferire l'Elezione del Sassone. (320.) Sebbene Filippo trovò molti Sostenitori del suo impegno, nulla però alla finfine ottenne, ed altro non fece, che sottomettere la Germania a gravissime turbolenze, prevalendo la causa più giusta del Competitore. Continuò Filippo ogni sua industria, valendosi non men dell' Armi, che del maneggio, col quale proccurò mettere discordia tra Innocenzo, ed Ottone, disseminando Lettere artifiziosamente composte, e piene di Cabale politiche, le quali nulla fruttarono all'Inventore, che rimase ucciso in Bamberga da uno de' suoi Aderenti, lasciando libero, e pacifico il possesso del Trono Imperiale all'Avversario, il quale se non a capo di dieci anni ricevette in Roma il Diadema Imperiale. (321.)

Sin'a questo tempo mantenuto avea Ottone stretta unione col Pontefice, dalla di cui autorità, più che da i Principi, riconosceva il proprio innalzamento, e n'avea fatte ben mille, e mille proteste, implorandone continuamente l'ajuto, e la protezione, massimamente, quando vide mancarsi l'assistenza del Rè Riccardo d'Inghilterra suo Zio Materno. (322.) Conservò egli sentimenti d'animo grato; benchè potesse ad alcuno parer più tosto simulazione, e timore, ch'avea dell'Emolo; e fece vicendevolmente la dovuta giustizia verso il proprio Benefattore; imperocchè il dì 8. Giugno 1201. (323.) prestò ad Innocenzo Giuramento formale d'Obbedienza, e non già di pro-

 tezione,

(318.) Roger. Annal. Anglic. ad h. a. Baron. eod. ann. §. 4. & 5.

(319.) Raynald. ad ann. 1188. §. 62. ibi — *Tandemque obtinuit Innocentius, ut ille* (Ottone) *ad Imperium eveheretur, cujus Parens ob defensam Pontificis Romani causam Saxoniæ Ducatu depulsus fuerat*.

(320.) Raynald. ad ann. 1200. dal §. 22. sin'al §. 35. & ad ann. 1201. dove si hanno diverse altre Lettere scritte dal Papa su quell'affare a molt'altri Principi.

(321.) Raynald. ad ann. 1208. à §. 6. ad §. 16. Albert. Staden. ad eund. ann., e più diffusamente Arnold. di Lubecc. lib. 7. Chron. cap. 14. pag. 555. & seq.

(322.) Raynald. ad ann. 1199. §. 50.

(323.) Raynald. h. a. §. 15.

tezione, come interpretano i Moderni Imperialisti; Promise altresì l'Imperiale sua Protezione alla Romana Chiesa, ed a i Pontefici successori d'Innocenzo, e che le averebbe mantenuti i di lei possessi, ch'avea (vedremo presto, che possedeva allora la Santa Sede Piacenza, e Parma) ed averebbe dato ajuto, perchè ricuperasse quei, ch'avea perduti, impiegandovi tutte le sue forze; ed acciocchè la generalità delle espressioni non rendesse gli obblighi, che prendeva, soggetti a cavillose interpretazioni, che li facessero risolvere in un bel nulla, specificò le Provincie, e gli Stati, sopra i quali cadevano le di lui giurate promesse; e tra questi l'Esarcato di Ravenna, ed il Patrimonio della Contessa Matilde, sotto de i quali restano comprese, fuor d'ogni dubbio, Piacenza, e Parma. (324.)

Era Ottone consapevole della Pace di Venezia col Pontefice Alessandro III., e di Costanza colla Società Lombarda, seguite a di lui tempo, e sotto i di lui occhj proprj, ed in conseguenza, meglio ch'ogn'altro, sapeva, quali fossero le Città dell' Esarcato, e del Patrimonio di Matilde; e quali fossero le suddite dell'Impero nella Lombardia, e quali le semplicemente confederate, a cagion d'esempio, Parma, e Piacenza, delle quali s'avverava appuntino la Clausola del giuramento pur ora trascritto — *Possessiones autem, quas Ecclesia Romana recuperavit, liberas, & quietas tibi dimittam, & ipsam ad eas retinendas bonâ fide juvabo.* — Laonde a mero capriccio direbbesi, che Ottone, Uomo nuovo, e non informato de i Diritti, ch'aveva l'Impero nell' Italia, si lasciasse circonvenire dal Papa, e tirare a quelle promesse, e Giuramenti, di non inquietare la Romana Sede ne i di lei possessi. Non andrebbe mica lontan dal vero chi dicesse, che dimenticato egli della gratitudine verso il proprio Benefattore; della Coscienza, e del rispetto, ch'era dovuto al Giuramento, ch'avea prestato, volesse più tosto essere uno Spergiuro, ed un'Ingrato, rivoltando il benefizio, e le Armi contro Innocenzo, cui tentò perfidiosamente spogliare di Roma, e degli Stati, in occasione, ch'erasi portato a Roma, per esservi coronato Imperadore, come seguì; spignendo il Pontefice a scomunicarlo per molte cause, e fra l'altre, perchè ancora s'era intruso nel possesso della Toscana, della Marca, e d'altri Stati Pontificj; dopo d'avere sofferte le tiranniche di lui procedure per lo spazio di due anni. (325.) Proccurò non ostante Innocenzo ridurre col suo Paterno Zelo il traviato Monarca sul cammino della Giustizia con ben lunghi maneggj; ma vedendo, che nulla riusciva di bene, chiamò Federigo Rè di Sicilia a Roma, e confortollo a passare nella Germania, come ch'egli era già uscito dalla Fanciullezza, ed avea intrapreso il Governo de' proprj Stati; insinuandogli, che ripigliasse le pretensioni, che sopite parevano; e che risvegliasse le ragioni dell'accennata di lui Elezione in Rè de' Romani. Fu così bene assistito il Rè Federigo dall'Autorità, e credito d'Innocenzo, che gli avea conciliati

(324.) *Promitto, & juro, quod omnes Possessiones, & Jura R. Ecclesiæ, pro posse meo bonâ fide protegam, & servabo; Possessiones autem, quas Ecclesia R. recuperavit, liberas, & quietas tibi dimittam, & ipsam ad eas retinendas bonâ fide juvabo. Quas autem nondùm recuperavit, adjutor ero ad recuperandum, & recuperatarum secundùm posse meum ero sine fraude defensor, & quæcunque ad manus meas devenient, sine difficultate restituere procurabo. Ad has pertinet — Exarchatus Ravennæ — Terra Comitissæ Mathildis &c. Tibi etiam Dño meo Innocentio Papæ, & Successoribus tuis omnem obedientiam, & honorificentiam exhibebo, quam Devoti, & Catholici Imperatores consueverunt Sedi Apostolicæ exhibere.* - Raynald. ad ann. 1201. §. 15.

(325.) Raynald. ad ann. 1210.

liati i Principi del primo rango della Lamagna, che di fatto cominciò a farla, e ad essere riconosciuto da Eletto Imperadore. Prestò il Giuramento solenne d'Obbedienza, e di rispetto alla Santa Sede: Confermò i di lei possessi colle stesse Clausole, e colla medesima specificazione delle Provincie dell'Esarcato, e Patrimonio della Contessa Matilde, che si leggono nel Giuramento, che dissi, prestato da Ottone IV., e non volendo, che vi restasse scrupolo, anzi per meglio assicurare l'effetto della sua disposizione, volle, che v'intervenisse il consenso de i Principi, (326.) e spedinne il Diploma per mano di Bertoldo di Tuffè suo Regio Protonotajo il dì 10. Luglio 1213. Finalmente stanco di sopportare la contumacia dello scomunicato Ottone, Intimò Innocenzo il Generale Concilio di Laterano, al quale concorse da tutte le parti del Cristianesimo numero infinito d'Ecclesiastici, e fra gli altri quattrocentododeci Vescovi, ed Arcivescovi, quali tutti unitamente, rigettate le preghiere finte d'Ottone, vennero al Decreto della Degradazione, ed alla Confermazione, ed Acclamazione di Federigo, riconosciuto pacificamente da tutto l'Impero, anzi da tutto il Cristianesimo per vero indubitato Imperadore. (327.)

Continuò la Santa Sede, in vigore, ed esecuzione ancora del mentovato nuovo titolo, nel suo antico possesso di Piacenza, e Parma; ma non continuò Federigo nell'osservanza delle da sè giurate, e solenni promesse, gonfio dell'aura di prospera fortuna: Scoglio, nel quale urta d'ordinario la maggior parte degli Uomini, e più degli altri la maggior parte de i gran Principi. Ricevette però, dopo la morte d'Innocenzo, da Onorio III. le Insegne, e l'Imperiale Coronazione, l'anno 1220., ratificando ciò, ch'avea promesso al defunto Pontefice, e specialmente rispetto al Patrimonio della Contessa Matilde. In appresso, nulla più restando a lui che sperare dal Papa, lasciossi trasportare dalla lusinghiera cupidigia di regnare, usurpando alla Santa Sede parte del Patrimonio di detta Contessa Matilde, e tutti gli Stati, che puote, e meritando con tutta giustizia d'essere dal pazientissimo, e benignissimo Onorio scomunicato; e non anche avvezzo a disprezzare tutti i rimorsi della Coscienza, come poi succedette, ordinò, che fossero restituiti. (328.) Cresceva di mano in mano Federigo nell'età, e nella malizia; e dimenticatosi del Voto solenne, col quale impegnato avea la potenza delle sue Armi

(326.) *Habentes quoque præ oculis* (parole di Federigo) *immensa, & innumera beneficia vestra, Charissime Domine, & Reverendissime Pater, Protector, & Benefactor noster Domine Innocenti — Vobis Beatissime Pater, & omnibus Successoribus vestris Catholicis, Sanctæque R. Ecclesiæ speciali Matri nostræ omnem obedientiam, honorificentiam, atque reverentiam semper humili corde, atque devoto spiritu impendemus. — Possessiones etiam, quas Ecclesia R. recuperavit ab Antecessoribus nostris, seu quibuslibet aliis, antè detentas, liberas, & quietas tibi dimittimus, & ipsam ad eas obtinendas bonâ fide promittimus adjuvare* — e seguita colle medesime parole d'Ottone, e v'aggiugne — *Omnia igitur supradicta, & quæcunque alia pertinent ad R. Ecclesiam de voluntate, & conscientiâ, consilio, & consensu Principum Imperii, liberè illi dimittimus, renuntiamus, & restituimus, nec non ad omnem scrupulum removendum, prout meliùs valet, & efficaciùs intelligi, concedimus, conferimus, donamus, ut sublata omnis contentionis, & dissensionis materiâ, firma Pax, & plena concordia in perpetuum inter Ecclesiam, & Imperium perseverent*. Raynald. ad ann. 1213. §. 23. 24 & 25.

(327.) Raynald. ad ann. 1215. §. 2. 36. & 37.

(328.) Raynald. ad ann. 1221.

Armi per il soccorso di Terra Santa, le impiegò nella vessazione continua di Papa Onorio, corroborandole con intelligenze segrete, e con suo perpetuo disonore, coll'aderenza de' Saraceni, annidati in varie parti dell'Italia. Morto Papa Onorio, volea Federigo colle arti medesime deludere Gregorio IX., che gli succedette, che premeva fortemente per l'adempimento del Voto. Il nuovo Pontefice troppo bene sapeva, qual fosse stata la rea condotta di Federigo sotto l'Antecessore, per lasciarsi far gabbo: Tosto dunque scomunicollo in vigore ancora delli nuovi eccessi congiunti agli antichi: indi scrisse Lettere circolari, nelle quali raccontasi tutta la dolente Storia dell'empietà di quel Mostro coronato, il quale, trovando vane le sue arti, fingea pentimento; e chiedea l'assoluzione dal Papa nello stesso tempo, ch'avvelenò Federigo d'Austria; che non gli fu accordata, venendo anzi rinnovata la Scomunica nel giorno della Cena in un Concilio, che tenne Gregorio apostatamente in Roma l'anno 1228. (329.) Sembrò a Federigo angusto Teatro della di lui empietà l'Occidente, volendo farne pompa nell'Oriente ancora, dove valicando coll'Armata finì di rovinare gli affari di Terra Santa, confederandosi apertamente col Soldano di Babilonia, (330.) la di cui amicizia vie più acquistossi, e andò strignendo, usando trattamenti, e professando, senza rispetto del Carattere Cristiano, costumi Saracineschi. Perseguitò i Cavalieri Templarj, Sostegno della Fede di Gesù Cristo nella Soria; ed in procinto di ritornare nell'Occidente regalò il Soldano d'una parte delle sue Macchine da Guerra, struggendone il restante, acciocchè i Cristiani non se ne valessero contro i Nemici della Santa Fede; ed appena prese terra nell'Occidente, ch'attaccò Papa Gregorio con orribili calunnie, ed insulti di prepotenza, costrignendolo a viva forza ad iscagliare contro di lui nuove Scomuniche, ed a dichiarare sciolti dall'obbligo del Giuramento di Fedeltà tutti i di lui Sudditi. (331.) Protestò Federigo d'essere pentito: e Gregorio volle per eccesso di Paterna Clemenza condiscendere a dargli l'assoluzione. Ma fu egli ben tosto disingannato dalle recidive immediate del falso Penitente, perchè rinnovò pubblicamente le sue scelleratezze, (332.) e Guerre atroci, contro gli Stati Pontificj, e specialmente contro i Piacentini, e Parmigiani, che sempre fedeli alla Romana Chiesa, sostennero valorosamente coll'Armi le di lui invasioni. Giacomo Cardinale Prenestino della Nobilissima Famiglia de Pecoraria di Piacenza, e Legato della Sede Apostolica nella Lombardia, calmati avea gli animi de i Piacentini, accesi d'intestine fazioni, che chiusero gli

(329.) Raynald. ad ann. 1227. dal §. 27. fin'al §. 46., & ad ann. 1228. §. 1. & seqq. La registra Matteo Paris h. a. per extensum.

(330.) *Ex eo igitur tempore*, scrive Marth. Paris ad ann. 1229., *conglutinata est anima Imperatoris cum anima Soldani indissolubili cemento dilectionis, & amicitiæ, & confœderati sunt, & miserunt sibi vicissim munera pretiosa*, — benchè per altro questo Autore sia sempre inclinato a difendere tutto ciò, ch'è contrario a Roma, ed a i Papi, come fa in quest' articolo, ascrivendo a tradimento de i Cavalieri Templarj, ed Ospitalarj, ciò che fu astuzia del Soldano, e malvagità di Federigo.

(331.) Raynald. ad ann. 1229. §. 1. usque ad §. 38.

(332.) A cagion delle quali fu nuovamente, cioè l'anno 1239., scomunicato, e leggesi la Sentenza di tale Scomunica presso il pur ora citato Paris, aggiugnendovi però la sciocca, e ridicola di lui Apologia, dove fra le altre inezie disse, che Gregorio Santo era invasato dallo spirito dell'invidia, perchè desso, Uomo Laico, promovesse sì felicemente le conquiste della Soria. pag. 329. dell' impressione di Parigi.

gli orecchj al fischio del Serpente più che mai invelenito, perchè vedea svanite le speranze d'occupare Piacenza, e d'opprimere i Piacentini col favore della Discordia. Fu questo nel concetto di Federigo corpo di delitto per accusare il Legato al Papa, ed al Mondo. (333.) Giustamente Federigo temea della Concordia de i Piacentini, che fedelissimi alla Santa Sede da essi riconosciuta sempre, come suo Principe Supremo, non solamente difesero la Patria, ma da poi inferirono a Federigo notabilissimi danni. (334.) Altrettanto, e peggio gli avvenne co' Parmigiani, e co' Bolognesi, non ostante l'aderenza de' Modonesi, sempre fedeli a quel crudelissimo Persecutore del Cristianesimo. Tornò egli a suo mal costo nella Lombardía; ma dopo alcuni anni, dove finì di rovinare il credito delle sue Armi sotto Parma, che, per odio acerbissimo contro il Papa Supremo di lei Dominante, voleva ridurre in cenere, gonfio di superbia, e di speranze, dalle quali si lasciò trasportare a fabbricare i suoi alloggiamenti in forma di Città, intitolati col nome di Vittoria, che per lui fu danno, ed estrema confusione. Imperocchè mentr'egli pieno di vanità dispregia gli Assediati, e si trattiene passando con diletto il tempo nel luogo di Colorno alla Caccia degli Astorri, ch'avea desso ivi nuovamente introdotta, benchè fosse già settecent' anni prima in uso, poscia negletta, e perduta; i Parmigiani uscirono dalla Città, ed unite le loro forze con quelle de i Colorniani (era in quel tempo Colorno Fortezza non meno accreditata di quello, ch' al presente è famosa sopra tutti i Luoghi di delizie della nostra Italia) il dì 12. Febbrajo 1248. diedero sì grande, e sì fatale rotta a Federigo, che vi lasciò sul Campo buona parte de' suoi, colla perdita degli alloggiamenti, che furono incendiati; di tutto l'Imperial Corredo, collo Scettro, e la Corona, e fin co i Sigilli, e la Segretaría, prendendo vergognosissima fuga. Vid' egli da stare sulla Caccia il fumo de' suoi alloggiamenti, ch' abbrugiavano, e 'l cuore gli presagì quello, ch'era di fatto, rivoltandosi, e predicendolo a i Baroni, ch'erano seco. Ma non fu in tempo d'accorrervi, se non per mettersi co' suoi nella medesima fuga. Tristano Calchi racconta il fatto con poche, ma ben'espressive parole. (335.)

Tralascio

(333.) *Quem cum nollet* (parole dell'Autore della Vita di Gregorio IX.) *à viâ Regiâ declinare, occasione acceptâ, quod inter Placentinos Cives Pacem firmaverat, sicuti ex officii debito tenebatur, gravi suspicione notatum audire contempsit, eundem contumeliis, atque criminationibus prosecutus*. Ed il Rainald. ad ann. 1236. §. 8. — *Ingrata*, dice, *ea res Friderico, quia dissentientes opprimendi occasionem sibi porrectam arbitrabatur*; & §. 10. *Cui nihil* (scrive il Papa il dì 1. Novembre dell' anno suddetto a Federigo per difesa del Prenestino) *posse credimus imputari, si eo præsente sedata sint intestina bella Placentiæ*.

(334.) *Pontem Placentiæ ascendit* (Federigo) *ubi tandem fluminis crescentis alluvio Placentinorum artificio præparata, & Ponti tutelam, & fugam præbuit Hostibus, non absque gravi exercitus incommodo, & Personarum excidio. Sicque consumptis opibus, exhaustis loculis, & non paucis, ex omni Natione Amicis fatigatis, juramento, quod in Lombardiam rediret sequenti Majo, in suâ confisus superbiâ terga præbuit hostibus*. Così Matteo Paris Histor. Anglic. rapportato dal Rainald. ad ann. 1239. §. 34.

(335.) Histor. Patr. lib. 14. ibi — *Sed dum ipse* (Fridericus) *unum agitat, aliud fortuna inserit — Cum Parmenses soliciti admodum de Colurnio essent, & Henricus Rex cum exercitu appropinquaret, fortissimorum Juvenum manum ad tuendum Oppidum misêre. Illos conspicatus procul Fridericus, alam*

Equitum

Tralascio a bella posta gli altri, essendo questa cosa notoria. Matteo Paris nel luogo citato registra la Lettera, che i Parmigiani scrissero a i Milanesi, ragguagliandoli del successo, ed animandoli ad insorgere contro l'Imperadore. Il famoso Tiranno Ezelino fu anch'esso compagno nell'assedio, e nella fuga. L'Imperiale Corona fu poscia da Azzo da Correggio restituita all'Imperadore Arrigo VII.; (336.) non lo Scettro, nè altro della di lui preziosa suppellettile, restandovi fin'al dì d'oggi una parte di quell'insigne Spoglio, dedicato al Divin servigio nella Cattedrale di Parma.

Fu la Vittoria de i Parmigiani degno gastigo di Federigo, che indurato nell'empietà meritò d'essere prima deposto dall'Impero per Sentenza di Papa Innocenzo IV. il dì 17. Luglio 1245. con approvazione de i Cardinali, del Concilio Generale II. di Lione, e di tutto il Cristianesimo, unito in quel Venerabilissimo Consesso; (337.) e d'essere poscia dichiarato Nemico dal Santo Rè Lodovico IX. di Francia, che fin'a quel tempo erasi mantenuto Neutrale; e d'essere finalmente abbandonato da Dio, e dagli Uomini, morendo l'anno 1250., a guisa d'Antioco, impenitente, in Fiorenzola della Puglia, soffocato dal di lui Bastardo Manfredo, che fu poi Tiranno di Napoli, e deluso dallo Spirito della menzogna, che gli avea predetto, che sarebbe morto in Firenze. (338.)

Le Storie tutte, o quasi tutte di que' tempi infelicissimi (senza pur escluderne l'istesso Matteo Paris, che visse poco dopo, quanto sia per i registri, che reca, non già per il di lui sentimento, sempre imbevuto d'odio vatiniano contro Roma, e contro i suoi Pontefici, benchè in oggi venerati sopra gli Altari) garantiranno il mio racconto da ogni taccia contro chi volesse riprendere qualche espressione, ch'alla sua dilicatezza paresse troppo gagliarda, o pugnente. Piacemi rapportare quì una, o due solamente delle di lui orribilissime bestemmie; la prima, che da tre Barattieri, cioè da Gesù Cristo, da Moisè,

Equitum ad intercludendum iter præmisit. Riccobaldus Ferrariensis intentum aucupio fuisse tradit: Et hic Blondus repertam fuisse opinatur artem instituendi Aves rapaces in venationem infirmioris generis, quod septingentis antè in usu fuisse nos suprà in Majoriano Cæsare docuimus. — Stragem qualem nunquam anteà viderant ediderunt. — Ex solis Cremonensibus tria millia cum Carocio nuncupato Bertaciola *capti. Parmensis verò quidam, cui de staturâ corporis* curti passus *vulgò nomen erat Coronam Augustalem abstulit. Amisit etiam — Sceptrum — Scrinia, & obsignandarum litterarum Typos.*

(336.) Gregor. Merul. Antiquit. Vicecom. lib. 7.

(337.) *Memoratum Principem, qui se Imperio, & Regnis, omniq; honore, ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitates à Deo ne regnet, vel imperet est abjectus, suis ligatum peccatis, & abjectum, omniq; honore, ac dignitate privatum à Domino ostendimus, denunciamus, ac nihilominùs sententiando privamus &c.* Così la Sentenza, nella quale veggonsi riferiti gli eccessi enormissimi di Federigo, e stà nel Tom. 4. de i Concil. General., riconosciuti su gli Originali della Biblioteca Vaticana, ed impressi in Roma l'anno 1612. Stà parimenti quella Sentenza presso Matteo Paris in Henric. III. ad ann. 1245. pag. mihi 451., che con tutto il suo astio contro Roma, e contro li Pontefici, non puote negare, che dopo tal dichiarazione Federigo — *meritò omnem, quem hactenus habebat in omni populo igniculum famæ propriæ, prudentiæ, & sapientiæ, impudenter, & imprudenter extinxit, atq; delevit.* — pag. 459.

(338.) Raynald. ad ann. 1250 § 32. & 33.

Moisè, e da Maometto, tutto il Mondo fosse stato ingannato; l'altra, che tutti fossero balordi quei, che credevano essere nato Dio da una Vergine. (339.) Vegga un poco il Mondo, s'il Museo faccia grand'onore alla chiara Memoria degl'Imperadori Carlo V., e Giuseppe, da lui paragonati con Federigo suddetto!

Sappiasi però, ch'avvenne a Federigo ancora ciò, che Platone (340.) osservò de i Libertini del suo tempo, imitati da coloro, i quali a i giorni nostri affettano d'essere chiamati col nome infame di Spiriti franchi, e forti. Dispregiano costoro, e mettono in canzone tutto ciò, ch'il Cristianesimo insegna dell'altra Vita, sin'a che son vegeti, e robusti. Quando poi veggono sovrastare loro la Morte, scorgono più acutamente, e più chiaramente l'invincibile verità della Vita futura; e pieni d'ambascia, e di timore, considerano, e fanno lo squittinio delle ingiurie, ch'altrui fecero, cercando come sottrarsi dall'interminabile gastigo, che loro sovrasta. Così fece l'Imperadore Federigo, quando conobbe lo stato estremo di sua vita mal menata. Fece egli Testamento, nel quale incaricò il di lui Figliuolo, ed Erede, Corrado a restituire (341.) tutto ciò, che possedeva ingiustamente di ragione, e Diritto della Santissima Romana Chiesa. (342.) Autore Anonimo, che si suppone scrivesse circa l'anno 1330., e che sia manoscritto nella Serenissima Biblioteca Estense, rapporta la suddetta ultima Volontà di Federigo; ma v'inserisce la Clausola – *Salvo in omnibus, & per omnia Jure, & bonore Imperii.* – (343.) Io non mi prenderò la briga di confutarlo, ma lascierò, ch'il Lettore faccia desso quel caso, che merita uno Scritto, seppellito nelle tenebre doppiamente oscure; Primo, per essere ignoto il di lui nome, e'l di lui credito; non potendosi

S

(339.) *A tribus Barattatoribus, ut ejus verbis utamur, scilicet Christo Jesu, Moyse, & Maometto, totum Mundum fuisse deceptum — quod omnes fatui sunt, qui credunt nasci de Virgine Deum.* Parole prese dalle Lettere di Gregorio IX., registrate da Matteo Paris, e rapportate dal Rainald. ad ann. 1239. §. 26., anzi ella era di questa, e d'altre orrende di lui bestemmie, fama pubblica per tutta Europa, che n'era grandemente scandalezzata, e non puote negarlo detto Paris, come può vedersi appo di lui ad ann. 1238. pag. mihi 326. dell'impressione Parisiense.

(340.) *Postquam eò devenit aliquis, ut brevi jam moriturum se opinetur, incidit in eum timor, & cura quædam eorum, quæ in superiori Vitâ neglexit: Etenim fabulæ, quæ de Inferis dicuntur, quemadmodum eos, qui injustè egerunt, pœnas illic dare oporteat, irrisæ hactenùs movent tunc animum, ne fortè veræ sint, suspicantem: Atque ipse sive propter senectutis debilitatem, seu quod alteri Vitæ propinquior, illa acutiùs inspicit, solicitudinis, & timoris plenus redditur, atque reputat, examinatque, si quem injuriâ affecerit.* De Rep. & Just. Dialog. 1. in princ.

(341.) *Omnia jura, omnesque rationes SS. R. Ecclesiæ, quæ, & quas possidemus injustè.* Monsig. Fontanin. nella sua Dissertat. Storic. sopra Comacch. cap. 52. pag. 38.

(342.) Matteo Paris ad h. a. pag. 538. dopo averlo rappresentato, non solo dalle Censure prosciolto, e mirabilmente compunto, ma di più vestito dell'Abito Cisterciense, altro non disse circa il di lui Testamento, senonchè — *Condidit autem nobile Testamentum, quo Ecclesiæ per ipsum damnificatæ restaurarentur.* – Aggiugne – *Testamentum ejus nobilissimum scribitur in libro Additamentorum.* – Ma non cel trovo nell'impressione di Parigi, che tengo.

(343.) L'Autore de i Diritti dell'Impero sopra lo Stato Ecclesiastico, Andagonista di Monsig. Fontanini, cap. 23. pag. 237. dell'Edizione Francese.

tendosi accertare, se fosse d'animo indifferente, ed a sufficienza istrutto de i fatti, che raccontò. Secondo, perch'ella è ai Critici, che non hanno la fortuna d'essere consagrati al glorioso Servigio della Serenissima, e Venerata Casa d'Este, inaccessibile la di lui Opera. Non sarebbe già impossibile, che fosse l'asserito Manoscritto di detto Anonimo della sorta, di cui sono tant' altri, che tratti fuora della polvere, e delle tignuole, alle quali restavano abbandonati, e messi allo squittinio degl'Intendenti, restano convinti di falsità, e negletti degnamente, quai Parti supposti, fabbricati da qualche Adulatore, od Impostore, che voglia adattare al suo bisogno, ed al Diritto il Fatto, e non al Fatto il Diritto.

Sebbene il Concilio, dopo la deposizione di Federigo, avea ammoniti li Principi d'eleggere un nuovo Imperadore, e dagli Ecclesiastici principalmente era stato eletto Arrigo Lantgravio di Turringia della Discendenza di Carlo Magno per mezzo di Femmine; ed essendo morto Arrigo nel 1247., fosse poi eletto Guglielmo Conte d'Olanda: contuttociò non puote schivarsi, atteso il contrario dissenso di molti Principi Secolari, che l'Impero non cadesse nell' Anarchia, o sia Interregno, mantenutosi per ostinazione de i due Partiti, finchè fu per opera di Gregorio X. provveduto all' ultimo eccidio della Germania, coll'Elezione di Ridolfo, come s'è detto.

Convien ben dire, che i Diritti, ed il possesso della Santa Sede sopra Piacenza, e Parma, avessero profonde radici, se Federigo II., ed Ottone IV., prima che la rompessero con i Pontefici, s'obbligarono di mantenerli, e v'aggiunsero titoli di formale Donazione; e dopo che l'ebbero rotta, non puotero con tutti i loro formidabili Eserciti spogliarneli, nè indurre colle promesse, o colle minacce i Piacentini, e Parmigiani a sottrarsi dall'antica obbedienza della Romana Chiesa. Gli atti di possesso dell'Alto Dominio, che v'esercitarono Innocenzo III., nel Regno d'Ottone IV., ed in parte nel Regno di Federigo; ed Onorio III., ed Innocenzo IV., nel Regno di Federigo suddetto; Alessandro IV., Urbano IV., e Clemente IV., nel tempo dell' Interregno, sono riferiti eruditamente da Monsignore Fontanini, presso del quale potrà il Lettore trovarli.

Stabilito l'Alto Supremo Dominio della Santa Sede con atti di sì grande notorietà, presi di bocca di tanti Imperadori dell'Inclita Nazione Germanica, e comprovati colla fede inappuntabile delle Storie di cinquecento, e più anni; assistiti dall' evidenza di possesso attuale di due Secoli compiuti, e non mai interrotto; e parimente dal possesso, che s'è dimostrato negli altri tre Secoli, benchè interrotto da mera forza, ma poscia ricuperato, e difeso coll' Autorità, e Giustizia, che i Cesari mentovati amministrarono alla Santa Sede; Dovrei quì terminare la mia Dissertazione, mentre se si vuole attendere, e rispettare il Diritto della Natura, e delle Genti, non rimane più luogo da dubitare contro l'indipendenza delle Città, e Stati in quistione, dall' Impero Romano-Germanico. Contuttociò, perchè si trova ad ogni passo, che anche dopo cinquecent' anni gli Scrittori Alemanni, e massimamente li Professori de i Dogmi Calviniani, e Luterani, fanno gran capitale degli atti, che seguirono più addietro, rivangando le Storie di Federigo I., degli Arrighi, degli Ottoni, e fin de i Secoli, ne i quali regnarono gl' infelici Discendenti di Carlo Magno, strepitando particolarmente con alla mano la famosa Pace di Costanza, in virtù della quale pretendono insuperabilmente rassodati li fondamenti dell'Impero sopra le Città di Lombardia, e tra le altre sopra Piacenza, e Parma, che per mezzo de' suoi Proccuratori v'intervennero; e trattano da Ribelli, e qualificano come atti di Ribellione, tutto ciò ch'avvenne contro li Cesari nello spazio de i suddetti cinque Secoli susseguiti:

Fia

Fia necessario soddisfare in questa parte ancora alla curiosità del Lettore, che bramo, più che mai, voglia farla da Giudice indifferente.

Io replico di bel nuovo, che l'Impero avea nell' Italia, quando seguirono i fatti da me recati, ed altresì quando seguì la motivata Pace di Costanza; e ch'ebbe lunga pezza prima i suoi Diritti sopra varie Città della Lombardia, ed altre Provincie. Non voglio quì ricercare, se coll'essersi governati quegli Stati Imperiali, anteriormente a detta Pace, in Repubblica oltre a tre Età, indipendentemente da i Monarchi Alemanni, avessero potuto prescrivere la totale libertà; non appartenendo questo al mio Assunto: Dico bensì di nuovo, e sostengo, che tutta l'Italia non era Patrimonio degl'Imperadori, come Federigo II. millantò da poi; e che non l'erano le Città di Piacenza, e Parma, delle quali solamente mi sono preso a parlare. Federigo I. il pretese, e con lunghe, e crudelissime Guerre procurò conquistarle insieme cogli altri Stati della Romana Sede. I Pontefici all'incontro, benchè di lunga mano inferiori di forze, superiori però ne i Diritti della Giustizia, difesero la Suprema Autorità, che v'aveano, talmente che dovette Federigo nell' anno 1177. in Venezia far Pace col Pontefice Alessandro III., cui restituì gli Stati da lui occupati, ritenendo le Città, e Beni del Patrimonio di Matilde, del che tosto riparleremo; e rispetto a i Lombardi, vedendo Arrigo di lui Figliuolo, che per la via dell'Armi sarebbe riuscito impossibile vederne la fine, insinuò saggiamente al Padre, ch'applicasse l'animo al maneggio, ed a i Trattati d'amicabile Composizione. Cedette Federigo, non so se mi dica, alla necessità, od al consiglio d'Arrigo. Laonde restò finalmente convenuto nelle Leggi dell'accordo, e della Pace, che di comun consenso fu stipolata nella Città di Costanza, coll'intervento de i Rappresentanti delle Città Confederate, il dì 26. Giugno 1183., e ne giurarono i Deputati delle Città l'osservanza il dì 22. Decembre nella Chiesa di S. Brigida di Piacenza, ora tenuta da i Padri Bernabiti. Avea similmente giurato Federigo d'osservare il convenuto senza frode *à Kalendis Maji, usque ad annos triginta*. La Santa Sede non v'intervenne, sì perchè nella detta Pace sua particolare di Venezia provveduto avea alla propria indennità coll'articolo dell'Elezione degli Arbitri; sì perchè sul principio del Secolo XII. non solamente le Città Imperiali, ma insieme molte di quelle di ragione della Chiesa, sottraendosi dall' Obbedienza, ch'era dovuta a i Romani Pontefici, ed a gl'Imperadori Germanici, pretesero governarsi, come si governarono di propria loro Autorità, formando Repubbliche, tutte poc'appresso fondate sul medesimo dettaglio, datoci minutamente dallo Storico Carlo Sigonio. (344.) Tentarono la medesima sorte Piacentini, e Parmigiani, ed entrarono poscia nella Società, e Confederazione pur ora mentovata, e sostennero con varia fortuna le collere di Federigo, fin'a che si venne alla pur ora detta Pace di Costanza, nella quale v'ha un'Articolo toccante li Piacentini, rispetto al Ponte, ch'era in quel tempo sopra il Pò, (345.) per cui pagavano al Monistero di Santa Giulia di Brescia, in vigore di certa Investitura, Canone di lire quindeci di Milano, aumen-

S 2

(344.) De Regn. Ital. lib. 10. in princ.

(345.) *Pacta Placentinorum, scilicet Pactum Pontis Padi, & fictum ejusdem Pontis, & Regalium, & Datium, & pactum, quod Episcopus Hugo fecit de Castro Arquato* (Terra del Piacentino) *& si aliqua facta sunt similia ab ipso Episcopo, vel à Communi, vel ab aliis de Societate nobiscum, vel nostro Nuncio, ipso Ponte remanente cum omnibus suis Utilitatibus Placentinis, ità tamen teneantur persolvere fictum Abbatissæ Sanctæ Juliæ de Brixiâ, & si quæ sunt similes.*

aumentato poscia sotto Alessandro III. a lire venti. (346.) Ma non per questo può dirsi, che i Piacentini, ed i Parmigiani, come parimente diversi altri, fossero, o rimanessero, tra i Sudditi dell' Impero. Batte il punto nel chiarire specialmente due circostanze essenzialissime di detta Pace; l'una rispetto al tempo, che dovea durare; l'altra rispetto alle Città, che la contrassero: Suppongono gli Scrittori avversarj, che tutte le Città della Lega, o Società, fossero Suddite dell' Imperadore, e questo supposto richiede prova concludente, non dovendosi prestar fede alle parole, dove si tratta d'accertare una verità di fatto fondamentale. Per la parte de' Piacentini, e Parmigiani, s'allega, ch'erano semplicemente Confederati colle Città della Lega, ma non Sudditi dell'Impero. Che nella Lega vi fossero molte Città Imperiali, non si nega, ma non si può negare similmente, che non ve ne fossero molte, che non erano Imperiali, (347.) ma che doveano però intervenire alla Pace, ed assicurare se medesime contro la Prepotenza di Federigo, il quale, ridotte ch'avesse all'obbedienza le Città Suddite, averebbe potuto andare poi a scaricare le sue collere sopra le Città non Suddite, ma nemiche. Le parole medesime dello Stromento di detta Pace porgono sufficiente fondamento di questa discretiva qualità, ivi – *Eos*, cioè i Lombardi, *& Societatem, ac Fautores eorum in plenitudinem gratiæ nostræ recipimus*. – La Clausola – *Fautores eorum* – dimostra, che tutti gl'Intervenienti nella Pace non erano d'una medesima condizione. Altri erano Sudditi di Federigo, e lo riconoscevano per loro Supremo Alto Signore. Altri erano semplicemente Fautori, e questi erano ricevuti non già sotto l'Imperiale Dominio, ma puramente in grazia dell'Imperadore – *In plenitudinem gratiæ nostræ recipimus*. – La maniera discretiva usata da Federigo, che separa i proprj Sudditi da i loro Fautori, richiede, che siano intese le di lui parole, come suol dirsi, *congrua congruè, referendo*, e specialmente laddove nel *§. Privilegia*, l'Imperadore impone la necessità di dover pigliare da suo Figliuolo, o dal di lui Successore l'Imperiale Investitura – *Simili modo à Filio nostro, vel ejus Successore Investituram recipietis*. – Nel senso, che ho detto, intesero, e spiegarono il contenuto di detta Pace, rinomatissimi Dottori, e taluno Suddito, e stipendiato nell'Università di Pavia, Città sempre attinente all'Impero. (348.) Dà peso infinito a questa distinzione l'osservanza immediatamente seguita dopo la detta Pace, vedendosi, ch'Innocenzo III. possedette Piacenza, e Parma; e che Ottone IV. giurò nelle di lui mani, che non l'averebbe inquietato; e ch'anzi averebbe difeso, e mantenuto il di lui possesso, come poc'anzi marcai.

L'altra circostanza si è, di vedere, qual vigore, e per quanto tempo durar dovesse detta Pace. Imperocchè se fu ristretta a tempo, od a Persone determinate, ella fu personale, e temporanea, ed in conseguenza, finito il tempo convenuto, o mancate le Persone contemplate, dovette cessare; e cadauna delle Parti dovette rimanere nello stato medesimo, nel quale fu prima. Noi vediamo, che Federigo s'obbligò con giuramento d'osservarla, e che sarebbe osser-

(346.) Pier M. Camp. Stor. di Piac. lib. 14. Locat. ad ann. 1180. Registr. parvul. Comm. Plac. pag. 41.

(347.) *Societas Lombardiæ*, parole delle Città Confederate a i Deputati di Federigo, presso il Sigon. de Regn. Ital. lib. 14., dette nel Congresso, nel quale restò accordata la Pace, *Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum* — Venezia era ella, o fu mai Imperiale?

(348.) Homod. Signorol. conf. 70. n. 12. Joann. de Montepic. contr. 99., che parla nominatamente della Città di Piacenza, n. 27. & 28. Tomas. Boz. de Stat. Ital. cap. 3. n. 14.

osservata *à Kalendis Maji usque ad triginta annos*. Stipolò a favore d'Arrigo suo Figliuolo, e del di lui Successore solamente — *Simili modo à Filio nostro, vel ejus Successore &c.* Le parole del Testo sono di tal chiarezza per la restrizione del tempo, e delle Persone, che non rimane luogo da farvi Comenti, e Glosse. L'Imperadore presta il suo consenso limitato a trent' anni, ed esprime le Persone del Figliuolo Arrigo, e del di lui Successore solamente, che fu il rinomato Filippo rispetto all'Impero, e Corrado rispetto a gli Stati Patrimoniali. Il consenso limitato produce, e dee produrre effetto similmente limitato. Chi vuole stenderlo più oltre, come fa Baldo, il quale comentolla, fa violenza al Testo, e non merita fede. Baldo lasciossi trasportare dall'affetto verso l'Imperadore, e dal dispiacere, ch'avea contro il Papa, (349.) perchè non puote conseguire certo Feudo, che pretendeva fosse stato a lui conceduto; e dilatò l'interpretazione oltre a i limiti della verità, e del giusto, e colla di lui autorità sedusse altri Autori, ch'il seguitarono, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide — *Usque ad triginta annos — à Filio nostro, vel ejus Successore*; sicchè importassero perpetuità. (350.) Pretesero nel tempo di Federigo II. alcune Città dell'Italia, che durasse detta Pace nel 1227., e così dopo i trent' anni, strignendo fra loro una nuova Lega, e Società, per difendere la libertà loro accordata. Ma Federigo II. non v'acconsentì, ed ebbe anzi tutte quelle Città Confederate per sue nimiche. Così ancora gli altri Cesari posteriori niun conto tennero di detta Pace; vedendosi, che pretesero dalle Città Suddite d'Italia riscuotere non li soli Fodro, Parata, e Mansionatico, de' quali parla lo Strumento in certi casi particolari, ma le aggravarono di pesi infinitamente superiori, e dove le Città convenuto aveano, che loro restassero i Regali, e la Giurisdizione, furono desse spogliate da i Cesari successori, che le concedettero a' suoi Vicarj Imperiali, che le dominarono tirannicamente, e fecero molt' altre cose contrarie a quella supposta perpetua Pace.

Comunque debba intendersi, ed in qualunque maniera v'intervenissero i Piacentini, e Parmigiani, non pregiudicò dessa in conto veruno alla Santa Sede, non essendovi intervenuti colla permissione, ed assenso di Lucio III., che allora regnava. Tanto più restando compresa Parma, e fors'anche Piacenza, nell'Eredità della Contessa Matilde, sopra la quale l'anno suddetto 1177. nella detta Pace di Venezia, era stato convenuto, che s'eleggessero gli Arbitri, i quali decidessero, se le Città, e Stati di detta Eredità, fossero dovuti all'Impero, od alla Santa Sede. (351.) Per maggior chiarezza di ciò, m'inoltro a fare lo squittinio de i fatti, che precedettero la Pace di Costanza, e specialmente sopra li Diritti, che la Santa Sede acquistò di nuovo per la Persona di detta Contessa Matilde. Io non pretendo accertare appuntino le cose di que'

(349.) Pancirol. de Clar. Leg. Interpret. in Vit. Bald. Pau. de Castr. ad l. 11. n. 3. C. de Legib., i quali ci dicono, ch'il Feudo conceduto da Urbano VI. chiamavasi Testina, ed era nel Territorio d'Agubio; che'l Papa il concedette a un'altro, e ch'inutilmente Baldo litigò in Roma per averne il godimento.

(350.) Peregr. cons. 1. n. 5. in fin. lib. 1. Mastrill. de Magistrat. lib. 1. cap. 7. n. 7.

(351.) *De controversiis*, dice l'articolo di quella Pace, ch'il Sigon. de Regn. Ital. lib. 14. descrive dall'autentico, esistente allora nella Città d'Anagni, *quæ ante tempora Hadriani Pontificis* (erano appunto quelle circa l'Eredità di Matilde) *inter Ecclesiam, & Imperium versabantur, sequestres ex parte Pontificis, & Imperatoris constituent; quibus mandabitur, ut eas pro arbitrio transigant; Quod si illi non consenserint, judicio stabitur Pontificis, & Imperatoris, vel eorum, quos ipsi delegaverint.*

di que' tempi, troppo incerte, ed oscure: Ma dico bene accertatamente, che Matilde possedeva nella Lombardia varie Città, e nominatamente Parma, (352.) ed averne fatta donazione nell'anno 1077. a Papa Gregorio VII., ed alla Romana Chiesa, ritenendo l'usufrutto fin che visse; E, ch'essendo perito l'Originale di quella Donazione, mercè le incredibili turbolenze di que' tempi, ne i quali i due Arrighi, Padre, e Figliuolo, posero sossopra l'Italia, sforzandosi seppellire sotto le di lei rovine, se fosse stato possibile, i Romani Pontefici, e la Romana Sede. Rinnovò Matilde la sua Disposizione l'anno 1102., che non andò a male. (353.) Che poi dopo la morte di Matilde, succeduta nell'anno 1115. il dì 24. Agosto, il Pontefice Pascale II. restasse dal possesso di quegli Stati escluso, non fa che l'atto di detta donazione, o disposizione, in realtà non ci fosse, ovvero, che non avesse sussistenza, e vigore, se si ha riguardo al Diritto: Ma prova solamente, che la Parte più debole restò sopraffatta dalla Prepotenza; e ch'il fatto prevalse alla ragione. Avea Pascale provata nella di lui propria Persona ciò, che fosse capace Arrigo V. Rè di Germania, e IV. Imperadore, d'intraprendere, mentre poc'anzi egli era stato incarcerato, e costretto con trattamenti crudeli, e con orribile scandalo del Cristianesimo, ad accordare ciò, che non dovea. (354.) E sebbene dopo che fu rimesso in libertà, sentendo i rimproveri, che tutt'il Mondo facea contro la di lui timidità, dovendo più tosto consagrare la vita mille volte, che mancare al debito, ed a gli obblighi della Dignità Pontificale, e della Coscienza, dichiarò nulli tutti gli atti, che la forza, ed il timore aveano da lui estorti: (355.) ad ogni modo non ebbe cuore di fare altrettanto dove trattavasi di causa meramente temporale, opponendosi all' invasione del Patrimonio, e degli Stati di Matilde, ch'Arrigo tosto venne ad occupare, stimolato egualmente dalla propria avidità, e dalle istanze d'alcuni

Infedeli

(352.) Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1007. — *Thedaldus Marchio relictis Filiis Bonifacio, & Conrado, decessit — ex his Bonifacius tantas in Italiâ opes habuit, ut omnium Principum Italicorum fuerit longè illâ tempestate clarissimus. Fuit Canussii Comes, Parmæ, Mutinæ, & Ferrariæ Marchio, & Dux Thusciæ perindè ac Pater ejus Thedaldus — Bonifacium Legem Longobardam esse professum, Mathildem verò Salicam.*

(353.) Leggesi per intero presso il Leibniz. de Scriptur. Rer. Brunsuic. pag. 687. & 688. fatto in Roma il dì 1. Decembre, e fu generale di tutti li suoi Beni presenti, e futuri. — *Omnia bona mea, tam quæ nunc habeo, quàm quæ in poster ùm, Deo propitio acquisitura sim, & tam ea, quæ ex hac parte Montium, quàm in Ultramontanis partibus, habeo, quàm ea, quæ imposterùm, Deo propitio acquisitura sum, alio quocunque jure, pro mercede, & remedio Animæ meæ, & Parentum meorum.*

(354.) Ott. Frisingens. lib. 7. Chron. cap. 14. ibi — *itaque dum Romam venisset, ac à Pontifice promissa sibi persolvi* (Henricus) *exegisset, Papa, eò quod reclamantibus Episcopis, ea quæ petebantur, adimplere non posset, tamquam nocens, cum per omnia esset innocens, custodiæ mancipatur* — prosiegue la dolente storia Godofred. Viterbien. — *Papa aliquandiu capto, & detento, Imperator à Civibus revocatur, & Episcoporum investituras, idest annulum, & baculum à Papa recipiens, ipsum Papam, & Cives Romanos, muneribus reconciliare curavit.*

(355.) Ciò fu fatto in un Concilio di 21. Cardinali, cento, e più Vescovi, ed Arcivescovi, e gran numero d'Abati, tenuto in Laterano il dì 18. Marzo 1112. ed è riferito dal Card. Baron. ad eundem ann.

Infedeli Italiani, che bramarono vedere più tosto ingrandita nell'Italia la Potenza d'un Cesare ribelle alla Chiesa, che la Chiesa medesima. (356.) Morto Pascale nell'anno 1118., e successivamente morto Arrigo nell'anno 1125. succedendo Innocenzo II. nella Cattedra di Piero, dopo Calisto II., ed Onorio II., incontrò miglior fortuna la Giustizia, che favoriva la Santa Sede, sotto Lotario. Imperocchè unitisi l'Imperadore, ed il Papa l'anno 1132. in Roncalia, per trattare di concerto degli affari del Sacerdozio, e dell'Impero, finallora discordi, (357.) richiese Innocenzo, che gli fossero restituiti gli Stati di Matilde. Lotario non volle subito accordare la richiesta, ma preso tempo a deliberare, l'anno seguente in Roma fece la dovuta restituzione al Papa, il quale il dì 8. Giugno ne investì Lotario medesimo sotto l'obbligo dell'annuo Canone di lire cento, e con patto reversivo alla Santa Sede dopo la morte dell'Investito; nel qual caso, ora per allora, fu rinnovata l'Investitura in favore d'Arrigo Duca di Baviera, e Genero di Lotario, col carico di più, che dovesse prestare l'Omaggio, ed il Giuramento di Fedeltà, a i Romani Pontefici. (358.) Il che tutto seguì coll'opera, e mediazione del Sant'Abate di Chiaravalle Bernardo, che colla sua Autorità fece sì, che non risorgessero tra 'l Papa, e l'Imperadore funeste discordie sopra le Investiture de i Vescovati, mentr' erano ambidue in Liegi; (359.) e calando nell' Italia co i due maggiori Luminari del Cristianesimo, assistette alle Conferenze di Roncalia, e di

---

(356.) Urspergens. ad ann. 1115. ibi — *interea directi ab Italiâ nuncii obitum illius inclytæ Mathildis nunciant, ad ejusque prædiorum terras amplissimas, hæreditario jure possidendas, Cæsarem invitant.* — Ci venne l'anno 1116. carico di Scomuniche, lanciate già contro di lui da Pascale, e dal Concilio sovraccitato, secondo il Dodechino, e l'Urspergense medesimo.

(357.) Non ostanti le Pacificazioni tra Calisto II. ed Arrigo IV. suddetto, il dì 23. Settembre 1122., che si veggono presso Carlo Sigonio de Regn. Ital. lib. 10.

(358.) Spondan. Epitom. Baron. ad ann. 1132. & 1133. ibi — *Porrò eo quoq; tempore eundem Pontificem allodium Comitissæ Mathildis, quod ipsa Apostolicæ Sedi donaverat, eidem Imperatori ob præstitum Ecclesiæ auxilium concessisse, apparet ex ejus Diplomate dato Laterani sexto Idus Junii: quo constat ità illud concessum esse, ut tamen Imperator centum libras argenti singulis annis Apostolicæ Sedi pro illo exolveret, & post ipsius obitum proprietas ad jus, & Dominium S. R. E. absq; ulla diminutione reverteretur. Quod similiter concessit eodem Diplomate Henrico Duci Bavariæ ipsius Imperatoris genero, iisdem census, & reversionis conditionibus, nec non hominii, & fidelitatis Romanis Pontificibus jurandæ.* — Helmold. lib. 1. Chron. Slav. cap. 41. — *Cæpitque in diebus Lotharii Cæsaris oriri nova lux, non tam in Saxoniæ finibus, quàm in universo Regno, tranquillitas temporum, abundantia rerum, Pax inter Regnum, & Sacerdotium.*

(359.) Bernard. Bonavall. in Vit. S. Bernard. lib. 2. cap. 1. ibi — *Importunè idem Rex* (Lotharius, nondùm Augustus) *institit, tempus habere se reputans, opportunum, Episcoporum sibi restitui Investituras, quas ab ejus Prædecessore Imperatore Henrico, per maximos quidem labores, & multa pericula Romana Ecclesia vindicaret. Ad quod verbum expavêre, & expalluêre Romani, graviùs se se apud Leodium arbitrati periculum offendisse, quam declinaverint Romæ. Nec consilium suppetebat, donec murum se opposuit Abbas Sanctus. Audacter enim resistens Regi, verbum malignum mirâ libertate redarguit, mirâ auctoritate compescuit.*

e di Roma, ed alla solenne Coronazione di Lotario in San Giovanni di Laterano, tenendo l'Antipapa Anacleto il Vaticano. (360.)

Qui non diranno gli Avversarj, che Lotario il facesse per timore, che'l Papa non commovesse la Germania contro di lui; avvegnachè non il Papa era in istato di mettere paura all'Imperadore, ma Lotario averebbe potuto, volendo, fare qualunque aspro governo d'Innocenzo, ch'era stato bensì riconosciuto per legittimo Papa, ma durava però ancora il partito dell' Antipapa Pier di Leone, ch'era fortissimo, e che poscia costrinse Innocenzo d'abbandonare Roma. (361.)

Rinnovò Federigo Barbarossa, succeduto a Corrado, che regnò dopo Lotario, l'invasione d'Arrigo, mettendosi colla forza in possesso delle Città, e Stati di Matilde; e reclamando Adriano IV., ed insistendo, che lo Spoglio a pregiudizio della Romana Sede fosse purgato colla restituzione dell'usurpato, rispose Federigo, che l'Impero v'avea i suoi Diritti, e che prima doveano mettersi in bilancia coi supposti Diritti della Romana Sede. Non pretese egli già d'essere il Giudice Supremo dei Papi, come vann'ora decantando il Museo, ed altri, come lui, Seguaci di Lutero; ma disse, ch'egli era pronto a rimettersi al Giudizio degli Arbitri. Il Papa ricusò il ripiego, (362.) e ricusollo con tutta ragione. Posciachè, sebbene l'Equità del Jus delle Genti richiede, che nascendo Controversie di Stati tra due Principi Supremi, per non venire al rimedio ferale della Guerra, che sottentra in vece di legittimo Tribunale, ch'in tal caso non v'è; (363.) e per non mettere il Mondo in combustione, si procuri ogni mezzo possibile, tra'quali suole avere il primo luogo l'Elezione degli Arbitri, talmente che non possa darsi taccia d'ingiusto a quella Parte, che provocò a tal'Elezione, quando l'altra ricusi. (364.) Contuttociò il Pontefice Adriano sarebbe a torto ripreso, e non per questo averebbe Federigo giustificato, e non giustificò nel concetto del Mondo savio, le Guerre atroci, che per tal causa seguirono. Avea la Santa Sede posseduti gli Stati, che Federigo le avea occupati, più di vent' anni pacificamente. Avea in suo favore la disposizione di Matilde, che n'era stata in possesso più di cinquant'anni, e più di centoventi, compreso il tempo di Bonifacio, e di Tedaldo suo Padre, ed Avo rispettivamente. Avea discusso l'affare Innocenzo nel Colloquio di Roncalia, e successivamente in Roma; e l'Imperadore Lotario le avea fatta Giustizia, riconoscendo i Diritti della Chiesa, e facendone puntualmente la restituzione. Dovea dunque Federigo, a tenore dell' equità del Jus delle Genti, interpellare il Pontefice Adriano, e recare i titoli, e le

(360.) Robert. de Monte in Appendic. ad Sigebert. Gemblac. ann. 1133. ibi — *Luitherius Imperator expeditionem in Italiam parat, & cum Episcopis, & Archiepiscopis, ac nominatissimo Abbate Claræ Vallis, Bernardo, Papam Innocentium Romam deducens contrà Petrum Leonis, qui Monasterium S. Petri munierat, eum in Episcopio Lateranensi, à Sede Pontificali potenter collocat, ipsum verò Luitherium Innocentius Papa ibidem in Imperatorem consecrat &c.*

(361.) Otton. Frisingen. lib. 7. cap. 18. Pfeffinger. nella ristampa del Vitriar. fatta l'anno 1712. lib. 1. tit. 5. pag. 564. col. 2. ibi — *quicquid Romæ peregit* (Lotharius) *non coactè fecit, sed quia ità placuit.*

(362.) Radevic. de Gest. Frider. lib. 2. cap. 34.

(363.) *Ubi Judicia deficiunt, incipit bellum*, Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 1. §. 2.

(364.) Grot. cit. lib. 2. cap. 23. §. 8. ibi — *Contrà eum, qui Arbitrum accipere paratus sit, nefas est, ut in injuriosum ire.* Alberic. Gentil. de Jur. Bell. lib. 1. cap. 2., raccogliendo l'uno, e l'altro esempj di tutta l'Antichità.

e le ragioni, che pretendeva competere all'Impero sopra gli Stati in quistione; ed in caso di discordia dovea proponere il ripiego degli Arbitri, cui Adriano non averebbe potuto giustamente rifiutare. (365.) Era dunque l'ingiustizia dalla parte di Federigo, ch'avea prevertito l'ordine del procedere, ed era mera merissima illusione, e beffa, dopo d'avere spogliato il Possessore, ricusare la restituzione, e provocare agli Arbitri, e venire al rimedio ferale della Guerra, per sostenere la di lui patente usurpazione, come fece, seguitando a tenere detti Stati, sin'a che visse. Non consentì mai la Chiesa, nè meno tacitamente, all'ingiusta detenzione. In occasione della detta Pace accordata in Venezia, colla mediazione di quell'Inclita Repubblica, consentì Federigo alla restituzione de i Beni occupati alla Romana Chiesa; ma volle eccettuare i Beni della Contessa Matilde. Il Papa bramoso di dare la Pace all'Italia, fu contento, purchè s'eleggessero gli Arbitri, che decidessero sopra le ragioni delle Parti. (366.) Federigo però avvezzo al dispregio delle Divine, e delle Umane cose, pose in non cale il Giuramento, ed ogni riguardo dell'Onesto, ritornando a i suoi sacrilegj, senza punto curarsi d'eleggere gli Arbitri, nè dell' autorità de i Mediatori, nè del concetto svantaggioso, ch'averebbe riportato dall'Uman Genere. Replicarono presso quell' Aspide sordo le istanze Lucio III. l'anno 1185. (367.) ed Urbano III. l'anno 1186., l'uno, e l'altro in Verona. (368.) Parlò alto Urbano, e Federigo il soffrì con pazienza nell'esterno, amareggiato però internamente, perchè voleva pure strappare di mano al Papa la promozione d'Arrigo suo Figliuolo alla Dignità Imperiale; (Conoscea dunque, che dipendeva dal Papa; e quest' esempio solo sarebbe capace di smentire i Moderni, che vogliono l'opposto;) e non riuscendo l'intento, tornò desso alle antiche smanie; ed averebbe Papa Urbano fulminate le Scomuniche, se dalla morte non fosse stato prevenuto. Calcò Arrigo le vestigia del Padre, cui realmente succedette nell' Impero, mantenendo l'Usurpazione degli Stati di Matilde, che finalmente fu circoscritta, primieramente da Filippo Figliuolo del Barbarossa, che ne fece positiva restituzione a Papa Innocenzo III., poscia, come s'è veduto, per dichiarazione formale, che fecero Otton IV., e Federigo II., con solenni Giuramenti, che prestarono al suddetto Pontefice Innocenzo III., ancorchè l'uno, e l'altro, pentiti del ben' oprato, volessero macchiarsi col reato dello Spergiuro, pagando l'uno, e l'altro il fio delle loro ribellioni contro la Romana Chiesa, senza che però strappare potessero dalla di lei Obbedienza le Città di Piacenza, e Parma, possedute, come parimente s'è detto, da Innocenzo pur ora mentovato, e dagli altri successivi Pontefici fin' a tutto l'Impero di Ridolfo, d'Adolfo di Nassau, e d'Alberto I. Figliuolo di Ridolfo.

 Simon

(365.) *Iniquitas Partis*, diceva Sant'Agostino de Civit. Dei lib. 4. cap. 4., *justa bella ingerit*, e colla di lui scorta Grot. cit. cap. 1. §. 4. dove soggiugne — *Sic in Romano Feciali Carmine: Ego vos testor, Populum illum injustum esse, neque jus persolvere.* — & lib. 3. cap. 3. §. 7.

(366.) Spondan. Epit. Annal. Baron. ad ann. 1177. §. 6. Sigonio citato di sopra.

(367.) Spondan. l. c. ad ann. 1185. §. 1. Sigon. de Regn. Ital. lib. 15. ibi — *Concilio convocato, cui raro exemplo Pontifex, & Imperator intererant — Lucio postulanti, ut Fridericus redderet Mathildis hæreditatem, cæteraque, quæ Ecclesiæ juris teneret, restitueret, ille abnuit. Eidem verò petenti, ut Henricus filius Rex insignibus Augustalibus ornaretur, disertè item à Lucio denegatum, atque ita exulceratis utriusque animis Concilium est dimissum.*

(368.) Spondan. ibid. ad ann. 1186. §. 1.

Simon Museo, (369.) ed il Pfeffingero di lui amicissimo, (370.) non ammettono le disposizioni di Matilde in favore della Romana Chiesa. Si prevalgono dell'argomento negativo; direbbesi meglio, d'una solennissima freddura; mentre dicono, che lo Schafnaburgense, Mariano Scotto, Dodechino, il Gemblacense, il Frisingense, ed altri Scrittori di quell'Età, non ne fecero menzione. L'argomento negativo presso li Critici vale un zero; in confronto poi di più Autori Classici, che positivamente attestano il contrario, merita d'essere riputato Calunnia manifestissima, puerile inezia. Leone Ostiense, ch'allora vivea, ne parla, come di cosa indubitata. (371.) Quasi colle medesime parole altrettanto attesta Onofrio, che scrisse la Vita di Gregorio VII., del quale fu contemporaneo. L'accenna Domnizone, che descrisse in versi la Vita di Matilde, tralasciando gli altri in gran numero, che ne i Secoli posteriori ne fanno ampia fede. Volle il Pfeffingero sovraccitato farsi onore nella ristampa, che fece l'anno 1712., del Vitriario, aggiugnendo qualche cosa del suo agli Argomenti recati contro la disposizione di Matilde dell'anno 1102., supposto, per farci grazia, che fosse vera; dicendo, che per essere Donazione universale, ella era di niun valore, ed allega il Carpzov. (372.) Dovea egli provarci il di lui assunto colle Leggi Saliche, professate da Matilde, come s'è mostrato col Sigonio di sopra citato; non colle Leggi Romane, che allora giacevano sepolte nell'obblivione; (373.) sendo state ritrovate dopo la di lei morte, regnando Lotario, nella Città d'Amalfi, e portate a Pisa, dove Irnerio cominciò ad insegnarle, e ad illustrarle con picciole Glosse; (374.) e si conservano in oggi, ed io le ho vedute, Originali nella Guardaroba del Serenissimo Granduca di Toscana, qual preziosissima reliquia dell'Antichità. E quando pur anche volesse il Pfeffingero, che fosse giudicata la Donazione in quistione colla Romana Giurisprudenza, dovrebb'egli sapere, ch'avendola fatta Matilde - *pro mercede, & remedio Animæ meæ, & Parentum meorum,* - ed a favore della Chiesa, la stessa Romana Giurisprudenza insegna, che sussisterebbe,

sisterebbe,

(369.) pag. 51. ibi — *Alterâ deindè profectione in Italiam ad ditionem Macthildis in Lombardia, Thusciamque, quam* (vuol'egli restrignere la disposizione della Contessa solamente alla Toscana, e la mette pur anche in dubbio colla clausola - *ut perhibetur* -) *testamento, ut perhibetur, quamvis sine effectu, Ecclesiæ Romanæ donasset, occupandam susceptâ Parmæ, & Mantuæ possessionem arripuit.*

(370.) Ad Vitriar. Instit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 1. tit. 4. § 3. lit. O.

(371.) lib. 3. cap. 48. *Ann. Dominicæ Incarnationis* 1079. (fu errore del Copista, corretto poscia con altri Manoscritti di migliore credito, dovendo dire 1077., come in altre Stampe si legge) *Macthilda Comitissa Henrici Imperatoris exercitum timens Liguriam, & Thusciam Provincias Gregorio Papæ, & S. R. Ecclesiæ devotissimè obtulit, undè in primis causa seminandi inter Pontificem, & Imperatorem odii initium fuit — Ejusdem Donationis autographum, cum perierit, alio eam scripto legimus renovatam.*

(372.) Part. 2. Jurisprud. For. const. 12. defin. 26.

(373.) Benchè v'erano di quelli, ch'osservavano la Legge Romana, in virtù delle pratiche rimaste vive tra la barbarie, che regnò dopo le invasioni de i Goti, e de i Longobardi, e non in virtù delle Leggi di Giustiniano, che nè men lui vivente vi furono ricevute, ritenendo gl'Italiani il Codice Teodosiano, cui erano avvezzi, e l'osservò Giacomo Gotofredo Prolegom. Cod. Theodos. cap. 3. 6. & 7.

(374.) Ursperg. pag. 212. Sigon. de Regn. Ital. lib. 2. ad ann. 1137. Relat. Bononien. pag. 321.

sisterebbe, per il privilegio incontrastabilmente accordato alla Causa Pia, che và sciolra da tutte le formalità, e proibizioni del Jus meramente positivo, e vuol essere giudicata col solo Jus Naturale, e delle Genti; (375.) e lo stesso procede, quando la Donazione universale su fatta da un Principe Sovrano, qual'era Matilde, (376.) ovvero a favore di Principe Sovrano, qual'era la Romana Chiesa, benchè 'l Donatore fosse Privato. (377.)

Ermanno Corringio non ebbe l'audacia di negare assolutamente il fatto. (378.) Controverte primieramente il preciso de i Beni, che quella disposizione comprendeva. Ma gli Autori, che ne parlano, specificano per lo meno Parma, ed indefinitamente altri Beni della Lombardia, fra' quali non sarebbe impossibile, che vi fosse stata Piacenza. Dice poi, che Federigo adduceva contro il Papa un'altro preteso Testamento di Matilde a favore dell' Impero; Che i Papi, lunga pezza dopo la morte della Testatrice, conseguirono il possesso di detta Eredità; Che Federigo se l'appropriò, e lasciò gridare Adriano IV.; Ch'Alessandro III. v'acconsentì (falso falsissimo) nella Pace di Venezia; Che non curò le istanze di Lucio III., e ch'Arrigo di lui Figliuolo seguitò nella medesima occupazione (quali inezie? quali frivolezze?) Confessa però, che Filippo Figliuolo secondogenito di Federigo, dopo la morte d'Arrigo, facesse la restituzione; ma v'aggiugne di suo capo, che restasse viva la lite, *Jure, an injuriâ possessio illa ad Papas pertineret?* Confessa parimente, che Federigo II. Figliuolo d'Arrigo facesse esso pure la restituzione; Che, non potendo negare fosse assoluta, finge a capriccio, che vi fosse indotto ingannevolmente da i Papi; *à Papis inductus reddidit Mathildica*. E come se il mancare di fede, ed il contravvenire a i proprj giuramenti, recasse vanraggio, soggiugne – *Non multò tamen post verso consilio, sibi, & Imperio iterum vindicavit*. – Dissimulò, che nella Pace di Venezia vi fosse il riferito Articolo, che 'l Barbarossa ritenesse l'Eredità di Matilde, fin'a che solamente gli Arbitri, che si doveano eleggere, discuressero le ragioni delle Parti. Dissimulò parimente la restituzione farta da Orton IV., e produsse gli atti solamente, che fece dopo là di lui ribellione contro la Chiesa.

Conobbe il Corringio la vanità delle addotte sue cavillazioni. Quindi ebbe ricorso al riplego famigliare de' suoi Connazionali. Volle dunque, che gli Stati di Matilde soggiacessero al Suprematо dell' Impero, o come Feudali, od anche posto, che fossero Allodiali, come in fatti l'Imperadore Lotario li

T 2 riconobbe

(375.) *Posita regula*, dice il Card. de Luc. de Donat. disc. 23. n. 5., *ea limitationem recipit in donationibus* (omnium bonorum) *quæ Ecclesiæ, vel Causæ piæ fiant; Tùm quia congruum potiùs, ac laudabile est, ut Amore Dei, ac pro salute Animæ, omnibus temporalibus quis privetur; tùm quia melior testandi facultas desideranda non est* – e Giovanni Torre discurendo l'istessa quistione, e parlando dell' accennata limitazione, nel sotrilissimo suo Trattato de Pact. futur. Succesf. lib. 3. cap. 5. n. 125. & 127. — *Communissima est*, dice, *& ab omnibus ferè recepta Sententia, quod valeat donatio omnium bonorum præsentium, & futurorum favore Ecclesiæ, vel Causæ piæ*. — *Et hæc opinio ad favorem Causæ piæ est vera — Nec non quando intuitu pietatis, & charitatis pro salute Animæ fieret*; – indicando copiose allegazioni, come suole.

(376.) I Contratti del Principe vanno prosciolti da tutte le solennità, e proibizioni del Jus Positivo, l. 4. C. de testam. l. *Apud eum*, in fin. De Manum. l. *Princeps*, ff. de Legib.

(377.) Abbas Panorm. conf. 101. n. 5. part. 2. & conf. 84. n. 1. part. 1.

(378.) De Fin. Imper. Germ. lib. 1. cap. 10. fol. 120.

riconobbe, e per tali li confessò. Basta rispondere, che rispetto alla Suprema Podestà Imperiale, nell' ipotesi, che i Beni di Matilde fossero Allodiali, dee provarsi dal Corringio, che vi si fonda, essendo quella appunto il Soggetto della Controversia, che non può decidersi con allegare per fondamento quello, ch'è in quistione. Ella è puerile petizione del principio, direbbe un Logico; ed in quanto alla supposta qualità Feudale, basterebbe per escluderla il dire, ch'avendo Lotario presi in Feudo dal Pontefice Innocenzo li Beni in quistione, per conseguenza sarebb' egli stato Padrone Diretto, ed insieme Feudatario di se medesimo. Dalle Chimere ancora sa riportare benefizio questa strana Giurisprudenza.

Ricorre per ultimo il Corringio al sovraccitato Onofrio, colla di cui autorità, come se fosse Testo del Vangelo, e di tal chiarezza, che non ammettesse interpretazione contraria, pretende stabilire l'allegata qualità Feudale. Rispondo in due maniere. Primo, ch'Onofrio racconta semplicemente la pretensione, senza tampoco esprimere qual fosse l'Imperadore, che l'eccitasse. (379.) Fu egli Arrigo IV. Imperadore, e Rè di Germania il V., che tentò occupare quei Beni sotto il pretesto, che fossero dell'Impero, come realmente gli occupò. Secondo; all' autorità d'Onofrio contrappongo il Giudizio dell' Imperadore Lotario. Non puote Onofrio vedere forse terminata con Imperiale Sentenza la Controversia, della quale esso parlò; e perciò credette, che veramente fosse Matilde Feudataria dell'Impero, inferendo nella sua Narrazione quella Clausola, che pare assoluta – *Cujus Mathildis erat beneficiaria.* – Visse egli sotto Gregorio VII., e non dovette sopravvivere dal 1087., nel quale morì Gregorio, fino al 1133., nel quale Lotario fece la suddetta confessione d'Allodio, perchè averebbe dovuto sopravvivere quarantasei anni. Comunque sia; il fatto, e la dichiarazione di Lotario preponderano infinitamente all'attestazione d'Onofrio, Giudice il Mondo savio.

Più. Federigo Barbarossa mai pretese, che gli Stati di Matilde fossero a lui dovuti per devoluzione del Feudo *ex capite lineæ finitæ*. Fingeva un Testamento di Matilde in suo favore, contrapponendolo alla disposizione, che realmente avea fatta in favore della Santa Sede. (380.) Volle più tosto Federigo fabbricare un Testamento fittizio, ch' azardarsi ad allegare la pretesa qualità

(379.) *Mathildis*, dice presso il Corringio cit. cap. 10. pag. 124., *Bonifacii, Maximi per Italiam Principis, Filia, & hæres, Imperatoris Henrici III. vim timens, Longobardiæ, Thusciæ, & Liguriæ aliquot Urbes jure hæreditario ad se pertinentes, Gregorio Papæ, & S. R. Ecclesiæ donavit; hinc odii inter Imperatorem, & Pontificem seminarium primò exortum, cum Imperator donationem illam in Imperii, cujus Mathildis erat beneficiaria, præjudicium approbare nullâ ratione voluisset, imò ea omnia occupare, tanquam ad se devoluta tentaret.*

(380.) *Tractabant inter se*, scrive Arnold. de Lubecc. Autore contemporaneo di questo Congresso, *Dñus Papa* (Lucio III.) *& Imperator* (Federigo I.) *de Patrimonio Mathildis Matronæ Nobilissimæ, quod Imperator in possessione habebat, dicens ab eadem Imperio collatum. E' conversò Dñus Papa Sedi Apostolicæ ab ea donatum affirmabat. Cumque in argumentum probandi, testamenti ex utraque Parte privilegia porrigerentur nullo fine causa terminata est.* Osservisi di grazia, che sol dopo settant' anni, e dopo tant' altri Trattati, e Guerre, fu messo fuora questo preteso Testamento di Matilde, che si dovea allegare, e sarebbe stato allegato subito, se vi fosse stato; perchè averebbe decisa la lite, e difesa la fama di Federigo, macchiata nel concetto del Mondo, come d'un' Usurpatore de i Beni della Chiesa.

qualità Feudale, contro la quale sapeva, che tutto il Mondo l'averebbe convinto di falsità. I Testamenti si fanno segretamente, poscia si conservano negli Archivj. Le Investiture, massimamente allora, si facevano con pubblicità. Se Federigo avesse allegata la qualità Feudale, averebbe dovuto recare l'Investitura, che non era egualmente agevole fabbricare, o fingere, perchè dovea essere munita con Sosc rizioni, Sigilli, ed altre solennità, che non poteano di leggeri formarsi a capriccio. Notoriamente sapevasi, che Matilde avea ricevuti dal Padre gli Stati, e che Bonifacio di lei Padre aveali ricevuti da suo Padre Tedaldo, ch'era morto fin nell'anno 1007., di maniera che averebbe dovuto mostrarsi da Federigo un'Investitura conceduta da uno degli Ottoni, difficilissima a fingersi; e tanto più, perchè averebbe dovuta essere comprensiva ancora delle Femmine, cui resisteva la ragion Feudale, che dove trattasi di Feudi Regali, non le ammette.

Sussisteva dunque, mal grado le cavillazioni del Corringio, la Donazione, o Testamento di Matilde, e con essa la ragione, ed il Diritto della Santa Sede sopra Parma, che che fosse di Piacenza; e siccome trasferì Matilde nella Santa Sede i suoi Beni, così il suo possesso, quanto sia per escludere il preteso Diritto dell'Impero, e quanto sia per l'effetto Civile, merita essere riputato, come possesso della Santa Sede, al quale unendo il possesso di Bonifacio, e di Tedaldo, anderemo fin quasi al tempo del Magno Ottone. Io non so, se potessi essere giustamente redarguito, dicendo, che Matilde con quelle sue Donazioni, o Testamenti, volle fare una tal quale restituzione di Coscienza alla Santa Sede; mentre i di lei Beni, per quello almeno, che toccava la parte di Lombardia, che cape nell' Emilia, erano stati recentemente donati dall' Imperadore Arrigo il Santo a Benedetto VIII. il dì di Pasqua dell'anno 1014. (381.) In conformità, ed in confermazione della Donazione, ch'avea simimente fatta il Magno Ottone l'anno 962. a Papa Giovanni XII., delle quali dovea essere viva la memoria nel tempo di Matilde, ch'era nata nell' anno 1039., ed essa, come altresì Bonifacio, e Tedaldo, aveano lungamente defraudata la Santa Sede, occupandoli in di lei pregiudizio.

Quello, ch'avvenisse di Piacenza sotto Corrado II., e sotto li tre Arrighi, fin' alla morte di Matilde, non è così facile accertarlo in que' tempi, come già dissi, troppo oscuri, e confusi. Direm di loro, ed insieme d'Ottone III., e d'Ottone II., che più agevole sarebbe diffinire ciò, che far doveano di ragione, e di giustizia, che raccontare, senza pericolo di cogliere sbaglio, ciò che fecero di fatto, non solamente nelle Città, e Territorj di Parma, e di Piacenza, ma nell'altre ancora, ch'appartenevano sindallora, per confessione di ben molti Storici contemporanei, ed appartengono alla Romana Sede. Sappiamo, che quegl'Imperadori celebrarono numerose fiate i loro Conventi generali nelle Roncalie, luogo poco distante da Piacenza, ch'anche in oggi ritiene il nome; (382.) Si vedono registrate nel Volume degli Usi Feudali diverse Costituzioni date *in Roncaliis propè Placentiam*, decisive d'alcuni dubbj delle materie Feudali, ch'erano tuttavia incerte, come puramente dipendenti dall'uso, e dalle pratiche di Nazioni diverse, e fra di loro varia-

(381.) Baron. ad h. a. – Il Corring. de Fin. Imp. cap. 10. vorrebbe vederne l'Originale; e non presta fede alle Copie semplici. Come dunque asserisce questo Scrittore – *cautum & ibi esse Summo Cæsarum imperio?* Io nol so; ma dove trattasi co' Signori Imperialisti, è un delitto, se non si crede sulla parola.

(382.) Erano, ed anche in oggi sono, i Campi delle Roncalie, destinate a I Conventi Imperiali, sulla destra del Pò; e descrive il luogo, e forma dell'accampamento, Radevic. Canonico di Frisinga lib. 1. cap. 46.

variamente ripugnanti. Richiederebbesi più tosto un gran Volume, che una Differtazione, a volere scandagliare minutamente la verità de i fatti, e la sussistenza de i Diritti, sopra tutte le Città, e Provincie dell'Italia, rispetto a quelle ancora, ch'erano state dell'Impero, e degl' Imperadori, discendenti da Carlo Magno, e però anteriori alla traslazione della Dignità Imperiale nella Germania. Non ammettendosi li fondamenti recati nella Prima Parte della presente Differtazione, e misurando la giustizia de i possessi d'Ottone Magno, e degli altri, che regnarono nell' Italia insino a Federigo I., colla stessa misura, colla quale i Professori del Jus pubblico Romano-Germanico misurano la giustizia de i possessi degli altri Principi dell' Europa, e massimamente dell' Italia; bisognerebbe concedere per forza di legittima, e necessaria illazione, che tutti quegl'Imperadori fossero stati di quà dall' Alpi Usurpatori, Possessori di mala fede, meri Tiranni. Non averebbe tutto il torto colui, il quale contestasse a gli Autori Imperialisti l' Assioma insegnato dalla Natura, e ricevuto egualmente da i Romani Legislatori, e dalla Giurisprudenza di tutte le Nazioni; cioè, che niuno può, salvo il pudore, e salva la Coscienza, sottrarsi a quella Legge, ch'esso vuole, che dagli altri s'osservi a di lui favore. (383.) Producono a loro vantaggio questo dettame d'Equità naturale gl' Imperialisti tutte le volte, che ci trovano il loro conto. Il produce Giovan Limneo (384.) contro li Francesi, perchè decantano essere inalienabile il Domanio della Corona propria, pretendendo vicendevolmente in vigore d'altro simile Diritto, che sia inalienabile il Domanio Imperiale; e potersi ricuperare all' Impero il Regno Arelatense, non ostante la cessione fatta dagl' Imperadori Carlo IV., e Sigismondo. Dovrebbono dunque consentire di buona voglia, ch' altri parimente il recasse contro di loro, affine di convincere, che Ottone Magno, ed i mentovati Cesari di lui Successori, non acquistarono verun Diritto legittimo sopra l' Italia, togliendo di mezzo l' Autorità de i Romani Pontefici, la Dedizione volontaria, e la continuata ricognizione de i Popoli Italiani, che li ricevettero, quai nuovi, e legittimi Sovrani.

Sia d' altri la cura d'argomentare, e di sostenere ciò, che pur ora ho detto. In quanto a me, acciocchè comparisca nell' amplezza di tutto il suo lume la Giustizia de i Titoli, che favoriscono la Santa Sede, sopra gli Stati, ch' attualmente possede, ed in particolare sopra le Città di Piacenza, e Parma, chieggo la permissione al Lettore d'esaminare, quanto più succintamente potrò, il fatto della Traslazione dell' Impero dalla Stirpe Carolina nel Magno Ottone, e nella bellicosa, ed Inclita Nazione Alemanna; e fin'a qual segno, ed a qual termine di Suprema Giurisdizione estendesse i suoi nuovi acquisti, e facendomi alquanto più addietro, dico, che

Il Regno de' Franchi dopo essere giunto a quella vasta Mole, che ci dicono le Storie, mediante le gloriose conquiste di Carlo Magno, il quale fregiollo ancora col luminoso Carattere della Dignità Imperiale; (385.) restò ne i di lui

(383.) Puffendorf de Stat. Nat. Hom. §. 13.

(384.) De Jur. pub. Romano-Germ. Tom. 1. lib. 1. cap. 9. n. 12.

(385.) Annovera desso i proprj Suddlti lib. 6. cap. 281. de' suoi Capitolarj — *Romanos, Francos, Alemannos, Bavaros, Longobardos, Gascones, Saxones, Thuringios, Frisones, Gallos, Burgundiones, Britones, Beneventanos, Gothos, Hispanos*, e marcollo Pacific. à Lapid. Not. & Strict. in Monzamb. disc. 5. pag. 115. Dicasi di grazia, per qual causa non ricordasse l' Emilia, e la Pentapoli, Provincie componenti l' Esarcato, avendo specificati li Romani, li Beneventani, i Longobardi?

lui Posteri variamente lacerato più tosto, che diviso. Lodovico di lui Figliuolo gittò il pomo della Discordia tra i suoi Figliuoli, facendo l'anno 832. una divisione degli Stati, nella quale assegnò sì gran porzione a Carlo, chiamato poi il Calvo, (che doppiamente amava, e per essere Figliuolo di Giuditta seconda Moglie, e per essergli nato nell' età sua più avanzata) che grandemente amareggiò Lotario, Pipino, e Lodovico Figliuoli d'Emma sua prima Moglie; a tal segno, che Lotario mise in arresto Carlo, e Giuditta, ed indi poi Lodovico suo Padre, costrignendolo a prendere l'Abito di pubblico Penitente, coll'assistenza del Clero, Usurpatore d'incompetente Giurisdizione. Rimesso poi per unanime cospirazione de' Sudditi Lodovico nel possesso degli Stati, e dell'Imperiale Dignità, proccurò indarno raddolcire gli animi de i Figliuoli con reiterate divisioni, ch' a nulla servirono. Imperocchè morto Lodovico, Lotario Primogenito, e costituito Consorte dell'Imperiale Dignità dal Padre fin nell'anno 817., volea tirare a sè tutti gli Stati, concedendo, ed anco sotto Legge di Feudo, a Carlo l'Aquitania solamente, ed a Lodovico la Baviera; lo che fu causa di sanguinose discordie, terminate finalmente con una nuova divisione, in virtù della quale toccarono, a Lodovico la Germania, onde trasse il soprannome di Germanico; a Carlo tutti gli Stati posti tra l'Oceano Britannico, e la Mosa, col titolo l'uno, e l'altro di Rè semplicemente; ed a Lotario gli Stati, che dal di lui nome Lotaringia furono chiamati, con tutta la Provenza, ed il Regno d'Italia, colla Dignità Imperiale, la quale poscia vestendo esso l'Abito Religioso nel Monistero Prumiense l'anno 855., passò cogli altri di lui Stati nel Figliuolo Lodovico; ed indi nell' accennato Carlo Calvo; poscia in un'altro Lodovico, chiamato il Balbo, e finalmente in un'altro Carlo, chiamato il Crasso, ch'a parlar giusto, fu l'ultimo degl'Imperadori Carolini. (386.) Di fatto dando egli manifesti indizj di demenza, e non avendo Figliuoli, tutti i di lui Regni pensarono a i casi loro, ed in particolare nell' Italia uscì doppio Decreto del Pontefice Adriano III., quale col primo provvide alla libertà di Roma, ordinando, che l'eletto Pontefice dovesse, o potesse essere consagrato in assenza dell'Imperadore, e de' suoi Rappresentanti; e col secondo provvide all' onore d'Italia, ordinando, che, morendo Carlo senza Figliuoli, la Dignità Imperiale, ed il Regno d'Italia, appartener dovessero ad un Principe Italiano. (387.)

Fu

(386.) Otton di Frisinga nella Cronaca lib. 6. cap. 16., seguendo l'opinione de' suoi Tedeschi, volle, ch'ultimo della Linea di Carlo Magno, regnante nella Francia Orientale, fosse Corrado I. Figliuolo d'un Fratello di Lodovico, che fu Figliuolo d'Arnolfo. Tenendosi quest'opinione insussistente, mentre i Discendenti dagli Illegittimi, quai furono Carlomanno, ed Arnolfo, essere non possono di miglior condizione della radice, che li produsse; non perderebbe il mio argomento il suo vigore, applicandosi ciò, che dico d'Arnolfo come eletto Rè di Germania, ad Arrigo Aucupe eletto parimente dopo detto Corrado, e così estinta ancora la Linea insetta di Carlo Magno; perchè almeno in questo caso tutti li Popoli soggetti averebbono racquistata la naturale libertà.

(387.) *Insignia duo Decreta fecit: Unum pro Romanorum libertate, ut Pontifex designatus consecrari sine præsentiâ Regis, aut Legatorum ejus posset: Alterum pro dignitate Italiæ, ut moriente Rege Crasso sine Filiis Regnum Italicis Principibus, unà cum titulo Imperii traderetur.* Sigon. de Regn. Ital. lit. S. in fin. Ed il Frisingense cit. lib. 6. cap. 9. — *Carolo* (Crasso) *enim mortuo, qui per sex annos imperaverat, & septimum privatè vixerat, Imperium multis* -

Fu Carlo Crasso fra tutti li Successori di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, potentissimo Monarca, massimamente dopo la morte di Carlomanno di lui Fratello Bastardo, e di Lodovico Rè di Germania, altro Fratello legittimo, morto nell'anno 882. con il di lui Figliuolo Pupillo, chiamato pure Lodovico; avendo uniti insieme sotto il di lui Scettro tutta la Francia Orientale, il Regno Longobardo, e la Dignità Imperiale, con ciò, che v'era annesso. Fu parimente sfortunatissimo questo Carlo, mentre convocando gli Stati Oltramontani per discorrere degli affari pubblici, fu desso per opera de' Franconi, de' Sassoni, de' Bavari, e d'altri Alemanni privato della Dignità di Rè, e d'Imperadore, con sostituirgli Arnolfo (salva l'Imperial Dignità) Bastardo di Carlomanno parimente Bastardo, dal quale ricevette poi Carlo la limosina del Vitto cotidiano. (388.)

Io non hò bisogno d'impegnarmi a sostenere (ciò che non sarebbe impossibile) il Decreto mentovato d'Adriano. Mi basta sol accennare, potersi difendere, e sostenere colle medesime ragioni, colle quali pretenderebbono i Tedeschi difendere la risoluzione de i loro Maggiori, se i moderni Francesi allegassero contro di loro, che la deposizione del Crasso dal Real Soglio fu aperta ribellione, e che la promozione d'Arnolfo alla Corona fu ingiustizia manifesta contro il Rè Carlo Semplice, discendente da Carlo Magno, ch'allora regnava nelle Gallie, ovvero Franconia Occidentale; (389.) avvegnachè tutti gli Stati di Carlo Magno portavano la qualità ereditaria: Laonde, supposta la pretesa

---

multis modis scinditur: singulis Provinciis singulos Reges creare cupientibus. Arnolfo tantùm pars maxima cessit — in vigore cioè dell'Elezione mentovata, e non per ragione del Sangue; stando che i Regni, anco Ereditarj, non passano negli Illegittimi.

(388.) Regin. ad ann. 887. — *Mense itaque Novembri, circà transitum S. Martini, Triburias venit, ibique Conventum generalem convocat. Cernentes Optimates Regni, non modò vires corporis, verùm etiam animi sensus, ab eo diffugere, Arnolphum, Filium Carolomanni, ultrò in Regnum attrahunt, & subitò facta conspiratione, ab Imperatore deficientes, ad prædictum Virum certatim transeunt, ità ut in triduo vix aliquis remaneret, qui ei saltèm officia humanitatis impenderet. Mittit ergo ad Arnulphum, ex Imperatore effectus egenus, & desperatis rebus, non de Imperii dignitate, sed de victu quotidiano cogitans, tantam alimentorum copiam ad subsidium vitæ præsentis exposcit.* — Otto Frising. Chron. lib. 6. cap. 9. — *Et mirum dictu, Imperator, qui post Carolum Magnum inter omnes Reges Francorum maximæ fuit potestatis, in brevi ad tantam tenuitatem venisse cerneres, ut panis quoque egens ab Arnulfo jam Rege facto stipendia miserabiliter exigeret, ac ab ipso paucos fiscos in Alamannia gratanter acciperet.*

(389.) Come appunto sostenevano gli Autori Francesi di que' tempi, riferiti dal Frisingense nella Cronaca lib. 6. cap. 18. ivi — *Quidam Celtici Scriptores asserunt, eum* (Arrigo l'Uccellatore) *primò Ducem tantùm Saxonum, Caroloq; subjectum fuisse; postque consilio Generi sui Gisilberti Belgicæ Ducis, cum Orientalibus Principibus à Regno ejus discessisse, ac Regium nomen assumpsisse.* Comprese il Frisingense tra i Rè Carolini li Bastardi, e loro Discendenti, tanto da Maschj, che da Femmine, talmente che per di lui sentenza l'ultimo de i Carolini sarebbe stato Corrado Svevo; e l'ingiustizia contro il Rè Carlo Semplice averebbe incominciato nella Persona d'Arrigo l'Uccellatore, eletto Rè da i Principi Teutonici, che nella data ipotesi allora solamente si sarebbono ribellati a gli Eredi di Carlo Magno con eleggere un Rè Straniero.

pretesa demenza, o la morte del Crasso senza Figliuoli, aver dovuto succedere detto Rè Carlo; poscia Lodovico Oltramarino; indi Lotario; poi Lodovico di lui Figliuolo, ultimo punto di tutta la Linea Carolina, cui fu sostituito Ugo Capeto, stipite della luminosissima Discendenza, che 'l Mondo vede propagata fin'a i giorni nostri, e che darà, colla benedizione del Signore, lunga serie di Discendenti all'Età venture. Ciò che direbbono i Tedeschi in difesa de i loro Maggiori, io pure il direi in difesa del Decreto d'Adriano; ed aggiugnerei contro di loro, quando recassero la medesima opposizione, ch' inettamente, ed ingiustamente opponessero il Jus del Terzo, esclusivo massimamente degli stessi Tedeschi. Lasciamo stare la Critica di quel Decreto, e dell'atto ardito della deposizione di Carlo Crasso, e mettiamo il nostro affare sulle bilance del Jus pubblico, e delle Genti.

Siccome l'ampia Monarchia di Carlo Magno era rimasta divisa in progresso di tempo in due gran Regni, chiamati, Francia Orientale l'uno, e Francia Occidentale l'altro: Così ancora la di lui Prosapia era rimasta divisa in due branche, o linee. (390.) Quella, che regnava nella Francia Orientale, era terminata nella Persona del Rè Crasso; e quindi averebbe potuto esaminarsi il punto, se stando la qualità Ereditaria suddetta, avesse dovuto succedere il più prossimo della Linea Superstite; ovvero se i Popoli soggetti al Defunto racquistar dovessero la nativa libertà. Samuele Puffendorf (391.) insegnò doversi tenere in casi simili l'opinione, che favorisce la libertà de i Popoli soggetti. Dello stesso sentimento pare, che fosse il Pontefice Adriano. I Popoli, Sassoni, Bavari, Alemanni, ed altri della Francia Orientale, i Romani Pontefici Succesori d'Adriano, e tutte le Città, e Popoli del Regno Longobardo, si regolarono a tenore, ed in conformità della massima mentovata; ed hanno per mallevadori li più accreditati Maestri di pubblica Giurisprudenza, presso de' quali passa per Dogma incontrastabile, che qualunque volta s'estingue la Famiglia Dominante d'uno Stato, i Popoli soggetti ricuperano la primitiva loro libertà; e 'l Sommo Impero, che pria stava nella Famiglia estinta, ritorna al suo principio, vale a dire, ricade nel Popolo, che l'ebbe per Diritto di Natura. (392.) Dalla Natura, e non dal Jus positivo delle

 Genti,

(390.) Raccogliesi, meglio ch'altrove, questa divisione di Sangue, e di Regni, dalla Cronaca del Frisingense lib. 6. cap. 17. ibi — *Denique, ut in superioribus patet, tempore Caroli* (Magni) *Regni Francorum tota Gallia, idest Celtica, Belgica, Lugdunensis, omnisque Germania, à Rheno scilicet, usque ad Illyricum terminus fuit. Dehinc diviso inter Filiorum Filios Regno, aliud Orientale, aliud Occidentale, utrumque tamen Francorum dicebatur Regnum. In Orientali ergo, quod Teutonicorum dicitur, deficiente Caroli Stirpe, primus, manente adhuc in Occidentali Francia ex Successoribus Caroli Carolo*, (il Semplice) *ex Gente Saxonum successit Henricus* (l'Aucupe) *cujus Filius Otto, qui etiam Imperium à Longobardis usurpatum deduxit ad Teutonicos Orientales Francos, forsan dictus est primus Rex Teutonicorum &c.*

(391.) Puffendorf de System. Civit. §. 4. ibi — *Si neque inter Reges cohæredes, neq; inter ipsa Regna pacto fuerit cautum, ut cujus Regni Rex, ejusve Familia extincta sit, illud cum alieno Regno denuò coalescat, divisionem in perpetuum durare intelligi. Nec in unum coire illa Regna, quæ ex uno provenerunt, nisi novo utrinque suscepto actu.*

(392.) Grot. de J. B & P. lib. 1. cap. 3. §. 7. n. 2. ibi — *Cujus rei certum inditium esse potest, quod extinctâ Domo Regnatrice Imperium ad quemcunque Populum seorsim revertitur.* Et lib. 2. cap. 9. §. 8. — *Imperium quod in Rege est,*

Genri, vogliono dessi, ch'avesse origine il Sommo Impero (che che sia della specie di Monarchia, introdotta originalmente da Nembrotte;) e che risiedesse nel Popolo; mercecchè, sendo l'Uomo Creatura ragionevole, richiedeva di vivere in Società; nè la Società potea sussistere senz'ordine, e senza governo. (393.) Quindi esservi stato il Sommo Impero, non solamente avanti al Diluvio, non essendo verisimile, ch'il Mondo rimanesse mille seicento cinquantasei anni nell'Anarchia totale; ma avere dovuto ammetrersi anche nella suppofizione (impossibile dopo l'errore fatale del Protoplaste) che tutti fossero Uomini da bene; perchè tutti non potrebbono essere collocati nella Gerarchia di quei, che comandano; ed inoltre perchè sebbene non ci sarebbono allora Vizj da gastigare, o da raffrenare, sarebbevi però l'Onestà, e vi sarebbono le Virtù, alle quali l'Uman Genere da' suoi Superiori doverebbe essere diretto, ed incamminato. (394.) Rendesi perciò plausibile l'opinione di quelli, che han voluto, che nello stato dell' Innocenza, nel quale altro non averebbe l'Uman Genere operato, che atti d'onestà, e di virtù, averebbe dovuto esservi la Suprema Podestà, ed il Sommo Impero. (395.)

Non dichino già gl' Imperialisti, che sendo mancata la Famiglia Carolina nella Persona di Carlo Crasso, ovvero (se loro più aggrada l'opinione del Frisingense) nella Persona di Corrado, puotero li Sassoni, li Bavari, gli Alemanni, ed altri Popoli, come quelli che componevano il maggior Corpo degli Stati, o perchè fosse la Francia Orientale divenuta la Sede dell' Impero, o finalmente per qualunque altro motivo, o pretesto, eleggere, come fu da loro eletto, Arnolfo, e dopo di lui Lodovico, ed avere dovuto i Popoli dell' Italia cedere al numero superiore delle Nazioni dell'Impero di Crasso, e riconoscere

est, ut in capite, in Populo manet, ut in toto, cujus pars est caput; atque adeò Rege, si electus est, aut Regis Familiâ extinctâ jus Imperandi ad Populum redit. Il Tedesco Arnisæ. de Rep. seu Relect. Polit. lib. 1. cap. 6. sect. 5. n. 17. tiene lo stesso, e si contenta citare, e aderire al Bellarmino, ch'insegnò altrettanto lib. 3. de Laic. cap. 6. Fa nobile comento al Grot. il Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 7. cap. 7. §. 7. e conchiude — *Falluntur, qui extinctâ Domo Regnatrice, negant potestatem imperandi ad Populum reverti, sed dumtaxat potestatem eligendi, & designandi alium Regem. Quasi verò, Interregno existente, necessum sit Populo omninò Regem creare;* insegnando, ch'in tal caso può assolutamente il Popolo governarsi anche in Repubblica, se vuole, Oligarchica, Aristocratica, o Democratica, come più gli piace. Et de Systemat. Civit. §. 9.

(393.) Platon. in 3. de leg., Arist. Polit. lib. 4. cap. 4. con il Comento, che vi fa S. Tommaso, che merita bene di prevalere a Nicolò Macchiavelli lib. 1. disc. 1. sopra Tit. Liv., a Giovanni Marianna de Regn. Inst. lib. 1. cap. 1., ed altri confutati eruditamente da Cristofano Besold. Dissert. Philog. Præcogn. Polit. Complect. cap. 5. §. 10.

(394.) Arnisæ. cit. lib. 1. cap. 2. — *Quoniam Imperantium, & parentium gradus adhuc oporteret distinctos esse, licèt omnes præsupponerentur probi; siquidem non possemus omnes simùl imperare — honestè enim secundùm virtutes, nisi cum aliis in societate vivere non licet.*

(395.) Besold. l. c. cap. 6. per tot. Arnisæ. de Rep. seu Relect. Polit. lib. 1. cap. 1. sect. 3. n. 3. coll'autorità di S. Tommaso da lui citato, e di Scoto in 4. Sent. distinct. 15. quæst. 2., e provasi efficacemente coll'esempio degli Angioli, alla Santità, e felicità de' quali non ripugna l'ordine, e la distinzione di Superiore, e d'Inferiore colla rispettiva dipendenza.

conoſcere per ſuoi legittimi Padroni gli accennati Arnolfo, e Lodovico, e di mano in mano gli altri Rè ſucceſſivi della Germania. (396.)

Imperocchè nel caſo d'eſtinzione della Famiglia Regnatrice, reſta diſciolto il Siſtema dei Regni, e delle Provincie, che componevano lo Stato ricaduto nell'Anarchía; e cadaun Popolo racquiſta ſeparatamente dagli altri la Suprema Podeſtà, e balía di fondare nuovo Governo, qual più gli piace; non valendo quì le regole di poſitiva Giuriſprudenza, che 'l maggior numero vinca il minore, e che queſti rimanga aſſorbito dall'altro: Poſciachè prevalgono i Diritti naturali alla poſitiva Giuriſprudenza; e quando ſi voleſſe uſarne, ſupponendo, che rimaneſſe ancora viva l'unione, e che tutti gli Stati del Defunto riteneſſero una tal qual forma d'Univerſità, non giovarebbono a i noſtri Avverſarj; perchè mancata la Famiglia Regnatrice, cadaun Popolo ha Diritto, come parlano i Legiſti, *ut ſinguli, non ut univerſi*, nel qual caſo la ſteſſa poſitiva Giuriſprudenza inſegna, ch'il maggior numero non prevale al minore; e che cadauno ſeparatamente dall' altro, anzi da tutti gli altri, mantiene con il ſuo diſſenſo particolare il Diritto, che a lui, come a ſingolo appartiene. (397.) E tanto più, perchè volendo pigliare tutti gli Stati del Craſſo *per modum Univerſitatis* (o riguardaſſe l' intereſſe dell' Elezione i Popoli divenuti liberi, come ſingoli, ovvero *tanquam univerſos*) ſarebbe ſtato in ogni caſo neceſſario, che anche gl'Italiani foſſero chiamati, ed intervenifſero all' Elezione del nuovo Monarca, pena la nullità dell' atto riſpetto a i non invitati. (398.)

Era la Francia Orientale Provincia di Conquiſta di Carlo Magno, così bene come l'Italia, o per parlare più gaſtigatamente, come il Regno de i Longobardi. (399.) Carlo Magno ſucceduto a Pipino, e come Rè della Francia Occidentale, avea ſoggiogati i Popoli della Germania, e del Regno de i Longobardi. Doveano dunque gli uni, e gli altri correre la medeſima medeſimiſſima ſorte nella data ipoteſi, nella quale nemeno lo ſteſſo Carlo Semplice Rè della Francia Occidentale poteva impedire l'Anarchía, e ſuccedere per *Jus Accreſcendi*, o *non decreſcendi*, come parlano i Legiſti; ovvero con altro titolo ereditario, per il preteſto, che i Popoli della Germania, e del Regno Longobardo foſſero ſtati conquiſtati da Carlo Magno col valore, col ſangue, e colle ricchezze della Francia Occidentale. Così puntualmente decide Grozio l. c., ponendo mente a quella Clauſola — *Imperium ad quemcunque Populum ſeorſim* (notiſi bene) *revertitur;* — ed il Puffendorf ne i luoghi parimente citati; e più eſpreſſamente *de Syſtem. Civit.* (400.)

V 2 Arnolfo

(396.) l. *Quod major* Cod. ad Municip. l. *Nominationum* C. de Decurion. lib. 10. cap. *Cum omnes*, extr. de Conſtit.

(397.) l. *Per fundum* ff. de ſervit. Ruſt. præd. Vincent. de Franch. dec.... per tot. Creſp. de Valdaur. obſervat. 112. per tot.

(398.) Barboſ. & alii in cap. Geneſi 55. de Elect. Pecch. de Aquæduct. lib. 1. cap. 2. quæſt. 11. n. 42. Rot. dec. 388. part. 19.

(399.) Pacif. à Lap. Nor. & Strict. in Sever. de Monzamb. diſc. 4. §. 7. & diſc. 5. §. 5. ed è notorio Lypis, atque Tonſoribus.

(400.) §. 10. ibi — *Denique tale quoque Syſtema* (plurium Regnorum) *exurget, ſi Rex aliquis liberâ Populi voluntate conſtitutus* (come furono Pipino, e Carlo Magno unti del Sagro Criſma unitamente da Papa Stefano) *armis ſibi ſubjiciat alium Populum proprio nomine, ac periculo, propriiſque ſumptibus, non nomine, aut ſumptibus Populi, cui præeſt*. Poſcia nel §. 15. decide il dubbio — *Diſſolvuntur hujuſmodi Syſtemata extincto Rege, in cujus ſolius Perſonâ*

Arnolfo realmente, prescindendo dall'invito, e dall'obblazione, che a lui fece Berengario, non pretese Diritto sopra l'Italia; e non ostante la Coronazione ricevuta per mano di Papa Formoso, non ebbe, e non ha luogo nel Catalogo degl'Imperadori. Lodovico di lui Figliuolo, benchè legittimo, ed in qualche maniera procreato dal Sangue Carolino, non portò parimente concetto, che per la sua elezione avesse acquistato Diritto sopra il Regno Longobardo; così nè meno Corrado Successore di Lodovico, nè Arrigo l'Aucupe Duca de' Sassoni, e de' Turringi, s'ingerirono per niente nell'Italia, sebbene d'Arrigo si racconta, ch'egli pensasse alla Dignità Imperiale, e che si mettesse in viaggio verso Roma per andare a riceverla dal Papa, morendo in un Castello di là dall'Alpi, chiamato – Himeleuna. – (401.) A Luitprando sembra doversi prestare maggior fede (come che su contemporaneo d'Arrigo) che ad Otton di Frisinga, (402.) che dice, ricusasse l'Imperiale Dignità, che il Papa gli esibiva. Contuttociò, a dispetto della verità, certi Imperialisti il vogliono inserire tra i Cesari, e vogliono confondere l'essere semplicemente Rè di Germania, e l'essere Imperadore, per contraggenio puramente all'Autorità de i Romani Pontefici, dalla quale riconobbero sempre i Cesari il titolo, ed il nome d'Augusto. (403.)

All'esempio della Francia Orientale (parliamo colle parole del nostro Secolo;) all'esempio de i Tedeschi, libera l'Italia (rispetto a quelle Provincie però, ch'appartenevano all'Imperadore Carlo Crasso, e non rispetto alle Provincie della Santa Sede, e particolarmente rispetto all'Emilia) averebbe potuto eleggere il suo Rè; giacchè ella era, ed è senza fallo Provincia, e Nazione, che riconosce i suoi limiti, che la distinguono, e separano dalla Germania, non in vigore d'Atto positivo, che facessero i primi Uomini, allorchè costituiti furono i Dominj, ed i Regni, in occasione della confusione delle Lingue, e della Fabbrica Babilonese; ma dalla stessa Natura, che da tre parti circondolla coll'Adriatico, e col Mediterraneo, e dall'altra innalzò Argine perpetuo di ben lunga fila di Montagne scoscese, sormontabili solamente dall'Ambizione di regnare. (404.) Ma non godette questa sfortunata Provincia dell'effetto del mentovato Naturale Diritto, avvegnachè non mancarono de' suoi Nazionali così prepotenti, che valessero, e volessero invadere l'Autorità, e la ragione della Suprema Podestà, usurpata a pregiudizio de i Popoli, i quali avvezzi all'obbedienza verso gli estinti loro legittimi Sovrani, consentirono tosto, benchè forzatamente, nell'usurpazione di Berengario il Vecchio, che riconobbero qual Rè legittimo, massimamente quando il videro promosso dal Pontefice Lando alla sublime Dignità Imperiale. Era egli venuto in odio a gl'Italiani, e temeva egualmente della Volontà de i Sudditi, che dell'Arme de' suoi Competitori, onde chiamò in ajuto sconsigliatamente Arnolfo Rè di Germania, coll'esibizione di sottomettergli tutta l'Italia, purchè

Personâ Unio fundata erat, aut extinctâ Familiâ Regnatrice, si singula Regna ad eam jure hæreditario pertineant.. Tunc enim ad singula Regna seorsim redit Jus novum sibi Regem constituendi, aut quam velint Reip. formam instituendi.

(401.) Luitprand. de Reb. per Europ. gest. lib. 4. cap. 7.

(402.) Nella Cronaca lib. 6. cap. 17.

(403.) Provasi convincentemente dal Card. Bellarm. de Translat. Rom. Imp. lib. 3. cap. 4. e seguenti, e dal P. Gretser. in ejus Defens. ad hunc locum, che che ne dicano i Luterani, e Calviniani da ducent' anni in quà.

(404.) Plin. parlando appunto dell'Alpi lib. 36. cap.... *Evehimus ea, quæ separandis Gentibus pro terminis constitutæ erant.*

purchè glicla lasciasse con titolo di Vassallaggio. (405.) Calovvi Arnolfo, ma poi corrispose alla fiducia di Berengario con indegna perfidia, poichè volea cavargli gli occhj (gastigo famigliare di que' Secoli) essendo fors' anche entrato in sospetto, ch' egli fosse, come verisimilmente dovette essere, pentito della sua inconsideratezza. Averebbe eseguito il barbaro disegno, se Berengario, penetratolo, non si fosse messo in salvo colla fuga di nottetempo, rinunziando il Lanternone, che portava davanti Arnolfo, ad un suo Confidente. Gl' Italiani, stomacati d' Arnolfo, non vollero, e non erano tenuti, riconoscerlo; perchè Berengario nell' atto di volere riconoscere da un' altro Principe il Regno in Feudo, restava spogliato della Suprema Podestà, (406.) che in sostanza era, o ricadeva negl' Italiani, da i quali aveala ricevuta. Voltarono dessi le spalle ad Arnolfo – *Omnes ex tunc Italienses Arnulphum floccipendere* – scrive Luitprando, (407.) e seguita a raccontare tutta quella ferale Tragedia, e qualmente Arnolfo ripassò le Alpi, ed in gastigo della di lui perfidia restò ben presto consunto dalla Ftirisi, o sia dall' orribil morbo volgarmente chiamato Pedicolare.

Tolleraronc gl' Italiani, nel mentre che regnarono nella Germania gli accennati Lodovico, Corrado I., ed Arrigo Aucupe, le vicende de i loro novelli Principi, e gl' immensi disastri, che recavano loro le Competenze, e le Guerre dimestiche. Ma giunti finalmente all' ultimo confine dell' umana sofferenza, rivolsero il pensiero ad un rimedio, che, se ha da dirsi il vero, riuscì nel decorso degli anni niente meno gravoso, che i mali, a i quali soggiacevano. Imperocchè sendo morto Lotario di Borgogna, che, per qualche tempo, frenato avea l' ambizione di Berengario II. anelante alla Corona d' Italia; e proccurando desso, ch' aver volea qualche plausibile pretesto da colorire la di lui tirannica Usurpazione, costrignere Adelaide, Vedova di Lotario, ad isposare Adalberto suo Figliuolo, tenendola strettamente assediata in Pavia: risolvettero gl' Italiani chiamare nell' Italia Ottone il Magno, perchè li sottraesse dal gravissimo giogo della Tirannía di Berengario. (408.) Il Pontefice Agapito, che vedea usurpati gli Stati ancora della Santa Sede da quel Tiranno, unì le di lui preghiere a quelle de i Lombardi, ch' erano appoggiate da Allamano Menclosio Arcivescovo di Milano, e da ben molti altri Personaggi

(405.) Luitprand. de Reb. per Europ. gest. lib. 1. cap. 7. ibi — *Arnulphum Regem Germaniæ in auxilium accivit, orans, & pollicens, ut si ipsum adjuvaret, se totam Italiam, ditioni ejus suppositurum. Qui tantæ promissionis gratiâ, copiis collectis, comminùs Italiam adit.* Ecco nuovo argomento invincibile, che prova, non avere Arnolfo acquistato Diritto sopra l' Italia in virtù della di lui elezione.

(406.) Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 5. §. 10. ibi — *Regi non esse licitum citrà consensum Populi Regnum suum deinceps, tanquam Feudum, ab alio recognoscere, sub onere Commissi, & Fellonia, aut ut deficiente Familiâ ad seniorem illud devolvatur.* Barcl. Adv. Monarchom. lib. 4. cap. 16. – *Si Rex Regnum alienet, aut alii subjiciat, ammitti ab eo Regnum;* ed abbenchè il Grozio lib. 1. cap. 4. §. 10. de Jur. Bell. & Pac. ne dubiti, il sostiene però assolutamente, e strignentemente il di lui Addizionatore Bôcler ibidem.

(407.) cit. lib. cap. 9.

(408.) *Totius Italiæ votis* (Ottone pregato dagl' Italiani) *suspiriisque – arma pollicetur, & infert, prorsùs tanquam alter Carolus, temporum calamitatem depulsurus.* Putean. Histor. Insubr. lib. 6. cap. 11. Cuspin. in Vit. Othon. Magn. Cavitell. Cremon. Annal. ad ann. 949.

naggi del Regno Longobardo. Venne Ottone l'anno 949., liberò Pavía, e Adelaide, qual prese per Moglie; e ritornò nella Germania.

Io non posso consentire a certuni, (409.) che Ottone sposasse Adelaide per acquistare colle di lei Nozze Diritto sopra il Regno d'Italia. Chi non sa, che sono generalmente escluse dalla successione de i Regni le Femmine, ancorchè discendenti da i Rè legittimi? Che poi la Vedova d'un Rè defunto senza Prole debba succedere nel Regno al Marito, ovvero, che possa trasferire Diritto di succedervi nella Persona, colla quale venga a rimaritarsi, ella è favola, ed inezia manifestissima, con buona pace degli Autori, che ho detto. Non posso consentire nè meno, e niun Uomo d'equità dee consentire a gli Autori Tedeschi, ed a quelli specialmente, che da ducent'anni in quà pretesero, e pretendono, che Ottone acquistasse il Regno d'Italia per Diritto di Guerra; e che col medesimo Diritto acquistasse ancora l'Impero, e, quel ch'è più strano, l'acquistasse non solamente a se medesimo, ed a'suoi Eredi; ma l'acquistasse ancora perpetuamente alla Lamagna. (410.) Avea, egli è vero, Ottone forze sufficienti da potere sottomettere al di lui Regno l'Italia; ma non avea causa, pur solamente colorata, ed apparente, da muovere Guerra contro gl'Italiani. Le Guerre, le quali non siano assistite da giusta causa, non producono Diritto di lecita Conquista; sono più tosto grandi latrocinj. (411.) Non avea, nè pretendeva Ottone avere ragione di ricuperare l'Italia, od il Regno Longobardo, che desso, nè la Germania posseduto, o preteso mai aveano. Gl'Italiani non aveano attaccato Ottone, nè i Tedeschi, e non aveano fatta loro alcuna ingiuria, che dovessero, o potessero vendicare coll'Arme, e soggettarli *in pœnam* alla propria Dominazione; che sono le cause giuste d'inferire contro gli altri Popoli liberi le Armi, e di conquistarli *jure belli*. (412.) Concedo, che può essere giusta la Guerra qualche volta, benchè non vi sia causa propria; e specialmente per solo motivo di porgere aiuto

---

(409.) Putean. cit. cap. 11. not. 4. Cuspin. l. c. ibi — *Hanc* (Adelaide) *itaque è vinculis liberare, sibiq; copulare magnanimus Princeps cogitavit, per eamq; Regnum Italicum sibi vendicaturus, Romam ire simulat*.

(410.) Arnisæ. de Rep. seu Releđ. Polit. lib. 2. cap. 6. sect. 5. ex n. 33.

(411.) August. de Civit. Dei lib. 4. cap. 6. ibi — *Bella finitimis, & indè in cætera procedere, ac Populos sibi non molestos sola Regni cupiditate conterere, quid aliud, quàm grande latrocinium nominandum est*. Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 1. per tot. ed in ispecie ibi — *Ut meritò Alexander, si sine causa in Persas, & alias Gentes bellum arripuit, Scythis apud Curtium, sed & Senecæ Latro, Lucano prædo appelletur, Indorum quoque Sapientibus* ἀτάσθαλος, *& à Pirata quodam tractus sit in Criminis societatem*. — Salvo se non volessimo dire, che ad Ottone, od alla Nazione Alemanna fosse stato conceduto il privilegio, che s'arrogavano con biasimevole larghezza i Giudei — *citra aliam causam, ad augendam Majestatis Israëliticæ amplitudinem, bello ex sententiâ Synedrii indicto alios Populos invadere, ipsosq; cum rebus suis in potestatem redigere*. Selden. de Jur. Nat. & Gent. lib. 6. cap. 3. & 12.

(412.) *Omnia*, diceva Camillo a i Galli, che ingiustamente erano andati alla conquista di Roma, per convincerli, che mancavano d'ogni ragione, e causa da giustificare il Diritto di Guerra dal loro lato, *quæ defendi, repetique, & ulcisci fas sit*. Liv. lib. 5., e con esso Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 1. §. 3.

ajuto a gli oppressi, come fece il valoroso Ottone. (413.) Ma in tal caso giusta è bensì la causa, ed il titolo della Guerra, ma non già ad effetto di conquistare gli Stati a benefizio del Principe, che porta le sue Armi ausiliarie in favore d'un'altro Principe, o Popolo libero; e molto meno quando le porta in favore de i Sudditi, che siano tirannicamente scorticati dal proprio Sovrano, (414.) ed al più se gli concede per risarcimento delle spese fatte in altrui benefizio, l'utile della preda, o bottino del Nemico soggiogato, rimanendo gli Stati a quegli, in di cui favore, e nome fu fatta la Guerra. (415.)

A voler dunque fare la dovuta Giustizia al Rè Ottone, il di cui nome vive dopo sette Secoli, e mezzo glorioso nella rimembranza de i Posteri, e vola felicemente sull'ale della Fama per l'Universo, dovremo confessare, ch'egli divenne Padrone del Regno de i Longobardi, non per Diritto di Guerra, ma per volontaria Dedizione de i Popoli, i quali vedendosi liberati dall'oppressione del Tiranno Berengario, che s'era reso indegno della Suprema Podestà, la quale, se mai l'avesse legittimamente avuta, sarebbe ricaduta ne i Popoli stessi, vollero per motivo di gratitudine, ch'il loro Liberatore, e Benefattore, divenisse insieme loro Supremo Signore, persuadendosi, ch'averebbono provveduto alla sicurezza, ed alla tranquillità del Regno contro qualunque tentativo, ch'avesse fatto Berengario per ricuperare il possesso, e per infestarli colle usate crudeltà. Niun'altro titolo, esclusane la volontaria Dedizione de i Popoli, esistenti nella loro naturale libertà, nelle maniere, che ho dette, potranno rinvenire gl'Imperialisti per giustificare la Podestà Reale d'Ottone sopra l'Italia, voltino, e rivoltino quanto possono, e quanto sanno le vecchie Storie. E ciò supposto, non puotero li termini, e confini del nuovo Regno d'Ottone nell'Italia, estendersi oltre a i limiti, ed oltre a i Confini di que' Popoli dell'Italia, ch'appartenevano al Regno de i Longobardi, ed erano appartenuti a i preceduti Imperadori, trovandosi essi soli nella naturale libertà, che ho detto, e sussistendo il titolo della volontaria Dedizione, rispetto

---

(413.) *Quæ vel sola* (causa giusta di Guerra) *ad opem ferendam sufficit*, disse il Grot. cit. lib. 2. cap. 25. §. 6., e'l consenti S. Ambrogio, se pure egli n'è veramente l'Autore, de Offic. lib. 1. cap. 5. ibi — *Fortitudo, quæ defendit infirmos plena Justitiæ est*. Avealo detto Seneca – *Succurram Perituro, sed non ut ipse peream*. Dice anche di più l'accennato Grozio, volendo, che sia dettame della stessa Natura, cit. tract. lib. 3. cap. 19. §. 9. ibi – *Naturâ enim omnium hominum interest, ut hominibus aliis consulatur*.

(414.) Grot. cit. cap. 25. §. 8. n. 2. ibi — *Si quis Busiris, Phalaris, Thrax Diomedes ea in Subditos exerceat, quæ æquo nonnulli probentur, ideò præclusum erit Jus Humanæ Societatis*; e di bel nuovo lib. 2. cap. 20. §. 40. contro ciò, ch'insegnarono il Vasquio Controv. Illustr. lib. 1. cap. 25. Victor. relect. 1. de Ind. n. 40., e con il Grozio concorda Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 6. §. 14. ibi — *Igitur tunc demum injuria alteri illata ad causam belli nobis sufficere potest, quandò qui eâdem afficitur, nos in auxilium evocat, sic ut non nostro, sed læsi nomine quidquid hic suscipitur, agatur*.

(415.) Grot. de J. B. & P. lib. 3. cap. 6. per tot. dove tratta questa materia, e specialmente §. 24. n. 2. valendosi dell'esempio de i Romani, che chiamati dagli Etoli impiegarono in favor loro le Armi proprie ausiliarie – *Sic in bello*, dice, *quod Ætoli gerebant adjutoribus Romanis, Ætolis quidem Urbes, & agri, Romanis autem captivi, & res mobiles cedebant*.

to solamente a quei Popoli, che si trovavano nella mentovata libertà naturale. (416.)

Fatta dunque l'infelice supposizione, ch'avessimo da mettere in non cale tutti gli atti di possesso, e tutti li Titoli finora da me recati, e che favoriscono i Diritti della Santa Sede sopra le Città, e Stati di Piacenza, e Parma; e che per dar gusto a gl'Imperialisti dovessimo rivoltare sossopra il Mondo, e mettere mano a i nudi titoli di sette Secoli, e mezzo fa, legittimi per altro allora, e sussistenti, in quanto alla loro sostanza: Dovrebbono nientedimeno, e debbono i nostri Avversarj, ritenuta la data ipotesi, concludentemente dimostrare, ed accertare, e far conoscere al Mondo, fin dove giugnessero i termini, ed i Confini di quella nuova Dominazione, perchè potesse il Mondo similmente accertare, se Piacenza, e Parma vi fossero, o non vi fossero incluse. Dipende ciò, non già dall'essere, o dal non essere stato il Magno Ottone vero, e legittimo Rè de i Longobardi; ma dall'essere, o dal non essere situate Piacenza, e Parma nell'ambito, e nella circonferenza del Regno de i Longobardi; pretendendosi dalla Romana Sede, che fossero, e siano situate nel Distretto dell'Esarcato, e nominatamente nell'Emilia, Provincia dell'Esarcato. Correvano l'Emilia allora, e l'Esarcato la fortuna medesima delle Provincie, e delle Città del Regno Longobardo, usurpate, e vessate indistintamente, ed oppresse dal Tiranno Berengario: Ma non erano in quanto al Diritto, ed in quanto alla natura, e qualità, d'una medesima condizione; appartenendo quelle dell'Emilia, e dell'Esarcato all'Alto Dominio della Santa Sede. Non potevano dunque Piacenza, e Parma, come ne meno le altre Città, che non aveano ricuperata la naturale libertà, come ch'erano provvedute di proprio legittimo Sovrano, darsi in potere d'Ottone, quand' anche date si fossero, come di verità non si diedero, in di lui potere. Sarebbe stato necessario il consenso, e la volontà del Papa, che non ci fu, e non si mostrerà mai in eterno da i miei Contraddittori, che vi sia stata.

Più. S'abbiamo da prestar fede al preteso Luitprando ne i sei Capitoli, ch'ora chiudono il sesto Libro del vero Luitprando, contemporaneo d'Ottone, e veracissimo Storico, *de Reb. per Europ. gest.*, dovrem dire, ch'Ottone non s'appropriò gli Stati della Romana Sede. Aveva egli con atto d'incredibile generosità conceduto a Berengario il Regno d'Italia, perchè il governasse, come di lui Vassallo; e Berengario, ch'averebbe dovuto apprendere dalle vicende accadutegli, sentimenti d'equità, e di moderazione, divenuto anzi peggiore, non solamente trattò i novelli Sudditi con ogni genere di crudeltà, e di rapine; ma s'avanzò ad usurpare di bel nuovo gli Stati, ch'erano della Santa Sede, e ad usare con il Papa ogni più indegna procedura, il quale unito co' Vescovi, ed altri Personaggj del primo rango di tutta l'Italia, fecero il secondo ricorso al Rè Ottone, pregandolo istantissimamente, che venisse a sollevarli. Tornò desso in Italia, non per imitare le tiranniche usurpazioni di Berengario, ch'era risoluto di gastigare, occupando gli Stati della Chiesa, come faceva il Tiranno; ma dice l'asserito Luitprando, (417.) compatendo le lagrime, e le querele degli Afflitti; e non cercando il proprio interesse, ed ingran-

(416.) Vasqu. Controv. Illustr. cap. 1. n. 8. §. *Apparet*, Azor. Inst. Moral. de 4. Decalog. Præcept. lib. 2. cap. 1., Molin. de Just. & Jur. disp. 29. §. *His prænotatis* tract. 2., Card. de Luc. Relat. Cur. Rom. disc. 2. n. 24.

(417.) cit. lib. 6. cap. 6. — *Horum itaque Rex piissimus lacrymosis questubus inclinatus, non quæ sua sunt, sed quæ Jesu Christi sunt cogitans – collectis Copiis in Italiam percitus venit – bonus itaque Rex dispersa colligens, & confracta consolidans, quod cuique proprium fuit, restituit.*

ingrandimento, ma proponendosi per oggetto l'interesse di Gesù Cristo; e con tal intenzione avere riordinate le cose, ch'ite erano in confusione, e rassodato il buon' ordine; rendendo a cadauno i Beni usurpati da Berengario, vinto, e fugato in un baleno dal magnanimo Rè. Fece altrettanto con il Papa, dal quale ricevette la Dignità Imperiale, rendendogli ciò, che Berengario avea occupato, e ch'era finallora pervenuto nelle di lui mani. (418.) Seguitando poi Ottone a ricuperare gli altri Beni, ch'avea ancora Berengario in suo potere, e non restituendogli alla Santa Sede con quella puntualità, ch'averebbe voluto il Papa, ne fece questi con Ottone doglianza; Scusossi desso, dicendo a i Messi Pontificj, ch'essi giudicassero, s'egli meritava taccia, ponderando, ch'avea bensì promesso (notisi di grazia con attenzione) rendere alla Chiesa tutti gli Stati, che le erano dovuti; e che a tal'effetto attualmente teneva assediato Berengario, chiuso in un Castello (era questi Montefeltro:) ma che non poteva restituirgli ciò, ch'altri occupava, se prima non lo toglieva di mano all'Occupatore. (419.) Vuolsi prova più convincente, e più irrefragabile, che la Santa Sede, ed il Romano Pontefice erano stati spogliati da Berengario de i loro Stati; e che Ottone non fu desso il primo Donatore, che potesse riservare in suo favore l'Alto Dominio; ed essere venuto a ricuperarli ad istanza, ed a nome di Papa Giovanni, col quale avea contratto precisamente obbligo di farne la restituzione?

Dissi, non essere questi il vero Luitprando, e'l dissero altri ancora prima di me. (420.) S'accorgerà essere egli un Parto supposto chiunque farassi a paragonare lo stile di quella giunta collo stile de i Capitoli, e de i Libri precedenti, legittima, ed indubitata Storia di quel sincero, e verace Scrittore. Saranne meglio accertato, considerando la maniera frodolenta, colla quale va desso aggravando il Papa, occultando ciò, ch'era in favore della Santa Sede, ed ispacciando calunnie, che da se medesime si fanno palesi. Dice colui, che adulterò detta Storia, che'l Papa giurò sul Corpo di S. Pietro, che non averebbe ajutato Berengario, senza rendere veruna ragione del motivo, per il quale Ottone concepisse tale sospetto. (421.) Qual necessità, e qual ragion volea, ch'il Papa prestasse quell'insolito, e tanto solenne Giuramento, s'erano Berengario, e Adelberto nemici capitali del Papa, odiatissimi da tutti quanti gl'Italiani? Tace maliziosamente la Donazione, ch'oltre alla restituzione mentovata, fece Ottone alla Santa Sede delle Città, ch'erano del Regno Longobardo, ed il Giuramento notorio al Mondo tutto, che prestò

(418.) Luitprand. l. c. ibi — *Dehinc Romam similia facturus adiit, ubi miro ornatu, miroque apparatu susceptus, ab eodem Summo Pontifice, & Universali Papa Joanne Unctionem suscepit Imperii, cui non solùm propria restituit; verùm etiam ingentibus gemmarum, auri, & argenti muneribus ipsum honoravit.*

(419.) Luitprand. cit. cap. 6. ibi — *De promissis verò fidem mutare, cujus me arguit, an verum sit, ipsi perpendite. Omnem Terram S. Petri, quæ nostræ Potestati subjecta est, Ecclesiæ promisimus reddere: Atque id rei est, quod ex hac munitione Berengarium cum omni Familiâ pellere laboramus. Quo enim pacto Terram hanc ei reddere possumus, si non priùs eam ex violentorum manibus ereptam Potestati nostræ subdamus.*

(420.) Putean. Histor. Insubr. lib. 6. cap. 11. not. 6. Voss. de Hist. Lat. lib. 2. cap. 40.

(421.) *Jusjurandum ab eodem Papa Joanne supra pretiosissimum Corpus Petri, atque omnibus Civitatis Proceribus, se nunquam Berengario, atque Adelberto auxiliaturum accepit*, cit. cap. 6.

nelle mani del Papa. Avea prima raccontato, ch'avesse Ottone resi gli Stati alla Santa Sede, e poc'appresso riferisce le querele, che facea Giovanni contro di lui, perchè non mantenesse la parola, rendendo gli Stati, ch'avea promessi restituire; e proccura giustificarlo colla cavillazione, che poc'anzi rapportai. Nel Capitolo settimo racconta, ch'Ottone parlò al Conciliabolo di Roma per mezzo di Litubrando, Vescovo di Cremona, perchè i Romani non intendevano la lingua Sassonica, ed esso non sapeva Latino; (422.) Nel che resta convinto di bugia maliziosa da Witichindo, (423.) Autore di que' tempi, il quale attesta, ch'Ottone dopo la morte d'Edide, o sia Edgitta di lui prima Moglie, avea imparato a leggere, e ch'intendeva i Libri, e ch'avea appreso l'Idioma Romano, e Schiavone. Nel Capo decimo registra una pretesa Lettera da Papa Giovanni scritta al suddetto Conciliabolo, ed insieme la risposta, che vi su data per consiglio dell' Arcivescovo di Treveri, ed altri; ed in particolare di Sigiulfo Vescovo di Piacenza (Fu questi Uomo di Santità singolare, testimonio lo Storico Piacentino lib. 9. part. 1.) ch'ognuno direbbe fosse dettata da un Wicleffista, o da un'Hussita, poichè tra le altre scostumatissime espressioni anche in bocca d'un Pedante, una ve n'ha, la quale concorda coll' ottava proposizione di Wicleff, e colla vigesima d'Huss, che si leggono condannate nel Concilio di Costanza Sess. 45. (424.)

Volli nientedimeno recare in mio favore un tale Autore, perchè la verità è così forte, che anche la bugia serve per farla comparire trionfante. Non si può negare, che Ottone non procedesse un po troppo irregolarmente contro Papa Giovanni XII., di scandalosissimi, ed indegnissimi costumi, deponendolo dalla sua Sede coll' assistenza del mentovato Conciliabolo, e sostituendo l'Antipapa Leone VIII., nel che meritò qualche scusa, come scusollo il Cardinale Bellarmino *de Rom. Pont. cap. 29. argum. 4.* — ***Ab Othone I. satis constat bono Zelo, sed non secundùm scientiam, depositum esse Joannem XII. Fuit enim ipse Joannes omnium Pontificum ferè deterrimus. Atq; adeò non mirum, si pius Imperator, qualis fuit Otho I., sed minùs peritus rerum Ecclesiasticarum judicaverit eum potuisse deponi, præsertim cum multi Doctores idem senserint.*** Otton Frisingense non seppe dir altro, se non che non era egli in obbligo di rendere ragione de' fatti, ma solo di raccontarli.

(422.) ***His auditis, Imperator, quià Romani ejus loquelam propriam, idest Saxonicam intelligere nequibant, Litubrando Cremonensi Episcopo præcepit, ut latino sermone hæc Romanis omnibus, quæ sequuntur exprimeret.***

(423.) Rer. Saxon. lib. 2. seguitato dal Putean. Histor. Insubr. lib... cap. 10. not. 5.

(424.) Ecco le parole della Lettera, colle quali volea il Conciliabolo provare, che il Papa non potea scomunicare i Padri, ch'il componevano; e che anzi desso giustamente potea scomunicare l'istesso Papa — ***Judas Domini nostri Jesu Christi Proditor, imò Venditor, cum cæteris priùs ligandi, atque solvendi potestatem à Magistro in hæc verba acceperat. Amen dico vobis: Quæcunque ligaveritis super terram &c. Quandiu enim bonus inter Discipulos fuit, ligare, atq; solvere valuit: Postquam verò cupiditatis veneno homicida factus Vitam occidere voluit: Quem posteà ligatum solvere, atq; solutum ligare potuit, nisi seipsum, quem infelicissimo laqueo strangulavit?*** Ecco parimente la proposizione d'Huss, tralasciando per brevità quella di Wicleff — ***Si Papa est malus, & præsertim si est præscitus, tunc ut Judas Apostolus, est Diabolus, Fur, & Filius perditionis, & non est Caput Sanctæ Militantis Ecclesiæ, cum nec sit membrum ejus.***

contarli. (425.) Comunque però sia, non poteva egli sotto pretesto di gastigare un Pontefice scandaloso, e profanatore del grado supremo dell' Ecclesiastica Gerarchia, pregiudicare a i Diritti della Santa Sede, che non dipendevano dal demerito di chi la governava, (426.) e distruggere la Donazione, ch' esso medesimo avea fatta l' anno 962., nè rispetto alle Città, ch' erano pria del Regno d' Italia, (427.) nè molto meno rispetto all' Esarcato, ed all' Emilia in particolare, ch' erano state donate, per di lui confessione, alla Santa Sede da Pipino, e poscia da Carlo Magno. (428.) Le Donazioni di Pipino, e di Carlo Magno aveano sortito un pezzo fa il loro effetto. Li torbidi dell' Italia, e massimamente dopo la morte di Carlo Crasso in occasione delle vicende di que' tanti Principi, che la tiranneggiarono, aveano cagionato lo spoglio di tutti, o quasi tutti gli Stati, da que' Magnanimi Regnanti consagrati all' Apostolo San Piero. La pietà d' Ottone, siccome ho detto, lo spinse a confermare le mentovate più vecchie Donazioni, e ad impiegare il proprio valore nel ricuperare intieramente ciò, ch' era stato usurpato da i Tiranni, con impegno positivo di parola espressamente data, che tutto averebbe reso alla Romana Chiesa. Che se i cattivi costumi di Giovanni XII. il fecero poi raffreddare nella Divozione, ed in fine il fecero totalmente alienare dalla di lui Persona, non per questo potevasi ritenere ciò, ch' era della Chiesa, e che di mano di Berengario era stato ricuperato in nome della medesima Chiesa; e ne meno potevasi rivocare la Donazione, ch' esso giunta avea alle Donazioni di Pipino, e di Carlo. E di verità, quantunque Ottone procedesse, e facesse procedere al Conciliabolo di Roma sin' alla Deposizione di Giovanni, ed all' Esaltazione del Pseudopapa Leone VIII., che volle poi sostenere con alto impegno contro le regole Ecclesiastiche: Non trovasi però nè tampoco presso il Pseudoluitprando (Panegirista di que' fatti, che meritavano essere sepolti con eterno obblio,) che tentasse Ottone infringere la di lui Donazione in pregiudizio della Santa Sede. Pensarono a tutt' altro ripiego i Sostenitori delle Chimere Imperialistiche. Inventarono una retrocessione di tutte le Città, Provincie, e Stati, già conferiti all' Apostolo San Piero, fatta da Silvestro II. all' Imperadore Ottone III., ed acciocchè il Mondo semplice vi prestasse fede, sognarono, che Silvestro vi fosse spinto dal zelo di ripurgare la Chiesa di Roma dai vizj, che la mescolanza del Governo degli Stati Temporali col Governo delle cose Spirituali v'avea intrusi: Sentimento, che putisce altamente di Wicleffismo, e d' Hussianismo; e che perciò sommamente piace a Giovanni

(425.) lib. 6. cap. 23. ibi — *Quæ omnia utrùm licitè, aut secùs acta sint, dicere, præsentis non est operis; res enim gestas scribere, non gestarum rerum rationem reddere proposuimus.*

(426.) *Principes quidem mortales, Remp. verò æternam.* Corn. Tac. ann. ...

(427.) *Insuper offerimus tibi Beate Petre Apostole, Vicarioque tuo Domno Joanni Papæ, & Successoribus pro nostræ Animæ remedio, nostrique Filii, & nostrorum Parentum de proprio nostro Regno Civitates, & Oppida, idest Reatam &c.* Parole della Donazione d' Ottone.

(428.) *Nec non Exarchatum Ravennatem sub integritate cum Urbibus, Oppidis, & Castellis, quæ piæ record. Domnus Pipinus, & Domnus Karolus Excellentissimus Imperator, Prædecessores videlicet nostri, B. Petro Apostolo, & Prædecessoribus videlicet vestris, jamdudum per Donationis paginam contulerunt; hoc est Civitatem Ravennam, & Æmiliam, Bobium &c.— Deindè in Berceto, exindè Parmâ, deindè in Regio, exindè in Mantuâ &c.*

vanni Limneo; (429.) e che tanto più volentieri il facesse, quanto ch'egli era stato Maestro del medesimo Ottone. Il Cardinale Baronio, ed altri svilupparono felicissimamente l'intrico di quella favola, mettendo nel suo lume l'invincibile verità, e perpetua sussistenza de i Diritti della Romana Sede, fondati sopra le mentovate Donazioni, e particolarmente sopra quella del Magno Ottone. Dopo la morte del Baronio Melchiorre Goldasto raccolse quanto seppe, e produsse quanto a lui piacque d'inventare, ne i celebri Volumi delle sue Costituzioni Imperiali. Trovò preparati gli animi de' suoi Tedeschi, i quali giurarono *in verba Magistri*, ed a pieno Coro intonarono *Pæana*, magnificando senza fine i di lui pretesi ritrovamenti. Vi furono però de' suoi Connazionali amatori, quanto lui, de i Diritti dell'Impero Romano Germanico; ma più che lui amatori della verità, ch' intrapresero la difesa della Giustizia, e convinsero la falsità, e l'insussistenza delle di lui mal fondate Critiche; e sebbene egli ebbe animo di replicare, non ebbe però la fortuna di replicare in maniera, che non fosse di bel nuovo convinto, ed obbligato dalla forza invincibile della verità, a tenere per sempre chiusa la bocca, non ostante che sopravvivesse molto tempo alla pubblicazione degli Scritti, co' quali restò impugnata, ed espugnata la di lui replica. Parlo del Padre Giacomo Gretsero, sincerissimo Tedesco, e profondissimo, ed eruditissimo Critico. (430.)

Vantossi Ermanno Corringio d'avere soddisfatto particolarmente alle opposizioni, e d'avere bravamente difesa la Costituzione rivocatoria di Silvestro. (431.) Ma vada egli a vendere tali favole, ed a far credere le sue jattanze, a chi non è informato delle Storie, della Critica, e delle menzogne fabbricate nella Lamagna da ducent'anni in quà, le quali Pacifico à Lapide, da me citato nel principio di questa Seconda Parte, ascrisse al benefizio, che ha recato il ritrovamento delle Stampe.

Perchè poi lo stesso Corringio, e gli altri di lui Connazionali vedevano, ch' alla Donazione d'Ottone Magno non poteva darsi eccezione del difetto di Podestà, secondo i loro principj, falsi per altro, falsissimi; ch' avess' egli acquistato

l'Impero

(429.) Annot. ad Art. 10. Capitul. Carol. V. fol. 180. — *Consultius, & iterùm consultius, dico, Orbi Christiano foret, si Pontifex ad primævum innocentiæ suæ statum, h.e. ad paupertatem, & curam Religionis, remotâ purpurâ, & Regionis curâ, dudùm rediisset. Illa enim magna conjunctio utriusque Potestatis Ecclesiasticæ, & Sæcularis, ac per fas, & nefas conquisitæ divitiæ* (mentiris) *istam Ecclesiam fœdè depudicarunt, ut Christus incestam hanc Sponsam repudiare possit optimo maximo jure.*

(430.) Spondan. Epit. Annal. Baron. ad ann. 774. — *Post obitum Eminentissimi Baronii Melchior Goldastus Calvinista edidit Rationale, ut vocat, Constitutionum Imperialium, ubi professus, se Romani Imperii jura adversùs Baronii Annales, Elenchos præscribere, Calvinisticè, ut nihil aliud dicam, rem agens, modestissimum, atque sincerissimum historiæ Tractatorem, miserè proscidit. Sed mox prodiit ex adverso fortissimus Veritatis Defensor Jacobus Gretserus Societatis Jesu Theologus, qui Apologiam pro Illustrissimo Cardinale suscipiens, cunctas Goldasti argumentationes dissipavit. Cumque nihilominùs ille irrationabiliorem replicationem edidisset, eidem rursum aliâ editâ Defensione, os Gretserus obturavit.*

(431.) De Fin. Imper. cap. 10. ibi — *Ab Baronii, Gretseri, & aliorum incursibus aliàs vindicavimus.*

l'Impero Romano *Jure Belli*; (432.) Titolo, ch'averebbe racchiusa nel seno perfetta balia, e podestà di disporne a talento del Conquistatore, ed averebbe impressa la qualità Ereditaria nella stessa Dignità Imperiale; e dall' altra parte non potevano a dispetto di tutta l'Antichità mettere in dubbio l'esistenza di detta Donazione, nè il contenuto de' Beni donati; e la retrocessione di Silvestro II. portava in faccia tanta incoerenza, e caratteri così forti di falsità, che non vi si potea far capitale: Fecero ricorso ad un'altro sostegno. (Tutt'i Pontelli del Mondo non potrebbono tenere in piedi la mal-concertata, e rovinosa fabbrica delle menzogne.) Dissero dunque, ch' Ottone Magno si riservò il supremo Jus, e la suprema Podestà, e Sommo Impero sopra li Beni donati, in virtù della pretesa riserva, che si pretende esservi stata inserita. (433.) Se detta Clausola dovesse operare l'effetto preteso dal Corringio, sarebbe ristretta nientedimeno la di lei efficacia al Ducato di Spoleto, e della Toscana, lo che non ha che fare coll' Emilia, e colle Città di Piacenza, e Parma, situate nell'Emilia, le quali tanto tempo prima furono donate all'Apostolo San Piero, a i di lui Successori, ed alla Santa Sede, da Pipino, e Carlo Magno, e non dal Magno Ottone. La restrizione di tal'operazione salta negli occhj del Lettore per poc' attenzione, ch'egli metta in leggendo il Contesto della Donazione, che ho per le mani, dataci *per extensum* dal Baronio all'anno 962., e dimezzatamente dal Corringio nel luogo pur ora citato. Seguita, egli è vero, nella Donazione altra Clausola, ch'a prima vista sembra di maggior energia, e di più ampla estensione. (434.) Ma se si vuol riflettere colla dovuta indifferenza, vedrassi, che la Clausola -- *Salvâ in omnibus Potestate &c.* -- non qualifica, e non influisce sopra le Provincie, Città, e Castella della Chiesa; ma qualifica, ed influisce sopra le cose, che seguono; ed il fa conoscere la particola esplicativa -- *Idest* -- sotto la quale stà un' Articolo indipendente, toccante l'Elezione de i Pontefici, e la promessa, che l'eletto Pontefice *pro tempore* dovea fare prima d'essere consagrato, ch'averebbe

(432.) Il dottissimo Cardinal Bellarmino lib. 1. cap. 7. de Translat. Imp. Roman. ed il P. Gretiero nella di lui Difesa, confutarono con tal evidenza questa menzogna, che non si può ormai più mettere in campo senza taccia di calunnia manifestissima, la quale tutti i moderni Imperialisti schivare non possono, trattandosi d'un fatto antico, cui le asserzioni de i Posteri, se ben fossero un milione, forz' è, che cedano.

(433.) *Salvâ super eosdem Ducatus nostrâ in omnibus Dominatione, & illorum ad nostram partem, & Filii nostri subjectione.* Conring. cit. cap. 10. pag. 111.

(434.) *Omnium quæ superiùs leguntur, idest Provinciæ, Civitates &c. nos in quantum possumus Defensores esse testamur, ad hoc ut ea in illius Ditione ad utendum, & fruendum, atque disponendum firmiter valeant obtineri, salvâ in omnibus Potestate nostrâ, & Filii nostri, Posterorumque nostrorum; secundùm quod in pacto, & constitutione, ac promissionis firmitate Eugenii Pontificis, Successorumque illius continetur, idest ut omnis Clerus, & universa Populi Romani Nobilitas propter diversas necessitates Pontificum irrationabiles ergà Populum sibi subjectum asperitates retundendas, Sacramento se obligent, quatenùs futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonicè, & justè fiat; & ut ille, qui ad hoc Sanctum, atque Apostolicum Regimen erigitur, nemine consentiente, consecratus fiat Pontifex; qui usquam talem in præsentiâ Missorum nostrorum, vel Filii nostri, seu universæ Generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione, atque futurâ conservatione, qualem Domnus, & Venerandus Spiritualis Pater noster Leo* (Carolo) *sponte fecisse dignoscitur.*

rebbe soddisfatto, e rispettivamente conservato tutto ciò, ch'avea già convenuto il Pontefice Leone. Copioso pascolo a i Critici fu, ed è capace di porgere questa Clausola, intorno alla quale, per il mio assunto, basta, ch'essa non qualifica la Provincia, e le Città dell'Emilia, conseguentemente Piacenza, e Parma; e che se puote afficere la Podestà de i futuri Pontefici, fu dessa relativa alla Città, Clero, e Popolo di Roma, al Ducato Romano, ed alle Provincie, e Città donate da Ottone; e tutto ciò per contenere coll'autorità, e timore dell'Imperadore, i Caporioni, che non intraprendessero novità, (435.) e non per restrignere il Sommo Impero de i Papi.

Dissi poc'anzi, che l'Impero, e gli Stati posseduti da Otton Magno nella Germania, e nell'Italia, furono affetti dalla qualità ereditaria; e'l dissi presupposta l'opinione, ch'io non approvo, degli Autori Teutonici, che così tengono assolutamente. (436.) Imperocchè io rifletto, che Ottone non succedette per ragione di Sangue, ma in vigore della semplice Elezione, che di lui fecero i Principi della Lamagna, coll'esempio della precedente Elezione d'Arrigo l'Uccellatore, come parlano fuor d'ogn'equivoco Sigeberto, il di lui Continuatore, l'Abbate Uspergense, Ottone da Frisinga, ed altri, che l'Arniseo dice, che parlano confusamente, perchè sono de' suoi Tedeschi; sebbene parlano con tutta chiarezza — *Id juris*, dice fra gli altri il Frisingense, (437.) *Romani Imperii Apex, videlicet non per Sanguinis propagationem descendere, sed per Principum electionem Reges creare, sibi tanquam ex singulari vendicat prærogativa:* — Ma del Bellarmino, Eminentissimo per Dignità, e per Dottrina, come che Italiano, e Cattolico, si dice, che parla sfacciatamente, e falsamente, sopra questo punto, non ostante che non dica nè più, nè meno di quello, che scrissero gli accennati, ed altri ben molti Autori della Lamagna. Tornerà forse in acconcio di trattare la stessa quistione. Rifletto inoltre sopra Ottone Magno, che la volontaria Dedizione de i Popoli del Regno d'Italia fu atto diverso dalla pur ora detta Elezione, e ch'il costituì Rè Ereditario, non Elettivo; ed altrettanto parrebbe potersi dire con qualche sorta d'analogia della Dignità Imperiale, sul fondamento del patto perpetuo stabilito tra di lui per una parte, e Leone VIII., il Clero, e Popolo Romano per l'altra, (438.) col quale fugli conceduto il poter eleggere ugualmente a se medesimo il Successore nel Regno, e nell'Impero, ed i Pontefici nella Romana Sede: Ed altrove i Vescovi, e gli Arcivescovi, i quali dagl'Imperadori pigliar sempre dovessero l'Investitura, prima di poter essere consagrati. Il Corringio non ammette per autentico questo registro, ed io m'accordo seco; non già perchè niun vestigio si trovi di quel patto, lo che senz'altro basterebbe; nè perchè la conquista del Regno d'Italia, e dell'Impero, debbansi attribuire al Diritto di Guerra, lo che s'è mostrato essere onninamente falso: Ma perchè Leone VIII. fu Antipapa, ed il Clero, e Popolo Romano, inutilmente averebbono stipolato quel Concordato, usurpando l'Autorità, che loro non competeva, di trasferire perpetuamente nel Rè, ed Imperadore Ottone, e ne i di lui Successori il Regno d'Italia, ovvero l'Imperiale Dignità, che dai Pontefici *pro tempore* solamente

poteva

(435.) *Quæ quidem*, dice lo Spondano ad ann. 962. nell'Epit. del Baron., *ut decernerentur, vis præcedentium Tyrannorum, effecit, adversùs quos Imperatoris opus fuit auxilium implorare*.

(436.) Besold. Dissert. de Rom. Imper. §. 44. Arnisæ. de Repub. sive Relect. Polit. lib. 2. cap. 6. sect. 5. ex n. 33.

(437.) De Reb. gest. Frid. Imp. lib. 2. cap. 1.

(438.) Leggesi registrato dal Gratian. distinct. 63. cap. 23.

poteva essere conserita. Dignità per altro di nudo nome rispetto alle Provincie d'Italia, e di Roma stessa, massimamente dopo che l'Imperadore Carlo Calvo ebbe rinunziato l'anno 876. al Sommo Impero, (439.) che gl'Imperadori Carolini v'aveano solidalmente con i Romani Pontefici, se dovessimo ammettere l'opinione del Marca; (440.) non meritando d'essere pur solamente riferita quella del Corringio, che nel sovraccitato cap. 10. vuole bensì, che fosse il Sommo Impero della Città, e Ducato di Roma negl'Imperadori Carolini sin' all' Imperadore Carlo Calvo; e che questo vi rinunziasse: Ma non vuole concedere, che vi restassero col Sommo Impero i Papi; e non si vergogna d'accordarlo più tosto alle Meretrici Teodora, e Marozia. Tanto è rabbioso l'odio, ch'esso, ed altri suoi pari, conservano contro i Vicarj di Gesù Cristo!

Come poscia il Regno d'Italia, e gli Stati della Germania perdessero la qualità, che supponiamo, Ereditaria, e divenissero Elettivi, sarebbe cosa difficile accertarlo. Quelli, i quali più degli altri faticarono per offuscare la verità, (441.) dopo avere *gratis* ripudiata la Costituzione di Gregorio V., e dopo d'avere ventilate prolissamente tutte le notizie dell' Antichità, che puotero rintracciare, non seppero immaginare altro, se non che la mutazione provenisse dalla Consuetudine introdotta a poco a poco, e col benefizio di più Secoli, di maniera che nel tempo di Federigo I. non fosse ella per anco bene stabilita, mentre vedeano, che fece morire gli Arcivescovi di Colonia, e di Liegi, che s'opponevano alla dichiarazione, ch'esso faceva di Rè de' Romani in favore d'Arrigo suo Figliuolo, e che procedette perciò alla pubblicazione d'un Decreto, col quale ordinò, che dovesse l'Impero essere non Elettivo, ma Successivo. (442.) Sembra dunque assai verisimile (prescindendo per un momento dalla Costituzione di Gregorio V. fondatamente difesa dal Bellarmino de Transl. Imp. Roman. lib. 3. cap. 3., e dal P. Gretsero, ivi) che per le stesse cause, per le quali ricevettero il loro essere que' tanti Principati, che ora

(439.) Riferisce l'Atto di tal Rinunzia il Continuatore d'Eutropio con barbaro, e maligno stile; ed il Cardinale Baronio ad ann. 1191. §. 71. osserva, che nulla Carlo in sostanza poteva rinunziare, niun Diritto avendo nella Città di Roma.

(440.) Concord. Sacerdot. & Imper. lib. 3. cap. 11. per tot. cui pare favoriscano le Monete allora battute; e che si veggono coll' Iscrizione da una parte — SCTISSIMVS. D. N. LEO. PP. — e dall'altra — DOMINO. NOSTRO. CAROLO. REGI. — sulle quali Mr. Le Blanc pubblicò una sua Dissertazione, che tengo. Il P. Daniele Histoire de France Tom. 1. col. 512. mostra, che v'inclina; ma poi subito lascia indeciso l'Atticolo colle seguenti parole — *Les Auteurs d'au-delà des Monts, & ceux d'en-deçà ne conviennent pas sur la subordination, & sur le tempérament de ces deux puissances.*

(441.) E tra questi l'Arniseo cit. sect. 5. per tot.

(442.) Stà quel Decreto nella Magna Cronaca Belgica data in luce da Giovanni Pistore, ibi — *Videns Regem Alamanniæ, & Imperatorem Romanum propter frequentes mutationes Imperatorum, multa mala perpessum, priusquàm vota Principum in Personâ Imperatoris possent convenire, ordinavit, ut ampliùs electio non fieret, sed per solam Sanguinis successionem Imperium conferretur, ità ut qui propinquor Imperatori esset, hæreditariè fieret Imperator* — lo che non ebbe effetto dopo la morte d'Arrigo suddetto, ripigliando i Principi l'uso delle Elezioni, ad esclusione di Federigo II. di lui Figliuolo, posposto ad Ottone IV. Riferisce la Cronaca Belgica Arnisæ. cit. sect. 5. n. 38.

ora compongono il Venerabile Corpo Germanico, dopo terminata la Linea degli Ottoni, e ricaduta ne i Popoli la balía di disponere il Governo a modo loro, tacitamente, od espressamente, noi nol sappiamo, restasse parimente abolita la qualità Ereditaria colla trasmutazione, o scambio della qualità Elettiva, riducendosi a formare, od a ripigliare i pubblici Conventi, ne i quali dovessero digerirsi gli affari di tutta la Nazione in conformità degli antichissimi tempi. Se poi da tale mutazione provenga la distruzione del vecchio Regno, e la Creazione d'un'altro tutto nuovo, non accade quì discuterlo; e non sarebbe punto agevole a decidersi. Aristotele (443.) stimò tal mutazione estintiva dell'Impero, che precedette, e con esso concorrono ben molti celebri Moderni. (444.) Altri non men celebri Scrittori portarono sentimento contrario, tra i quali Grozio. (445.) A me dee poco premere qual delle due opinioni meglio sussista, mercecchè la decisione di tal quistione non può diretta, od indirettamente influire nella nostra Causa. Dirò solamente, ch'a i Diritti della Romana Sede sopra l'Emilia, corroborati ancora dalla Donazione, e da tutto ciò, che fece Ottone il Magno, non recarono pregiudizio le nuove pratiche introdotte dopo gli Ottoni nella Germania, nè la Conversione dello Stato di pura, ed assoluta Monarchía, qual supponiamo, nello Stato d'Aristocrazía mista, o di Sistema di più Repubbliche, qual ora vediamo. Fu molto più agevole il dare consistenza a quelle essenzialissime mutazioni, che privare i Sommi Pontefici del Sommo Impero, ch'aveano sopra l'Emilia; stando che le Consuetudini della Germania, o si supponga, che traessero l'origine dalla Podestà indipendente ricaduta ne i Popoli, terminata la Famiglia Regnatrice degli Ottoni, e non aveano vigore contro il Sommo Impero de i Papi: o credasi, che fossero di mano in mano legittimate dal consenso degli Imperadori, e de i Popoli del Regno Teutonico, e deve dirsi il medesimo; avvegnachè si raunarono frequentemente nelle Diete, ed in esse andarono prendendo di comune concordia le risoluzioni, colle quali formavasi a poco a poco quel Sistema, che restò alla fin fine stabilito perfettamente. All'incontro i Romani Pontefici mantennero la loro indipendenza; non intervennero mai, come gli altri Principi, nelle Diete; non consentirono a i Decreti, ed alle disposizioni del Corpo Germanico, per ciò che riguarda il Governo degli Stati Pontificj; e volendo ingerirvisi gl'Imperadori, vi fecero coll'Armi vigorosa resistenza, e colle Paci, e co'solenni Giuramenti, riportarono da i Cesari medesimi, che li molestarono, e dagli altri, che succedettero, le dichiarazioni, e le cessioni, ch'abbiamo ventilate.

Lasciaronsi trasportare anche più oltre verso la sua cara Patria gli Scrittori della Lamagna; imperocchè vollero sostenere, come verità incontrastabile, due manifestissimi paradossi, benchè fra di loro, e ad altre loro massime, ripugnanti. Il primo, che l'Impero non fosse traslato da i Rè Francesi nel Magno Ottone, e successivamente negli altri Rè Teutonici, sicchè sia stata vera, e rigorosa continuazione. Fatta una tale supposizione, come vogliono poi, che Ottone il conquistasse insieme coll'Italia per Diritto di Guerra?

L'altro,

(443.) Polit. lib. 3. cap. 1. ibi — *Siquidèm Communio quædam Civitas est, cum Civitas diversâ redditur specie, Resp. variatur, necessarium esse utique videtur, & Civitatem non esse eandem.*

(444.) Felden. ad Grot. de Jur. B. & P. lib. 2. cap. 9. §. 8. Joann. Frehinsem. Disput. de Comit. Thes. 9. Gothofr. de Caus. Interit. Reip. Achaic. Bos. Introd. in Notit. Rerump. cap. 3. §. 20.

(445.) cit. §. 8., l'Anonimo de Jur. & Judic. Fecial. part. 2. sect. 2. quæst. 7., Boecler de eo quod Civit. egit Part. 5., Bos. cit. cap. 9. §. 4. & seqq.

L'altro, che Carlo Magno non fosse Rè Francese, nè propriamente Rè delle Gallie, ma Tedesco di nascita, e Rè de i Tedeschi, pigliando promiscuamente Franconi, e Tedeschi. L'uno, e l'altro de i suddetti paradossi stà appoggiato sul medesimo equivoco di Fatto, e di Diritto. Suppongono nel Fatto, che 'l Regno di Carlo Magno fosse realmente Regno, non delle Gallie, ma de i Franconi, compresavi la Francia, lungamente dopo chiamata Orientale; e che la mutazione avvenisse bensì nelle Famiglie Regnanti, ma non già in sostanza ne i Regni. E perchè sapeano, ch' Arrigo l' Uccellatore fu chiamato da i Tedeschi medesimi, fin dal principio del di lui Regno, il primo Rè de i Teutonici, dissero, che ciò procedette, non rispetto al Regno, ma rispetto alla Famiglia Estranea dal Sangue de i Carolini. Fu questa opinione ritrovamento non de i moderni, come tant'altre, ma degli antichi Tedeschi, i quali non erano per anche arrivati a concepire, ed a voler sostenere l'altro paradosso, che Carlo Magno fosse nativo Tedesco; volendo pure scancellare la memoria del Vassallaggio, che la Sassonia professò al Rè Carlo Semplice in persona del mentovato Arrigo, e la vediamo riferita dal Frisingense, che non ebbe però cuore d' intraprenderne la difesa; (446.) ingegnandosi colorirla successivamente in aria di lodevole gara letteraria, più tosto che raccontare il fatto sotto censura di verace Storico. (447.) Dichino quel che vogliano; rimase estinto il Regno Carolino nella Francia Orientale coll' ultimo della Linea di Carlo, che regnò in quelle Provincie. La Dignità Imperiale non era in quel tempo attaccata alle Provincie della Germania, ma personalmente unita alla Famiglia Carolina, qual prerogativa della Linea Orientale, ma con dipendenza dal Papa circa la preelezione della Persona individuale; sicchè colla morte dell' ultimo di detta Famiglia Regnante, la Dignità Imperiale, come anche le Provincie soggette, racquistata aveano la nativa, o primitiva loro libertà; e mentre gl' Imperialisti da una parte pretendono, che 'l Regno Teutonico sia continuazione del Regno Carolino, e dell' Impero, nella Nazione Tedesca; e dall'altra pretendono, che Otton Magno sia stato Conquistatore per Diritto di Guerra, particolarmente del Romano Impero, vengono a contraddire a se medesimi, ed al Jus pubblico delle Genti poc'anzi marcato.

L'altro equivoco toccante la Persona di Carlo Magno s'appoggia sopra un simile, o quasi simile supposto. Pretendono, che Carlo Magno fosse nativo Tedesco, ed è questa una chimera partorita nel Secolo decimosesto, che il Padre Pagi, (448.) il Mabillone, (449.) ed altri, convincono ad evidenza di falsità. Falsa ugualmente si è l'illazione, che fanno in quanto al Diritto, dato ancora, e non ammesso, che Carlo Magno fosse stato nativo Tedesco. Fu egli, qualunque fosse la di lui Patria, Rè delle Gallie nella maniera, e col titolo, e Diritto, col quale regnarono Pipino, Chilperico, e tutti gli altri della Stirpe di Meroveo. Li Sassoni, e le altre Provincie Orientali cedettero al di lui valore, divenendo Popoli, e Provincie di Conquista; i suoi Posteri divisero fra di loro la Monarchia, formandone diversi Regni, ma non per questo

 comuni-

(446.) Chron. lib. 6. cap. 17.

(447.) cit. lib. 6. cap. 18. ibi — *Quam Scriptorum varietatem ex hoc accidisse arbitror, ut dum translato ad Francos Imperio cum Imperiali gloriâ crescere simùl cepissent & ingenia, divisoque Regno divisi fuissent animi hominum, tantam quique suam Remp. perfecerunt, quantam eam præclaris Ingeniis extollere potuerunt.*

(448.) Critic. in Annal. Baron. ad ann. 742.

(449.) De Re Diplom. lib. 4. pag. 287.

comunicarono a i Popoli soggetti alcuna prerogativa, nè vicendevolmente presero alcuna prerogativa da i medesimi Popoli, se non che di pura Denominazione, dipendendo la sostanza della Real Podestà, e delle Corone, dall' Origine, e dal Fonte, ond'erano usciti i Rè, rappresentanti cadauno per la loro parte il primo Stipite, del quale furono Eredi. Altrimente s'avessimo da menar buone a gl'Imperialisti queste loro massime, dovrem dire, ch'il Romano Impero lasciò d'essere Romano, ed assunte diversa natura, allorchè uno Spagnuolo, a cagion d'esempio, Teodosio il Vecchio; un Trace, qual fu Massimino; od altri Barbari, usciti da Provincie conquistate all'Impero, per merito, e per valore, o per forza, e Tirannia, cinsero la fronte coll'Imperial Diadema. Ma usciamo da questa, che'l Tedesco Pacifico à Lapide (450.) chiama, ed è veramente, quistione *de lanâ Caprinâ*, e passiamo a discutere que'fatti, che più d'appresso influiscono nel merito della Causa, che trattiamo; ed omettendo l'ordine retrogrado, che più non serve negli ultimi periodi della presente Dissertazione, mettianci di balzo su i fatti del Rè Pipino.

L'empietà di Leone Isaurico, Imperadore dell'Oriente, e la debolezza di Chilperico Rè delle Gallie, cagionarono nell'Occidente due grandi rivoluzioni, dalle quali presero in appresso faccia tutt'affatto diversa da quel che v'era, il Sacerdozio, e l'Impero. Tratto Leone in inganno dalla sagace malizia di due Ebrei, volle essere perfidamente fedele alla parola, ch'avea data a quegli Impostori, d'abolire il Culto delle Sagre Immagini, dopo ch'avesse veduta colla sperienza compiuta la propria esaltazione all'Impero, predettagli da loro, quand'era per anche povero Vetturale; e posevi mano l'anno 725., impiegando ferro, e fuoco, ed ogni genere di crudeltà, per condurre l'opera scellerata al bramato fine. Proccurò l'anno seguente dilatare nell'Occidente le sue empietà, ma vi s'oppose tutta l'Italia, secondando le di lei intenzioni l'Esercito Imperiale, che stava alla difesa dell'Esarcato, cui di continuo insidiavano i Rè Longobardi, facendosi Difensore della Religione. Teofane, Zonara, e Cedreno, Storici Greci, lasciarono scritto, che Gregorio II. insinuasse allora a i Popoli dell'Esarcato, e del Ducato di Roma, che scuotessero il giogo dell'Obbedienza, che professavano a gl'Imperadori d'Oriente: Ma il difese da così precipitata risoluzione Anastasio, (451.) e con esso il difesero gli Scrittori dell'Occidente, meglio informati, perchè testimonj di veduta propria, o *de auditu* da i loro Padri, ed Avi, che vissero in que'tempi. Lasciò ben poi Gregorio finalmente correre dopo l'anno 730., vedendo, che indarno sperato avea ridurre a più sani consiglj l'imperversato Leone, e dal suo canto iscagliò i meritati fulmini della Scomunica, per non avere a farsi reo d'essere stato Cane muto. Roma, e tutto l'Esarcato cospirò nell'uniforme sentimento di governarsi in Repubblica, della quale vollero, che fosse Capo, ed in sostanza Principe, surrogato a Leone, il Romano Pontefice, e continuò poscia nella stessa forma di Governo, regnando Costantino Copronimo, Consorte pria dell'Impero, e delle scelleratezze, ed indi Successore di Leone suo Padre, che venne a compiere la misura de i peccati, e de i giorni suoi, l'anno 741., nel quale fu assunto al Pontificato Zaccaria, Greco di nascita, ma di costumi onorati, e lealissimo di fede verso Dio, e verso gli Uomini. Cessando

(450.) Not. & Strict. In Sever. de Monzamb. disc. 5. §. 1.

(451.) In Vit. Gregor. II. ibi — *Cognitâ Imperatoris nequitiâ, omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligeret Imperatorem, & Constantinopolim duceret; sed compescuit tale consilium Pontifex, sperans conversionem Principis — ne desisterent ab amore, vel fide Romani Imperii, admonebat.*

ſando il timore dell' Armi dell' Imperadore Greco, Luitprando Rè de' Longobardi usò della favorevole congiuntura di dilatare lo Stato, invadendo, ed occupando quattro Città ſituate nel Ducato di Roma, poco curandoſi delle forze della novella Repubblica, la quale col mezzo di Zaccaría implorò l'ajuto di Carlo Martello, il di cui credito baſtò per indurre Luitprando a reſtituire il mal tolto. Ma il Rè Aſtolſo di lui Succeſſore rinovò, e portò ben più oltre i ſuoi tentativi, ſoggiogando, ed uſurpando tutti gli Stati della Repubblica, alla riſerva di Roma, ch' aſſediò, ed averebbe ridotta in ſuo potere, ſe Zaccaría non aveſſe fatto nuovo ricorſo a Pipino, il quale pur allora coll' Autorità del medeſimo Zaccaría, di Maggiordomo era divenuto Rè delle Gallie, (452.) e ſorpreſo poc' appreſſo Zaccaría dalla morte, ſe Stefano II. a lui ſurrogato non aveſſe continuate le ſue calde preghiere, ſin' a che Pipino, conoſciute vane le negoziazioni, e l' interpoſizione del ſuo autorevole nome, calaſſe nell' Italia con vigoroſi Eſerciti l' anno 754., coſtrignendo colla forza, e col timore il Longobardo ſtrettamente aſſediato in Pavía a chiedere Pace, a condizione ch' averebbe reſtituito alla Santa Romana Repubblica tutto l' occupato. Conſentì Pipino, e ripaſsò le Alpi, ma non mantenne già la parola, ceſſato il timore, Aſtolſo, continuando nella ſua occupazione. — *Nec unius*, ſcriſſe il Pontefice, lagnandoſene, al Rè Franceſe (453.) *palmi terræ ſpatium Beato Petro, Sanctæque Dei Eccleſiæ, vel Reipublicæ Romanorum* (il Freero in vece delle parole – *Reipublicæ Romanorum* – ebbe l' audacia, corrompendo il Teſto, di ſoſtituire la parola – *Imperium) reddere paſſus eſt*. Quindi Pipino l' anno ſeguente tornò nell' Italia; ruppe di nuovo Aſtolſo, che ſe gli era oppoſto nella diſceſa delle Alpi; aſſediò Pavía, e coſtrinſe un' altra volta il Longobardo a chiedere Pace, e ad obbligarſi di dimettere a Papa Stefano tutto l' Eſarcato, del quale fecene Pipino donazione all' Apoſtolo San Piero, ed alla Romana Chieſa. (454.) Queſta è quella

 celebra-

(452.) Eginard. in Vit. Carol. Magn. — *Pipinus per auctoritatem Romani Pontificis ex Præfecto Palatii Rex conſtitutus*. — Se ad Eginardo, teſtimonio di veduta, od al Coinzio preſso il P. Pag. Critic. Annal. Baron. ad ann. 751., che trattò Eginardo da Falſario Adulatore, debbaſi preſtar fede, il Mondo lo dica; veduto maſſime ciò, che reca detto P. Pag. ibidem §. 2. & 3. Gli Annal. Germanic. dati in luce dal Pitheo, ad ann. 752. ibi — *Zacharias Pontifex ex auctoritate S. Petri mandat Populo Francorum, ut Pipinus, qui poteſtate Regiâ fruebatur, nominis quoque dignitate frueretur*. — Jordan. (il cita il Cardin. Bellarm. de Translat. Imp. Rom. lib. 3. cap. 3.) ibi — *Ordinationem ſibi divinitus inſpiratam inſtituiſſe, de conſenſu, & mandato Romani Pontificis*. — *Mandatum*, dice l' Arniſæ. de Repub. lib. 2. cap. 6. ſect. 5. n. 18., *interpretor perinde ut cæteri Scriptores ejus ævi explicant, ideſt pro approbatione*. Come ſe Eginardo da lui citato, oltre all' approvazione del Papa, non dicesse, che foſse ciò fatto ancora per di lui ſentenza, che fu un' atto di Giuriſdizione propria, e nativa, non ricevuta da altri, qual è quella d'ogni Giudice, che non è anche Principe Supremo.

(453.) Si legge rapportata dal P. Pag. cit. tract. ad ann. 755. §. 2.

(454.) Anaſtaſ. in Vit. Steph. III., il quale atteſta d' averla veduta nell' Archivio Romano, di cui era Cuſtode; e che l' Abbate Fulrado Meſso del Rè Pipino – *cum miſſis jam fati Regis conjungens, & per ſingulas Civitates tam Pentapoleos, quàm & Æmiliæ* (nella quale erano allora indubitatamente Piacenza, e Parma) *easque recipiens, & obſides per unamquamque auferens, atque Primates ſecum unà cum clavibus Portarum Civitatum deferens, Romam conjunxit*.

celebratissima Donazione, di cui fan fede tutte le Storie dal tempo di Pipino in quà, e che, in quanto alla sostanza dell'atto, non può mettersi in dubbio da qualunque risoluto Critico, salvo il pudore, ed il rispetto dovuto alla Santa Verità, posta nel suo più bello splendore. A contemplazione di questa Donazione fu già proposta in Ravenna a gli occhj de' Riguardanti, fin là negli antichi Secoli, la rinomata Iscrizione, conservataci dal Rossi, e da altri, nella quale leggevasi — *Pipinus Pius primus amplificandæ Ecclesiæ viam aperuit*. (455.) Quali fossero le Città dell'Esarcato, che donò Pipino a Stefano, non debbo io quì ridirlo. (456.) Al mio intento basta, che vi fossero Piacenza, e Parma, come più sopra dimostrai con molte Autorità, e particolarmente di Scrittori Tedeschi. Il Coinzio pretese, che i Greci ritenessero sopra la Città di Roma fin' all' anno 796. il Sommo Impero, non ostante la nostra Donazione. Confutollo validamente, ed il convinse irrefragabilmente d'errore, e di mala fede, il Dottissimo Critico P. Pagi, conchiudendo, che anzi li Pontefici d'allora innanzi avessero, ed esercitassero, così in Roma, come nell'Esarcato, la Suprema Podestà. (457.) Al gastigo, ch'al Rè Astolfo diede Pipino, succedette l'altro, che gli diede il Rè dei Rè, vendicando le violenze, e gli strapazzi, ch'avea fatti al di lui Vicario, (458.) cui non avea voluto restituire di fatto le Città dell'Esarcato, come se ne lagnò lo stesso Papa Stefano scrivendo a Pipino, e pregandolo, che la facesse compiere effettivamente dal Successore. (459.) Potreb-

---

conjunxit. — Gio: Morini di questa, e d'altre Donazioni dei Rè Francesi in favore della Romana Sede, quali da Critico eruditissimo illustrò, ne compose un'intiero Volume, che si può vedere, intitolato – *De la Grandeur, e Soverainetè temporelle donnée à l'Eglise Romaine par les Rois de France*.

(455.) Stà anche descritta da Peregr. Masur. lib. 2., ed appresso il P. Pag. Crit. Annal. Baron. ad ann. 754. §. 6. Marc. de Concord. Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 10. §. 3. ibi — *Reges Francorum primi, soliq; merum, mixtumque, imò & Summum Imperium in aliquot Provincias eidem Ecclesiæ contulerunt*.

(456.) Marc. ubi sup. — *Donatio verò Pipini ita pœnitenda non erat, quin tres Provincias, Picenum, Flaminiam, & Æmiliam, & in iis viginti Civitates complecteretur. — Eadem ratione in Donationibus Pipini Romæ nulla mentio facta est; quia sine injuriâ Imperii* (nel che però questo Autore fu confutato da' suoi Francesi: li Greci abbandonarono così bene Roma, come l'Esarcato, al furore dei Longobardi) *ejus Urbis proprietatem in Romanum Pontificem specialiter transcribere non poterat, quemadmodum cæteras Exarchatus Provincias, quas jure belli à Longobardis eripuerat, invalidis ad ca bella suscipienda, & recusantibus Græcis*.

(457.) Critic. in Annal. Baron. ad ann. 755. §. 6. dove termina con questo Corollario — *Illud mihi certum videtur ab hoc tempore plenam in rebus Civilibus administrationem Pontifices tam Romæ, quàm in Exarchatu Ravennatensi exercuisse, nisi rebellionum motibus aliquandò impedirentur*. Assai più diffusamente incalza la stessa prova ad ann. 796.

(458.) *Divinâ ultione percussus*, scrisse d'Astolfo l'Annalista Metense, raccontando il caso della di lui morte per cagione d'essere caduto da Cavallo sulla Caccia, e 'l riferisce il P. Pagi cit. tract. ad ann. 756. §. 1. Gastigo rinovato nella Persona di Lodovico Bavaro, imitatore d'Astolfo nell'oppressione della R. Chiesa, e nel genere di morte, che desso pure ricevette, cadendo da Cavallo sulla Caccia.

(459.) Leggesi la Lettera di Stefano nel Codice Carolino n. 8., nella quale si ha pure — *Ità Divino mucrone percussus est, ut profectò in eo tempore,* quo

Potrebbe opporsi con apparenza di ragione, e taluno contro la Donazione suddetta oppone, che fù di niuna forza, perchè Pipino, non avendo potuto conquistare per Diritto di Guerra l'Esarcato, ed il Ducato di Roma, ch'era un'Appendice dell'Esarcato, i quali non erano d'Astolfo di lui nemico, (460.) ma degl' Imperadori Greci: Non puote nè meno trasferire con effetto nel Papa, e nella Romana Chiesa il Dominio, che non avea; massimamente stando la contraddizione di Gregorio Proto à Secretis, inviato Ambasciadore con Giovanni Silenziario a Pipino dal Copronimo, ch'a lui raggiunto a Pavia, giacchè nol ritrovò in Francia, com'eragli stato accertato dal Papa, faceva istanza, fossero restituiti gli Stati. (461.) Dal che pare ancora ne segua, ch'il Papa fosse posto in mala fede, e non potesse tampoco mettersi in istato di prescrivere.

Rispondo, che se l'Esarcato non era proprio di Pipino, (462.) ne men' era proprio dell' Imperadore Costantino Copronimo, ch'erane decaduto interamente insieme con Leone suo Padre, di cui era stato fatto Consorte nell' Impero, sendo fanciullo da latte; proccurando l'uno, e l'altro successivamente, far ribellare contro Dio i Popoli dell' Italia, i quali per ciò ebbero giusto motivo di sottrarsi dalla loro Obbedienza; (463.) e tanto più racquistarono dessi la nativa loro libertà, quanto che trascurarono quegl' Imperadori ogni difesa contro le acerbissime Invasioni, e crudelissime depredazioni dei Rè Longobardi. Conseguentemente vana riesce per questo capo l'eccezione recata contro la Donazione suddetta; e poteva Pipino, benchè non avesse il Dominio dell' Esarcato, donarlo, e trasferirlo privativamente nell' Apostolo

---

quo fidem suam tentans diversa piaculi scelera perpetratus est in eo, ut suam impiam finiret vitam.

(460.) Grot. de J. B. & P. lib. 3. cap. 6. §. 5. ibi — *Liquet & hoc, ut res aliqua nostra belli jure fiat, requiri ut Hostium fuerit.*

(461.) Anastas. riferito da Erico Putean. Histor. Insubr. lib. 3. cap. 14. not. 7.

(462.) Pipino pretese però sempre, e contestò agli Ambasciadori Greci, che avealo *jure belli* conquistato; e ch'avea potuto, e voluto donarlo a S. Pietro, ed alla Chiesa. Non può meglio spiegarsi, che colle parole del P. Daniele Histoire de France Tom. 1. col. 405. ibi — *Que ce n'estoit ni l'ambition, ni l'interest, ni aucun autre motif humain, qui la luy avoient fait entreprendre, qu'il n'avoit en veüe, que le bien, & l'honneur de l'Eglise Romaine, que cette guerre estoit la guerre de S. Pierre; qu'il ne la faisoit que pour la gloire de ce Saint, qui en auroit tout l'honneur, & les Pape ses Successeurs tout le profit; qu'il si estoit engagè par serment; que rien ne la feroit changer, & que ce n'estoit point à l'Empereur, qu'il en levoit Ravenne, mais au Roy des Lombards;* — ed alla colonna 416., raccontando il fatto d'una nuova Ambascierìa del Copronimo, dice, che Pipino v'oppose, ch'egli era Eretico, e — *qu'il n'avoit point pris l'Exarchat de Ravenne sur l'Empereur; mais qu'il l'avoit levè aux Lombards; que c'estoit sà conqueste, e qu'il luy avoit estoit libre d'en faire un don au Pape.*

(463.) Bellarm. de Rom. Pont. lib. 5. cap. 7. §. *Tertia ratio, satisfaciens exemplis contrariis veterum Christianorum, qui patiendo, non rebellando, persecutiones Tyrannorum evaserе.* Etenim *id fuit*, inquit Bellarminus, *quia deerant vires temporales Christianis* — e poco più sopra, recedendo da S. Tommaso 2. 2. quæst. 10. art. 10., che volle fosse ciò lecito, ancorchè il Principe Eretico, od Infedele, lasciasse vivere cristianamente i Sudditi, — *at si isti iidem Principes conantur avertere Populum à fide, omnium consensu possunt, & debent privari suo Dominio.*

Apostolo San Piero, e per lui nel Papa, e nella Santa Sede, concorrendovi, come vi concorse, almeno tacitamente, il consenso della nuova Repubblica, la quale mai contraddisse, nè in tempo di Pipino, nè regnando Carlo Magno, nè lunga pezza da poi. E' osservabile la Clausola adoperata da Pipino nella sua Donazione, qualificando il suo atto col titolo ancora di Restituzione. (464.) Fu dunque detta Donazione insieme Restituzione, che Pipino pretese fare al Papa, ch'esso riputò, come realmente egli era, surrogato dalla nuova Repubblica in luogo dell'Imperadore Greco, e non era semplicemente primo, o principale Cittadino di Roma; essendo questa una supposizione chimerica degl'Imperialisti, e degli altri Avversarj de i Somm: Pontefici, che da due Secoli in quà fingono a loro fantasia distinzioni, e gradi specolativi, ed immaginarj. Fu parimente l'istesso atto, Donazione, perchè Pipino pretese avere acquistata Ragione sopra l'Esarcato per Diritto di Guerra, e nell'atto medesimo, che spoglionne Astolfo, protestò, che non era venuto in Italia, e che non avea sostenuta la giattura, e lo spargimento del sangue Francese, e delle spese immense fatte per quella funzione, in grazia dell' Imperadore Greco, nè di cadaun' altro, salvo, che per il Papa, e ad oggetto di conseguire la remissione de' suoi peccati. (465.) Averebbe senza fallo dovuto essere reintegrato di dette spese da chiunque avesse preteso Diritto sopra gli Stati, che ricuperati avea dalle mani dell' Invasore, stando quella protesta; benchè, se non avesse protestato in contrario, averebbe potuto darsi luogo alla presunzione, ch'avesse agito per motivo di pura, e semplice generosità. (466.)

Succedette nel Regno, e ne i costumi d'Astolfo, Desiderio. Non tardò guari costui a mettere mano alle violenze, invadendo nell'anno 757. la Pentapoli, ed altri Stati della Chiesa, che pose a ferro, e fuoco. Ma sospese ben tosto le ostilità, e si congiunse col Pontefice Paolo, Successore, e Fratello di Stefano, per opporsi a i tentativi del Copronimo, che voleva pure ricuperare l'Italia. Anelarono sempre i Greci al possesso di questa Nobilissima Provincia, e però spedì allora il Copronimo un suo Ministro nell' Italia con Lettere indirizzate all'Arcivescovo Sergio di Ravenna, perchè l'ajutasse a promovere la Ribellione de i novelli Sudditi contro la Chiesa. Sebbene Sergio nodriva spiriti di superbia contra il Romano Pontefice, non lasciossi però in quella congiuntura sedurre dall' arti Greche, perchè trasmise le Lettere di Costantino al Pontefice Paolo, e questi mandolle a Pipino, implorando l'usata sua Beneficenza. Desiderio sapeva essere il Greco bramoso di ricuperare ugualmente le Terre possedute dal Papa, e le Città del Regno Longobardo; e però ad oggetto di muovere Pipino a dargli ajuto, s'infinse d'essere amico di Paolo, che lasciossi indurre con lusinghe, e vane promesse a scrivere in Francia, che Desiderio avea restituito alla Chiesa tutto l'usurpato; intorno a che

(464.) Baron. ad ann. 755.

(465.) Anastas. in Vit. Adrian. I. §. 251. juxta novissimam impressionem Romanam, ibi — *Affirmans etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini sæpius dedisset, nisi pro amore B. Petri, & venia delictorum; asserens & hoc, quod nulla ei thesauri copia suadere valeret, ut quod semel B. Petro obtulit, auferret. Et hæc prædicto Imperatoris Misso reddens in responsis, continuò eum ad propria remeandum per aliam viam absolvit, qui & sine effectu Romam conjunxit.*

(466.) Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 20. §. 40. dove dice d'Ercole — *Et hoc nomine ab antiquis prædicatus est Hercules, quod Antæo, Busiride, Diomede, & similibus Tyrannis liberarit terras;* — & cap. 25. §. 5. 6. & 7.

a che Paolo, cessato il timore de' Greci, e scoperto l'inganno del Rè frodolento, dovette poi cantare la Palinodia. (467.)

Nell'anno 765. restava pur anche la Chiesa spogliata d'una parte degli Stati; e nientedimeno rappresentava il Longobardo a Pipino, ch'avea compiuta interamente la promessa. Rappresentava vicendevolmente il Pontefice tutto l'opposto; ed anzi essergli stato occupato parte ancora di ciò, ch'avea conservato, o ricuperato; (468.) di maniera che Pipino, trovandosi posto fra due contrarie asserzioni, dovette spedire sul fatto i suoi Messi per accertare coll'ispezione oculare, qual delle due fosse vera, e quale mentita. Conosciuta la veracità del Papa, averebbe Pipino gastigata la sfacciataggine, e l'ingiustizia dell'infedele Desiderio, se la Guerra dell'Aquitania non l'avesse impedito quasi tutto l'anno 767., e la morte non l'avesse prevenuto il dì 24. Settembre 768. Libero in tal guisa dal timore Desiderio, e vie più attesa la divisione del Regno, e delle forze tra Carlo, e Carlomanno Figliuoli, e Successori di Pipino, seguitò con maggiore baldanza nell'occupazione dell'Esarcato. Riuscì nientedimeno all'industriosa pietà di Bertrada, o sia Berta, Madre dei giovani Rè, più che non era riuscito alla Potenza del defunto Marito. Venne dessa nell'Italia, ed avendo conchiuso Matrimonio tra Desiderata Figliuola di Desiderio, e 'l Rè Carlo, indusse insieme Desiderio a restituire ben molte delle Città, ch'erano dovute al Papa. (469.) Rimandò Carlo, l'anno appena compiuto, Desiderata, impotente a gli usi del Matrimonio, al Padre, il quale pieno d'ambizione d'ingrandire il Regno, e di mal talento verso il suo Genero, accolse a braccia aperte i Figliuoli di Carlomanno opportunamente allora defunto, e da i Popoli del di lui Regno esclusi, coll'Elezione di Carlo, che divenne Signore di tutta la Monarchía Paterna. Morì parimente Stefano III., ch'avea regnato dopo Paolo I., ed era stato buon amico di Desiderio, succedendovi Adriano, presso del quale maliziosamente Desiderio, lusingandosi tirarlo nella rete, come fatto avea coll'Antecessore, s'ingegnava di far sì, che consagrasse i Figliuoli di Carlomanno, e li dichiarasse legittimi Rè, e Successori del Padre, sperando poter accendere Guerra Civile nelle Gallie, e seminare diffidenze tra Carlo, e Adriano; e da questi vedutosi deluso, spogliollo di tutto ciò, ch'avea poc'anzi restituito a Stefano, e di tutto il restante degli Stati, eccettuata Roma, cui pose l'assedio; e quel che sembra più stravagante, protestava egli intanto a Carlo d'essere buon amico del Papa, e d'avergli restituito pienamente le Città, e Luoghi occupati. Convinto poi coll'accesso de i Messi di Carlo, ricusò francamente ritirarsi dall'occupazione, e dall'assedio mentovati. Laonde Carlo irritato da procedure così brutali, e spinto dalla nativa Beneficenza, ed eroico Zelo di Religione, venne coll'Armi l'anno 774. nell'Italia; ruppe Desiderio, che se gli era opposto; ed assediollo in Pavia. Durando l'assedio portossi d'improvviso a Roma nelle Solennità Pascali, dove fece la rinomatissima sua Donazione alla Chiesa, protestando, che faceala in adempimento della promessa, ed obbligo

(467.) Epist. 21. Cod. Carolin. Leggesi succintamente tutto l'operato dal frodolento Longobardo, e gli inganni, che fece al Pontefice Paolo, appresso il P. Pag. Crit. in Ann. Baron. ad ann. 757. & seqq.

(468.) P. Pag. loc. cit. ad ann. 767. Epist. 19. Cod. Carol.

(469.) Annalist. Petav. ad ann. 770. ibi — *Hoc anno Domna Berta* (chiamavasi quella Eroina coll'uno, e coll'altro nome) *fuit in Italia propter Filiam Desiderii Regis, & redditæ sunt Civitates plurimæ S. Petri*. Veggasi il P. Daniele Histoire de France Tom. 1. ad ann. 770. & seq.

obbligo contratto nella Villa di Quersì in Francia. (470.) Fu la Donazione di Carlo *ad instar* (ad esempio, ed a similitudine) di quella di Pipino, ma più ampla di molto, avendoci aggiunte Provincie intere, che non erano dell' Esarcato, ma del Regno de' Longobardi. Parma vi si vede specificata, ed era Città dell' Esarcato, come ho provato. Piacenza non vi fu espressa, ma restò compresa sotto la Clausola – *Simulque universum Exarchatum Ravennatensium, sicut antiquitùs erat;* – e questo ancora s'è provato coll'autorità di Paolo Diacono (tralasciando la replica dell' altre) di Nazione Longobarda, contemporaneo di quella Donazione, ed allora Famigliare di Carlo, benchè poscia divenuto sospetto d' attaccamento per i suoi Connazionali, fosse relegato nell' Isola di Diomede, oggidì, Tremiti, e l' anno 777. vestisse l' Abito di S. Benedetto in Monte Cassino, dove impiegò la penna, componendo per ordine di Carlo, che l' avea ripigliato nella sua grazia, le Lezioni dell' Offizio Ecclesiastico per le Feste di tutto l' anno. (471.)

Non ebbe la dovuta esecuzione in ogni tempo, ed in tutta la sua estensione, questa generosissima Donazione. Anzi non pretende ora la Chiesa ricuperare Mantova, le Provincie Venete, la Corsica, ed altro ivi espresso, ma che da Secoli in quà non ha posseduto: Per difendere però le Città di Piacenza, e Parma, e tutto ciò, che attualmente gode, merita quella Donazione ogni rispetto nella maniera, che il Sagro Impero il merita in riguardo a tutte le Città, ch' ora gode, per ragione del Regno Longobardo, in virtù della Conquista, che, mancati li Carolini, fece il Magno Ottone, e per di lui mezzo la gloriosa Nazione Alemanna. Per altro, del non essersi eseguita l' intenzione del Donatore, si lagnò particolarmente Adriano presso Carlo contra l' Arcivescovo di Ravenna Leone, (472.) che s' era intruso nella maggior parte delle Città dell' Esarcato, sotto pretesto d' una Donazione, ch' allegava fatta alla sua Chiesa da Carlo medesimo. Gli contestò Adriano l' antecedente Dominio, e Possesso del Soglio Pontificio sopra l' Esarcato, e v' aggiunse un' atto, e prova irrefragabile del suo Alto Dominio, desunta dalla degradazione dell' Arcivescovo Sergio fatta da Papa Stefano per avere colui attentata simile novità, ed usurpazione. Ricorrendo, e contestando Adriano a Carlo il possesso della Santa Sede nel tempo dell' Arcivescovo Sergio, il quale coincideva col Regno di Pipino, tacitamente veniva insieme a contestargli, che non riconosceva l' Esarcato dall' istesso Carlo; e che non averebbe potuto fare cosa veruna in pregiudizio d' Adriano, e della Romana Chiesa, dato che fosse riuscito a Sergio surripere dalle di lui mani la Donazione,

(470.) *Ut adimpleret in omnibus ipsam promissionem*, scrive Anastasio Bibliotecario nella Vita d' Adriano I., *quæ in Franciâ in loco, qui vocatur Carisiacus, facta est — aliam Donationis promissionem ad instar anterioris* (cioè di Pipino) *scribi jussit* (Carolus) *per designationem Confinium à Lunis cum Insulâ Corsicâ, deindè in Suriano, deindè in Monte Bardono, indè in Verseto, deindè in Parmâ, deindè in Regio, & exindè in Mantuâ, atque Monte Silicis, simùlque universum Exarchatum Ravennatensium, sicut antiquitùs erat, atque Provincias Venetiarum, & Histriam, nec non & cunctum Ducatum Spoletinum, & Beneventanum.*

(471.) D. Pietro Calzolai Stor. Monast. Giornat. 4. pag. 75. P. Pagi Critic. Annal. Baron. ad ann. 774 §. 16.

(472.) Epist. 54. Cod. Carol. ibi — *Nihil de his quæ promissa sunt adimpletum est; Insuper & ea quæ anteà B. Petro concessa sunt à sanctæ record. Dño Pipino Rege nunc ablata esse noscuntur.*

zione, che millantava. (473.) Contraddiceva inoltre alla Pietà del Rè Francese l'empietà de' suoi Ministri, che tergiversarono l'adempimento de i magnanimi suoi comandamenti, e colludevano co i mal affetti verso la S. Sede; ed anzi Adriano entrò in sospetto, che Ildebrando Duca di Spoleto, Aragi di Benevento, Rorgardo del Friuli, Reginaldo di Clusio, macchinassero cose nuove in favore d'Adalgisi Figliuolo di Desiderio, e ne avvertì Carlo con sua Lettera. (474.) Non vi mancò per un pezzo materia di querele, ancorchè Carlo aggiugnesse atti replicati di beneficenza in favore del Papa, come si può vedere da molte Lettere di questo Pontefice. (475.) Il Codice Carolino, dove sono raccolte le Lettere di Stefano, d'Adriano, e di Carlo, non può essere sospetto a i Signori Imperialisti, essendo stato dato in luce dall'erudito loro Connazionale, Padre Giacomo Gretsero, ch' il trascrisse fedelmente dall' Autografo della Cesarea Biblioteca. (476.) Nell' anno 789. pare, ch' il possesso dell' Esarcato fosse perfettamente stabilito nel Papa, imperocchè altro allora non chiedeva, se non che fosse a lui, ed alla Santa Sede conservato, e difeso il suo possesso, esibendo scambievolmente tutta la sua attenzione, ed opra, perchè fosse mantenuto, e difeso similmente a Carlo il Patriziato di Roma, che gli era stato conceduto nella forma, che l'avea Pipino. (477.)
Daniele Papebrochio, grand' Erudito del Secol nostro, inclinò nel sentimento, ch' Adriano meditasse fin dall' anno 774. eleggere Carlo, e promoverlo alla Dignità di Romano Imperadore, (478.) e l'Arniseo passò ben più oltre, asserendo (479.) con ogni franchezza, che divenisse assolutamente Carlo Imperadore dell'Occidente nel punto stesso, nel quale ricevette il titolo, e la Dignità di Patrizio. Fu validamente confutato il Papebrochio dal Padre Pagi (480.) colla ragione insuperabilmente desunta da i Diplomi, e da tutti gli atti di Carlo medesimo, ne i quali s'intitolò egli sempre fin' al Natale dell'anno 800. Rè de' Franchi, e de' Longobardi solamente. Avea egli preso il titolo di Rè de' Longobardi pria ancora, che s'impadronisse della Città Capitale del Regno, e facesse prigione il Rè. (481.) L'opinione poi risolutamente avanzata dall' Arniseo, oltre che rimane convinta dagli Argomenti del Pagi contra i tentativi del Papebrochio, altro non sembra, che pura inezia; non sapendosi comprendere, e non potendo egli mostrare, con quale Alchimia voglia, che 'l piombo oro divenga. Vediamo, ed il confessa l'istesso Arniseo, che la Dignità di Patrizio fu conferita dall' Imperadore Giustiniano a Childeberto Rè de' Franchi; da Leone Porfirogenito, al Rè

 de'

(473.) cit. Epist. 54. ibi — *Et omnes* (e così anche Carlo) *in hoc cognoscere possunt qualem Potestatem ejus Beatitudo* (Stephanus) *in eandem Ravennatium Urbem, & cunctum Exarchatum habuit, qui etiam Archiepiscopum Sergium exindè abstulit, dum contrà ejus voluntatem agere spiritu Superbiæ nitebatur.*

(474.) Stà dessa nel Cod. Carol. n. 58.

(475.) Sono desse nel Cod. Carol. n. 56. 69. 76. & 78.

(476.) Lambec. Biblioth. Cæsar. lib. 2. cap. 5. §. 2.

(477.) Epist. 85. Cod. Carol. riferita dal P. Pagi loc. cit. ad ann. 789. §. 8. & 9.

(478.) Conat. Chronico-Histor. in Vit. Adrian.

(479.) De Rep. sive Relect. Polit. lib.... cap. 5. de Civit. sect. 9.

(480.) loc. cit. ad ann. 774. §. 4. & seqq.

(481.) Epist. 55. Cod. Carol., credendo bastare gli dovesse per farsi chiamare Rè de' Longobardi, avere preso il possesso di ben molte Città del Regno, e particolarmente di Verona, come osservò il P. Pagi loc. cit. ad ann. 774. §. 9. & 10.

de' Longobardi Adalgiso; da Basilio, ad Orso Duca Veneto; da Zenone, al Magno Teoderico Rè de' Goti; e da Stefano, al Rè Pipino; e che fu titolo puramente onorifico, e di semplice Difensore della Città di Roma. Come dunque mutò ella natura nella Persona di Carlo Magno? Ne seppe egli l'Arniseo di più, che Carlo Magno medesimo? Il quale mai s' intitolò, nè dagli altri mai fu chiamato, col nome d'Augusto, benchè non mancassero ne i tempi ancora di Carlo Magno degli Adulatori, che magnificano sopra i confini del Vero, e dell'Onesto, i titoli, e i pregj de i grandi Monarchi, attribuendo loro le prerogative, che non hanno. E pure non si troverà, che tampoco un sradicio Adulatore il nominasse col sublime titolo d' Augusto. L'autorità del Frisingense lib. 5. cap. 31. della sua Cronaca, che l' Arniseo adduce in comprova della sua menzogna, convince mirabilmente, che desso nol vide, ovvero che la passione il fece travvedere, e bruttamente cadere, stò per dire, nella taccia di manifesto Falsario. Dice il Frisingense, che dal Sommo Pontefice fu tolto a Carlo il nome di Patrizio l'anno 801., e che fu fatto Imperadore, non già dal Popolo, che non v'ebbe altra parte, che quella di festosa Acclamazione, ma dal Papa Leone III., e che da quel punto il Regno de' Romani, che da Costantino Magno sin' allora era stato in Costantinopoli, fu trasferito ne i Franchi. (482.) Chi può negare, che non siano tante spade, che trafiggono l' opinione dell' Arniseo, quante sono le parole del Frisingense?

Più; Leone III. nella Solennità Natalizia dell'anno 800. (483.) dispose la Funzione della Creazione, e Promozione di Carlo all'Impero segretissimamente, di maniera che nulla potesse Carlo presentire, e che tutt'affatto gli accadesse, come gli accadde, improvvisa. Diede Carlo tutti li contrassegni d'animo contrario nell'atto medesimo; non potendo poi resistere alle festose universali acclamazioni del Clero, e Popolo di Roma, e degli stessi Franchi, s'arrese finalmente, e tutto che mal volentieri, consentì d'essere, e di farsi chiamare Augusto. Il Padre Luigi Maimburgo (484.) descrive con pari accuratezza, ed eleganza di stile tutta quella Nobilissima Funzione, e colle autorità degli Scrittori contemporanei, e che furono testimonj di veduta, e d'udito proprio, ci assicura della mentovata ripugnanza di Carlo ad assumere la Dignità, e le Insegne Augustali; e che più volte dicesse da poi apertamente, che s'avesse potuto immaginarsi, che Leone volesse procedere a quella deliberazione, ed intraprenderne l'esecuzione, egli sarebbesi astenuto d'intervenire alla Solennità Natalizia nella Chiesa di San Piero. Da quel giorno in avanti assunse Carlo il titolo d'Imperadore Romano, e ad imitazione degli antichi Romani Imperadori assunse il Consolato perpetuo, e marcò discretivamente gli anni de' suoi Regni, e dell' Impero, marcando il prim' anno del suo Consolato

(482.) *Anno ab Incarn. Dñi 801., ab Urb. Conditâ 1552., Carolus Rex trigesimo tertio Regni sui anno, à Summo Pontifice, ablato Patricii nomine* (era dunque in potere del Papa il dare, se poteva togliere la Dignità di Patrizio) *coronatus, omni Populo tunc acclamante, CAROLO AUGUSTO A DEO CORONATO, MAGNO, ET PACIFICO, ROMANORUM IMPERATORI, VITA, ET VICTORIA. — Ex hinc* (e non quando molto tempo prima egli era stato creato Patrizio) *Regnum Romanorum, quod à Constantino usque ad id tempus in Urbe Regiâ, scilicet Constantinopoli* (perchè non dice Roma?) *fuit, ad Francos derivatum est.*

(483.) Il P. Pag. l. c. ad ann. 800. spiega in qual maniera quest' azione da alcuni si metta nell'anno 800. e da altri si metta nell'anno 801., senza che gli uni a gli altri contraddicano.

(484.) Nella Stor. degl' Iconoclast. lib. 4. ad ann. 800.

solato dall'anno 801., e particolarmente marcollo in fronte a i suoi Capitolari, e Leggi Longobarde. (485.) Or io quì dimando all'Arnisèo, ed a chiunque foss'entrato nel di lui sentimento; Se Carlo Magno sotto il nome di Patrizio fu creato, e divenne Imperadore, per qual causa non marcò gli anni del suo Impero, o del suo Consolato perpetuo, incominciando dal tempo, nel quale fugli deferita, ed esso accettò la Dignità di Patrizio? Per qual causa, s'egli era, e si riputava Imperadore fin da quel tempo, s'infinse puerilmente di non voler essere dichiarato Imperadore Romano dal Pontefice Leone, ricusando accettare, e fingendo d'acconsentire per forza a ricevere le Insegne Imperiali, e di cedere mal volentieri alle acclamazioni del Clero, e dell'Ordine Laico? Con qual fronte poteva egli dire, che non sarebbe calato quel giorno nella Chiesa di San Piero, e che non sarebbe assistito a i Divini Uffizj, se avesse saputo, o potuto immaginarsi, che Leone avesse conceputo quel disegno, e fatti que' preparamenti del Manto, e Diadema Augustale per insignirnelo?

Era dunque Carlo, con buona pace dell'Arniseo, e suoi Complici, fin'alle Feste di Natale dell' anno 800. semplice Patrizio, cioè Difensore della Chiesa di Roma, e Rè de' Longobardi solamente; e tutti i di lui Diritti sopra le Provincie, e Città dell' Italia, ovvero *per Italiam*, come esso parla, e come a rigore dee dirsi, perchè non era Padrone di tutta l'Italia, ma di varie pezze quà, e là per l'Italia; erano circoscritti dentro a i Confini del Regno de i Longobardi, e nè pur un palmo avea, o pretendea delle Terre dell'Esarcato, e del Ducato di Roma. Diremo quì ancora ciò, che dicevamo di Pipino, che Carlo portò le sue Arme ausiliarie nell' Italia, invitato, e pregato da Stefano, e poi da Adriano contro il Rè Desiderio, nimico propriamente della Romana Sede, e del Pontefice Adriano, e in difesa degli Stati, ch'erano della Chiesa, che li possedeva in virtù della Dedizione volontaria de i Popoli, e della Restituzione, e Donazione fatta da Pipino. Per conseguenza, stando sul rigore, e sull'equità del Diritto delle Genti, averebbe dovuto Carlo acquistare per sua derrata, e per Diritto di Guerra, la preda, e lo spoglio solamente, non la Corona, e gli Stati di Desiderio; e gli Stati averebbono dovuto conquistarsi, ed unirsi *Jure Belli* alle Provincie dell'Esarcato, come si è provato colla Dottrina puntuale del Grozio, che per essere Autore moderno, non per questo se gli può opporre, che la di lui Dottrina non fosse la stessa, e non avesse il medesimo vigore in tempo ancora di Carlo Magno, mercecchè ella è Dottrina, e Dogma del Jus delle Genti, e però coeguale di tempo all' antichissima introduzione, e divisione de i Dominj, e de i Regni, ricevuta in pratica dalla Romana Repubblica nove Secoli in circa prima di Carlo Magno. Pur tuttavia concedasi, che nel caso di Carlo Magno il Regno Longobardò, non solamente di fatto, ma di ragione, fosse legittima Conquista d'esso Carlo, e non per mera connivenza, ma per altro titolo di rigorosa giustizia *Jure Gentium inspecto:* Potrebbe desumersi dalla Confederazione incominciata tra desso, ed il Pontefice Stefano in Quersì, dove poc'anzi osservai, ch' avea Carlo convenuto di venire armato in Italia per frenare Desiderio, ed avea promesso spogliarlo dell' Esarcato, e donarlo, come il donò all'Apostolo San Piero, ed alla Romana Chiesa. Restò poi stabilita perfet-

(485.) *Cunctis*, dice la Rubrica, o Frontespizio, *Reip. per Provinciam Italiæ Præpositis, anno ab Incarnatione Dñi Nostri Jesu Christi* 801. *Indictione nonâ, anno Regni nostri in Franciâ* 33., *in Italiâ* 26., *Consulatus autem nostri primo* — ed osservollo il P. Pagi cit. tract. ad ann. 801.

perfettamente detta Confederazione col Pontefice Adriano, (486.) la quale durò finchè visse Adriano, bramando poscia, e proccurando Carlo, che fosse rinovata col Pontefice Leone III. (487.) Ciò stando, doveano l'Armi di Carlo riputarsi non già solamente ausiliarie, ma confederate, e perciò, siccome fu vinto, e soggiogato Desiderio coll'Arme, e colle forze solamente di Carlo, così dovettero riputarsi Conquista di Carlo solamente, e non d'Adriano, gli Stati, e Terre, ch'erano di Desiderio. Concedasi, dico, tutto ciò: Ma io vorrei, che i Signori Imperialisti provassero anch'essi con qualche legittimo Documento di patto, ed accordo, seguito tra quei due grandi Personaggi, o con qualche Dogma del Diritto delle Genti, ch'avesse dovuto Carlo, battendo, e soggiogando il comune Nimico, conquistare ancora gli Stati dal comune Nimico usurpati, e dovuti al Pontefice Adriano, e posseduti pria da Stefano immediato di lui Antecessore, da tre altri Pontefici, e dalla Santa Sede. Li pregherei, che guardassero bene di non produrre ragioni, o pretesti vergognosi al Franco Eroe, ch'il facessero Reo nel concetto dell'Universo di quei delitti medesimi, ch'esso era venuto per gastigare nella Persona del Rè Desiderio, trasmutando con ingiuriosa metamorfosi quel celebratissimo Campione della Santa Sede in un Ladrone sacrilego, che nella spada, e nella forza ogni sua ragion ripone. Qualunque atto, ch'allegare potessero li Signori Imperialisti, esercitato da Carlo negli Stati Pontificj, sin'a che fu semplice Rè de' Longobardi, e Patrizio, procedette, e non puote procedere da altro titolo, se non da quello di Rè Confederato, o di Difensore, quai appunto furono tutti gli atti di Pipino suo Padre. Direbbe forse un'Imperialista con acutezza, che l'atto della Donazione, che fece Carlo, presuppone nel Donatore il Dominio delle cose donate, e che l'accettazione del Donatario involve tacitamente la di lui Confessione circa la preesistenza suddetta del Dominio nel Donatore; inferendo, che non restò abdicato da Carlo l'Alto Dominio, che s'intende sempre riservato da quei ancora, che potessero, volendo, alienarlo. Rispondo, che nel caso in quistione era, ed è palese, che 'l Dominio dell'Esarcato era del Papa, e della Santa Sede, antecedentemente alla nostra Donazione. Laonde stortamente, ed irragionevolmente inferirsi per via d'una tal qual presunzione, e così dal tacito, la distruzione dell'espresso, o della verità, pretendendo, che questa debba cedere alla presunzione, quando all'opposto insegna tutta la Giurisprudenza, che le presunzioni cedono alla verità. Ammettendo simili raziocinj, sarebbe d'uopo ammettere ancora, che la Donazione, atto, che tende, ed è per sua natura ordinato *ad acquirendum*, ed a benefizio del Donatario, dovesse mutare natura, e produrre contrario effetto, sicchè tendesse *ad ammittendum*. Mettianci di grazia sul cammino battuto di soda, e non sofistica Giurisprudenza, e confessiamo di buona fede, che non può già il Dominio una volta acquisito di bel nuovo acquistarsi: Ma che può, non ostante, uno acquistare cumulativamente nuovi titoli capaci di trasferire il Dominio, quando non ci fosse

(486.) Franc. Rosier Histor. Lothar. Tom. 3. in Vit. Adrian. — *Ambo* (Carolus, & Adrianus) *se pacem perpetuam servaturos spoponderunt. Quod si Hostes eorum pulsarent, commune salutis Præsidium Italis, & Francis perpetuò foret.*

(487.) Epist. Caroli inter illas Alcuini n. 84. ibi — *Ut ex conlatione mutua conferatis quicquid ad exaltationem S. Dei Ecclesiæ, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel Patriciatus nostri firmitatem necessarium intelligeretis; sicuti enim cum Beatissimo Prædecessore Vestro Sanctæ Paternitatis pactum inii, sic cum Beatitudine Vestra ejusdem fidei, & charitatis inviolabile fœdus statuere desidero.*

fosse appresso l'Acquirente, sopra la medesima cosa; talmente che resti corroborato il Dominio preesistente da i nuovi titoli, che sopravvengano; e trovandosi, che l'uno vacilla, sottentra l'altro, come tutto giorno si pratica, *Jura Juribus addendo*, giusta la massima prudentissima de i Legisti. Così fecero Adriano, e i di lui Successori, riportando ne i Secoli, che succedettero, dagl' Imperadori Francesi, e rispettivamente Tedeschi, reiterate Confermazioni, e Donazioni, le quali contr' ogni ragione dal Museo, dal Vitriario, dal Corringio, e da altri Autori Teutonici, stravvoltamente si recano per fondamento, ma chimerico, sopra le Provincie, e Stati compresi sotto tali Confermazioni, e Donazioni. La Giurisprudenza, ed il buon senso, reclamano contro coloro, che così discorrono. Egli è assioma ricevutissimo, e per chi penetra la forza de i termini, evidentissimo, quello che dice — *Inducta in favorem trahi nequeunt in odium;* — e l'altro — *Actus Agentium operari non possunt contra eorum intentionem.* — Non sarebb'ella manifestissima inezia, e solennissima pazzia, che i Pontefici Stefano, e Adriano, i quali prima in nessun conto erano soggetti a i Rè Francesi, volessero riportare una Donazione di ciò, che loro era dovuto, e che poteva sortire il suo effetto in riguardo al credito delle spese, e dispendj della Guerra fatta dal Donatore; e con essa perdere il Sommo Impero, e tacitamente trasferirlo nel Donatore? Non sarebb'ella sciocchezza uguale, ch'altri successivi Pontefici, sul riflesso, ch'alcuni Imperadori ambiziosi, ed ingiusti, aveano preteso d'essere Padroni di Roma, e di tutti gli Stati Pontificj, non ostanti le antiche Donazioni, delle quali parliamo, ne proccurassero la Confermazione, e reiterazione, con intenzione segreta, e presunta, di dare nuovo fomento a quelle pretensioni, ch'erano stato il soggetto di lunghissime, ed asprissime Guerre? Fuvi mai, nell' antica Grecia, Sofista, che per ostentazione d'ingegno proponesse paradossi più strani?

Io non nego, che non avesse potuto Carlo riservare a sè, ed a i suoi Successori, la suprema Podestà, o'l Sommo Impero, sopra quella parte del Regno Longobardo, ch'avea legittimamente conquistato *Jure Belli*, e che magnanimamente donò alla Santa Sede, all' Apostolo San Pietro, ed a i di lui Successori. Non mi si negherà però vicendevolmente, che non avesse Carlo la facoltà ancora d'abdicare dalla sua Persona il Sommo Impero suddetto sopra gli Stati, o parte degli Stati, che donò, essendone libero, ed assoluto Padrone *Hæreditario Jure*, qual è quello, che s'acquista col Diritto di Guerra. Sicchè potendo alienare, e non alienare, colle Città, e Provincie donate, il Sommo Impero, rimaneva, e rimane solamente la quistione, che i Legisti chiamano di volontà. Bisognerebbe dunque, che gli Avversarj de i Papi mostrassero, che *Jure Gentium* s'intendesse, e presumesse riservato il Sommo Impero nelle Donazioni, che fanno i Principi liberi, assoluti, e puramente Ereditarj; ovvero, che Carlo Magno avesse fatta qualche dichiarazione, o Prammatica, in virtù della quale volesse, che tal riserva s'avesse per inserita nelle sue Donazioni; o finalmente, che fosse introdotta allora la pretesa consuetudine, che s'avesse per apposta la Clausola – *Salvo Jure Imperii*, – giusta gl' insegnamenti della recente Teutonica Giurisprudenza. Tutto questo restarebbe ad esaminarsi nel caso, che la quistione, ch'abbiam per le mani, versasse sopra uno Stato, che fosse già parte del Regno Longobardo, e non sopra le Città di Piacenza, e Parma, le quali essendo sempre appartenute all' Esarcato, ne segue, che la quistione per loro sia *de subjecto non supponente*.

Non potendo sussistere in conto alcuno il preteso Diritto di Carlo Magno sopra le Provincie, Terre, e Città dell' Esarcato; e così ne meno sopra Piacenza, e Parma,

e Parma, fin'a che fu Rè de i Longobardi, e Patrizio solamente, incalzeranno li Signori Imperialisti la pretensione, tentando sostenere l'impegno, col titolo, e colla ragione dell' Impero deferitogli, come s'è detto, l'anno 800. spirante. Pacifico à Lapide rapporta una distinzione asfai bizzarra tra gli Stati proprj fin'allora di Carlo, e gli Stati, ch'erano della Chiesa. Egli confessa, (488.) ch' in vigore della Dignità, e titolo Imperiale, niun Diritto, niuna ragione acquistò Carlo rispetto a tutto ciò, che ricevette da Pipino di lui Padre, ovvero che da poi conquistò colle gloriosissime sue Vittorie, e ne rende la ragione, dicendo, che l'Impero sopra que' Stati avea perduto ogni suo Diritto, come che sendo stati occupati da i Barbari, che gl'inondarono, col possesso di trecentocinquant'anni aveano gl'Invasori prescritte le antiche ragioni dell'Impero, e Carlo avea potuto divenire legittimo Signore per titolo di Successione, e rispettivamente *Jure Belli*. Osservisi di passaggio, che la prerogativa della pretesa imprescritribilità quì non s'ammette; e ch' inoltre ciò, che s'accorda a que' Barbari, che furono Invasori *more Latronum*, non si vuole ora accordare a i Romani Pontefici, che hanno titoli irrefragabili, e possessi ben'assai più lunghi, e pacifici. Rispetto poi alla Città di Roma, e suo Ducato, e rispetto all' Esarcato, e sue Città, ed a tutto il restante degli Stati Pontificj, vorrebbe il detto Autore, che Carlo insieme colla Dignità, e titolo d'Imperadore, ne avesse acquistato il pieno, ed Alto Dominio. Sembra, che questo Autore riputasse un zero le Donazioni di Pipino, e di Carlo, la volontaria Dedizione de i Popoli, e tutto quello s'è detto, e che per di lui sentimento gl'Imperadori Greci rimanessero tuttavia legittimi Signori di quelle Provincie, e ch'allora solamente finissero d'essere tali, quando Carlo divenne Imperadore dell'Occidente; e questo ancora non basterebbe a mantenere lo stravagante paradosso, perchè la Promozione di Carlo procedette senza il consenso de i Greci, necessariissimo nella data Ipotesi; e che però allora solamente Carlo divenisse vero, e legittimo Imperadore, quando furono stabiliti successivamente diversi Trattati tra desso, e l'Imperadrice Irene l'anno 802., Niceforo l'anno 810., Michele l'anno 812., e Leone Imperadori l'anno 813.
Sappia quì intanto il Lettore, che il vero nome del da me ora, e più altre volte citato Pacifico à Lapide, è quello di Filippo Andrea Oldenburg; e volle comparire con doppia maschera, mettendo fuora due trattatelli contra Severino de Monzambano, intitolati l'uno – *Monzambanus Restrictus, & Illustratus;* fingendo chiamarsi Burgoldio; l'altro – *Notæ, & Stricturæ in Severinum de Monzambano;* prendendo il nome fittizio di Pacifico à Lapide. Quanto infelicemente sia riuscito nel principale suo intento, il fa vedere Samuele Puffendorf nella sua Disquisizione – *De Republica Irregulari ad Severini de Monzambano* cap. 4. *de Formâ Imperii Germanici*. Sospettò il Puffendorf, ch'egli volesse dare spaccio alla sua mercanzia, divolgandola sotto due nomi, perchè i Lettori concepissero due distinti Autori, e due distinte Autorità. — *Cujus variationis causam* (dice nella suddetta Disquisizione §. 9. impressa col Monzambano, e col Pacifico à Lapide fol. m. 17.) *aliqui hanc esse suspicantur, ut minùs putidè ad propriam provocare auctoritatem, & se ipsum exscribere posset*. Torniamo ora al nostro proposito.

S'oppone

(488.) Not. & Strict. in Severin. de Monzab. disc. 6. §. 12. — *Carolum hoc ipso non accepisse aliquod Jus in illas Provincias, quæ olim antè tempora Honorii, & Valentiniani III. Occidentali Imperio subfuerunt.* — *Longâ, & quietâ possessione trecentorum quinquaginta annorum jam sæculi noni initio, quo tempore ad Carolum M. Cæsareum nomen delatum est, omnes hasce Gentes usu cæpisse Provincias occupatas dicendum est.*

S'oppone alla sopraddetta Sentenza di Pacifico à Lapide l'opinione d'altri Imperialisti, che tengono, essere stata Creazione, per così dire, *ex nihilo* l'Esaltazione di Carlo, di maniera che nella di lui Persona incominciasse un'Impero tutto di nuova stampa, che niente avesse che fare col vecchio, già trecent'anni estinto nell'infelice Augustolo, che regnò nell'Occidente. Rendesi verisimile in qualche maniera l'opinion di costoro, dal vedersi, che nel Catalogo degl'Imperadori successivi, Otton di Sassonia viene da tutti computato per il primo di questo nome, quand'egli è certo, che se l'antico Romano Impero fosse continuato nella Persona di Carlo, averebbe dovuto chiamarsi il Secondo. Abbracciarono questa Sentenza, e la difesero saldamente diversi rinomatissimi Professori del Jus pubblico Romano-Germanico, (489.) benchè, come dissi, quest'opinione paja assai bene fondata, imparerei nientedimeno ben volentieri da i mentovati Autori, e da tutti quelli, che sentono come dessi, qual fosse la causa prodottiva di questo, che supponiamo nuovo, e moderno Impero. Carlo Magno nol fu certamente, perchè desso vi s'oppose a faccia scoperta, o per dirla con frase della Filosofia — *Habuit saltem se merè passivè*. — Non vogliono quegli Autori riconoscere nel Romano Pontefice sì grande, e sì nobile Podestà; il trattano più tosto, come più volte s'è detto, con indecentissime maniere, ed espressioni calunniosissime. Il Popolo, e Senato Romano erano soggetti, vogliano, non vogliano i Signori Tedeschi, e riconoscevano per loro Sovrano, e Supremo Signore, il Papa; e quando ciò non fosse stato, a gl' Imperadori Greci averebbono dovuto essere soggetti. Laonde dare non puotero ad altri il Sommo Impero, che stà essenzialmente incluso nella Podestà Imperiale, se non l'avevano. Dicono, che fu fattura della Mano Onnipotente del Rè de i Rè, che si valse, come di suo strumento, dell'opera, e servigio del Pontefice Leone III. (490.) Potrebbe dirsi altrettanto degli Ottomani, de i Tartari, del Tamerlano, d'Attila Flagello di Dio, e di tant' altri ingiustissimi Conquistatori, de i quali come di proprio strumento suole la Provvidenza valersi per gastigo de i Popoli, che hanno compiuta la misura de i loro peccati; ma non per questo le Dominazioni, o le Invasioni di costoro reggono a copella della Coscienza, e della Giustizia. Poc' onore si fa al Magnanimo Carlo, ricorrendo a simili verissimi, ed occultissimi disegni, e Misterj della Provvidenza, ch'il tutto regge, e permette. Se dicessero, che Leone fu ispirato da Dio, come suo Vicario, a valersi della pienezza della Podestà Pontificia, la quale essendo per se medesima Spirituale, prevale, ed a sè tiene subordinata la Podestà Temporale, massimamente ne i casi, che riguardano il bene della Religione Cristiana; direbbono qualche cosa, che meritarebbe l'approvazione degli Uomini Pii, e Dotti, od almeno meritarebbe particolare attenzione, ed esame. Ma il volere,

(489.) Conring. de Finib. Imper. cap. 1. per tot. Besold. de Imper. Rom. §. 39. dove, contro ciò, che scrisse Pacifico à Lap. pur ora citato, tiene, che Carlo M. co' suoi Franchi mettessero sotto il nuovo Impero gli Stati della loro Monarchia, ibi — *Et mox irruentibus ab Arctoâ potissimùm plagâ feris Nationibus fœdè* (Romanum Imperium) *discerptum fuit: Cujus partes firmiores tandem Franci collegerunt, & Carolo M. Duce splendidissimè rursus Imperii fundamenta jecerunt*. Severin. de Monzamb. cap. 1. §. 14. dove asserisce — *Puerilem errare errorem, qui contrà sentiant*.

(490.) *Sed nullum alium*, scrisse Besol. l. c. §. 41., *nisi Deum O. M. novi hujus Imperii Romano-Germanici immediatum agnoscimus Authorem, qui Coronam, Leonis Pontificis usus servitio, acclamante Senatu, Populoque Romano, Victori Carolo imposuit*.

lere, che l'Esaltazione di Carlo all'Impero fosse opera tutta di Dio, ch'usasse della di lui straordinaria Podestà miracolosamente, servendosi del Pontefice Leone, come d'uno strumento, che nulla influisce attivamente, e stà nelle mani dell'Artefice, e si lascia passivamente maneggiare, sembra negozio da non ammettersi, se non si mostra qualche autentica rivelazione fatta da Dio medesimo a quegli Autori, che così sentono.

Contraddissero per l'opposto altri pure Scrittori Tedeschi alla pur ora riferita opinione, i quali sostennero, che il moderno Romano Impero essenzialmente sia lo stesso coll'antico, e tra questj Giovanni Limneo, (491.) Besold, a se medesimo contrario, (492.) Hermes, (493.) e v'inclinò il Grozio. (494.) Quindi ritenuta questa seconda opinione, non mancherà giammai loro materia d'eccitare pretensioni contro li Principi, specialmente dell'Europa, e del Cristianesimo, come quelli, che tutti debbano finalmente riconoscere l'Alto Dominio, e la Suprema Direzione dall'Impero, ed essere dipendenti dalla Nazione Teutonica, non potendosi da una parte negare, che le Provincie, e i Regni, le Terre, e le Città del Cristianesimo, e così delle Gallie, dell' Olanda, della Grande Brettagna, delle Spagne, della Repubblica Veneta, e di tutto lo Stato Pontificio, fossero obbedienti, e soggette assolutamente alla Romana Repubblica, all'Imperadore Ottaviano Augusto, ed a i Cesari, che succedettero: e dall'altra parte pretendendo gli Scrittori Germanici, che i Diritti del Sommo Impero siano imprescrittibili, ed inalienabili, talmente che possano i Monarchi, le Repubbliche, e gli altri Principi dell' Europa, colla prescrizione, colle Donazioni, ed altri Contratti d'alienazioni, colle Leghe, e colle Paci, avere bensì acquistata la Sovranità, o come dessi parlano, la Superiorità, ed il Jus Territoriale colla Giurisdizione, e con i Regali; non già però la totale dismembrazione, indipendenza, ed il Sommo Impero: ne segue, che tutte le volte, che l'Impero troverà favorevole congiuntura, potrà, secondo l'opinione di detti Autori, usare delle sue pretese ragioni, ed assoggettire l'Universo al suo Dominio; del che parlai, quanto basta, nella Prima Parte della presente Dissertazione.

Sebbene tutti gli accennati Autori, ed altri, massimamente Teutonici, fra di loro non convengono sopra un punto così essenziale, sono però dessi comunemente concordi là dove si tratta di negare, che l'Impero Romano-Germanico, o sia rispetto a i Francesi, o rispetto a i Tedeschi, riconosca dal Papa la sua origine. Matteo Flaccio Illirico, Luterano di Setta, fu il primo tra i Scrittori, il quale di proposito intraprendesse la difesa di tal paradosso, e co i di lui equivoci, e col benefizio delle circostanze de' tempi, nelle quali erano i di lui Connazionali pieni d'amarezze contro Roma, sedusse gli altri, e trovò numeroso seguito d'Autori; a i quali tutti brevemente si risponde, che trattandosi d'un fatto seguito nel primo Crepuscolo del nono Secolo, tutti gli Autori moderni, se fossero ben cento, e mille volte più, che non sono, niente, nientissimo provano, se non quanto giustificano colle attestazioni degli Scrittori contemporanei, od almeno vicini al fatto in quistione. Non dipende la verità de i Fatti dagl'ingegnosi raziocinj d'Uomini, quanto si voglia Rischiarati, Dotti, ed Eruditi. L'istessa Divina Onnipotenza non può fare, che quel che fu, stato non sia. — *Hoc unum facere Deus non potest, factum infectum reddere*, diceva il Poeta Greco riferito dal Filosofo. Il Dottissimo Cardi-

(491.) Jur. Pub. Romano-Germ. lib... cap. 9. n. 7.
(492.) De Majest. in gener. §. 5.
(493.) Fascicul. Jur. Pub. cap. 2. n. 25.
(494.) De J. B. & P. lib. 2. cap. 9. §...

Cardinale Bellarmino con i suoi tre Libri *de Translatione Imperii Romani* confutò l'Illirico, convinse le di lui menzogne, sciolse gli equivoci, e colla scorta di numerosa invincibile Falange d'Autori, o contemporanei di Carlo Magno, o da lui non molto discosti, e buona parte Tedeschi, fece vedere, che Papa Leone III. fu desso unicamente, che diede l'Imperiale Dignità all' Imperadore Carlo Magno; e che quell' atto fu Traslazione, propriamente, e rigorosamente parlando, non già Creazione; il fece (e l'averebbe potuto fare, ancorchè fosse stata Creazione) in vigore della Spirituale, e Suprema sua Podestà. Recò esempj dell'Antichità circa l'uso di tal Podestà, nella deposizione degli antichi Rè, e Monarchi, e nell' esaltazione, e creazione de' nuovi, coll'effetto susseguito, e colla rassegnazione de i Popoli, ch'abbandonarono i Principi deposti, e aderirono a quelli, ch'erano stati nuovamente eletti. Scatenaronsi contra il Bellarmino i Seguaci dell'Illirico, e particolarmente i Professori de i Dogmi, e delle Dottrine di Lutero. Fu egli all' incontro difeso con eruditissima Apologia del Dottissimo Critico Tedesco, il Padre Giacomo Gretsero, che stà nel Tomo Secondo della sua Difesa delle Controversie del Cardinale Bellarmino, impressa in Ingolstad l'anno 1609. dalla colonna 1185. insin' alla colonna 1284. L'Arniseo, ed il Corringio pretesero avere soddisfatto anche al Padre Gretsero, ma toltene le millanterie, non altro seppero produrre, Giudice il Mondo indifferente, e Letterato, che falsificazioni, o calunniose interpretazioni de i Testi degli Antichi. Della mala fede dell'Arniseo diedi poc'anzi sufficientissima prova, descrivendo le parole precise del Frisingense, colla di cui Autorità pretendeva provare, che la Dignità di Patrizio nella Persona di Carlo Magno fosse la stessa Dignità Imperiale. Quell' istesso passo del Frisingense prova convincentissimamente, che fu Leone unicamente causa efficiente di questa, ch'io sostengo, essere stata puramente Traslazione dell'Impero da i Greci ne i Franchi, e ritiene il medesimo vigore nell'Ipotesi ancora, nella quale si dicesse, che fosse stata Creazione, e non Traslazione. Se la brevità, che mi sono proposta, il permettesse, farei vedere senza grande fatica, che tutte le Autorità degli Antichi, recate in proprio favore dall'Arniseo, e dal Corringio, e da altri, che sentono com'essi, niente più stringono di quella del Frisingense; e che tutti i loro Argomenti sono puri sofismi, e leggieri qual piuma, che vola per aria.

Che che sia dell' una, o dell' altra delle suddette opinioni, Carlo Magno, nè verun'altro di lui Successore, non puote acquistare Diritto sopra l'Esarcato, nè conseguentemente sopra Piacenza, e Parma, ch'erano, e sono nell'Esarcato. Bisognerebbe, che gli Avversarj di Roma dimostrassero, che i Greci, non ostante l'Eresia, che professavano, e le violenze, colle quali proccuravano dilatarla, avessero ritenuto, non la pretensione, ma i Diritti dell'Impero vivi, ed intatti nell'Occidente; e che Stefano II., e tutti gli altri Pontefici, nè in virtù della Dedizione volontaria de i Popoli, nè in virtù delle Donazioni più volte mentovate, avessero conseguito il Sommo Impero sopra l'Esarcato: O veramente bisognerebbe provare, che Leone III. nell' atto della Traslazione dell'Impero da i Greci ne i Franchi, o della pretesa Creazione del nuovo Impero, spogliasse se medesimo, ed il Soglio Pontificio, dell' Alto Dominio, ch' avea, nelle maniere che ho dette, acquistato. Nulla di ciò s'è provato da i nostri Contraddittori, e mai si proverà. Ella è parzialità ingiustissima il volere, che i Regni, e gli Stati di Carlo Magno non cambiassero natura, e non divenissero proprj, ed incorporati all' Impero, e poi pretendere, che divenissero tali le Provincie, e gli Stati, ch'erano del Papa, e della Santa Sede. Mai fu preteso tale cambiamento ne i Regni di Carlo Magno; e se gl'Imperialisti ora il pretendessero, rimarrebbono evidentemen-

 te

re convinti di falsità, e di menzogna, dal fatto proprio di Carlo medesimo, il quale, dopo che fu Imperadore, seguitò a mantenere distinti fra di loro il Regno de' Franchi, il Regno de' Longobardi, ed il Romano Impero, contrassegnando ne i suoi Diplomi, ed in tutti gli Atti pubblici, che spedì, gli anni discretivamente degli accennati Regni, e dell' Impero. Restarebbono vie più convinti dal fatto di Lodovico Figliuolo di Carlo, e dalla sperienza de i Secoli susseguenti, vedendosi, che desso divise bensì la Monarchìa tra i suoi Figliuoli, ma non l'Impero. Se l'Impero, e la Monarchìa fossero stati una cosa stessa nella Persona di Lodovico, tutti i di lui Figliuoli dopo la Divisione averebbono dovuto essere Imperadori nell'istessa guisa, che i tre Figliuoli di Costantino Magno; Costante, Costantino, e Costanzo; e i due Figliuoli di Teodosio il Vecchio, Arcadio, ed Onorio, colla Divisione degli Stati ereditarono la Dignità Imperiale *in solidum*. Con qual Giustizia vogliono dunque gli Avversarj, che le Provincie, e gli Stati della Romana Sede, che in sostanza non erano di libera disposizione, ed Autorità dispotica del Pontefice Leone III., *ipso facto*, e tacitamente cessassero, e finissero d'essere proprj della Santa Sede, e divenissero proprj di Carlo, se non poteva, e non dichiarò, che volesse farlo, il Pontefice Leone?

Ciò che dicevasi intorno al consenso degl' Imperadori Greci, col quale restasse giustificata la promozione di Carlo all' Impero, niente rileva. Imperocchè fu Carlo vero, e legittimo Imperadore dal primo momento, nel quale ricevette l'Imperiale Diadema dalle mani di Papa Leone. Da quel tempo incominciò desso a numerare, e tutta la Posterità numerò, gli anni del di lui Impero. Così cantano tutti i di lui Diplomi: Così parlano tutte le antiche, e moderne Storie: Così debbono dire il Besoldo, e gli altri, i quali protestano, che non riconoscono, *Alium nisi Deum Optimum Maximum novi hujus Imperii Romano-Germanici immediatum Authorem, qui Coronam Leonis Pontificis usus servitio, acclamante Senatu, Populoque Romano, Victori Carolo imposuit*. I Greci all' incontro s'opposero, quanto puotero, all' Impero di Carlo; non vollero riconoscerlo come Imperadore, si fecero beffe de i di lui Ambasciadori: Irene solamente pare, che subito il riconoscesse. Ma non fu ella investita di legittima Podestà Imperiale. Erane incapace per il sesso proprio, non essendovi prima, nè dopo, stato esempio, ch'una Femmina governasse il Romano Impero. (495.) Salì dessa sul Trono di Costantinopoli non per Elezione, ma *per scelera*. Detronò il proprio Figliuolo Costantino, gli fece cavare gli occhj, e l'uccise, occupando tirannicamente il Governo. Pensò d'afficurarsi con invitare Carlo alle sue Nozze, e sarebbono succedute, se da Niceforo non avesse ella ricevuto il meritato gastigo, restando spogliata della libertà, dell' Impero, e della vita, che terminò coll'esilio nell'Isola Lesbo. Consentirono poi finalmente Niceforo a capo di dieci, Michele di dodeci, e Leone di tredeci anni, a stipolare Trattati, e Paci coll' Imperadore Carlo, ma in quella maniera, ch'aveano fatto co i Longobardi. — *Sed & Pax*, userò al mio proposito le parole di Pacifico à Lapide, che parla de i Rè Longobardi, e degl' Imperadori Greci, (496.) *cum iis, tanquam Italiæ Possessoribus, haud semel est inita, quasi certamen fuerit tantùm de Finibus, non autem de Regno integro*. — In qualunque maniera si fosse,

(495.) *Nunquam enim*, Arnisæ. de Repub. seu Relect. Polit. lib. 2. cap. 2. sect. 12. n. 20., *tanti Imperii Majestas in ficulneum baculum, & brachium muliebre incubuit*. Nacque la Femmina per obbedire, ibi n. 71., e fu condannata dalla Natura a trattare l'ago, e 'l fuso, n. 84.

(496.) Not. & Strict. in Severin. de Monzamb. disc. 6. §. 12.

si fosse, replicherò quel che ho detto delle Donazioni, che gl'Imperadori Francesi, e Germanici, confermarono, e rinnovarono in favore della Santa Sede, applicandolo proporzionatamente alla sostrata materia; cioè, che Carlo coi Trattati, e colle Paci, che stipulò co gl' Imperadori di Costantinopoli, non intese ricevere da loro l'Impero, o gli Stati; ma volle solamente, per quanto può conghietturarsi, *Jura Juribus addere*, togliendosi d'intorno colle Pacificazioni le brighe, le molestie, e le vessazioni, ch'averebbono potuto dargli i Greci, nella guisa, che tutto giorno si pratica nelle transazioni de' Privati.

Io credo non lusingarmi, se francamente dirò, che si conosce, e tocca con mano, che l'Alto Dominio, e le ragioni della Santa Sede, sopra le Città di Piacenza, e Parma, sono per ogni verso inappuntabili, ed averlo provato colla fede della Storia, e co' dogmi della Giurisprudenza Universale delle Genti, e colle teoriche ancora del Jus pubblico Romano-Germanico, ed essere sfacciataggine da Satirico, degna del suo Autore, quella del Dialogo *Inter Clericum, & Militem*, rapportato dall'Arniseo, (497.) cioè, che la Chiesa non abbia ragione alcuna sopra de i Beni temporali, se non in quanto dice d'averla; e che tutto consiste, e si fonda nella sola Volontà, e nella penna sola de i Papi, che così scrissero, e decretarono nelle loro Costituzioni. La prescrizione fondata nel possesso attuale, e mai interrotto per due Secoli, che strappò di bocca al Carpzovio la confessione, (498.) che il Papa la fa da Principe Supremo ne i suoi Stati Temporali, usando le prerogative della Maestà, tanto quanto fa qualunque Principe; le Leghe fatte tra i Papi, e gl'Imperadori; le dichiarazioni solenni uscite di bocca, e dalla penna di più Cesari Veneratissimi, a fronte, e colla contraddizione de i loro Ministri; le Donazioni fatte dal Primo Acquirente dell'Impero, sì rispetto alla Nazione Teutonica, come rispetto alla Francese; e tutto ciò, che ho detto nella presente Dissertazione, non di mio capo, ma colla scorta, e per lo più colle parole di tanti, e tanti Autori, che ho citati: Sono ben' altro, che parole d'un Papa, che finge a sua fantasia Diritti capricciosi, e del quale si dica per altrui cortesia – *Ubi statuere, nihil aliud est, quàm sibi tenere velle, Nihil ergo aliud erit, Jus habere, quàm velle.*

(497.) De Rep. seu Releɛt. Polit. lib. 1. cap. 6. sect. 5. n. 15. ibi — *Nisi scribere, quià totum erit suum cum scripserit, facilè potest sibi Jus acquirere super rem quamlibet, & sic totum erit vestrum, & ubi statuere, nihil aliud est, quàm sibi tenere velle. Nihil ergo aliud erit, Jus habere, quàm velle. Non habet ergo nisi ut scribat; Hoc volo Jus esse, cum voluerit Castrum meum &c.*

(498.) Lib. 6. tit. 4. R. 42. n. 19. ibi — *Papam se gerere pro Summo Principe in Statu suo Temporali, Juribus Majestatis utendo, non minùs quàm quilibet Princeps in suo Territorio.*

[illegible]

I N D I C E.

A

B

C

Occu-

D

E

F

Non

LIMNEO

Cento,

V'ag-

VIS-

V

F I N E.

